

192.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI LEONILDE IOTTI, LUCIFREDI

E DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	11283	CIAFFI	11311, 11318
Disegni di legge:		COCCO MARIA	11298, 11307, 11324 11325, 11327, 11328
(Approvazione in Commissione)	11397	DE LEONARDIS, Relatore	11283, 11295, 11299 11313, 11324, 11326
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	11397	DE MARZIO	11296, 11299, 11315, 11316 11319, 11324, 11329
(Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa)	11398	ESPOSTO	11332
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	11283	FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricol- tura e delle foreste	11287, 11313, 11324 11326, 11332, 11333
(Trasmissione dal Senato)	11396	GEROLIMETTO	11294, 11295, 11296 11297, 11304, 11306, 11308, 11311 11315, 11316, 11318, 11321, 11322 11324, 11325, 11326, 11327, 11335
Disegno di legge (Seguito della discus- sione e approvazione):		GIANNINI	11334
Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina del- l'affitto dei fondi rustici (modificato dal Senato) (945-B)	11283	PAZZAGLIA	11229, 11327, 11328
PRESIDENTE	11283, 11293	REVELLI	11299, 11309, 11316, 11318
ALESI	11321, 11322	SALVATORE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	11296, 11299
BENEDIKTER	11312	SPONZIELLO	11311, 11318, 11333
CETRULLO	11312	TASSI	11294, 11305, 11308, 11318, 11323, 11324
		TRUZZI, Presidente della Commissione	11293
		VALENSISE	11296, 11298, 11306, 11312

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

PAG.	PAG.
Disegni e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari (2476);	
Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (2475);	
VISENTINI: Norme per la definizione delle pendenze tributarie (1468);	
CASCIO: Norme intese a facilitare l'attuazione della riforma tributaria attraverso la definizione rapida, uniforme e non discrezionale delle pendenze in atto (2346)	11337
PRESIDENTE	11337, 11365
CASCIO	11381, 11388
CHANOUX	11361
CIAMPAGLIA	11363, 11384, 11385, 11388, 11390
COLOMBO EMILIO, <i>Ministro delle finanze</i>	11344, 11386, 11389, 11390
DAL SASSO	11382
DE VIDOVICH	11371, 11384, 11385, 11386
LA LOGGIA, <i>Relatore per il disegno di legge n. 2475</i>	11340, 11341, 11383 11386, 11387
MACCHIARELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	11339, 11340, 11384
	MAZZOTTA 11385
	MICHELI PIETRO, <i>Relatore per il disegno di legge n. 2476</i> 11337, 11339, 11340 11380, 11386, 11387
	PAVONE 11372, 11385
	PAZZAGLIA 11386
	PELLICANI GIOVANNI 11378, 11385, 11388, 11390
	RAFFAELLI 11374, 11387, 11388, 11389
	SALVATORI 11384, 11385
	SANTAGATI 11357, 11369, 11384, 11385 11388, 11389, 11392
	SERRENTINO 11370, 11384, 11386
	VESPIGNANI 11385, 11386
	Proposte di legge:
	(<i>Annunzio</i>) 11282, 11313, 11396
	(<i>Assegnazione a Commissione in sede referente</i>) 11397
	(<i>Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa</i>) 11398
	(<i>Trasmissione dal Senato</i>) 11396
	Interrogazioni, interpellanze e mozione (<i>Annunzio</i>) 11398
	Sostituzione di un Commissario 11397
	Votazioni a scrutinio segreto 11299, 11316, 11320 11329, 11393
	Ordine del giorno della prossima seduta 11398

La seduta comincia alle 9,30.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 28 novembre 1973.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Rizzi è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MESSENI NEMAGNA e SACCUCCI: « Integrazione della legge 8 giugno 1966, n. 424, concernente la abrogazione delle norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico » (2549);

FUSARO: « Modifica dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29 » (2550);

TEDESCHI ed altri: « Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, sullo stato giuridico del personale insegnante » (2551);

SOBRERO ed altri: « Attribuzione di una indennità di maggiore impegno e di rischio al personale direttivo, docente e non docente degli istituti di istruzione tecnica, professionale ed artistica » (2552);

DE VIDOVICH ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 35 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, relativa al computo degli aumenti periodici dello stipendio » (2553).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasferimento di disegni di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di avere annunciato nella seduta di ieri che, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti disegni di legge ad esse attualmente assegnati in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

« Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1573).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

III Commissione (Esteri):

« Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero » (approvato dalla III Commissione del Senato) (2447).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (modificato dal Senato) (945-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, modificato dal Senato: Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici.

Come la Camera ricorda, nella seduta pomeridiana di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole De Leonardis.

DE LEONARDIS, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, ancora una volta la Camera ha onorato l'agricoltura svolgendo un dibattito serio ed appas-

sionato, che ha investito non soltanto gli argomenti propri del disegno di legge, ma si è incentrato anche, spaziando, su temi attuali, importanti ed interessanti, che formano oggetto delle nostre apprensioni e delle nostre speranze. Così è ritornata prepotentemente alla ribalta la questione agricola, come risonanza di una situazione che può diventare drammatica, se non si continuerà a riconsiderare il ruolo fondamentale che deve espletare l'agricoltura e la necessità di rinvigorire questo settore così essenziale della nostra economia.

Il brusco risveglio originato dalle crescenti difficoltà di approvvigionamento di derrate alimentari provenienti da paesi esteri e dalla seria preoccupazione per una temuta carestia, ha riportato alla riflessione di tutti la oggettiva constatazione che, con un'agricoltura malata o depressa, ogni sviluppo economico può essere compromesso. In queste circostanze è apparsa anche estremamente errata l'opinione — sempre più chiaramente smentita dai fatti — che, solo puntando sull'espansione dei settori primari e terziari, potrà realizzarsi un effettivo sviluppo economico. Anzi, sono personalmente convinto (e certamente non sono isolato in questa mia ferma convinzione) che i lamentati squilibri territoriali, categoriali e settoriali non potranno essere colmati, in mancanza di un deciso rinvigorimento dell'agricoltura, che ha una preziosa potenzialità, capace di concorrere a risollevare le sorti di vasti territori, specialmente meridionali.

Questa presa di coscienza è indispensabile per indurre chi di dovere a rivolgere con larghezza di mezzi e di vedute la propria attenzione all'agricoltura che — come è stato giustamente affermato — è stata e resta il settore primario, nel pieno significato della sua espressione, non solo a causa della sua funzione basilare per la vita economica e sociale, ma anche perché necessita di una terapia d'urto per essere restituita a livelli di efficienza e di autonomia.

In questi ultimi tempi è stata avvertita in maniera clamorosa l'esigenza che l'agricoltura italiana assicuri un minimo indispensabile di sicurezza nella produzione dei beni alimentari, pena la recessione economica. Con questo non vogliamo evocare una sorta di restaurazione autarchica, sebbene l'urgente necessità di consentire la formazione di aziende agricole in grado di fornire prodotti a prezzi competitivi ed in quantità tali da assicurare il minimo vitale indispensabile alla comunità nazionale. A questo fine tende la

linea di politica agraria perseguita dai governi democratici, anche se a volte, per i motivi più disparati, non ricollegabili ad un'unica responsabilità, sono mancati sufficienti mezzi finanziari ed una più incisiva possibilità operativa.

Forse il settore agricolo non ha trovato comprensione e solidarietà in ambienti che hanno considerato con sufficienza e noncuranza la questione agricola, anche se ora un brusco risveglio, come dicevo, ha scosso molte indolenze e suscitato parecchie preoccupazioni. In effetti la politica agraria ha puntato sulla esaltazione dell'impresa perché diventasse possibile, senza paralizzanti ostacoli, adottare ordinamenti produttivi rispondenti alle richieste di mercato. A tali finalità sono stati indirizzati tutti gli interventi, gli incentivi e le provvidenze, e su tale strada occorre vigorosamente proseguire, fino alla completa soluzione della questione agricola. Proprio in tale prospettiva si colloca la riforma del contratto di affitto: esaltare cioè le capacità imprenditoriali dell'affittuario, liberandolo da ogni dannoso condizionamento e consentendogli così di esercitare l'attività agricola secondo i criteri di una economia aperta. Ho già altre volte affermato che in questo consiste la vera ed effettiva riforma del contratto di affitto. Questa semplice proposizione suscita però gravi problemi, soprattutto in materia di rapporti tra affittuario e proprietario del terreno affittato. Il maggiore di tali problemi consiste nella determinazione del canone di affitto. Il Parlamento ha stabilito che il canone deve essere equo, ossia deve essere stabilito in misura tale da risultare conveniente sia per l'affittuario sia per il proprietario concedente. È stato sperimentato che questo obiettivo non è conseguibile lasciando alla libera contrattazione delle parti la determinazione del canone, per le ragioni ormai arcinote e che qui è superfluo ricordare.

Naturalmente non è agevole il compito di prefissare regole vincolanti per stabilire detta equità, perché ognuna delle parti in causa riterrà i canoni sperequati. Ma ormai un sistema sufficientemente idoneo è stato escogitato, anche se abbinabile di perfezionamenti ed adattamenti.

Durante il lungo e tormentoso dibattito, in questa ed in altre sedi, è affiorato un quesito di fondo, la cui soluzione può influire sulla effettiva sopravvivenza del contratto di affitto e, quindi, sulla possibilità di utilizzarlo per la realizzazione delle direttive comunitarie. In proposito viene posto il seguente dilemma. In altre parole, se si accetta il con-

cetto che in sostanza la rendita è da eliminarsi e che pertanto debbono scomparire le conseguenti posizioni soggettive, le figure dei reddituari piccoli, medi e grandi, la sorte del contratto di affitto è segnata, onde la sua auspicata funzione sarà del tutto frustrata. Se, d'altra parte, si ritiene che la rendita sia o possa considerarsi un compenso ai risparmi investiti, solo allora il discorso rimane aperto e si potrà puntare ancora sulla effettiva validità del contratto di affitto.

A me pare che la risposta sia agevole e che non possa prestarsi a posizioni radicalizzate. Fino a che resterà in vigore l'attuale Costituzione, il contratto di affitto avrà piena legittimità; d'altra parte, lo stesso Parlamento, con l'approvazione della legge n. 11 del 1971 e con quella attuale, conferma questo assunto.

Altra questione è, invece, se la stipula del contratto debba essere rimessa, nella determinazione delle clausole contrattuali, alla libera volontà delle parti, oppure sia legittimo imporre vincoli e limitazioni per motivi di natura sociale e di interesse pubblico. È indubbio che il secondo aspetto di tale questione è pienamente fondato e la risposta non può che essere positiva. Di conseguenza il contratto di affitto ha piena ed indiscussa validità sia nel suo complesso sia per quanto riguarda il canone; resta, parimenti, legittima la facoltà del legislatore di intervenire per regolare imperativamente alcuni suoi aspetti che attengono all'interesse pubblico.

Eliminato, così, ogni equivoco, è opportuno formulare alcune osservazioni e dare doverose risposte agli oratori che sono intervenuti nella discussione. Mi pare innanzi tutto doveroso esprimere il mio personale apprezzamento per l'impegno posto dagli onorevoli colleghi nell'affrontare i temi scaturenti dal disegno di legge e quelli inerenti ai problemi generali dell'agricoltura italiana. Debbo, quindi, ringraziare i colleghi Tassi, Caradonna, Valensise, Lo Porto, Baghino, Cerullo, Turchi e Pazzaglia, dell'opposizione di destra, anche se accenti fortemente critici di alcuni di loro sono da considerare infondati e da respingere. Gli onorevoli Alesi, Quilleri e Ferioli, pur nel criticare alcuni aspetti delle modifiche apportate dal Senato, non hanno potuto non convenire sul fatto che la riforma del contratto di affitto obbedisce ad una necessità obiettiva. Ai colleghi della maggioranza, onorevoli Cetrullo, Strazzi, Gunnella e Maria Cocco, il mio particolare ringraziamento per l'apporto concreto e positivo dato alla discussione. Le osservazioni e le critiche di parte comunista,

espresse dall'onorevole Bardelli, non sono riconducibili tutte al tema proposto dal presente disegno di legge, ma vanno riconsiderate in un contesto più ampio per saggiarne la validità. In effetti, il dibattito ha coinvolto problemi diversi, oltre a quelli strettamente legati alle modifiche apportate dal Senato al testo della Camera. In virtù dell'articolo 70 del nostro regolamento, l'esame deve concentrarsi, appunto, sulle modificazioni introdotte dal Senato, perché solo su di esse possiamo deliberare. Pertanto mi propongo di replicare, sia pure sinteticamente, principalmente sugli argomenti che toccano tali punti innovativi, tenendo conto che implicitamente ho risposto ad alcune osservazioni nella prima parte di questa mia breve replica.

Orbene, l'onorevole Bardelli, a nome del gruppo comunista, ha dichiarato, dando una sostanziale adesione al testo del Senato, sia pure con alcune riserve, che preferisce l'approvazione del disegno di legge senza apporare ulteriori modifiche, anche se queste potrebbero apparire opportune. Ma nel corso del dibattito sono stati ripetutamente ribaditi possibili motivi di incostituzionalità, sia genericamente rivolti all'intera normativa, sia in riferimento al meccanismo di determinazione dell'equo canone. A me pare che la stessa sentenza della Corte, invocata per sottolineare le norme dichiarate illegittime, ci offra la prova che, fuori dalle parti censurate, la restante normativa sia conforme al dettato costituzionale; pertanto l'unico nostro impegno è quello di uniformare la legge ai rilievi prospettati.

La critica potrebbe essere rilevabile se si appuntasse contro l'inidoneità della risposta alle censure della Corte, ma tale ipotesi non si è verificata, sicché la generica contestazione di incostituzionalità non ha fondamento. Né possono trovare accoglimento le critiche rivolte alla composizione della commissione provinciale. Il problema è di constatare se sostanzialmente ricorrano le condizioni per ottenere decisioni improntate ad obiettività. D'altra parte, nel nostro caso non può parlarsi di pariteticità. A parte il fatto che l'ispettore provinciale non può essere incasellato in una delle due categorie contrapposte, soccorre anche la considerazione che la qualifica dei due tecnici, sia pure designati dalle due parti interessate, può offrire sicura garanzia di obiettività, dovendo essi poggiare il loro apporto su dati e considerazioni di natura tecnica. Quindi, più che di pariteticità, non configurabile per la presenza di elementi estranei alle parti interessate, deve parlarsi di obiettività, che riteniamo sia assicurata dalla pre-

senza degli stessi tecnici e dell'ispettore agrario, che hanno, si badi bene, voto deliberativo.

VALENSISE. Allora, perché avete cambiato il numero?

DE LEONARDIS, Relatore. È stata una decisione del Senato, che ha voluto maggiore rappresentatività da parte dei coltivatori diretti.

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. È stata anche un'opinione condivisa dal Governo.

DE LEONARDIS, Relatore. Oggetto di insistenti critiche è stato il meccanismo adottato dal Senato per la rivalutazione dei canoni in misura corrispondente alle eventuali mutazioni del potere d'acquisto della lira. È stato affermato, specialmente dall'onorevole Ferrioli, che la normativa adottata non risponde ai rilievi mossi dalla Corte costituzionale. È agevole rispondere che la Corte non ha imposto al Parlamento, né poteva farlo, lo strumento idoneo a risolvere il problema sollevato, perché non è compito della Corte esercitare il potere legislativo. Quindi, il legislatore è libero di adottare gli strumenti che ritiene più opportuni, purché le sue determinazioni soddisfino tale esigenza. La soluzione proposta risponde anche ad un criterio di equità in quanto, all'atto della rivalutazione dei canoni, vengono presi in considerazione anche i maggiori oneri sostenuti dagli affittuari, e ciò per non rendere particolarmente gravoso l'ammontare del canone. Spetta alle commissioni decidere, con spirito illuminato e secondo dati obiettivi, per offrire una soluzione equilibrata. Mi corre l'obbligo, a tale proposito, di rispondere a precise domande poste dall'onorevole Valensise, il quale vuole sapere se la commissione tecnica centrale, nel determinare i criteri e le direttive per la commissione provinciale, può superare i coefficienti moltiplicatori indicati dalla legge. È evidente che la commissione non può derogare dalla decisione del Parlamento, il quale ha fissato con legge determinati coefficienti, senza delegare ad altri la facoltà di modificarli. Il discorso è un altro: cioè, se la forcilla è di tale ampiezza da contenere le eventuali variazioni che potranno verificarsi in avvenire. Personalmente vorrei dare una risposta affermativa, specie in vista dei criteri che saranno adottati in occasione della revisione degli estimi catastali e del

classamento del catasto terreni, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604.

Ancora, il collega Valensise domanda, in sostanza, se vi sia contrasto tra la rilevazione biennale (con l'eventuale adozione di coefficienti di adeguamento dei canoni in seguito a mutazione del potere di acquisto della moneta) e la determinazione quadriennale delle tabelle per la fissazione dei canoni. Il problema non sussiste, perché si tratta di due operazioni indipendenti, originate da motivazioni diverse: l'adeguamento avviene in costanza di mutazioni monetarie, mentre la compilazione delle tabelle riguarda le variazioni della qualità di coltura e delle classi. Le due operazioni comportano risultati concorrenti o complementari e non contrastanti, che hanno applicazioni autonome senza vicendevoli condizionamenti.

VALENSISE. Mi auguro che gli interpreti della legge tengano conto delle affermazioni del relatore!

DE LEONARDIS, Relatore. All'articolo 3 resta aperto il problema della idoneità del meccanismo previsto per rilevare i canoni gravemente sperequati. Torno a ribadire che la soluzione adottata dal Senato non risolve la questione ed ho suggerito di trovare, in alternativa, un sistema adatto e funzionale.

L'onorevole Bardelli mi ha chiesto se nel proporre tale modifica ho parlato a titolo personale, a nome del gruppo della democrazia cristiana o a nome della maggioranza. Debo subito affermare che la domanda è mal posta. La maggioranza, infatti, nel testo approvato dal Senato, ha stabilito che vuole individuare i canoni gravemente sperequali per ricondurli ad equità. Ed io sono completamente d'accordo con questa scelta di natura politica, quindi non chiedo la modifica di questa scelta; anzi la voglio rendere operante e realizzabile. E qui emerge il mio compito di relatore che mi impone l'obbligo di illustrare il disegno di legge e di segnalare, tra l'altro, che il meccanismo previsto dal Senato non raggiunge lo scopo, in vaste zone della nostra penisola, di individuare i canoni gravemente sperequati. La domanda, pertanto, va così posta: è vero o non è vero che il testo del Senato non riesce a risolvere i casi di grave sperequazione? Le risposte positive sono pervenute da tutte le parti politiche e, quindi, è saggio provvedere e porvi rimedio. Mi sono permesso di suggerire

una soluzione tecnica adeguata e non una modifica della scelta fatta. D'altra parte, è obbligo del Parlamento di approvare leggi applicabili, altrimenti si fa opera vana e si alimenta la facile critica qualunquistica di inefficienza e superficialità.

Con questo ho adempiuto il mio dovere di relatore e lascio, naturalmente, alla Camera il compito di adottare le opportune decisioni. Tuttavia, questo è un nodo che dobbiamo sciogliere se non vogliamo correre il rischio di doverci nuovamente occupare, fra non molto, della stessa materia.

Debbo francamente dire all'onorevole Maria Cocco che anch'io sono preoccupato delle conseguenze della soppressione, da parte del Senato, del primo e del secondo comma dell'articolo 5 del testo già approvato da questa Camera. Il primo comma era diretto ad eliminare motivi di litigiosità e di contraddittorietà di decisioni in materia di soccida. Veniva precisato che la soccida con il solo conferimento di pascolo era soggetta alla proroga legale, e non quella in cui il soccidante conferiva anche il bestiame. Con la soppressione di tale comma, permane l'incertezza, fonte di aspri litigi e di decisioni giurisprudenziali contrastanti. Nell'incertezza, i proprietari non praticano più la soccida parziale e sottraggono grandi estensioni pascolive all'allevamento ovino, mentre sempre più si aggrava in Italia il problema della carne.

Pari importanza rivestiva la persistenza del secondo comma che consentiva, negli appezzamenti in rotazione, la coltivazione delle bietole, del girasole, delle leguminose e degli ortaggi. Basti pensare che nel solo Tavoliere delle Puglie, a seguito della eventualità dell'assoggettamento a proroga legale dei terreni in rotazione concessi in fitto precario, la superficie coltivata a bietole è divenuta di ben 20 mila ettari, mentre il *deficit* dello zucchero in Italia ammonta sinora a 3 milioni di quintali annui. Sono problemi che non possono essere sottovalutati, per le gravi implicazioni che scaturiscono dal loro abbandono.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, dopo lunghe, approfondite e vivaci discussioni, che hanno posto a confronto tesi ed opinioni contrastanti, è ormai tempo di concludere la travagliata vicenda della nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici. Siamo consapevoli che restano ancora insoluti problemi importanti, che si ricollegano alla complessa tematica agricola, ma proprio per questo ci sentiamo stimolati ad affrontarli e risolverli nella valida prospettiva di am-

modernare e sviluppare la nostra agricoltura. Intanto, l'approvazione definitiva di questo disegno di legge rappresenta un punto fermo per ulteriormente proseguire sul cammino di civiltà e progresso. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro Ferrari-Aggradi.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzi tutto rivolgere un vivo e cordiale ringraziamento al relatore De Leonardis, che ha facilitato molto il dibattito su questo disegno di legge e ha dato un contributo che abbiamo particolarmente apprezzato e che considero altamente costruttivo. Lo ringrazio per il lavoro svolto in Commissione, per la relazione scritta e per la replica di stamane che, rispondendo ad alcune domande particolari degli oratori, mi esime dal ritornare su alcuni problemi specifici.

Il mio ringraziamento va anche a tutti i colleghi che sono intervenuti, sia in Commissione sia in aula; alcuni lo hanno fatto con molta passione, ma debbo dare loro atto di uno spirito obiettivo e costruttivo. In questi interventi si è teso — ed era comprensibile — ad allargare il campo coperto dal disegno di legge. Il relatore De Leonardis ha giustamente detto che in questa sede non possiamo farlo. Per altro, colgo questa occasione per dare atto alla Camera della consapevolezza piena che ha dimostrato della situazione di crisi che l'agricoltura italiana attraversa, e della consapevolezza della necessità assoluta di porre rimedio alle difficoltà urgenti in cui versano le nostre campagne. Non c'è dubbio che noi abbiamo di fronte molti problemi che hanno bisogno di soluzioni urgenti, adeguate e tempestive. Da un lato, abbiamo avuto ed abbiamo un forte aumento dei costi e, in modo parallelo, la tendenza a bloccare i prezzi dei prodotti agricoli, provocando degli squilibri nelle gestioni aziendali che hanno determinato perdite ed hanno portato, o rischiano di portare, all'abbandono di attività fondamentali. Sono preoccupato, in modo particolare, per il settore degli allevamenti, dove vi è stata la chiusura di numerose stalle, e per quello della bieticoltura, a causa della diminuzione delle semine della bietola. Questi squilibri hanno determinato anche una maggiore spinta alla fuga dalle campagne.

Per altro, di fronte a questa situazione, che non abbiamo mancato di denunciare anche con fermezza, ci danno conforto e fiducia la consapevolezza e la partecipazione viva della Camera e del Senato e — oggi — una maggiore comprensione ed uno spirito di attenta considerazione e solidarietà che abbiamo riscontrato anche nella Comunità economica europea. Però, mentre noi ci battiamo — e ci battiamo con convincimento — affinché i problemi della crisi che ha colpito l'agricoltura vengano affrontati e risolti, non possiamo non riconoscere che tale crisi è legata non solo e non tanto a fatti contingenti, ma anche a fatti strutturali; a fatti strutturali di vecchia data, come ad esempio l'insufficiente dimensione delle nostre aziende e talune forme di conduzione che forse andavano bene in passato ma non rispondono più alle esigenze di una agricoltura moderna, di un'agricoltura che vuol essere basata su criteri economici e produttivistici.

Non c'è dubbio; in passato alcuni istituti erano stati anche indicati come giusti sul piano sociale — caso tipico è proprio quello della mezzadria — ma vi era allora, per così dire, un'economia statica, un mondo del tutto diverso da quello di oggi. Di fronte al dinamismo che ha assunto l'economia e che ha investito anche le nostre campagne; di fronte a cambiamenti profondi e radicali, non c'è dubbio che certi istituti sono ormai superati nel tempo e noi dobbiamo operare per l'adeguamento di quelle strutture senza sconvolgimenti, ma con chiarezza di idee.

Signor Presidente, qui e non soltanto qui molto spesso si evoca il mercato comune, si evoca la situazione di altri paesi. Io debbo dire in modo specifico, in modo molto preciso, in modo perentorio che coloro che fanno appello alla Comunità economica europea per conservare vecchie situazioni di privilegio e di conservazione sono pienamente in errore. La Comunità economica europea infatti non ci spinge a posizioni di conservazione e di arretratezza, ma, anzi, ci spinge verso posizioni di avanguardia. E questo desidero dirlo in modo molto preciso, perché rischiamo altrimenti di diffondere nel nostro paese valutazioni che sono assolutamente sbagliate. (*Interruzione del deputato Sponziello*). Anche in riferimento a questa legge, onorevole collega, me lo permetta. Noi siamo per un'agricoltura imprenditoriale, per un'agricoltura basata sull'impresa.

VALENSISE. Allora non paralizzate l'agricoltura con questi strumenti!

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. E, da questo punto di vista, dobbiamo allora prendere atto del fatto che nel nostro paese il costo della terra è eccessivo rispetto a quello degli altri paesi. La rendita fondiaria ha raggiunto delle vette che sono inammissibili. Se ha dei dubbi, la prego di controllare quel che succede nel settore agrumicolo, dove il valore dei terreni, salito ai 15-20 milioni per ettaro, costituisce un onere per lo sviluppo della nostra agrumicoltura che ci mette in situazione di enorme difficoltà nei confronti degli altri paesi.

VALENSISE. Aumenteranno sempre di più i prezzi della terra!

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. E già che volete ricorrere ad esempi riguardanti altri paesi, mi permetto di ricordare una cosa soltanto. Nei paesi scandinavi — non c'è dubbio, avanzati su questo piano — e nella stessa Francia esiste oggi una legislazione moderna che impone che i terreni ad uso agrario siano acquistati soltanto da coloro che li coltivano, in modo da tenere lontana dal mercato dei terreni la tendenza di coloro che vogliono il terreno soltanto come investimento-rifugio (*Interruzione del deputato Sponziello*), il che costituisce un elemento di profondo turbamento nel nostro sistema.

VALENSISE. Siamo d'accordo per la mobilità della terra, ma voi la impedita.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questo ho voluto ricordare perché sono un convinto europeista ed ho svolto a Bruxelles un'azione molto ferma, vorrei dire anche vivace, a difesa dell'agricoltura italiana. Però, con molta lealtà, non posso accettare che in questa sede s'invochi la Comunità economica europea come garanzia o difesa di situazioni che ritengo del tutto superate e quindi da affrontare doverosamente in una visione nuova e molto avanzata.

Signor Presidente, se io posso esprimere il mio pensiero, debbo dire che nel lungo cammino che è di fronte a noi abbiamo tanti problemi di carattere particolare, ma abbiamo due riferimenti fondamentali che considero due pilastri del futuro della nostra agricoltura, in una sua visione imprenditoriale e produttivistica.

Il primo consiste nell'aumento della forza contrattuale dell'intero comparto. Nei prossimi tempi — non c'è dubbio — noi dovremo

adoperarci proprio in questa direzione, per togliere l'agricoltura da un pesante isolamento, che l'ha messa in condizioni di estrema debolezza, ed inserirci maggiormente nel settore della distribuzione, non fermandoci alle organizzazioni cooperativistiche di primo grado, agli impianti collettivi di prima trasformazione, ma inserendoci profondamente in un mondo che vede giungere il consumo dei prodotti agricoli intorno ai 18-19 mila miliardi, dei quali all'agricoltura va poco più della metà. Noi ci vogliamo inserire, proprio come fanno gli altri Stati europei, senza spirito di lotta nei confronti del commercio e della distribuzione, ma assolvendo un nostro compito fondamentale, per il quale riteniamo di avere interessi comuni con gli stessi consumatori, e soprattutto di poter servire il nostro paese.

L'altro pilastro è costituito dall'allineamento dei contratti alle necessità ed alle sollecitazioni dei tempi nuovi: adeguare i contratti, ammodernare, superare istituti che ormai non rispondono più alle esigenze del nostro tempo. Io credo che la disciplina del contratto di affitto dei fondi rustici risponda esattamente a questo principio. Qui se n'è parlato con spirito molto critico, ed io ho preso nota di tutti gli interventi dei colleghi, della maggioranza e dell'opposizione, che — ripeto — ho molto apprezzato, ma più che rispondere a domande particolari, sul piano politico intendo fare a nome del Governo una ben precisa dichiarazione. Noi consideriamo la legge 11 febbraio 1971, n. 11, una tappa fondamentale nel processo di evoluzione e di ammodernamento del contratto di affitto; la normativa racchiusa in quella legge, che non riguarda soltanto il canone di affitto, conferisce maggiore certezza e stabilità alla posizione dell'affittuario, consente la sollecita determinazione di un equo prezzo dell'uso della terra, riconosce all'affittuario la possibilità di iniziativa imprenditoriale con l'attuazione dei miglioramenti necessari all'azienda ed alla sua produzione. Tale normativa, che prevede tutto questo, che inserisce elementi veramente innovatori, nuovi, avanzati, ha costituito senza dubbio una evoluzione positiva rispetto alla preesistente disciplina del codice civile e delle leggi speciali che a questo si sono susseguite, e si è concretata in una vera e propria riforma che, nel superamento di arretratezze e di squilibri, ha dato l'avvio ad una nuova dinamica nel rapporto contrattuale, in armonia con la realtà delle nostre campagne, ma anche con le prospettive e l'impostazione della nuova politica agricola comunitaria, specialmente nel campo delle strutture.

Una seconda considerazione di carattere generale che intendo fare, proprio di fronte a tante critiche, e della quale assumo la responsabilità, è che a nostro avviso tutto ciò che di moderno, valido, costruttivo è riscontrabile nella nuova disciplina permane anche dopo la sentenza della Corte costituzionale, la quale non va considerata — e lo dico con grande deferenza verso quell'alto organo dello Stato — una battuta di arresto nello sviluppo di un processo di riforma, bensì come un fattore di chiarezza, di adeguamento e di perfezionamento della normativa stessa. E dobbiamo dire questo senza assumere atteggiamenti drammatici, o certi toni che abbiamo sentito: noi siamo in uno Stato di diritto dove ciascun organo svolge la propria funzione. Ebbene, la Corte costituzionale ha esercitato la propria funzione regolatrice, stabilendo in concreto quali disposizioni della legge n. 11 si ponessero al di là dei principi e dei limiti costituzionali, ed indicando i criteri per porre rimedio ai vizi riscontrati. Il Governo aveva la responsabilità ed il dovere di assumere l'iniziativa legislativa, come noi abbiamo fatto, per colmare tempestivamente le lacune della legge conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale; spettava e spetta al Parlamento il potere decisionale, evidentemente rivedendo, integrando, migliorando le proposte del Governo, cosa che è avvenuta qui alla Camera, ed anche al Senato.

Ma vorrei, sempre con riferimento a quella sentenza, sottolineare che la Corte costituzionale ha confutato la tesi della illegittimità e irrazionalità di un sistema che faccia riferimento, per la determinazione del canone di affitto, al reddito dominicale. In altre parole, il punto che era stato maggiormente criticato è stato riconosciuto valido dalla Corte costituzionale, la quale ha altresì ritenuto legittima la utilizzazione dei dati catastali.

VALENSISE. « A condizione che », signor ministro.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La prego di lasciarmi parlare, onorevole Valensise. Io ho il dovere di dire quali siano il pensiero e le valutazioni del Governo su questo tema. E ho anche il dovere, nei confronti della Corte costituzionale, di riconoscere l'alta funzione di quel consesso e di sottolineare il contenuto delle sue sentenze.

Voi avete detto e ripetuto che il riferimento al reddito dominicale era illegittimo e irrazionale: la Corte costituzionale si è pronunciata

in senso opposto. Avete detto che era assolutamente assurdo utilizzare i dati catastali: la Corte ha riconosciuto valido questo sistema. Questo significa — come dicevo — che la parte essenziale della legge è stata considerata pienamente valida.

La Corte costituzionale ha invece fatto altre osservazioni: inadeguatezza del coefficiente di moltiplicazione, mancata previsione di strumenti di rivalutazione, diversa posizione dei coltivatori diretti e degli affittuari conduttori. E, in riferimento a tali osservazioni, la Corte ha avanzato una serie di critiche, di cui noi abbiamo tenuto doverosamente conto.

Quando abbiamo preso questa iniziativa, quindi, abbiamo compiuto un nostro preciso dovere, colmando le lacune che c'erano nella legge e trovando un mezzo per superare la situazione di precarietà e di provvisorietà che avevamo prodotto con un provvedimento assolutamente transitorio. Ora, con questa nuova legge, introduciamo uno strumento definitivo.

A questo punto, cosa posso dire? Al Senato è stato fatto un buon lavoro. Era nel pieno diritto di quella Assemblea svolgere tale lavoro e devo dire che in questa circostanza sono venuti in luce molti problemi nuovi. Devo anche aggiungere che al Senato si è riscontrata una larga convergenza di opinioni nell'affrontare in un modo nuovo alcune esigenze prima forse non tenute nella dovuta considerazione.

Voglio subito sottolineare una: la durata del contratto di affitto. Ho constatato che al Senato molti gruppi si sono trovati d'accordo nel dire che è necessario determinare una durata minima dei contratti di affitto. Ed io — assumendomi pienamente tutta la responsabilità del mio atteggiamento — ho favorito tale convergenza, tanto che ad un certo momento ritenevo di poter accogliere un emendamento che fissasse — sia pure in termini piuttosto ampi — la durata dei contratti. E l'ho fatto in piena convinzione, perché il meccanismo della proroga non giova al fittavolo, visto che soltanto mostrando un contratto di affitto a lungo termine (12, 15 o anche 18 anni) può ottenere prestiti dalle banche e beneficiare di quelle provvidenze che noi intendiamo erogare soprattutto alle medie e piccole aziende.

Questa soluzione sarebbe stata a mio parere estremamente utile, ma si è ritenuto di non dover appesantire troppo la legge con queste nuove norme. È stato così approvato in proposito un ordine del giorno che spero abbia al più presto un seguito in sede di iniziativa legislativa, in modo che finalmente si possa risolvere adeguatamente questo problema.

Che la nostra posizione fosse giusta ho avuto modo di constatarlo anche riscontrando che ora quegli stessi gruppi che al Senato si erano battuti contro la nostra proposta hanno cambiato atteggiamento: di questo sono molto lieto, perché quando si registrano convergenze su posizioni che io considero di avanguardia e di progresso non possiamo non compiacercene.

Veniamo ora ai problemi riguardanti i piccoli proprietari concedenti. Non c'è dubbio che questo è un punto molto importante che avremmo potuto risolvere al Senato. Ora — debbo parlare in modo molto chiaro — devo dire che l'agricoltura attraversa un momento difficile. Negli anni passati abbiamo avuto la riforma fondiaria, che alcuni di voi hanno attaccato, hanno criticato, ma si trattava di provvedimento ampio; abbiamo avuto i piani verdi, che altri hanno criticato, ma erano iniziative che prevedevano stanziamenti nell'arco di cinque, otto e più anni, e concedevano mezzi veramente larghi all'agricoltura italiana. Da qualche tempo, invece, viviamo di « ponti » di 10-12 mesi, con mezzi insufficienti. Si dice: diamo i mezzi ai proprietari concedenti. Ma dove li prendiamo? Da quella legge approvata, con tanta fatica, il 1° agosto a favore delle regioni, togliamo i mezzi per un altro scopo. Io sono del parere che non convenga operare spostamenti di fondi da una legge all'altra. Bisogna affrontare questi provvedimenti nelle forme adeguate. Quindi, credo che il Senato abbia fatto bene ad evitare una norma che avrebbe creato delle grandi attese senza garantire i mezzi necessari.

Si è sollevato il problema del contratto di mezzadria e del contratto di colonia. Al Senato è affiorata una linea molto precisa; nei gruppi di maggioranza c'è una volontà ormai manifesta, e il Governo — in modo particolare il ministro dell'agricoltura nella sua responsabilità — è desideroso di affrontare questo problema, in un modo rispondente però ai tempi nuovi, e sarà molto lieto se potremo procedere in questo senso. Però non basta affermarlo, bisogna agire. Noi dovremmo nel campo dell'agricoltura — lo dico con molta franchezza — cercare di intensificare la nostra opera e guardare veramente alle cose essenziali. Attualmente è all'esame della Commissione il disegno di legge relativo alle direttive comunitarie per l'ammodernamento della nostra agricoltura. Il Governo ha preso una posizione aperta, riconosce di dover dare alle regioni un nuovo ruolo, riconosce che dobbiamo tener conto delle situa-

zioni particolari dell'agricoltura italiana. Ma quel disegno di legge deve andare avanti. Perché se, dopo esserci battuti tanto a Bruxelles per affermare che occorre fare anche una politica delle strutture e non soltanto una politica di prezzi e di mercati che andava a favore soprattutto di agricolture più avanzate, ed avendo ottenuto un primo riconoscimento, non portiamo avanti quel disegno di legge e lasciamo cadere le possibilità di finanziamento per la nostra agricoltura, noi non serviamo certo l'agricoltura italiana. Dovremmo anche con coraggio realizzare tutto ciò che è indicato nelle direttive per la montagna, che con tanta fatica la settimana scorsa abbiamo finalmente portato all'approvazione del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea.

MACALUSO EMANUELE. E di chi è la responsabilità?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Excusatio non petita fit accusatio.* Onorevole collega, io non ho pensato di fare una critica al suo gruppo o alla sua persona. È una raccomandazione che rivolgo innanzitutto a me stesso. Abbiamo di fronte un grosso lavoro, abbiamo di fronte una lunga strada: noi la vogliamo percorrere. Ora, per percorrere questa strada nel modo migliore e dedicarsi alle cose essenziali senza sprecare tanto tempo e tante energie per questioni che sono marginali, bisogna renderci conto che, approvate le direttive, approvate alcune norme lì contenute, rivolto l'occhio attento alla montagna, finalmente risolto quel problema di un minimo di infrastrutture nell'Italia meridionale, avviato a soluzione il problema agrumicolo, fatto il piano per la zootecnia, che è problema fondamentale del nostro paese, potremo, fissando le dovute priorità, affrontare anche in un modo nuovo e decisivo il problema della mezzadria e della colonia. Non basta infatti chiedere forme nuove, bisogna non soltanto parlare, ma soprattutto agire. E confido che così facendo noi daremo il nostro contributo per soddisfare le attese della gente dei campi e, soprattutto, per dare una impostazione moderna all'agricoltura italiana, che deve poter dare alla gente dei campi una maggiore capacità contrattuale, una più efficace organizzazione e un aiuto perché si organizzi nel modo migliore.

Ho detto questo perché in Commissione noi ci siamo trovati di fronte a due interrogativi. Primo interrogativo: dobbiamo modificare, dobbiamo aggiungere altre cose, sia pure im-

portanti, oppure è meglio approvare la legge così com'è? Secondo interrogativo (e se n'è reso interprete il relatore): dobbiamo dare alla legge un carattere di maggiore certezza ed eliminare alcune norme che possono costituire motivo di incertezza e di turbamento?

Debbo dirvi francamente una cosa. Il perfezionismo lasciamolo da parte, l'inserimento di nuove disposizioni affrontiamolo con provvedimento *ad hoc*; per quanto riguarda l'emendamento per il quale lei, onorevole relatore, si è tanto battuto, nella sostanza sono pienamente d'accordo, e vorrei, non dico giustificare il Senato, ma chiarire di fronte alla Camera quello che è avvenuto.

Al Senato ci siamo soffermati a lungo sui correttivi da adottare nei casi in cui il canone di affitto risulti gravemente sperequato e non si sia ancora provveduto alla revisione dei dati catastali sui quali calcolare il nuovo canone. Ci pare doveroso e opportuno ricordare che al Senato è prevalsa l'esigenza di attenersi al criterio generale seguito nella legge per la determinazione dei canoni di affitto, e cioè il riferimento al reddito dominicale. In questo senso il Senato modificò un testo predisposto dai gruppi della maggioranza, testo che assegnava alla commissione centrale ampi poteri discrezionali al di fuori delle indicazioni di legge. Noi siamo del parere che il Senato abbia operato giustamente nel riportare la legge allo spirito originario, ma dobbiamo anche ammettere che il nuovo testo ha suscitato motivi di incertezza e che ciò è avvenuto proprio quando, da parte di tutti i gruppi, ci si batteva perché la certezza fosse considerata come elemento essenziale per la vita delle campagne e per la tranquillità di quanti in esse lavorano. (*Interruzione del deputato Pazzaglia*).

Per questo motivo in Commissione, qui alla Camera, i gruppi della maggioranza, con l'adesione di voci autorevoli dell'opposizione, hanno cercato e individuato una soluzione che, per iniziativa di alcuni, è ora recepita nell'emendamento presentato dal relatore. A questa soluzione il Governo è favorevole. Dobbiamo tuttavia rilevare che l'approvazione dell'emendamento imporrebbe il ritorno della legge al Senato e quindi prolungherebbe i tempi del suo varo definitivo: non possiamo dire di quanto, certo però rischieremmo di riaprire la discussione su altri punti della normativa, con imprevedibili sviluppi.

Ci chiediamo, pertanto, se non sia il caso di reperire una soluzione che, al di fuori dell'emendamento, ci consenta di raggiungere lo stesso risultato. Noi siamo pronti ad of-

frire tutta la nostra collaborazione, e in questo spirito invitiamo i firmatari dell'emendamento a valutare concretamente l'opportunità di trasformare l'emendamento stesso in un ordine del giorno che impegni il Governo ad approvare, contemporaneamente all'entrata in vigore della legge, un decreto che vincoli la commissione centrale ad indicare un canone minimo che non vada al di sotto del 55 per cento dei vecchi canoni. Ci sembra che questa proposta possa dare ai presentatori dell'emendamento tutte le garanzie che essi giustamente sollecitano. Vi dico questo perché la Commissione che fisserà i criteri è presieduta dallo stesso ministro e, quale presidente di quella commissione, ho in animo di eseguire esattamente quanto enunciato nel vostro emendamento. Ma non valgono le persone, bensì le istituzioni, i principi. Se, oltre quello mio personale, vi fosse anche un impegno consacrato in un atto formale contestuale all'approvazione della legge, potremmo soddisfare le esigenze prospettate evitando di prolungare questo dibattito, con l'effetto di tenere aperto un capitolo che ritengo convenga definitivamente chiudere. Convieni chiudere questo capitolo, poiché non possiamo continuare a discutere sempre su cose già discusse, su problemi già trattati e su questioni sulle quali abbiamo raggiunto un accordo. Dobbiamo guardare avanti.

La nostra agricoltura è in forte ritardo per quanto concerne le sue strutture, le forme di conduzione, la presenza della nostra gente, lo spirito imprenditoriale; siamo in enorme ritardo specialmente nei confronti di altri paesi europei. Vogliamo chiudere il capitolo di cui ci siamo occupati, per affrontare con coraggio le nuove situazioni cui ci troviamo di fronte? Quello dell'agricoltura è un grosso problema economico, che investe la politica dei prezzi, quella della gestione e delle scelte colturali e di ammodernamento produttivistico. Ma il problema agricolo è anche un grosso problema sociale, civile, strutturale: noi lo dobbiamo affrontare con determinatezza.

Chiudiamo questo capitolo e guardiamo avanti, impegnandoci ad affrontare i nostri problemi con lena e con nuovo spirito. In questo campo si è realizzata una convergenza di larghi consensi da parte dei vari gruppi, compreso un riconoscimento degli stessi gruppi di opposizione, i quali non hanno potuto non rilevare l'importanza di quanto affermiamo e la validità dell'impegno che cerchiamo di assolvere.

Con nuovo spirito dobbiamo proiettarci in avanti, affrontando la nuova situazione ed

adeguandola nella maniera migliore e più opportuna, alla luce non solo delle aspirazioni ideali ma anche delle concrete condizioni del nostro paese.

Signor Presidente, mi sono forse spinto oltre i limiti di tempo che mi ero prefisso. Per concludere, desidero rinnovare il mio ringraziamento verso coloro che sono intervenuti. Intendo parimenti ribadire l'impegno del Governo e, soprattutto, rivolgere a questa Camera — ed ai gruppi della maggioranza in modo particolare — una viva raccomandazione. Se, nella forma indicata o in altre forme, riuscissimo a dare soddisfazione agli importanti problemi che sono stati richiamati, evitando un ritorno del provvedimento al Senato, faremmo una cosa molto saggia, e ne sarei molto grato non soltanto a titolo mio personale, ma anche a nome del Governo. (*Applausi al centro*).

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Ho chiesto di parlare per un richiamo all'articolo 86, quarto comma, del regolamento della nostra Assemblea, che mi permetto di leggere per coloro che non avessero il testo a disposizione. Esso recita: « Il Comitato dei nove previsto nell'articolo 79 si riunisce prima della discussione, con l'intervento del Presidente della Commissione, per esaminare gli emendamenti presentati direttamente in Assemblea ». Il « Comitato dei nove » deve riunirsi, quindi, prima che si inizi persino lo svolgimento degli emendamenti. Poiché, nella fattispecie, non si è riunito, chiedo che la seduta sia sospesa, per consentire appunto al « Comitato dei nove » di riunirsi ed esprimere il parere sugli emendamenti.

La nostra richiesta — desidero precisarlo — non ha certamente lo scopo di ritardare i lavori, ma trae origine dalle dichiarazioni, veramente sconcertati, rese dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale, in termini — mia sia consentito dirlo — sorprendenti, ci ha detto che il Governo recepirebbe il contenuto dell'emendamento che il relatore De Leonardis ha proposto nella sua replica, se esso fosse trasfuso in un ordine del giorno.

Onorevole Ferrari-Aggradi, mi consenta di dire a lei, che è molto più esperto di me in materia di lavori parlamentari, che un or-

dine del giorno è un pezzo di carta che si strappa cinque minuti dopo che è stato approvato. Almeno secondo le tradizioni.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, la prego di attenersi all'argomento del richiamo al regolamento.

PAZZAGLIA. L'ordine del giorno, quindi, non potrebbe essere usato come strumento per dare ad intendere che ci si vuole incamminare su un'altra strada.

È necessario, perciò, che gli emendamenti vengano esaminati a fondo dal « Comitato dei nove », il quale deve esprimersi non sulla base di un giudizio personale del relatore o del Presidente della Commissione, ma dopo un attento esame di tutti gli emendamenti presentati all'Assemblea. E non ci interessa se, eventualmente, a seguito dell'approvazione di qualche emendamento, verrà ritardata di una settimana la definitiva approvazione di questo disegno di legge che modifica la disciplina dell'affitto dei fondi rustici, dato che si sono già persi due anni e mezzo, e non certo per responsabilità nostra, ma per responsabilità della maggioranza.

Si approfondisca il tema, quindi, come deve essere fatto, e si cominci a farlo rispettando il regolamento: si riunisca pertanto il « Comitato dei nove ».

PRESIDENTE. Onorevole Truzzi, nella sua qualità di Presidente della Commissione agricoltura, desidero chiederle se il « Comitato dei nove » si è riunito per esaminare gli emendamenti, perché la disposizione del quarto comma dell'articolo 86 del regolamento è tassativa a questo proposito.

TRUZZI, Presidente della Commissione. Il « Comitato dei nove » non si è riunito, signor Presidente, ma sono pronto a riunirlo immediatamente.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta fino al termine dei lavori del « Comitato dei nove ».

La seduta, sospesa alle 10,40, è ripresa alle 11,30.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dal Senato al testo del disegno di legge.

La prima modificazione è all'articolo 1, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« All'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:

” La commissione tecnica centrale stabilisce ogni quattro anni, entro tre mesi dall'inizio dell'annata agraria, coefficienti di adeguamento del canone in aumento o in diminuzione, in relazione agli indici medi di variazione, nel quadriennio, dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli calcolati dall'Istituto centrale di statistica su base regionale e tenuto conto dell'andamento dei costi dei mezzi di produzione.

Il coefficiente di adeguamento si applica sui valori monetari dei canoni stabiliti sulla base della tabella formata dalle commissioni tecniche provinciali, a far tempo dall'annata agraria successiva alla determinazione del coefficiente medesimo ” ».

Il Senato lo ha così modificato:

« L'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, modificato dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

” Nell'affitto di fondo rustico il canone è determinato e corrisposto in denaro.

La commissione tecnica centrale impartisce le necessarie direttive affinché le commissioni tecniche provinciali determinino, nei tre mesi successivi, in ciascuna provincia, zone agrarie omogenee ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano l'affitto dei fondi rustici.

L'Istituto centrale di statistica deve rilevare annualmente nelle zone agrarie, come sopra stabilite, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ispettorati agrari, degli uffici tecnici erariali e di ogni altro organo tecnico locale, i seguenti dati:

- a) prezzi alla produzione dei prodotti agricoli;
- b) costi dei mezzi di produzione;
- c) remunerazione del lavoro.

Sulla base dei dati medesimi, la commissione tecnica centrale impartisce direttive per la determinazione, da parte delle commissioni tecniche provinciali, ogni due anni, nelle singole zone agrarie, di coefficienti di adeguamento dei canoni in aumento o in diminuzione.

Il coefficiente di adeguamento si applica sui valori monetari dei canoni stabiliti sulla base della tabella formata dalle commissioni tecniche provinciali, a far tempo dall'annata agraria successiva alla determinazione del coefficiente medesimo.

Le direttive di cui al secondo comma saranno emanate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

A questo testo la Commissione non ha apportato modifiche.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo capoverso con il seguente:

Il canone di affitto è pattuito di regola in natura e corrisposto in denaro computato con riferimento ai prezzi di determinate quantità e qualità di prodotti fondamentali della zona e dell'azienda, da specificarsi nel contratto.

1. 1. Alesi, Gerolimetto, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giomo, Ferioli.

GEROLIMETTO. Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, che, a seguito degli accordi presi durante la riunione del Comitato dei nove, ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, dopo la parola: determinato, aggiungere le parole: in natura.

1. 4. De Marzio, Sponziello, Tassi, Valensise, Lo Porto.

Al secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: individuando e stabilendo i tre prodotti tipici e più adatti per la determinazione del canone, per le stesse.

1. 6. De Marzio, Sponziello, Tassi, Valensise, Lo Porto.

Sopprimere il terzo, quarto e sesto capoverso.

1. 5. De Marzio, Sponziello, Tassi, Valensise, Lo Porto.

TASSI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Non siamo assolutamente d'accordo con il parere, che ritengo soltanto personale, di alcuni membri del « Comitato dei

nove » e del relatore circa la pretesa improponibilità dell'emendamento De Marzio 1. 4. Basta infatti fare un esame comparato dei due testi, quello approvato da questa Assemblea e quello rinviatoci dal Senato, per vedere che il nostro emendamento si riferisce ad un capoverso che non compare nel testo della Camera ed è presente, invece, nel testo approvato dal Senato. Ecco quindi che l'interpretazione letterale e logica della norma regolamentare non può essere se non nel senso dell'ammissibilità dell'emendamento in questione: esso, infatti concerne una modificazione introdotta dal Senato. Da questa semplice considerazione discende l'inammissibilità dell'eccezione sollevata dal relatore.

Ma entriamo nel merito che, nel caso in specie, è molto importante. Questa mattina il ministro Ferrari-Aggradi ha affermato che il contratto d'affitto così come è voluto dalla legge De Marzi-Cipolla e, mi sia consentita l'espressione, rivoluto dal Parlamento in questi ultimi tempi, sarebbe conforme alle norme sull'affittanza vigenti nei paesi del mercato comune europeo.

Mi permetto di richiamare qui brevemente, traendola dalla relazione di minoranza del senatore Pistolese, la normativa sull'affitto in vigore negli altri paesi del Mercato comune, in rapporto proprio al tipo di canone e allo strumento di valutazione del medesimo. L'affitto dei fondi rustici così emerge nel quadro sinottico del 24 novembre 1971 della Commissione delle Comunità europee - direzione generale dell'agricoltura: in Germania la libertà contrattuale è completa, e pertanto anche per la determinazione del canone e per il tipo di canone da stipulare; in Belgio il canone è fissato in natura; in Francia il canone è fissato in natura; nei Paesi Bassi il canone è assolutamente libero, sia come livello sia come tipo; nel Lussemburgo vige l'assoluta libertà contrattuale nel campo dell'affitto dei fondi rustici.

Le affermazioni del nostro ministro della agricoltura, dunque, contrastano con la tesi della maggioranza e confermano invece la nostra tesi. Il fatto poi che la Corte costituzionale (l'abbiamo già detto, ma occorre ricordarlo) abbia dichiarato non illegittima costituzionalmente la scelta del rilevamento catastale come dato base del contratto e del canone non è un argomento sufficiente: prima di tutto perché la decisione della Corte costituzionale è stata emessa sulla base di un ricorso, il che non vieta che successivamente la Corte, meglio documentata, giunga ad altre conclusioni; ma soprattutto perché il giudizio

che la Corte esprime su un qualsiasi provvedimento di legge o su una qualsiasi norma è sempre un giudizio di minima valutazione costituzionale, che non dice assolutamente niente in relazione alla validità di una scelta in campo economico e normativo.

Noi siamo pertanto favorevoli alla riproduzione, nel canone d'affitto dei fondi rustici, della valutazione in natura. È questo il mezzo più semplice, quello che l'esperienza ha dimostrato valido fino ad oggi. Starà a noi stabilire i limiti massimi ed i limiti minimi dell'affitto; mentre non compete a noi spostare, ed assumerci la responsabilità di farlo, quella che è stata una tradizionale, libera e continuata scelta da parte delle genti di campagna. Tutto il macchinoso sistema di commissioni centrali e provinciali, di valutazioni diverse, dal computo dei costi e delle spese al calcolo della svalutazione monetaria, per rivedere annualmente, ogni due anni o ogni quattro anni, il valore dell'affitto ed il livello del medesimo, sarebbero resi inutili e superflui dall'approvazione di questo semplice emendamento. Il che non comporterebbe che per il futuro, una volta che il catasto fosse stato aggiornato nel senso di riprodurre la realtà economica, sociale e produttiva delle aziende, non si possa addivenire all'altro sistema, quello che ha trovato nel nostro Parlamento un particolare consenso, vale a dire l'aggancio al reddito catastale. Fintantoché, però, il catasto è nelle condizioni denunciate dall'onorevole Ceruti nel 1970, ripetute nel 1972 dall'onorevole De Leonardis, riconfermate nel 1973 ancora dall'onorevole De Leonardis, nella relazione di maggioranza, da parte nostra non si può accettare questa scelta, assolutamente sbagliata, che comporterà gravi conseguenze per la pace e la tranquillità delle campagne.

Da parte della maggioranza si dice: viva l'automatismo, per eliminare il contenzioso nelle campagne. Io ricordo che con l'introduzione della legge n. 567 la litigiosità nelle campagne era scomparsa, proprio perché si erano forniti criteri pressoché automatici e perché il livello di valutazione monetaria del canone di affitto era stabilito in base al prezzo dei prodotti. Non dimentichiamo che questi ultimi sono quelli più facilmente soggetti ai vari blocchi, quelli che non seguono la libertà contrattuale, che non provocano grandi sbalzi di prezzi (basti pensare al prezzo del grano, del latte e della carne, che non hanno alla produzione avuto, da almeno un decennio, mutamenti di sorta).

Queste le ragioni dei nostri emendamenti, che sosteniamo e manteniamo, sia sotto il profilo della loro proponibilità, sia sotto quello del merito.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo, terzo e quarto capoverso con il seguente:

La commissione tecnica centrale stabilisce ogni due anni, entro tre mesi dall'inizio dell'annata agraria, coefficienti di adeguamento del canone in aumento o in diminuzione, in relazione agli indici medi di variazione, nel biennio, dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli su base regionale calcolati dall'Istituto centrale di statistica.

1. 2. Alesi, Gerolimetto, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giomo, Ferioli.

È stato presentato altresì il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo 1-bis:

La prima revisione di cui all'articolo 1 si applica nella determinazione del canone dell'annata agraria 1973-74.

1. 0. 1. Gerolimetto, Alesi, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giomo, Ferioli.

GEROLIMETTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEROLIMETTO. L'intento che l'emendamento 1. 2 vuole raggiungere è quello di semplificare la procedura di accertamento dei prezzi agricoli, in modo da consentire una più agevole determinazione dei canoni e della influenza che sugli stessi ha un eventuale aumento dei costi di produzione.

Insistiamo — questa la ragione che ci ha spinti a presentare l'articolo aggiuntivo 1. 0. 1 — perché l'applicazione dei nuovi criteri di determinazione dei canoni abbia inizio fin dall'annata agraria 1973-74. Ciò al fine di ovviare ad una situazione non equa determinatasi nei rapporti tra concedente e affittuario.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

DE LEONARDIS, Relatore. Poiché la Camera aveva già deciso, nel testo da essa appro-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

vato in prima lettura, che il Senato non ha modificato, il principio che il canone debba essere corrisposto in denaro, ritengo che l'emendamento De Marzio 1. 4 sia improponibile; comunque, la maggioranza della Commissione è contraria.

La maggioranza della Commissione è anche contraria all'emendamento Alesi 1. 2, così come all'emendamento De Marzio 1. 6, che ritiene improponibile. Qualora venisse respinto l'emendamento De Marzio 1. 4, sarebbe precluso l'emendamento De Marzio 1. 5. In ogni caso, la maggioranza della Commissione è contraria a quest'ultimo emendamento, così come è contraria all'articolo aggiuntivo Gerolimetto 1. 0. 1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SALVATORE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo, concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 1. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Gerolimetto, mantiene l'emendamento Alesi 1. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GEROLIMETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Valensise, mantiene gli emendamenti De Marzio 1. 6 e 1. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

VALENSISE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 1. 6.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 1. 5.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Onorevole Gerolimetto, mantiene il suo articolo aggiuntivo 1. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GEROLIMETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

La seconda modificazione è all'articolo 2, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

” La commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è composta:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante;

da tre rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari conduttori;

da tre rappresentanti di affittuari di fondi rustici coltivatori diretti;

da un rappresentante di affittuari conduttori;

da due esperti in materia agraria designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e uno dalle organizzazioni degli affittuari.

I componenti la commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari da parte delle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale, maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali.

Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.

La commissione è presieduta dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o in sua assenza da un suo delegato.

Le designazioni da parte delle organizzazioni debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta.

Il presidente della giunta regionale deve costituire le commissioni tecniche provin-

ciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni quadriennio.

In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, la commissione è nominata sulla base delle designazioni pervenute.

In caso di ritardo o di mancata costituzione di una o più commissioni provvede il ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio motivato provvedimento.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti " ».

Il Senato lo ha così modificato:

« L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

" La commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è composta:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante;

da tre rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari conduttori;

da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti;

da un rappresentante di affittuari conduttori;

da due esperti in materia agraria, iscritti negli albi degli agronomi o dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e uno dalle organizzazioni degli affittuari.

I componenti la commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari da parte delle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale, maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali.

Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.

La commissione è presieduta dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o in sua assenza da un suo delegato.

Le designazioni da parte delle organizzazioni debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta.

Il presidente della giunta regionale deve costituire le commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni quadriennio.

In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, la commissione è nominata sulla base delle designazioni pervenute.

In caso di ritardo o di mancata costituzione di una o più commissioni provvede il ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio motivato provvedimento.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti " ».

A questo testo la Commissione non ha apportato modifiche.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo capoverso, sostituire le parole: da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti, con le seguenti: da tre rappresentanti di affittuari di fondi rustici coltivatori diretti.

2. 1. Gerolimetto, Alesi, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giomo, Ferioli.

L'onorevole Gerolimetto ha facoltà di svolgere.

GEROLIMETTO. L'obiettivo di questo emendamento è di ovviare alla disparità di trattamento riservata alla categoria dei concedenti. A nostro avviso, nelle commissioni tecniche la rappresentanza delle due categorie dovrebbe essere paritetica, e ciò al fine di rispettare il criterio di uguaglianza nella trattativa che fatalmente deve seguire per tutte le decisioni che queste commissioni sono chiamate ad adottare. Il motivo addotto a giustificazione della riduzione del numero dei concedenti non ci sembra valido, anche perché ormai nel settore dell'affitto le forze in campo praticamente si equivalgono, sia dal punto di vista numerico, sia dal punto di vista delle loro necessità economiche, dal momento che le fasce degli alti redditi agricoli sono ridotte a tal punto da poter essere considerate trascurabili nel contesto di una legge che vuol portare un minimo di tranquillità e di pace nel mondo rurale. Pertanto, a noi non sembra del tutto giustificato voler ridurre la rappresentanza dei concedenti nelle commissioni e proprio per questo motivo abbiamo presentato l'emendamento 2. 1.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo capoverso, sostituire le parole: da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti, con le seguenti: da tre rappresentanti di affittuari di fondi rustici coltivatori diretti.

2. 2. Riccio Pietro, Cocco Maria.

COCCO MARIA. Poiché l'emendamento tende a ripristinare l'originario testo approvato dalla Camera, anche a nome dell'onorevole Riccio, primo firmatario, dichiaro di rinunciare a svolgerlo ma di mantenerlo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo capoverso, sostituire la cifra: quattro, con la seguente: tre.

2. 3. De Marzio, Sponziello, Tassi, Valensise, Lo Porto.

VALENSISE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Anche se, al pari degli emendamenti Gerolimetto 2. 1 e Pietro Riccio 2. 2, il nostro emendamento si illustra da sé, perché vuol ricostituire un rapporto paritetico la cui esigenza era stata riconosciuta dallo stesso Governo quando presentò il disegno di legge n. 945, mi sembra opportuna qualche osservazione, non tanto per illustrare l'emendamento in sé, che è estremamente chiaro, quanto per sottolineare il significato che esso assume in relazione alla modifica apportata al Senato, che ha portato da tre a quattro il numero dei rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti in seno alla commissione tecnica provinciale.

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, la pregherei di attenersi al regolamento, e di limitarsi all'illustrazione dell'emendamento.

VALENSISE. Sì, signor Presidente. Sto cercando di spiegare — in sede di illustrazione dell'emendamento — che dilungarsi sul significato della parola « tre » è cosa vana ed inutile, e che quindi il mio scopo è quello di illustrare le ragioni che stanno a monte del nostro emendamento: a questo fine, è necessario tentare di spiegare le ragioni che stanno a monte dell'inspiegabile modificazione apportata dal Senato aumentando da tre a quattro il numero dei rappresentanti di affit-

tuari-coltivatori diretti. C'è un'annotazione che noi dobbiamo fare, ed è la seguente: l'aumento del numero dei rappresentanti degli affittuari-coltivatori diretti è una novità del testo approvato dalla maggioranza al Senato, con la benedizione ed il consenso dei comunisti, senza che vi fosse una qualsiasi esigenza di ottemperare alla nota sentenza della Corte costituzionale. Se c'è un punto della legge De Marzi-Cipolla che non era stato toccato, è proprio questo. Infatti non c'è nessuna indicazione che la Corte costituzionale avesse mosso rilievi in ordine alla composizione delle commissioni tecniche provinciali. Ed allora, con questa modifica, che cosa si intendeva realizzare, da parte della maggioranza, che cosa si vuole realizzare? Forse, in tal modo si intende sottolineare, senza che ve ne sia necessità, l'esigenza di attribuire, in seno alla predetta commissione, una preponderanza numerica ai rappresentanti degli affittuari di fondi rustici coltivatori diretti, i quali, del resto, già fruiscono di una particolare tutela e godono al tempo stesso di particolari privilegi, sia per quanto ha statuito la Corte costituzionale, sia per quella che è la normativa così come è stata proposta. Oggi quindi, nel momento in cui si propone all'esame della Camera la modifica relativa al numero dei rappresentanti di affittuari coltivatori diretti nell'ambito della commissione tecnica provinciale, a mio avviso si manomette il principio della pariteticità tra i rappresentanti delle diverse componenti del processo produttivo e, manomettendo tale principio, si accentua la situazione di privilegio degli affittuari di fondi rustici coltivatori diretti. Con questo, cosa si ottiene? Si ottiene soltanto un risultato, onorevole relatore, e cioè quello di varare un provvedimento nuovamente viziato sotto il profilo della costituzionalità. Voi non avete alcuna ragione da opporre a coloro i quali diranno, e certamente lo diranno, che c'è un motivo di incostituzionalità in questo aumento immotivato della rappresentanza di affittuari di fondi rustici coltivatori diretti. Alla base della modifica in questione non sono state poste ragioni quantitative; voi non avete detto: si tratta della categoria più numerosa, e quindi deve fruire di un maggior numero di rappresentanti, né avete addotto altre ragioni. Con ciò si ottiene un solo risultato, al quale ho accennato prima, quello di creare una condizione diversa e migliore per una certa categoria rispetto a quella dei proprietari dei fondi rustici. Se è questo che si vuole, il nostro emendamento deve essere disatteso. Ma siccome non ritengo che la Camera voglia esporre ancora una volta questo provvedimento al

pericolo di nuove censure della Corte costituzionale, ritengo che si debba ripristinare il testo originario presentato dal precedente Governo, che la stessa maggioranza ha approvato in questa Camera, e stabilire che il numero dei rappresentanti di affittuari di fondi rustici coltivatori diretti non può essere superiore a tre, per ragioni di equità, di equilibrio, di giustizia. Se queste commissioni tecniche provinciali devono recepire le direttive della commissione tecnica centrale, non si vede perché questo compito debba essere assolto da una commissione squilibrata al suo interno.

C'è un ultimo argomento, quello relativo alle presenze e alle votazioni previste per questa commissione in altre norme del disegno di legge. Si dice, infatti, che le deliberazioni della commissione tecnica provinciale sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Vi è pertanto, a mio avviso, una fondatissima ragione in più per evitare disparità nel numero dei rappresentanti delle varie categorie, in quanto tale disparità consentirebbe a questa o a quella categoria di condizionare a suo piacimento lo svolgimento dei lavori, facendo raggiungere o meno il numero legale, e decidendo così praticamente a suo piacere nelle votazioni.

Ritengo infine che gli emendamenti Gerolimetto 2. 1, Riccio Pietro 2. 2, De Marzio 2. 3 e Revelli 2. 4 debbano essere votati contestualmente perché praticamente identici.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

« Al primo capoverso dell'articolo 2, sostituire le parole: da quattro, con le parole: da tre ».

2. 4. **Revelli, Micheli Pietro, Baldi, Cocco Maria, Bodrito, Boffardi Ines, Amadeo, Costamagna, Riccio Stefano, Canestrari.**

L'onorevole Revelli ha facoltà di svolgerlo.

REVELLI. L'emendamento è chiarissimo, signor Presidente: in una commissione come questa, la pariteticità è un elemento essenziale e di evidente utilità per poter dare positiva soluzione alle questioni da esaminare.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2 ?

DE LEONARDIS, Relatore. La Commissione ha espresso a maggioranza — per le considerazioni svolte nel corso del mio intervento di replica — parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SALVATORE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario a tutti e quattro gli emendamenti per due considerazioni di fondo.

Innanzitutto perché la equilibrata presenza delle forze sociali nelle commissioni tecniche provinciali va vista nel contesto dell'intero articolo 2, e non certamente di un suo solo capoverso.

In secondo luogo, perché in definitiva la formulazione data all'articolo 2 dal Senato non fa che ripristinare il sistema che ha resistito al vaglio anche di preoccupazioni di costituzionalità della legge n. 567 del 1962.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 2. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente. A nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale chiedo la votazione per scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sugli emendamenti Gerolimetto 2. 1, Riccio Pietro 2. 2, De Marzio 2. 3 e Revelli 2. 4, di identico contenuto.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	369
Maggioranza	185
Voti favorevoli	75
Voti contrari	294

(La Camera respinge).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Brandi	D'Auria	Giglia
Achilli	Brini	de Carneri	Giomo
Aiardi	Busetto	Degan	Giordano
Aldrovandi	Buttafuoco	Del Duca	Giovanardi
Alesi	Caiaati	De Leonardis	Giovannini
Alessandrini	Caiazza	Della Briotta	Girardin
Alfano	Calveti	Dell'Andro	Giudiceandrea
Aliverti	Canestrari	De Lorenzo Ferruccio	Gramegna
Allegri	Capra	De Marzio	Grassi Bertazzi
Alpino	Carrà	de Meo	Guarra
Amadeo	Carri	de Michieli Vitturi	Guerrini
Andreoni	Caruso	De Sabbata	Guglielmino
Andreotti	Casapieri Quagliotti	de Vidovich	Ianniello
Armani	Carmen	Di Gioia	Innocenti
Arnaud	Cascio	Di Leo	Iperico
Artali	Cassanmagnago	Di Marino	Isgrò
Ascari Raccagni	Cerretti Maria Luisa	di Nardo	Korach
Assante	Castelli	Di Puccio	La Bella
Baccalini	Castellucci	Donelli	La Malfa Giorgio
Baghino	Cataldo	Drago	Lamanna
Balasso	Catella	Dulbecco	Lapenta
Baldassari	Cattanei	Durand de la Penne	La Torre
Baldassi	Ceccherini	Elkan	Lattanzio
Baldi	Ceravolo	Erminero	Lavagnoli
Bandiera	Cerra	Esposito	Lettieri
Barba	Cerri	Evangelisti	Lezzi
Barbi	Cesaroni	Fabbri Seroni	Ligori
Bardelli	Chanoux	Adriana	Lima
Bargellini	Chiarante	Faenzi	Lindner
Bartolini	Chiovini Facchi	Federici	Lizzero
Bastianelli	Cecilia	Felici	Lobianco
Beccaria	Ciacchi	Felisetti	Lodi Adriana
Becciu	Ciaffi	Ferlioli	Lombardi Giovanni
Bellisario	Ciai Trivelli Anna	Ferretti	Enrico
Benedetti Gianfilippo	Maria	Ferri Mauro	Lombardi Riccardo
Berlinguer Giovanni	Ciccardini	Fibbi Giulietta	Lo Porto
Bernini	Cirillo	Finelli	Lospinoso Severini
Biagioni	Cittadini	Fioret	Lucchesi
Biamonte	Coccia	Fioriello	Lucifredi
Bianchi Alfredo	Cocco Maria	Flamigni	Luraschi
Bianchi Fortunato	Colucci	Fontana	Macaluso Emanuele
Bianco Gerardo	Columbu	Foscarini	Maggioni
Bignardi	Concas	Fracchia	Magliano
Bini	Conte	Frasca	Magnani Noya Maria
Bisignani	Corà	Furia	Magri
Bodrato	Corgi	Fusaro	Malagugini
Bodrito	Costamagna	Galassò	Mammi
Boldrin Anselmo	Cottone	Galli	Mancinelli
Boldrini Arrigo	Craxi	Garbi	Mancini Antonio
Bologna	Cuminetti	Gargani	Manco
Bonifazi	Cusumano	Gargano	Mancuso
Borra	D'Alema	Gasco	Marchio
Bortot	D'Alessio	Gastone	Marocco
Bottarelli	Dal Sasso	Gava	Marras
Bottari	Damico	Gerolimetto	Martelli
Bova	D'Angelo	Giadresco	Marzotto Caotorta
		Giannantonio	Maschiella
		Giannini	Matta

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

Mattarelli	Quilleri
Matteini	Radi
Mazzarrino	Raffaelli
Mazzola	Raicich
Mazzotta	Raucci
Medi	Reale Giuseppe
Mendola	Reale Oronzo
Menicacci	Reichlin
Menichino	Rende
Merli	Revelli
Messeni Nemagna	Riela
Miceli	Riga Grazia
Micheli Pietro	Rognoni
Mignani	Romeo
Milani	Romualdi
Miotti Carli Amalia	Rosati
Mirate	Russo Carlo
Monti Maurizio	Russo Ferdinando
Monti Renato	Sabbatini
Moro Dino	Salizzoni
Musotto	Salvatore Elvio
Nahoum	Salvi
Napolitano	Sandomenico
Natta	Sangalli
Niccolai Cesarino	Santuz
Niccoli	Sartor
Nicolazzi	Savoldi
Noberasco	Sboarina
Nucci	Sbriziolo De Felice
Olivi	Eirene
Orlando Ruggero	Schiavon
Orsini	Scipioni
Padula	Scutari
Palumbo	Sedati
Pani	Segre
Papa	Serrentino
Pascariello	Sgarbi Bompani
Pazzaglia	Luciana
Peggio	Sgarlata
Pegoraro	Signorile
Pellegatta Maria	Sinesio
Pellicani Giovanni	Sisto
Pellizzari	Skerk
Perantuono	Spagnoli
Piccinelli	Speranza
Picciotto	Spinelli
Piccoli	Sponziello
Piccone	Stella
Pirola	Storchi
Pisicchio	Strazzi
Pistillo	Talassi Giorgi Renata
Pochetti	Tani
Postal	Tantalo
Prandini	Tarabini
Prearo	Tassi
Preti	Tedeschi
Pucci	Terrañova
Pumilia	Terraroli

Tesi	Venturini
Tessari	Vespignani
Tortorella Giuseppe	Vetere
Trantino	Vicentini
Traversa	Vincelli
Tripodi Girolamo	Vincenzi
Triva	Vineis
Trombadori	Visentini
Truzzi	Vitale Lino
Urso Giacinto	Vitali Nazzareno
Urso Salvatore	Volpe
Vaghi	Zaccagnini
Vagli Rosalia	Zaffanella
Valensise	Zamberletti
Vania	Zolla
Vecchiarelli	Zoppetti
Venegoni	Zurlo

Sono in missione:

Granelli	Vetrone
Mitterdorfer	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La terza modifica è all'articolo 3, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« L'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« La commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee.

Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilisce per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi, individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi entro un minimo e un massimo fissati con legge regionale, in modo da assicurare, avuto riguardo alle caratteristiche proprie dell'economia agricola della regione, un opportuno equilibrio fra gli interessi della proprietà fondiaria, la redditività dell'impresa agricola e l'interesse pubblico alla buona conduzione dei fondi e al contenimento dei prezzi dei prodotti agricoli, garantendo tuttavia in

ogni caso e prioritariamente al lavoro dell'affittuario una remunerazione equa e comunque sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia, secondo il principio sancito dall'articolo 36 della Costituzione, un'esistenza libera e dignitosa.

Le commissioni tecniche provinciali, in presenza di condizioni strutturali che accrescano l'efficienza e la produttività delle aziende, applicano coefficienti aggiuntivi a quelli sopra indicati, nelle situazioni appresso specificate e nei limiti previsti dalla legge regionale:

a) per i fondi rustici dotati di fabbricati aziendali, coefficienti di aumento, da graduarsi in rapporto allo stato di uso dei medesimi e alla loro importanza relativamente alla organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti colturali;

b) per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, che garantiscano adeguate condizioni abitative ed igieniche, coefficienti di aumento, graduati in relazione all'adeguatezza del fabbricato colonico rispetto alle esigenze familiari dell'affittuario, e dei lavoratori dipendenti, ove esistano, allo stato di manutenzione del fabbricato medesimo ed all'esistenza di idonei servizi;

c) per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo, oltre a quelle indicate alle lettere a) e b), coefficienti di aumento graduati in relazione al tasso di redditività degli investimenti medesimi.

I coefficienti aggiuntivi previsti nelle lettere a), b) e c) sono applicati tenendo conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario, degli oneri gravanti sull'impresa nonché di quelli a carico della proprietà e sommano tra loro qualora si verifichino cumulativamente le circostanze contemplate in ciascuna di esse.

Per la determinazione del canone dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, alle tabelle come sopra stabilite si applica un coefficiente di maggiorazione nella misura che sarà stabilita con legge regionale.

Per l'affittuario coltivatore diretto, la commissione tecnica provinciale nella determinazione dei coefficienti deve tener conto della necessità di assicurare comunque una equa remunerazione al lavoro dell'affittuario e della sua famiglia.

Nel caso in cui le tabelle siano annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla

commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento.

La legge regionale, attenendosi ai principi di cui al terzo e quarto comma, stabilisce l'ammontare dell'equo canone da corrispondere in via provvisoria ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti, o siano annullate o sospese.

Il pagamento delle differenze conseguenti al congruaggio del canone deve essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.

Nelle zone in cui, per mancanza di tariffe di reddito dominicale, o per mancata corrispondenza dei redditi dominicali agli ordinamenti produttivi ed alle qualità di coltura, risultino inapplicabili le disposizioni di cui ai commi precedenti, ovvero nei casi in cui il canone risulti manifestamente sperequato rispetto al livello medio dei canoni stabiliti in base ai criteri della presente legge, la commissione tecnica provinciale, sulla scorta dei criteri formulati dalla legge regionale, determina tabelle di canone di equo affitto, con l'indicazione di un minimo e di un massimo, tenendo conto del valore medio della produzione lorda vendibile dell'ultimo quadriennio, detratto il reddito da lavoro del coltivatore diretto, compreso quello dei familiari effettivamente impegnati nella coltivazione del fondo, sempre che l'affittuario si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

I canoni di affitto stabiliti ai sensi della presente legge non possono comunque essere superiori all'80 per cento di quelli risultanti dalle tabelle determinate in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567, vigenti nell'annata agraria anteriore alla entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11 ».

Il Senato lo ha così modificato:

« L'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« La commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee.

Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilisce per ogni qualità

di coltura ed eventuali gruppi di classi, individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte, in conformità delle direttive della Commissione tecnica centrale.

Le commissioni tecniche provinciali, in presenza di condizioni strutturali che accrescano l'efficienza e la produttività delle aziende, e non siano state valutate in catasto, applicano coefficienti aggiuntivi a quelli sopra indicati, nelle situazioni e nei limiti appresso specificati:

a) per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, che garantiscano adeguate condizioni alloggiative o di fabbricati aziendali, fino a otto punti in più da graduarsi in rapporto alla rispondenza dei fabbricati a quanto stabilito dall'articolo 16, penultimo comma, nonché alle esigenze familiari dell'affittuario e dei lavoratori dipendenti; allo stato di manutenzione, all'esistenza dei servizi ed alla loro importanza rispetto all'organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti culturali;

b) per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo, coefficienti fino a sette punti in più, graduati in relazione al tasso di redditività degli investimenti medesimi e tenuto conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario e degli oneri gravanti sull'impresa nonché di quelli a carico della proprietà.

Per la determinazione del canone dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, alle tabelle come sopra stabilite si applica un coefficiente di maggiorazione da un minimo di cinque ad un massimo di dieci punti, sulla base dei criteri che saranno stabiliti dalla commissione tecnica centrale.

Nel caso in cui le tabelle siano annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvede la commissione tecnica centrale entro tre mesi.

Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti o siano annullate o sospese, l'equo canone è corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 42 volte il reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei fondi oggetto del contratto.

Il pagamento delle differenze conseguenti al congruaggio del canone deve essere effettuato

nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.

Nelle zone e nei casi in cui il canone risulta gravemente sperequato rispetto al livello medio dei canoni stabiliti per la provincia in base ai criteri della presente legge, la Commissione tecnica centrale, su motivata relazione delle commissioni tecniche provinciali, impartisce disposizioni agli Uffici tecnici erariali affinché pongano in essere con precedenza assoluta le procedure previste dalla legge per la revisione di ufficio dei dati catastali.

Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione di cui al comma precedente si applicano coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dai commi precedenti, determinati, con documentata relazione, dalla Commissione tecnica centrale. Effettuata la revisione dei dati catastali, le parti possono chiedere il relativo congruaggio.

Qualora la commissione tecnica provinciale non provveda nel termine indicato nel primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, almeno due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria.

I canoni di affitto stabiliti ai sensi della presente legge dovranno in ogni caso consentire una equa remunerazione al lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e non potranno essere superiori all'ottanta per cento di quelli risultanti dalla tabella determinata in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567, vigente nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Nelle province nelle quali a quella data le tabelle in base alla succitata legge non fossero state determinate o nei casi in cui non siano state comunque applicate i canoni non potranno essere superiori al settantacinque per cento di quelli allora in vigore.

Nei territori con catasto derivati dall'ex catasto austro-ungarico, fino alla revisione ed all'adeguamento delle tariffe catastali, valgono le tabelle determinate in base alle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, decurtate del 20 per cento ».

A questo testo la Commissione non ha apportato modifiche.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire i capoversi secondo, terzo e quarto con i seguenti:

Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la commissione tecnica provinciale, su direttive della commissione tecnica centrale, accerta quali sono i prodotti fondamentali da prendersi a riferimento nonché le modalità relative al riferimento stesso in relazione alle consuetudini ed agli usi locali per provincia o zona.

Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti da valere per il pagamento del canone si prenderanno per base quelli medi annui pubblicati dalle competenti camere di commercio, industria ed agricoltura per merce nuda al luogo di produzione.

La commissione tecnica centrale impartisce direttive alle commissioni tecniche provinciali per la determinazione degli equi canoni di affitto in rapporto alla produttività economica del fondo. Il canone d'affitto sarà tradotto in percentuale della produzione lorda vendibile ottenuta in condizione di ordinarietà per zone omogenee, tenuto conto dei costi di produzione e degli investimenti esistenti.

3. 1. Alesi, Gerolimetto, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giomo, Ferioli.

GEROLIMETTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEROLIMETTO. Mi rendo conto che la presentazione di questo emendamento sostanzialmente altera la logica del disegno di legge in discussione, introducendo un criterio del tutto nuovo nella determinazione dei canoni di affitto. Se l'emendamento venisse accolto, a nostro avviso, si introdurrebbe nella contrattazione tra concedente e affittuario un criterio assai più realistico e più consono alla situazione dell'agricoltura italiana.

In effetti devo ribadire — cosa che è stata già detta nel corso della discussione in Commissione e in aula — che noi abbiamo una ragionata sfiducia, basata del resto su fatti, circa il criterio del moltiplicatore fondato sui dati catastali.

I dati catastali in Italia sono tanto arretrati che è difficile prevedere che entro termini congrui si possa arrivare ad una loro revisione. La nostra sfiducia è motivata anche dalle dichiarazioni rese in passato da

alti funzionari del catasto. Esiste una situazione che varia da regione a regione, all'interno delle quali vi sono poi zone che, a seguito di modifiche colturali o dell'introduzione di tecniche agricole nuove, non hanno più alcun aggancio con i dati catastali.

Pertanto, a nostro avviso, è di gran lunga preferibile identificare delle zone e dei prodotti tipici di riferimento, attuando quanto è previsto nell'ultima parte del nostro emendamento: cioè che il canone di affitto sia tradotto in percentuale della produzione lorda vendibile ottenuta in condizioni di ordinarietà per zone omogenee, tenuto conto dei costi di produzione e degli investimenti esistenti. Ciò significherebbe, in pratica, eliminare tutte le sperequazioni sulle quali tanto si è scritto, e sull'esistenza delle quali tutti i gruppi hanno convenuto in quest'aula, per giungere ad un più equo criterio economico che consentirebbe il recupero del contratto di affitto, che, secondo noi, deve rimanere lo strumento per la creazione di aziende agricole di dimensioni sufficientemente ampie, per modo che possano introdurre le necessarie innovazioni, effettuare gli investimenti in macchinari, e così via. Mi riservo comunque di riprendere l'argomento successivamente.

Non posso non sottolineare ora come, nelle dichiarazioni rese dal ministro poc'anzi, in sede di replica, la sua preferenza nei confronti della acquisizione in proprietà dei terreni e della conseguente svalutazione del criterio del contratto di affitto, sia in contrasto con la sua volontà di restare aderente alle indicazioni di sviluppo agricolo suggerite dalla Comunità economica europea.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la commissione — qualora nella zona di sua competenza il catasto e i redditi dominicali rilevati siano adeguati alla realtà economica e produttiva — potrà fissare i minimi di fitto in non meno di 38 volte il reddito dominicale e in non oltre 105 volte il massimo.

3. 17. De Marzio, Sponziello, Valensise, Tassi, Lo Porto.

TASSI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ritiene che questo emendamento possa realizzare l'equilibrio, nel settore agricolo, tra realtà e normativa. Visto che, da più parti e in più occasioni, la maggioranza ha dichiarato che quella del catasto, come strumento per la valutazione del canone di affitto, è una scelta politica, se ne assuma essa la responsabilità, che noi siamo lieti di lasciare alla stessa maggioranza ed all'opposizione di sinistra.

Da più parti si è riconosciuto che la realtà agricola italiana è ben diversa da quanto risulta dai dati catastali. Non dimentichiamo che ci troviamo riuniti in questa sede per colmare il vuoto legislativo determinato nel regime creato dalla legge De Marzi-Cipolla dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972. Non dobbiamo dimenticare le varie indicazioni che, soprattutto in termini di rispetto della Carta costituzionale, sono state fornite al Parlamento dall'importante sentenza sopra citata.

Ha detto il ministro che la Corte non ha giudicato incostituzionale il dato catastale, ma si è dimenticato di osservare — e se ne è dimenticato anche il relatore — che la Corte ha mantenuto quel criterio a determinate condizioni. La prima è quella che non venga compresso eccessivamente il reddito che i proprietari ricavano dall'affitto delle loro terre. A questo punto la Corte costituzionale, anche se fondandosi sulla realtà monetaria del 1972, aveva operato un chiaro calcolo del reddito minimo che dai terreni dati in affitto avrebbero dovuto ricavare i proprietari. La Corte ha ritenuto che il criterio catastale potesse essere mantenuto purché, considerata la situazione economica e monetaria, il canone non scendesse al di sotto di 38 volte la rendita catastale, con un massimo di 105 volte.

Già nel corso dell'esame, in prima lettura, di questo disegno di legge n. 945, il gruppo del MSI-destra nazionale aveva proposto una serie di emendamenti. In linea con i principi enunciati nella citata sentenza. Per altro, nella considerazione dell'urgenza di provvedere (della quale ci rendiamo conto), anche per i pressanti impegni che il Parlamento ha proprio in campo agricolo, ci siamo limitati questa volta ad indicare una soluzione che rispecchiasse fedelmente la volontà della Corte costituzionale espressa nella nota sentenza.

Ecco, quindi, che abbiamo fotografato nelle poche righe di cui si compone questo emendamento i principi enunciati dalla Corte ai

fini della rispondenza della normativa in questione alle norme della Costituzione, e abbiamo proposto la seguente formulazione: « Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la commissione — qualora nella zona di sua competenza il catasto e i redditi dominicali rilevati siano adeguati alla realtà economica e produttiva — potrà fissare i minimi di fitto in non meno di 38 volte il reddito dominicale e in non oltre 105 volte il massimo ».

L'applicazione dei dati catastali infatti, secondo la Corte costituzionale, deve essere limitata soltanto a quelle zone in cui il catasto trovi rispondenza con la realtà produttiva. Ci impongono questa soluzione anche le direttive comunitarie, che indicano nell'affitto lo strumento necessario per realizzare la cosiddetta mobilità della terra, oltre al rispetto dell'impegno preso di assicurare gli investimenti nella terra. Un allontanamento da questi minimi e massimi, un allontanamento dall'accettazione di questo criterio non farebbe che confermare la volontà della maggioranza, e purtroppo di questo Parlamento, di seguire pervicacemente una strada che è stata ampiamente e documentatamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

Ecco il senso ed i limiti di questo nostro unico emendamento che pure prevede un'ampia graduazione di possibili coefficienti, e che abbiamo proposto in questa forma proprio per venire incontro alle esigenze di una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo capoverso sostituire le parole: un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte, *con le seguenti:* un minimo di 38 volte ed un massimo di 100 volte.

3. 2. **Gerolimetto, Alesi, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giono, Ferioli.**

Al terzo capoverso, lettera a), dopo le parole: fino a otto punti in più, *aggiungere le seguenti:* per ciascuna delle due ipotesi suddette.

3. 3. **Gerolimetto, Alesi, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giono, Ferioli.**

Al terzo capoverso, lettera b) dopo le parole: investimenti fissi, *aggiungere le seguenti:* , colture specializzate o industriali.

3. 4. **Alesi, Gerolimetto, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giono, Ferioli.**

Al terzo capoverso, lettera b), sostituire le parole: sette punti, con le seguenti: quindici punti.

3. 5. **Gerolimetto, Alesi, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giomo, Ferioli.**

GEROLIMETTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEROLIMETTO. Quanto all'emendamento 3. 2, debbo rilevare un dato che mi sembra significativo e che giustifica la nostra richiesta di aumento dei moltiplicatori. Partendo dal concetto generale dell'esigenza di difendere l'equo canone d'affitto, per non stroncare la diffusione dell'affittanza come strumento dell'allargamento delle aziende (concetto al quale ho accennato nel corso dello svolgimento dell'emendamento Alesi 3. 1), mi sembra che, se consideriamo l'incremento del costo della vita quale è desumibile dai dati ISTAT e il fatto che il moltiplicatore 45 della legge De Marzi-Cipolla è stato ritenuto incostituzionale dalla Corte costituzionale (ed è questa una delle ragioni per le quali stiamo discutendo ancora quella legge), bisogna trarre la conclusione che, applicando al moltiplicatore 45 la dovuta proporzione d'aumento del costo della vita, il moltiplicatore più idoneo non è più 45, ma 55,90. Cioè, noi stabiliamo un coefficiente di moltiplicazione che in base all'incremento del costo della vita si prospetta già oggi come insufficiente e quindi rischia di incorrere in una nuova censura costituzionale e di riproporre la necessità di un riesame della definizione dei canoni di affitto.

Quanto al mio emendamento 3. 3, debbo dire che gli otto punti in più per i fabbricati noi li accettiamo, però riteniamo che una azienda agricola debba essere considerata, oltre che per i fabbricati, anche per i servizi, per la manutenzione che questi servizi richiedono, per il loro grado di efficienza, e per il significato che un'azienda così dotata può assumere. Riteniamo quindi giustificata l'introduzione di ulteriori otto punti anche per l'esistenza di questi servizi generali.

In merito all'emendamento Alesi 3. 4, anche qui il discorso si pone dal punto di vista dell'ampliamento del nostro concetto di riferimento. Oltre agli investimenti fissi, cioè, noi dovremmo considerare anche l'esistenza nell'azienda, nel fondo, di colture specializzate o di tipo industriale che giustificano dei redditi notevolmente superiori e quindi anche il pagamento di un maggior canone di affitto. È cosa nota, infatti, che in talune aziende

agricole di una certa dimensione si stanno sviluppando — e sempre più si svilupperanno nel futuro — delle colture di tipo industriale o similari, come quelle di tipo turistico (mi riferisco ad esempio, ad alcune strutture che riguardano la caccia, eccetera) che rendono notevolmente di più rispetto alle colture tradizionali. Dunque è anche giusto considerare un incremento per l'affitto qualora queste colture specializzate o queste strutture industriali esistano nel fondo in questione.

Sull'emendamento 3. 5, mi sembra equo considerare un incremento fino a 15 punti, in quanto i 7 punti previsti dalla legge sono obiettivamente insufficienti a determinare quell'equo canone, quell'equo affitto che dovrebbe essere la preoccupazione maggiore in questa ricerca di una legge che riporti la pace nelle campagne.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il terzo capoverso con il seguente:

Le commissioni tecniche provinciali potranno aumentare il canone di affitto da un minimo di un ventesimo a un massimo di un decimo di quanto fissato secondo il comma precedente in presenza di fondi rustici dotati di moderni stabili e attrezzature fisse, per i dieci anni successivi l'entrata in vigore della presente legge, o l'ultimazione delle opere di ammodernamento.

3. 18. **De Marzio, Sponziello, Tassi, Valensise, Lo Porto.**

Al terzo capoverso, lettera a) sostituire la cifra: otto, con la cifra: venti.

3. 27. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Lo Porto, Menicacci.**

Al terzo capoverso, lettera b), sostituire la cifra: sette, con la cifra: venti.

3. 28. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Lo Porto, Menicacci.**

VALENSISE. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Questi tre emendamenti vanno illustrati insieme perché sono ispirati ad una stessa logica, quella cioè di cercare di migliorare la condizione del concedente il quale conferisca all'affittuario un fondo dotato in maniera particolare di fabbricati colonici o di efficienti investimenti fissi.

Ai contratti in corso si riferiscono gli emendamenti 3. 27 e 3. 28. Essi propongono che i punti che sono previsti rispettivamente in 8 e 7 all'articolo 3, lettere *a)* e *b)* per quei fondi rustici dotati di fabbricati colonici e di efficienti investimenti fissi, siano portati a 20.

A noi questo correttivo appare indispensabile per stimolare nei concedenti la volontà e l'interesse ad effettuare gli investimenti. Senza incentivazioni incisive come quelle da noi proposte, riteniamo che il provvedimento, così come è formulato dal Senato, aggravi la crisi del settore e soprattutto le caratteristiche disincentivanti che reca fatalmente in sé. Non riteniamo che gli otto o i sette punti che sono stati approvati dal Senato in difformità da quanto era stato a suo tempo approvato dalla Camera su proposta dello stesso Governo, siano sufficienti a provocare una situazione di incentivazione ad investimenti fissi.

L'importanza dell'emendamento da noi proposto si rileva anche dal fatto che, come ormai è a tutti noto, in base ai redditi dominicali esistono differenze che colpiscono proprio i fondi migliori e più attrezzati, poiché a suo tempo si cercò, attraverso una bassa valutazione della rendita dominicale e della classificazione catastale, di premiare quei concedenti che avessero investito sui loro fondi e di punire coloro che non avevano fatto gli investimenti. Esiste dunque, come è a tutti noto, una disparità di trattamento a danno dei proprietari che a suo tempo hanno effettuato gli investimenti. Pertanto, il nostro emendamento vuole essere un correttivo a questa situazione.

L'emendamento 3. 18 si preoccupa che anche in futuro sia proseguito il tentativo di incentivare gli investimenti nella terra. A noi sembra che il provvedimento in esame comporti una visione statica della situazione dei fondi rustici, premiando, attraverso i punti aggiuntivi, quella proprietà che ha già case coloniche o investimenti fissi, mentre nulla prevede per quanto potrà essere fatto. Soprattutto in un periodo in cui da tante parti si afferma che l'agricoltura ha bisogno di ammodernamenti e di nuove tecniche, a noi pare fondamentale che questi ammodernamenti e queste nuove tecniche siano incentivati e soprattutto premiati con una considerazione specifica da parte del legislatore.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo capoverso, lettera a), dopo le parole: fino a otto punti in più, aggiungere le seguenti: per ciascuna delle due situazioni.
3. 20.

Riccio Pietro, Cocco Maria.

COCCO MARIA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO MARIA. Poiché si tratta di due generi di edifici distinti e cioè fabbricati colonici ad uso di abitazione e fabbricati aziendali, sembra opportuno precisare che gli otto punti aggiuntivi si intendono relativi a ciascuna delle due situazioni.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il quarto capoverso con il seguente:

Il canone di affitto dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, potrà essere corrisposto in denaro o in natura. Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti da valere per il pagamento del canone si prenderanno per base quelli medi annui pubblicati dalle competenti camere di commercio, industria ed agricoltura per merce nuda al luogo di produzione. La commissione tecnica centrale impartisce direttive alle commissioni tecniche provinciali per la determinazione degli equi canoni di affitto in rapporto alla produttività economica del fondo. Il canone di affitto sarà tradotto in percentuale della produzione lorda vendibile ottenuta in condizione di ordinarietà per zone omogenee, tenuto conto dei costi di produzione e degli investimenti esistenti.

3. 6. **Alesi, Gerolimetto, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giomo, Ferioli.**

Dopo il quarto capoverso inserire il seguente:

Quando il proprietario si assume l'onere dei costi di bonifica nei confronti dei consorzi di bonifica e di irrigazione, si applicano i coefficienti aggiuntivi previsti dalla lettera *b)* del presente articolo.

3. 7. **Alesi, Gerolimetto, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giomo, Ferioli.**

Al sesto capoverso sostituire la cifra: 42, con la seguente: 70.

3. 8. **Gerolimetto, Alesi, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giomo, Ferioli.**

All'ottavo capoverso, dopo la parola: livello, aggiungere la seguente: nazionale.

3. 9. **Alesi, Gerolimetto, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giomo, Ferioli.**

All'ottavo capoverso, dopo le parole: commissioni tecniche provinciali, inserire le seguenti: o su segnalazione delle organizzazioni sindacali interessate.

3. 10. Gerolimetto, Alesi, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giomo, Ferioli.

GEROLIMETTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEROLIMETTO. Per quanto concerne l'emendamento Alesi 3. 6, esso è in relazione all'emendamento Alesi 3. 1 che ho già svolto. Ove non fosse possibile accogliere la nostra proposta per un diverso criterio di determinazione dei canoni che si riferiscono alla generalità degli affittuari, chiediamo almeno che si stabilisca il principio in questione per gli affittuari non coltivatori diretti.

In ordine all'emendamento Alesi 3. 7, intendo precisare che con esso si intende dettare norme che consentano di risolvere il problema relativo all'onere dei costi di bonifica, e si prevede, di conseguenza, di applicare anche nei confronti del concedente che abbia intrapreso bonifiche nei fondi da affittare, coefficienti aggiuntivi al canone normalmente stabilito.

L'emendamento 3.8 è conseguente alla nostra richiesta di una maggiore entità dei moltiplicatori, qualora si arrivi a respingere la proposta da noi avanzata per un diverso meccanismo di determinazione dei canoni. Stabilendo una « forbice » più ampia, arriviamo alla conclusione secondo cui il moltiplicatore, per i casi cui si riferisce l'emendamento 3. 8, dovrebbe essere di 70 e non di 42.

L'emendamento Alesi 3. 9 si illustra da sé. Quanto all'emendamento 3. 10, il problema cui esso fa riferimento riguarda l'opportunità di consentire anche alle organizzazioni sindacali, territoriali o nazionali, di chiedere revisioni e aggiornamenti catastali, laddove lo stato delle colture e la situazione dei redditi dominicali fossero così sperequati da non consentire un'equa determinazione dei canoni. In tal caso, l'iniziativa non dovrebbe essere lasciata unicamente alle commissioni tecniche provinciali, che potrebbero non essere sufficientemente sensibili alla necessità ed alla urgenza di provvedere ad un adeguamento, o potrebbero non essere nelle condizioni di seguire le modifiche di tipo agronomico nel frattempo intervenute. La presenza, quindi, delle organizzazioni sindacali, potrebbe sopperire a queste carenze.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al sesto capoverso sostituire le parole: nell'ammontare corrispondente a 42 volte, con le seguenti: in ragione di 55 volte.

3. 25. De Marzio, Sponziello, Tassi, Valensise, Lo Porto.

Sostituire l'ottavo capoverso con il seguente:

Si intendono sempre e comunque sperequati i redditi dominicali catastali quando nel minimo fissato dalla presente legge non si raggiunga il 60 per cento e nel massimo si superi il livello dell'equo canone come fissato dalla legge 12 giugno 1962, n. 567.

3. 19. De Marzio, Sponziello, Valensise, Tassi, Lo Porto.

TASSI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. La realtà monetaria, la situazione che si è venuta a creare nella produzione agricola, la logica della sentenza della Corte costituzionale, il rispetto dell'uguaglianza e del diritto impongono che anche per le situazioni marginali e per quelle che si sono verificate fino ad oggi, in conseguenza di quella abnorme condizione giuridica così ben illustrata ieri dall'onorevole Pazzaglia, sia comunque mantenuto un livello minimo di appetibilità e di redditività per la terra. Ecco perché abbiamo ritenuto che il canone che si prevede di corrispondere nell'ammontare uguale a 42 volte il reddito dominicale del 1939 sia aumentato a 55 volte.

Per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 3. 19, premetto che la posizione del MSI-destra nazionale non è certamente qualificabile — come molto spesso fanno le opposizioni di sinistra — come una espressione reazionaria. Di conseguenza, abbiamo previsto una possibilità di manovra dei canoni di affitto, possibilità che non è limitata solo nel minimo, ma anche nel massimo. Soprattutto, abbiamo voluto offrire un preciso criterio orientativo cui gli interpreti della legge potranno fare riferimento nei casi concreti.

Infatti, se lasciamo alla magistratura o alle commissioni la possibilità di fissare il canone nei vari casi — in relazione alla cosiddetta grave sperequazione — ci poniamo in una condizione tale per cui nelle varie regioni e province d'Italia si potranno attuare criteri

assolutamente abnormi, diversi e diversificati. Vale a dire che l'agricoltura, a seconda delle zone e a seconda dell'orientamento della maggioranza delle varie commissioni, potrà registrare gravi sperequazioni e diversità di trattamento dannose per la certezza del diritto. Chi può stabilire quando un canone è gravemente sperequato? È compito del legislatore offrire un criterio minimo, fermo e preciso. Il legislatore non può nemmeno abdicare (come vorrebbe il Governo) a questa facoltà, che al tempo stesso è un obbligo, in favore del potere esecutivo.

Ciò perché, tralasciare di dettare i criteri generali cui dovrà ispirarsi il potere esecutivo, significherebbe creare una disciplina in contrasto con quelli che sono i principi generali del nostro diritto. In proposito, potrei infatti citare numerosi casi in cui si è verificato l'annullamento di decreti ministeriali perché esorbitanti dai limiti fissati dalla legge.

Di conseguenza, a noi sembra che la legge stessa debba fissare un *plafond* minimo oltre il quale i canoni di affitto dovrebbero essere definiti manifestamente o gravemente sperequati in relazione ai dati catastali. Ecco dunque il senso del nostro emendamento 3. 19, che prevede, come dicevo, sia un minimo sia un massimo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'ottavo, nono, decimo e undecimo capoverso con i seguenti:

Nelle zone e nei casi in cui, per mancata corrispondenza dei redditi dominicali agli ordinamenti produttivi e alle qualità di colture, risultino inapplicabili le disposizioni di cui ai commi precedenti, ovvero nei casi in cui il canone risulti manifestamente sperequato rispetto al livello medio dei canoni stabiliti in base ai criteri della presente legge, la commissione tecnica provinciale sulla scorta dei criteri formulati dalla commissione tecnica centrale, determina tabelle di equo affitto con l'indicazione di un minimo e di un massimo, tenendo conto del valore medio della produzione lorda vendibile dell'ultimo quadriennio, detratto il reddito da lavoro del coltivatore diretto, compreso quello dei familiari effettivamente impegnati nella coltivazione del fondo, sempre che l'affittuario si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

I canoni di affitto stabiliti ai sensi della presente legge non potranno essere superiori

all'80 per cento di quelli risultanti dalle tabelle determinate in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e inferiori al 60 per cento, da rivalutarsi ogni tre anni ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

3. 31. Revelli, Micheli Pietro, Baldi, Cocco Maria, Bodrito, Canestrari, Boffardi Ines, Amadeo, Costamagna, Riccio Stefano.

All'ottavo capoverso, dopo le parole: Nelle zone e nei casi in cui il canone, aggiungere le parole: per la provincia; e dopo le parole: canoni stabiliti, sopprimere le parole: per la provincia.

3. 32. Revelli, Micheli Pietro, Baldi, Cocco Maria, Bodrito, Canestrari, Boffardi Ines, Amadeo, Costamagna, Riccio Stefano.

L'onorevole Revelli ha facoltà di svolgerli.

REVELLI. La mia netta opposizione alla prima parte della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che ne ha investito i punti principali, dalle motivazioni politiche di fondo agli aspetti costituzionali e giuridici a quelli sociali ed economici, è nota. Le denunce che allora avanzai da questi banchi hanno avuto puntuale riscontro, per la parte politica, nelle reazioni del paese, per la parte giuridica nelle censure della Corte costituzionale.

Il disegno di legge presentato dal Governo il 13 ottobre 1972, pur mantenendo quella finzione giuridica che era ed è tuttora il reddito dominicale determinato ai sensi della legge del 1939, aveva riconosciuto, anche in rapporto al disposto della Corte costituzionale, la necessità di aderire maggiormente alla realtà della nostra agricoltura, alle variazioni dell'economia; ed aveva aperto uno spiraglio per l'attenuazione degli squilibri più macroscopici prodotti, in alcune regioni e province e per alcune particolari colture, dalla normativa della legge del 1971. Le modifiche apportate dal Senato a questo proposito annullano nella sostanza ogni prospettiva e ripropongono in maniera veramente inaccettabile le strozzature denunciate dalla Corte costituzionale ed evidenziate nella realtà dell'economia agricola del nostro paese.

A tal fine, per scendere dall'empireo delle disquisizioni generalizzate, che sono state la caratteristica prevalente di questo e dei precedenti dibattiti, alla realtà concreta delle

cifre, offrirò ancora una volta alla Camera i dati relativi alla mia zona, la Liguria occidentale, in cui le sperequazioni prodotte dalla normativa del 1971 hanno raggiunto le vette dell'assurdo. Intendo riferirmi soprattutto alla floricoltura, e a tal fine ricordo ancora una volta le cifre, di per sé più che eloquenti e da nessuno contestate, relative all'applicazione pratica della normativa 1971 e 1972 in base ai canoni previsti nell'articolo che stiamo esaminando.

Ho l'impressione che l'illustrazione di determinate cifre valga ancora una volta a far rilevare quanto appaiano teoriche molte osservazioni fatte in rapporto all'articolo 3.

Per quanto riguarda la floricoltura in provincia di Imperia, ripeto ancora che il reddito lordo per metro quadrato medio va da 900 a 1.300 lire, a seconda che si tratti di coltivazione in piena aria o in serra; il reddito netto va da 500 a 800 lire per metro quadrato, sempre a seconda che si tratti di coltivazioni in piena aria o in serra. Il reddito, piuttosto elevato, è conseguenza anche di un impiego minimo di capitale, non inferiore a 6 mila lire per metro quadrato per impianti di irrigazione e serre. Il canone commerciale va da 120 a 160 lire per metro quadrato. Il canone massimo consentito dalla legge del 1962 per terreni di primissima qualità con casa colonica e tutte le attrezzature è di lire 95 al metro quadrato, cioè da un sesto ad un nono del reddito netto.

Il canone massimo della normativa del 1971 era di 22 lire al metro quadrato. Vi era stata quindi una diminuzione, rispetto alla legge precedente, da un ventiquattresimo ad un trentaseiesimo del reddito netto. La legge del 1972 elevava il canone massimo, cioè con il moltiplicatore per 75 e tenendo conto dei punti aggiuntivi, a lire 36,80 al metro quadrato, pari ad una somma oscillante tra un quattordicesimo e un venticinquesimo del reddito netto, a seconda che si tratti di colture in piena aria o sotto serra. Per cui, esemplificando, per una azienda media di 5 mila metri quadrati a coltura floreale, capace di dare ad una famiglia colonica un reddito di primissima qualità oscillante tra i due milioni e mezzo ed i quattro milioni di lire, a seconda che la coltura avvenga in piena area o sotto serra, si veniva a determinare con il sistema di calcolo previsto dal testo del 1972 un canone che non poteva superare le 184 mila lire l'anno, con una imposizione fiscale, per lo stesso terreno di 5 mila metri quadrati, di 61 mila lire. Mi pare che queste cifre siano di per sé eloquenti. Con l'attuale disegno di

legge, dopo le modifiche apportate al Senato, al moltiplicatore massimo 70 corrisponde un canone di lire 34.030, pari ad una somma oscillante tra un quindicesimo ed un venticinquesimo del reddito netto, sempre che si tratti di colture normali, in piena area o sotto serra, per cui in rapporto all'azienda media familiare di 5 mila metri quadrati, di cui prima parlavo, con un reddito netto tra i 2 milioni e mezzo e i 4 milioni, il canone massimo sarà di 171 mila lire l'anno, con un onere fiscale sempre di 61 mila lire.

Premesso quindi che tali norme sono assolutamente inaccettabili, e che la normativa approvata dal Senato riconduce sostanzialmente agli stessi criteri anche i casi in cui sia manifestamente ancor più sperequata, rispetto alla generale sperequazione, l'applicazione della legge, tanto che nella realtà la legge non è stata quasi mai applicata, ho ritenuto di dover ripresentare il testo a suo tempo votato dalla Camera, come unica soluzione che, inserita nel contesto di una legge che pur non condivido, tende ad evitarne alcune più macroscopiche e negative conseguenze. Non è accettabile, onorevoli colleghi, alcun richiamo alle norme catastali, tenuto conto dei parametri generali, se pensate che, per raggiungere il 60 o l'80 per cento dei canoni stabiliti con la legge del 1962, occorrerebbe un moltiplicatore da un minimo di 120 ad un massimo di 160 volte il reddito catastale. Per questo ritengo che l'unica soluzione corretta sia quella di lasciar determinare dalle commissioni tecniche provinciali, uniche idonee per una valutazione realistica delle diverse realtà locali, i minimi ed i massimi dei canoni, secondo lo spirito della legislazione nazionale. In merito al limite che si vuole porre a tale potere, posto dalla Camera nell'80 per cento del canone stabilito ai sensi del testo del 1972, ritengo che sia opportuno stabilire anche un minimo, indicato nel 60 per cento, e soprattutto prevederne la rivalutazione triennale secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1 del provvedimento in discussione, per rimanere ancora una volta aderenti alla realtà mutevole dell'andamento economico dell'agricoltura ed alla svalutazione monetaria, e per evitare nuove censure di incostituzionalità, prevedibilissime nella normativa votata dal Senato.

Ho ritenuto poi di presentare un emendamento subordinato per motivi di carattere letterale, emendamento che non modifica la mia netta opposizione all'articolo nel suo complesso per stabilire un termine di para-

gone che nella dizione attuale, e per le province in cui quanto meno in ordine ai rapporti di affitto vi è una monocultura, manca assolutamente. Questo rilievo, sul piano letterale, l'abbiamo potuto fare tutti: si fa richiamo ad un riferimento che non esiste. Più opportuno sarebbe il collegamento chiaro ad una percentuale del canone stabilito ai sensi della legge del 1962 in riconoscimento della sperequazione dei canoni.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'ottavo capoverso.

3. 21. **Galli, Ciaffi, Riccio Pietro.**

Sopprimere il nono capoverso.

3. 22. **Galli, Ciaffi, Riccio Pietro.**

Dopo il nono capoverso, inserire il seguente:

I canoni determinati in base al presente articolo non possono essere in ogni caso inferiori al 55 per cento rispetto ai canoni risultanti dalle tabelle determinate in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

3. 23. **Galli, Ciaffi, Riccio Pietro.**

CIAFFI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAFFI. I tre emendamenti sono collegati; i primi due sono soppressivi dei commi ottavo e nono, ed il terzo tende a sostituirne la normativa. Si tratta, in sostanza, di ovviare a una serie di preoccupazioni in ordine alla celerità e all'efficacia del meccanismo di determinazione dei canoni, nel caso in cui essi siano sperequati, stabilendo un limite minimo del 55 per cento dei canoni stabiliti dalla legge 12 giugno 1962.

In questo modo è possibile semplificare le procedure e dare maggiore certezza nelle zone in cui il problema dei canoni sperequati potrebbe mettere in moto il meccanismo di modifica stabilito dai commi 8 e 9, che noi chiediamo di sopprimere.

Comunque, poiché mi rendo conto della necessità di una celere approvazione di questo disegno di legge, in considerazione del fatto che presidenti di gruppi della maggioranza hanno presentato un ordine del giorno che sostanzialmente recepisce il nostro emendamen-

to 3. 22, ci riserviamo di ritirare tutti e tre gli emendamenti che ho testé illustrato qualora il Governo accetti il suddetto ordine del giorno.

SPONZIELLO. Signor Presidente, qualora i presentatori dovessero ritirare l'emendamento 3. 23, le preannuncio fin d'ora, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, che lo faremo nostro.

PRESIDENTE. Potrà farlo quando sarà giunto il momento, onorevole Sponziello.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'undicesimo capoverso, sopprimere dalle parole: e non potranno essere superiori, fino alla fine del capoverso.

3. 11. **Alesi, Gerolimetto, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giomo, Ferioli.**

All'undicesimo capoverso aggiungere, in fine, le parole: e rivalutati secondo gli indici ufficiali di svalutazione dall'annata suddetta in poi.

3. 12. **Gerolimetto, Alesi, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giomo, Ferioli.**

Sopprimere il penultimo capoverso.

3. 13. **Alesi, Gerolimetto, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giomo, Ferioli.**

Al penultimo capoverso aggiungere, in fine, le parole: rivalutati secondo gli indici ufficiali di svalutazione della moneta da allora in poi.

3. 14. **Gerolimetto, Alesi, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giomo, Ferioli.**

All'ultimo capoverso, aggiungere, infine, le seguenti parole: e rivalutate secondo gli indici di svalutazione della moneta dal 1971 in poi.

3. 15. **Alesi, Gerolimetto, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giomo, Ferioli.**

GEROLIMETTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEROLIMETTO. Questi emendamenti sono il frutto della nostra scarsa fiducia nel meccanismo proposto da questa legge per la determinazione dei canoni; meccanismo che, a nostro avviso, non consente una adeguata tutela del concedente per quanto riguarda il tasso di inflazione.

Tutti i problemi collegati all'incremento del costo della vita in sede di modifica dell'entità del canone verrebbero superati se fossero accettati i nostri emendamenti, di cui chiediamo alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'undicesimo capoverso dopo le parole: per cento, aggiungere le seguenti: o inferiori al 55 per cento.

3. 26.

Cetrullo.

L'onorevole Cetrullo ha facoltà di svolgerlo.

CETRULLO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo capoverso aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i masi chiusi e le minime unità colturali nelle province di Bolzano e di Trento non trovano applicazione le norme della presente legge.

3. 30.

Benedikter, Postal, Pisoni.

L'onorevole Benedikter ha facoltà di svolgerlo.

BENEDIKTER. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al nono capoverso, dopo la parola: diversi, aggiungere le seguenti: e maggiori.

3. 29. **De Marzio, Valensise, Tassi, Sponziello, Lo Porto, Turchi.**

VALENSISE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Abbiamo formulato questo emendamento per tentare di fugare le preoccupazioni di incostituzionalità che sono state affacciate dallo stesso onorevole relatore, il quale ha espresso la sua preoccupazione, non soltanto per talune zone di ombra che si manifestano in relazione alla grave sperequazione dei canoni che può derivare dalla applicazione della legge, ma anche per la complessità del meccanismo previsto dal disegno di legge per sopperire alla sperequazione dei canoni. Noi condividiamo le preoccupazioni del relatore,

e riteniamo che esse dovrebbero portarci a determinate conseguenze. In altre parole, se i canoni possono risultare manifestamente sperequati in talune zone, e se questa sperequazione può essere corretta soltanto attraverso procedure molto lunghe, è necessario — per evitare che il provvedimento possa risultare viziato sotto il profilo della costituzionalità — che queste ultime siano rispondenti allo spirito che dovrebbe animarlo e soprattutto in linea con il dispositivo della nota sentenza della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha allargato il suo esame alle situazioni di sperequazione che devono essere corrette. Per la correzione di tali situazioni, è previsto un complesso meccanismo, che non piace neppure al relatore, per la revisione degli estimi catastali. Accanto al meccanismo di revisione degli estimi catastali abbiamo un meccanismo provvisorio che è quello relativo alla applicazione di diversi e maggiori coefficienti, che però vanno chiariti nella loro estensione e nella loro consistenza. Il testo del provvedimento in esame dice infatti: « Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione di cui al comma precedente si applicano coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dai commi precedenti ». Noi abbiamo allora tutto il diritto di interpretare questo « diversi » come maggiori coefficienti. Però il relatore, in una cortese risposta che ha fornito ad una osservazione da me formulata in questo senso nella discussione sulle linee generali, ha chiarito, parlando a titolo personale, che « diversi » ha lo stesso significato di « maggiori », ma ha aggiunto che non si potrebbe uscire dalla « forcella » — così come prevista dal disegno di legge, perché ciò significherebbe venire meno allo spirito del disegno di legge stesso e delegare ad altre autorità quello che il Parlamento — sono, queste, affermazioni del relatore — ritiene un suo potere: cioè il potere di determinare l'ampiezza della « forcella ».

Di conseguenza, se noi dovessimo accettare quest'ultima affermazione del relatore, rischieremmo di approvare un testo suscettibile di dichiarazione di incostituzionalità. La Corte costituzionale ha infatti chiarito in modo esplicito che, in casi di grave sperequazione dei canoni, non si potrebbe rimanere entro i limiti indicati dalle tabelle, perché, se così fosse non si eviterebbero quelle sperequazioni che la Corte stessa ha definito incostituzionali. È ovvio che, determinata che sia la tabella, e stabilito il canone entro quei limiti, il suo ammontare, se si ammette che un aggiornamento monetario sia necessario, deve essere indipen-

dente dai limiti stessi, potendo anche, ove il calcolo lo comporti, superarli. Questo è un punto fondamentale. Noi non possiamo elaborare una norma in contrasto con la motivazione che la Corte costituzionale ha posto a base della sua decisione. Il correttivo a questa situazione, a mio avviso, è costituito dall'emendamento che noi abbiamo l'onore di presentare, ove si specifica che le commissioni possono determinare canoni diversi e maggiori rispetto a quelli calcolati sulla base dei coefficienti di cui alla legge.

Mi sembra che il nostro sia un emendamento ragionevole, volto ad evitare il pericolo, certamente esistente, di una nuova dichiarazione di incostituzionalità. Infatti, non vi è dubbio che incostituzionale sarebbe una norma di legge che si ponga in netto contrasto con la lettera, con lo spirito e con le motivazioni della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. E così esaurito lo svolgimento degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Sospendo la seduta fino alle ore 15.

La seduta, sospesa alle 13,20, è ripresa alle 15.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ASSANTE ed altri: « Risarcimento del danno da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti » (2554);

BOLDRIN ed altri: « Inquadramento nella qualifica di segretario generale di seconda classe dei segretari comunali che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per la promozione alla soppressa qualifica di segretario capo di prima classe » (2555);

CALVETTI ed altri: « Norme sugli istituti tecnici industriali e professionali aventi classi e funzionamento diurno e serale » (2556);

CAROLI: « Inquadramento nei ruoli della scuola secondaria degli insegnanti elementari, forniti del prescritto titolo di laurea e di abilitazione » (2557).

Saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

DE LEONARDIS, Relatore. Signor Presidente, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3 riguardano o il meccanismo per la determinazione dell'equo canone, o la fissazione di coefficienti di maggiorazione di dati catastali, sia per i terreni sia per la presenza di investimenti fissi o di fabbricati colonici nell'azienda affittata. La formulazione dell'articolo 3 risponde a una precisa scelta, che ha comportato una valutazione di tutti gli elementi idonei a risolvere il nodo dell'equo canone, tenendo nel dovuto conto la censura pronunciata dalla Corte costituzionale. Pertanto, ogni variazione del testo, salvo il caso particolare di canoni gravemente sperequati, contrasterebbe con tale scelta e pertanto la Commissione è contraria agli emendamenti Alesi 3. 1, De Marzio 3. 17, Gerolimetto 3. 2, De Marzio 3. 18 e 3. 27, Gerolimetto 3. 3, Riccio Pietro 3. 20, Alesi 3. 4, De Marzio 3. 28, Gerolimetto 3. 5, Alesi 3. 6 e 3. 7, Gerolimetto 3. 8 e De Marzio 3. 25 e 3. 19, Alesi 3. 9, 3. 11, 3. 13 e 3. 15 e Gerolimetto 3. 10, 3. 12 e 3. 14. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Galli 3. 21, 3. 22 e 3. 23 e De Marzio 3. 29; nel caso in cui essi non aderissero all'invito, esprimo parere contrario. Analogo invito rivolgo ai presentatori degli emendamenti Revelli 3. 31 e 3. 32; altrimenti esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Concordo con il relatore nel dichiararmi contrario a tutti gli emendamenti, per le considerazioni che ho svolto stamane.

Noi potremmo in questo momento arricchire questo disegno di legge di molte nuove provvidenze, anche di carattere finanziario, ma riteniamo che — arrivati a questo punto — dobbiamo chiudere questo capitolo. Invito, pertanto, la Camera a non insistere anche in ordine a taluni emendamenti che pur può sembrare abbiano una qualche ragione e un qualche fondamento.

Per un senso di riguardo verso gli onorevoli colleghi presentatori di emendamenti desidero fare alcune considerazioni sul merito.

Molti emendamenti propongono un aumento del livello dei canoni. Ai colleghi del gruppo del MSI-destra nazionale devo dire che ho fatto un calcolo di quel che avverrebbe se i loro emendamenti fossero accolti: di fronte ad un tetto massimo dell'80 per cento, avremmo un aumento dei canoni di 175 volte rispetto al dato catastale. Basta questo per dimostrare che questi emendamenti non hanno una base di accettabilità. (*Interruzione del deputato Santagati*). Onorevoli colleghi, voi (*Indica la destra*) volete l'abolizione del tetto e l'aumento del canone di 175 volte rispetto al dato catastale.

SPONZIELLO. Ma dove sta scritto questo ?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho fatto i calcoli.

Una voce a destra. Ma vi è un'interpretazione della Corte costituzionale che dovete rispettare !

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Un altro gruppo di emendamenti ripropone un concetto assolutamente estraneo al provvedimento, quello cioè di fissare il canone in natura. Noi l'abbiamo escluso e ne abbiamo detto anche i motivi. Pertanto, questi emendamenti non possono essere accettati.

Vorrei fare un'ultima considerazione. Abbiamo affermato al Senato e ripeluto anche qui che dobbiamo dare una base di certezza ai rapporti considerati dal provvedimento.

Orbene, quando — come è nel caso di alcuni emendamenti presentati del gruppo liberale — si fa una casistica di prodotti minuti, quando si fa un riferimento alle condizioni di produttività, quando ancora si considerano costi vari per contributi, bonifica, eccetera, si apre veramente un ventaglio di incertezze, di dubbi, di controversie, che non ha fine. E noi ribadiamo che dobbiamo dare assoluta certezza a questi rapporti.

Ai colleghi del gruppo liberale vorrei poi dire con molta franchezza — rispondendo alla loro argomentazione secondo cui sarebbe in atto una svalutazione monetaria galoppante che danneggia molti proprietari — che per fortuna svalutazioni galoppanti in atto non ve ne sono, ma che comunque, anche in questo caso, i proprietari conservano integro il patrimonio. Interessiamoci piuttosto di coloro che, a reddito fisso, subiscono danni ben più gravi.

GEROLIMETTO. Nessuno ha parlato di svalutazione galoppante.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'avete detto nei vostri commenti e avete presentato due emendamenti al riguardo, a cospetto dei quali veramente mi domando se, in una situazione come questa, nella quale coloro che hanno un reddito fisso, i lavoratori, vivono nella costante preoccupazione dell'aumento dei prezzi, sia il caso di intervenire a favore di coloro che mantengono integro il proprio patrimonio; anzi — in una situazione monetaria piuttosto incerta — vedono questo loro patrimonio largamente rivalutato.

PAPA. L'interesse è comune, non è contrastante.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. D'altra parte, questa è una vecchia storia. Ricordo che il senatore Paratore, allora illustre Presidente del Senato, quando in casi simili venivano richiesti aumenti per rivalutazioni di questo tipo, diceva che, in fondo, in occasione di situazioni monetarie sfavorevoli, coloro che possiedono terreni o case soffrono di meno. E questo è tanto vero che in tutte le legislazioni moderne sono previsti, in casi del genere, prelievi di carattere straordinario, proprio a compenso, per un motivo di giustizia.

GEROLIMETTO. Siamo stati noi i primi a dire queste cose. Si tratta di trovare un punto di equilibrio.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per quanto riguarda l'emendamento Revelli 3. 31, do atto ai presentatori che le loro argomentazioni hanno sul piano logico un serio fondamento. Ella onorevole Revelli, ha citato alcuni casi che debbono fare attentamente riflettere. Però le rivolgo una domanda: le sembra opportuno che in un provvedimento come il presente, che punta ad un automatismo, forse un po' semplicistico, ma in fondo chiarificatore, che dà elementi di certezza, noi dobbiamo tener conto del valore medio della produzione lorda e di altri elementi di questo tipo ? Noi non dobbiamo pensare soltanto alla sua provincia, dove persone benemerite hanno portato avanti la floricoltura italiana, ma dobbiamo fare riferimento all'intera nazione. Se per fissare un canone di affitto dobbiamo fare una rilevazione minuta di questo tipo, noi apriamo un

ventaglio di incertezze che non ha fine. Per altro, le debbo dire questo: prenda atto che, a seguito del largo dibattito svoltosi in Commissione, noi praticamente inseriamo un canone minimo rispetto al canone massimo, un livello minimo del canone rispetto al livello massimo del canone. Ho detto nella mia replica che l'introduzione di questo principio vi toglie alcuni motivi di preoccupazione rispetto a quelli che poteva generarne il testo del Senato.

Signor Presidente, debbo rinnovare, associandomi al relatore, una viva preghiera ai presentatori dell'emendamento Galli 3. 23: in sede di replica ho proposto — ed ora lo confermo — che il Governo è disposto ad accettare un ordine del giorno che ne recepisca la sostanza. Il Governo darà ad esso attuazione successivamente con apposito provvedimento amministrativo. L'approvazione di emendamenti in questa sede comporta il pericolo di un ulteriore dibattito al Senato in ordine all'introduzione di altre modifiche che il Governo non ritiene opportune.

Questa mattina, al termine della mia esposizione, vi ho detto che il settore dell'agricoltura ormai deve affrontare importanti problemi. Noi abbiamo le direttive comunitarie, abbiamo il problema dei contratti agrari, il problema di una durata minima del contratto di affitto, il problema dei piccoli concedenti, il problema della montagna; abbiamo problemi importanti per un rinnovamento dei contratti nell'agricoltura e per un rafforzamento delle capacità contrattuali di questo settore nei confronti degli altri e, infine, abbiamo importanti problemi da affrontare sul piano delle strutture al fine di dare un carattere veramente imprenditoriale all'agricoltura.

Credo che ormai occorra porre una pietra su quello che abbiamo alle spalle. Dobbiamo chiudere veramente questo capitolo per cercare di affrontare, con uno spirito nuovo, problemi non soltanto economici ma anche di struttura.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Gerolimetto, mantiene l'emendamento Alesi 3. 1, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GEROLIMETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 3. 17, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Gerolimetto, mantiene il suo emendamento 3. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GEROLIMETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole De Marzio, mantiene i suoi emendamenti 3. 18 e 3. 27, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 3. 18.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 3. 27.

(È respinto).

Onorevole Gerolimetto, mantiene il suo emendamento 3. 3, di contenuto identico a quello dell'onorevole Pietro Riccio, non accettato né dalla Commissione né dal Governo?

GEROLIMETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti, di identico contenuto, Gerolimetto 3. 3 e Pietro Riccio 3. 20.

(Sono respinti).

Onorevole Gerolimetto, mantiene l'emendamento Alesi 3. 4, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GEROLIMETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 3. 28, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Gerolimetto, mantiene il suo emendamento 3. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GEROLIMETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Gerolimetto, mantiene l'emendamento Alesi 3. 6, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

GEROLIMETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Gerolimetto, mantiene l'emendamento Alesi 3. 7, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

GEROLIMETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Gerolimetto, mantiene il suo emendamento 3. 8, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

GEROLIMETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 3. 25, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Revelli, mantiene il suo emendamento 3. 31, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

REVELLI. Sì, signor Presidente.

DE MARZIO. A nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Revelli 3. 31.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Revelli 3. 31.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.
(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	324
Maggioranza	163
Voti favorevoli	63
Voti contrari	261

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Bianchi Fortunato
Abelli	Bini
Aldrovandi	Bisignani
Alesi	Bodrato
Aliverti	Bodrito
Allegri	Boffardi Ines
Allocca	Boldrin
Amadeo	Boldrini
Andreoni	Bologna
Andreotti	Bonifazi
Angelini	Borghi
Anselmi Tina	Borra
Armani	Bortot
Assante	Botta
Azzaro	Bottarelli
Baccalini	Bottari
Baghino	Bova
Balasso	Brandi
Baldassari	Bressani
Baldassi	Busetto
Baldi	Buzzoni
Ballarin	Caiazza
Barbi	Calvetti
Bardelli	Canestrari
Bartolini	Capra
Bastianelli	Cardia
Beccaria	Cárolì
Becciu	Carrà
Belci	Carri
Bellisario	Caruso
Benedetti Gianfilippo	Casapieri Quagliotti
Benedetti Tullio	Carmen
Benedikter	Cascio
Berlinguer Giovanni	Cassanmagnago
Berloffa	Cerretti Maria Luisa
Bernini	Castelli
Biamonte	Cataldo
Bianchi Alfredo	Cattanei

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

Cavaliere	Feroli	Macchiavelli	Pochetti
Ceravolo	Ferrari-Aggradi	Maggioni	Poli
Cerri	Ferretti	Magnani Noya Maria	Postal
Cesaroni	Finelli	Malagugini	Pucci
Chanoux	Fioret	Mancinelli	Raffaelli
Chiarante	Fiorello	Mancuso	Raicich
Chiovini Cecilia	Flamigni	Mantella	Raucci
Ciacci	Foscarini	Marino	Reale Giuseppe
Ciaffi	Fracanzani	Mariotti	Restivo
Ciai Trivelli Anna	Fracchia	Marocco	Revelli
Maria	Frasca	Marras	Riccio Stefano
Giampaglia	Furia	Martelli	Riga Grazia
Ciccardini	Fusaro	Marzotto Caotorta	Roberti
Cirillo	Galasso	Maschiella	Rognoni
Cittadini	Galli	Mattarelli	Romeo
Ciuffini	Gambolato	Mazzotta	Rosati
Coccia	Garbi	Mendola Giuseppa	Russo Carlo
Cocco Maria	Gasco	Menichino	Russo Ferdinando
Columbu	Gastone	Messenì Nemagna	Sabbatini
Concas	Gerolimetto	Meucci	Salvi
Conte	Giadresco	Miceli	Sandomenico
Corà	Giannini	Micheli Pietro	Sangalli
Corghi	Giomo	Mignani	Santagati
Costamagna	Giordano	Milani	Santuz
Cristofori	Giovanardi	Miotti Carli Amalia	Savoldi
Cuminetti	Giovannini	Mirate	Sboarina
Cusumano	Girardin	Molè	Sbriziolo De Felice
D'Alema	Giudiceandrea	Monti Renato	Eirene
D'Alessio	Gramegna	Moro Dino	Scarlato
Dal Maso	Grassi Bertazzi	Mosca	Schiavon
Dal Sasso	Guarra	Musotto	Scipioni
Damico	Guerrini	Natta	Scutari
D'Angelo	Guglielmino	Niccolai Cesarino	Sedati
D'Aniello	Gunnella	Niccoli	Serrentino
D'Auria	Ianniello	Noberasco	Servello
de Carneri	Iotti Leonilde	Nucci	Sgarbi Bompani
Degan	Iperico	Olivi	Luciana
De Leonardis	Isgrò	Orsini	Sisto
Della Briotta	Jacazzi	Padula	Skerk
Dell'Andro	Korach	Palumbo	Sobrero
Del Pennino	La Loggia	Pandolfi	Spagnoli
De Marzio	Lamanna	Pani	Spinelli
de Meo	Lapenta	Papa	Sponziello
de Michieli Vitturi	La Torre	Pascariello	Strazzi
De Sabbata	Lavagnoli	Pazzaglia	Talassi Giorgi Renata
de Vidovich	Lindner	Pedini	Tani
Di Gioia	Lizzero	Pegoraro	Tantalo
Di Leo	Lobianco	Pellegatta Maria	Tarabini
Di Marino	Lodi Adriana	Pellicani Giovanni	Tassi
di Nardo	Lombardi Giovanni	Pellizzari	Tedeschi
Di Puccio	Enrico	Perantuono	Tesi
Donelli	Lospinoso Severini	Pica	Tessari
Dulbecco	Lucchesi	Picciotto	Tocco
Elkan	Lucifredi	Piccoli	Tortorella Giuseppe
Esposito	Lupis	Piccone	Traversa
Faenzi	Luraschi	Pirolò	Tripodi Antonino
Fagone	Macaluso Antonino	Pisicchio	Triva
Federici	Macaluso Emanuele	Pistillo	Truzzi

Urso Giacinto	Vineis
Vaghi	Visentini
Vagli Rosalia	Vitale
Valensise	Vitali
Valori	Zaccagnini
Vania	Zaffanella
Vecchiarelli	Zamberletti
Venegoni	Zanibelli
Vespignani	Zanini
Vetere	Zoppetti
Vetrano	Zurlo
Vincenzi	

Sono in missione:

Granelli	Vetrone
Mitterdorfer	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Ciaffi, mantiene l'emendamento Galli 3. 21 del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CIAFFI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, mantiene l'emendamento De Marzio 3. 19, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Onorevole Revelli, mantiene il suo emendamento 3. 32, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

REVELLI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Gerolimetto, mantiene l'emendamento Alesi 3. 9, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GEROLIMETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Onorevole Gerolimetto, mantiene il suo emendamento 3. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GEROLIMETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Onorevole Ciaffi, mantiene l'emendamento Galli 3. 22, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CIAFFI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, mantiene l'emendamento De Marzio 3. 29, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Onorevole Ciaffi, mantiene l'emendamento Galli 3. 23, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CIAFFI. Lo ritiro, signor Presidente.

SPONZIELLO. Lo facciamo nostro, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. Signor Presidente, con questa mia dichiarazione desidero spiegare le ragioni che inducono il mio gruppo a far suo questo emendamento e a votarlo.

Debbo ricordare al signor ministro e alla maggioranza governativa che questo stesso emendamento fu presentato in Commissione dalla nostra parte politica che, a seguito dell'andamento della discussione in Commissione, delle dichiarazioni fatte in Commissione dal ministro dell'agricoltura, e dell'impegno assunto, sempre in quella sede, dal relatore onorevole De Leonardis, anche al fine di non dar luogo alle solite affermazioni di collusione tra la maggioranza e la destra politica, ritirò il suo emendamento — e credo che si sia comportata correttamente —, atteso che era stato presentato dalla maggioranza — addirittura dal relatore — un emendamento sostanzialmente analogo, di cui il ministro stesso aveva riconosciuto la fondatezza. Sicché — ripeto — noi ritirammo il nostro emendamento.

E debbo dire al signor ministro — che questa mattina, in base ai conteggi da lui fatti, ha affermato che se questo emendamento

fosse approvato il livello dei canoni di affitto supererebbe addirittura, di non ricordo più quanto, il tetto previsto dalla legge — che, innanzitutto, i suoi conteggi non sono esatti (e forse in matematica, ai tempi del liceo, ella riportava la mia stessa votazione, signor ministro), ma che se anche lo fossero, noi saremmo sempre più vicini allo spirito e alla lettera della sentenza della Corte costituzionale di quanto non lo siate voi, che a parole dichiarate il vostro ossequio alla Corte e nella sostanza vi allontanate dal suo indirizzo e dal suo suggerimento.

Debbo poi ricordare all'onorevole ministro quanto egli ebbe ad affermare allorché venne esaminato l'emendamento in parola. Cito dal *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 22 novembre scorso: « Il ministro Ferrari-Aggradi nel ribadire con chiarezza la sua adesione totale alla sostanza dell'emendamento ritiene che converrebbe approvare in Commissione il testo senza modifiche, cercando di trovare una soluzione che consenta di affrontare in concreto il problema sollevato dal relatore. Il relatore De Leonardis — non un relatore di minoranza — ritirò l'emendamento riservandosi di ripresentarlo in aula ».

Ripresentato in aula, oggi — è un loro diritto, me ne rendo perfettamente conto — l'emendamento viene nuovamente ritirato. E viene ritirato attraverso quale speciosa indicazione? Sulla scorta di un impegno che assumerebbe il Governo di regolare la materia con un provvedimento amministrativo.

Ma noi avvertiamo il signor ministro che a questo suo impegno si oppongono ragioni squisitamente giuridiche e ragioni squisitamente politiche. Perché si oppongono ragioni squisitamente giuridiche? Perché è veramente aberrante che mentre il legislatore sta legiferando, mentre si sta lavorando per cercare di varare questa benedetta legge, mentre ci accingiamo a legiferare su un punto essenziale della legge, questo punto essenziale venga poi accantonato dal legislatore rimettendo al ministro il potere di disciplinare la materia con un provvedimento amministrativo. Signor ministro, non è consentito disciplinare questa materia con un provvedimento amministrativo. Se ciò avvenisse, la prima censura verrebbe dall'autorità giudiziaria, che non potrebbe non rilevare l'illegittimità costituzionale dell'*iter* seguito.

C'è poi una ragione di carattere politico, onorevole ministro. Che cosa ha indotto oggi il Governo ad assumere questo atteggiamento, ad invitare i presentatori, che fanno parte

della maggioranza, a ritirare questo emendamento? Che cosa ha indotto oggi il Governo a modificare il proprio atteggiamento, quando in Commissione si era espresso favorevolmente, dichiarando con chiarezza la sua adesione, sia pure alla sostanza dell'emendamento? Che cosa ha indotto il relatore — che pure in Commissione aveva dichiarato che avrebbe ripresentato l'emendamento in aula, così come ha fatto — a fare marcia indietro? Evidentemente una ragione politica. Qual è questa ragione politica? È la pressione che su di voi è stata esercitata da parte dell'alleato socialista e del partito comunista italiano il quale — giustamente, intendiamoci bene — fa il suo giuoco politico.

Ma questa è la verità, perché ella, signor ministro, ricorderà come si svolse la discussione in Commissione. In quella sede l'emendamento stava per essere approvato; e soltanto dopo l'intervento del collega onorevole Bardelli, cui fecero eco l'onorevole Giannini e tutti gli altri membri del gruppo comunista, si ripiegò sul tentativo di lasciar passare la legge in Commissione senza quell'emendamento, salvo l'impegno — ribadito, come risulta dal citato *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, dallo stesso relatore — di ripresentare l'emendamento in aula.

Ho già espresso, quindi, le nostre ragioni in termini giuridici; in termini politici dirò che un Governo che si comporta in questo modo ci rende convinti che, sotto la pressione dell'alleato di sinistra, non emanerebbe mai neanche quel provvedimento amministrativo di cui si parla. (*Applausi a destra*).

Questi sono i motivi per i quali facciamo nostro l'emendamento Galli 3. 23, che chiederemo sia votato a scrutinio segreto. (*Vivi applausi a destra*).

DE MARZIO. Signor Presidente, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, chiedo che l'emendamento Galli 3. 23, che abbiamo fatto nostro, sia votato per scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Galli 3. 23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	347
Maggioranza	174
Voti favorevoli	54
Voti contrari	293

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Bologna
Abelli	Bonifazi
Achilli	Borghi
Aiardi	Borra
Aldrovandi	Bortot
Aliverti	Botta
Allegri	Bottarelli
Allocca	Bottari
Amadeo	Bova
Andreoni	Brandi
Andreotti	Bressani
Angelini	Brini
Angrisani	Busetto
Anselmi Tina	Buttafuoco
Armani	Buzzoni
Assante	Cabras
Astolfi Maruzza	Caiati
Azzaro	Caiazza
Baccalini	Calvetti
Baghino	Canestrari
Balasso	Capra
Baldassari	Caradonna
Baldassi	Cardia
Baldi	Cárolì
Ballarin	Carrà
Barbi	Carri
Bardelli	Caruso
Bartolini	Casapieri Quagliotti
Bastianelli	Carmen
Beccaria	Cascio
Becciu	Cassanmagnago
Belci	Cerretti Maria Luisa
Bellisario	Castelli
Benedetti Gianfilippo	Castellucci
Benedetti Tullio	Cataldo
Benedikter	Cattanei
Berlinguer Giovanni	Cavaliere
Berloffa	Ceravolo
Bernini	Cerri
Biagioni	Cesaroni
Biamonte	Chanoux
Bianchi Alfredo	Chiarante
Bianchi Fortunato	Chiovini Cecilia
Bini	Ciacei
Bisignani	Ciai Trivelli Anna
Bodrito	Maria
Boffardi Ines	Ciampaglia
Boldrin	Girillo

Cittadini	Galasso
Ciuffini	Galli
Coccia	Gambolato
Cocco Maria	Garbi
Colucci	Gargani
Columbu	Gastone
Concas	Gerolimetto
Conte	Giadresco
Corà	Giannini
Corghì	Giordano
Costamagna	Giovanardi
Cristofori	Giovannini
Cusumano	Girardin
D'Alema	Giudiceandrea
D'Alessio	Gramegna
Dal Maso	Grassi Bertazzi
Dal Sasso	Guarra
Damico	Guglielmino
D'Angelo	Gunnella
D'Aniello	Ianniello
D'Auria	Iotti Leonilde
de Carneri	Iozzelli
Degan	Iperico
De Leonardis	Ippolito
Della Briotta	Isgrò
Del Pennino	Jacazzi
De Marzio	Korach
de Meo	Lamanna
de Michieli Vitturi	La Marca
De Sabbata	Lapenta
de Vidovich	La Torre
Di Gioia	Lavagnoli
Di Leo	Leonardi
Di Marino	Lezzi
di Nardo	Lindner
Di Puccio	Lizzero
Donat-Cattin	Lobianco
Donelli	Lodi Adriana
Dulbecco	Lombardi Giovanni
Elkan	Enrico
Esposito	Lospinoso Severini
Faenzi	Lucchesi
Fagone	Lucifredi
Federici	Lupis
Ferioli	Luraschi
Ferrari-Aggradi	Macaluso Antonino
Ferretti	Macaluso Emanuele
Fibbi Giulietta	Macchiavelli
Finelli	Maggioni
Fioret	Magnani Noya Maria
Fioriello	Malagugini
Flamigni	Malfatti
Fontana	Mancinelli
Foscarini	Mancini Vincenzo
Fracanzani	Mancuso
Fracchia	Mantella
Frasca	Marchio
Furia	Marino

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

Mariotti	Pumilia
Marocco	Radi
Marras	Raffaelli
Martelli	Raicich
Marzotto Caotorta	Raucci
Maschiella	Rausa
Masullo	Reale Giuseppe
Mattarelli	Restivo
Matteini	Riccio Stefano
Mazzola	Riela
Mazzotta	Riga Grazia
Mendola Giuseppa	Roberti
Menichino	Rognoni
Messeni Nemagna	Romeo
Meucci	Rosati
Miceli	Russo Carlo
Micheli Pietro	Russo Ferdinando
Mignani	Sabbatini
Milani	Salvatore
Miotti Carli Amalia	Salvi
Mirate	Sandomenico
Miroglio	Sangalli
Monti Maurizio	Santagati
Monti Renato	Santuz
Moro Dino	Savoldi
Mosca	Sboarina
Musotto	Sbriziolo De Felice
Negrari	Eirene
Niccolai Cesarino	Scarlato
Niccoli	Schiavon
Nicosia	Scipioni
Noberasco	Scutari
Olivi	Sedati
Orsini	Servello
Padula	Sgarbi Bompani
Palumbo	Luciana
Pandolfi	Simonacci
Pani	Sisto
Pascariello	Skerk
Pazzaglia	Sobrero
Pegoraro	Spagnoli
Pellegatta Maria	Spinelli
Pellicani Giovanni	Sponziello
Pellizzari	Strazzi
Perantuono	Talassi Giorgi Renata
Pica	Tani
Picchioni	Tantalo
Picciotto	Tarabini
Piccoli	Tassi
Piccone	Tedeschi
Pirolo	Terraroli
Pisicchio	Tesi
Pistillo	Tesini
Pochetti	Tessari
Poli	Tocco
Postal	Tortorella Giuseppe
Prandini	Trantino
Pucci	Traversa

Tripodi Antonino	Vetere
Triva	Vetrano
Truzzi	Vincenzi
Turchi	Vineis
Urso Giacinto	Visentini
Urso Salvatore	Vitale
Vaghi	Vitali
Vagli Rosalia	Zaccagnini
Valensise	Zaffanella
Valori	Zamberletti
Vania	Zanibelli
Vecchiarelli	Zanini
Venegoni	Zoppetti
Venturoli	Zurlo
Vespignani	

Sono in missione:

Granelli	Vetrone
Mitterdorfer	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Alesi, mantiene il suo emendamento 3. 11, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Gerolimetto, mantiene il suo emendamento 3. 12, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GEROLIMETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Alesi, mantiene il suo emendamento 3. 13 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Gerolimetto, mantiene il suo emendamento 3. 14 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GEROLIMETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Alesi, mantiene il suo emendamento 3. 15 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

« I criteri relativi all'applicazione del canone nell'affitto dei fondi rustici, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3, entrano in applicazione a decorrere dall'inizio dell'annata agraria 1971-1972.

Per l'annata agraria 1971-1972, i canoni corrisposti in via provvisoria ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, devono essere congruati rispetto ai canoni previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.

Per l'annata agraria precedente, qualora non sia già intervenuta definizione dei rapporti, il congruo dei canoni è dovuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in base al coefficiente massimo di 40 volte il reddito dominicale per gli affittuari coltivatori diretti e di 45 volte per gli affittuari non coltivatori.

L'affittuario che abbia corrisposto i canoni determinati a norma dei precedenti commi non può essere dichiarato inadempiente per morosità ».

Il Senato lo ha così modificato:

« I criteri relativi all'applicazione del canone nell'affitto dei fondi rustici, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3, entrano in applicazione a decorrere dall'inizio dell'annata agraria 1971-1972.

Per le annate agrarie 1971-72 e 1972-73, i canoni corrisposti in via provvisoria ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, devono essere congruati rispetto ai canoni previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.

Per l'annata agraria precedente, qualora non sia già intervenuta definizione dei rapporti, il congruo dei canoni è dovuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in base al coefficiente massimo di 40

volte il reddito dominicale per gli affittuari coltivatori diretti e di 45 volte per gli affittuari non coltivatori.

L'affittuario che abbia corrisposto i canoni determinati a norma dei precedenti commi non può essere dichiarato inadempiente per morosità.

Qualora l'affittuario venga convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di assumere ogni altro provvedimento, dovrà concedere all'affittuario un termine non inferiore a 30 giorni per il pagamento dei canoni scaduti; in caso di contumacia dell'affittuario il provvedimento dovrà essergli notificato nei termini fissati dal giudice e i 30 giorni decorreranno dalla data di notificazione. Il pagamento entro il termine fissato sana a tutti gli effetti la morosità ».

A questo testo la Commissione non ha apportato alcuna modifica.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo comma.

4. 1. Alesi, Gerolimetto, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giono, Ferioli.

Sopprimere l'ultimo comma.

4. 2. Gerolimetto, Alesi, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giono, Ferioli.

All'ultimo comma sostituire la parola: dovrà, con la seguente: potrà.

4. 3. Alesi, Gerolimetto, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giono, Ferioli.

All'ultimo comma sostituire la parola: inferiore, con la seguente: superiore.

4. 4. Gerolimetto, Alesi, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giono, Ferioli.

All'ultimo comma aggiungere, in fine, le parole: , salvo restando l'obbligo dell'affittuario al pagamento degli interessi legali sui canoni medesimi.

4. 5. Alesi, Gerolimetto, Serrentino, Bignardi, Quilleri, Giono, Ferioli.

L'onorevole Gerolimetto ha facoltà di svolgere.

GEROLIMETTO. Per quanto riguarda l'emendamento Alesi 4. 1, ricordo che il provvedimento ritiene applicabile la normativa sostitutiva dell'annata 1970-1971, cioè quella della prima applicazione delle tabelle quadrien-

nali basate su norme incostituzionali. Invece il secondo comma dell'articolo 4 applica la nuova normativa generale dal 1971 in poi, riservando una normativa speciale per l'annata agraria 1970-1971. Il nostro emendamento si propone di armonizzare questo provvedimento con la legge n. 508 del 1973, che non fa distinzione tra l'annata 1970-1971 e le seguenti.

Relativamente al mio emendamento 4.2, devo ribadire che, a nostro parere, nessuna giustificazione trova la concessione in favore dell'affittuario di un termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dei canoni scaduti.

Per quanto concerne l'emendamento Alesi 4.3, si tratta di una questione di terminologia, che però assume anche un significato sostanziale. Poiché il legislatore non può imporre al giudice questo termine, mi sembra molto più corretto sostituire il termine « dovrà » con quello « potrà ».

Il mio emendamento 4.4 si riferisce, ancora una volta, al termine previsto per il pagamento dei canoni, che non può non essere indicato espressamente nel testo del provvedimento. È proprio a questo fine dunque che noi chiediamo di sostituire la parola « inferiore » con quella « superiore ».

Per quanto riguarda l'emendamento Alesi 4.5, chiarisco che con lo stesso, avuto riguardo alla situazione generale inerente ai rapporti tra debitori e creditori, e non soltanto nel settore agricolo, si intende sancire almeno l'obbligo, da parte dell'affittuario moroso, di pagare gli interessi legali sui canoni per i quali è incorso nella morosità.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'ultimo comma.

4.6. **De Marzio, Sponziello, Tassi, Valensise, Lo Porto.**

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Qualora l'affittuario sia convenuto in giudizio il giudice, alla prima udienza, comparate le condizioni economiche e familiari delle parti, può concedere termine di non oltre giorni trenta all'affittuario per la purgazione della mora, condannandolo alle spese legali, liquidate nello stesso decreto, e salvi gli effetti dello inadempimento.

4.8. **De Marzio, Tassi, Sponziello, Pazzaglia, Valensise, Lo Porto.**

TASSI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ultimo comma dell'articolo 4, così come pervenuto dal Senato, introduce un sistema eccezionale rispetto ai principi generali del nostro diritto.

Inadimplenti non est adimplendum è un vecchio broccardo latino che forma il nesso costitutivo stesso del nostro codice civile e di tutta la normativa privata.

A causa di situazioni eccezionali, e in regime di particolare necessità, quali lo stato di guerra, lo stato di estremo bisogno, di carenza di case e di abitazioni, una eccezione a questo principio generale per la verità è già stata introdotta in materia di locazione dei fondi urbani. Per altro noi non vediamo perché questo principio debba essere trasferito anche ad un settore economico e produttivo, ad un settore dove vi è un'attività imprenditoriale, ad un settore dove anche il conto economico e il calcolo dei costi ha una sua importanza, proprio per quel carattere di imprenditorialità, proprio per quella esaltazione della imprenditorialità che, secondo la maggioranza, formerebbe l'oggetto di questa legge.

Da parte nostra si sono quindi studiati due emendamenti, il primo addirittura soppressivo. In altri termini, l'affittuario che ha già il vantaggio della proroga, che ha già il vantaggio di dover corrispondere un canone limitato nel massimo, che si trova sempre nella situazione di potere, in un modo o nell'altro, pagare l'affitto, come oggi è stato stabilito da questo provvedimento, o comunque dalla legge che uscirà da questa Camera, non è ritenuto da noi meritevole di questo ulteriore abbuono.

Se, inoltre, manteniamo il testo predisposto dal Senato, addirittura attribuiamo al magistrato la possibilità di stabilire un termine di grazia *sine die*. Il magistrato potrebbe, in situazioni particolari, vanificare completamente anche la giusta aspettativa del proprietario.

Ecco perché nel nostro emendamento sostitutivo, evidentemente subordinato a quello soppressivo, noi abbiamo chiesto che il magistrato debba quanto meno procedere, nel corso della prima udienza, e non oltre quella, ad un calcolo comparativo tra le condizioni economiche (come risultano dai documenti prodotti) delle parti in causa. Non è giusto, infatti, che ad un affittuario che versi in buone condizioni economiche sia consentito addirittura di non pagare il canone ad un proprietario che probabilmente, molto spesso, non versa nemmeno in condizioni tali da poter sopravvivere se non percepisce tempestivamente il proprio canone.

Questo è il senso dei nostri due emendamenti ed è questo il motivo per cui noi chiediamo che la Camera voti in favore di queste nostre proposte.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

4. 7. **Riccio Pietro, Cocco Maria.**

COCCO MARIA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO MARIA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento in questione propone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4, il quale, pur rimanendo nello spirito della legge — che esalta, come ho avuto occasione di sottolineare ieri, l'imprenditorialità e l'apporto di lavoro personale dell'affittuario — ci sembra contrastare con la serietà e la capacità imprenditoriale.

Sottopongo alla valutazione della Camera la coerenza del privilegio riservato agli affittuari dall'ultimo comma dell'articolo 4 rispetto alla *ratio* che dà alla legge un carattere di serietà relativamente alla imprenditorialità e alla capacità di guida dell'impresa agricola da parte dell'affittuario.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

DE LEONARDIS, Relatore. Sono contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Concordo con il relatore: il Governo è contrario agli emendamenti presentati all'articolo 4.

Desidero dire all'onorevole Maria Cocco, cofirmataria dell'emendamento Riccio Pietro 4. 7, che le sue considerazioni, da un punto di vista generale, di principi, vanno senz'altro condivise. Il comma introdotto dal Senato, che l'emendamento Riccio Pietro 4. 7 mira a sopprimere, è stato introdotto per venire incontro ai fittavoli, i quali molto spesso o non sono bene informati o non sono assistiti da legali o sono in condizioni difficili.

Pertanto, proprio alla luce di queste considerazioni, vorrei pregare l'onorevole Maria

Cocco di non insistere sull'emendamento. Siamo contrari agli altri emendamenti per i motivi di ordine politico che più volte abbiamo espresso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Gerolimetto, mantiene l'emendamento Alesi 4. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GEROLIMETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Gerolimetto mantiene il suo emendamento 4. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GEROLIMETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 4. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Maria Cocco, mantiene l'emendamento Riccio Pietro 4. 7, di cui ella è cofirmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COCCO MARIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Gerolimetto 4. 2, De Marzio 4. 6 e Riccio Pietro 4. 7.

(*Sono respinti*).

Onorevole Tassi, mantiene l'emendamento De Marzio 4. 8, di cui ella è cofirmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Gerolimetto, mantiene l'emendamento Alesi 4. 3, di cui ella è cofirmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GEROLIMETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Gerolimetto, mantiene il suo emendamento 4. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GEROLIMETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Gerolimetto, mantiene l'emendamento 4. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GEROLIMETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

« All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, primo comma, le parole: « i contratti di soccida con conferimento di pascolo » sono sostituite con le parole: « i contratti di soccida con conferimento di solo pascolo »; al terzo comma, sono soppresse le parole: « di durata inferiore ad un anno », e: « stagionale », e sono aggiunte le parole:

« Sono altresì esclusi dal presente articolo i contratti di affitto dei terreni coltivati con rotazioni tra colture e periodi di riposo, concessi per la produzione di una coltura singola e con durata inferiore all'annata agraria ».

Allo stesso articolo 24, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Nella determinazione dei canoni per i contratti, di cui al comma precedente, si applicano i criteri stabiliti all'articolo 3 della presente legge, proporzionando l'ammontare del canone al periodo del contratto.

Per i terreni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio delle erbe o per il pascolo, i canoni da corrispondere saranno determinati dalle commissioni tecniche provinciali in base ai canoni medi provinciali, stabiliti in applicazione dei criteri della presente legge, ridotti del 70 per cento ».

Il Senato lo ha così modificato:

« All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

« Per i terreni appartenenti al demanio pubblico e per quelli delle regioni, province

e comuni soggetti al regime dei beni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio delle erbe o per il pascolo, i canoni da corrispondere saranno determinati dalle commissioni tecniche provinciali in base ai canoni medi provinciali, stabiliti in applicazione dei criteri della presente legge, ridotti del 70 per cento ».

A questo testo la Commissione non ha apportato modifiche.

È stato presentato il seguente emendamento:

Premettere alle parole: All'articolo 24, i seguenti commi:

Nell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, primo comma, le parole « i contratti di soccida con conferimento di pascolo » sono sostituite con le parole: i contratti di soccida con conferimento del solo pascolo »; ai terzo comma sono soppresse le parole: « di durata inferiore ad un anno » e: « stagionale » e sono aggiunte le parole: « sono altresì esclusi dal presente articolo i contratti di affitto di terreni coltivati con rotazione di colture e periodi di riposo, concessi per la produzione di una coltura singola e con durata inferiore all'annata agraria ».

All'articolo 24, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: « Nella determinazione dei canoni per i contratti di cui al comma precedente, si applicano i criteri stabiliti all'articolo 3 della presente legge proporzionando l'ammontare del canone al periodo del contratto ».

5. 1.

Riccio Pietro, Cocco Maria.

COCO MARIA. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCO MARIA. In sostanza, nel ripresentare questo emendamento, che ripristina quanto questo ramo del Parlamento approvò nel febbraio scorso, noi tendevamo a rendere un po' più equilibrata la legge.

In particolare, con le modifiche proposte per l'articolo 5, si sottolineano alcuni aspetti caratterizzanti per l'agricoltura della Sardegna. Ricordo che ho presentato un ordine del giorno che recepisce gli argomenti trattati dal mio emendamento: gradirei conoscere le valutazioni del Governo sul mio ordine del giorno e mi riservo di ritirare o meno l'emendamento 4. 7 in relazione all'affidamento che darà il Governo che ne siano recepite le istanze.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Premettere alle parole: All'articolo 24, i seguenti commi:

All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, primo comma, le parole: « i contratti di soccida con conferimento di pascolo », sono sostituite con le parole: « i contratti di soccida con conferimento del solo pascolo ».

Al terzo comma, sono soppresses le parole: « di durata inferiore ad un anno » e « stagionale », e sono aggiunte le parole: « sono altresì esclusi dal presente articolo i contratti di affitto dei terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo, concessi per la produzione di una coltura singola e con durata inferiore all'annata agraria ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Nella determinazione dei canoni per i contratti di cui al comma precedente, si applicano i criteri stabiliti all'articolo 3 della presente legge proporzionando l'ammontare del canone al periodo del contratto ».

5. 2. **Alesi, Gerolimetto, Giomo, Ferioli, Quilleri.**

GEROLIMETTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEROLIMETTO. Signor Presidente, siamo disposti a ritirare l'emendamento alle medesime condizioni poste dall'onorevole Maria Cocco. Ci ripromettiamo pertanto di ascoltare attentamente le dichiarazioni del Governo sull'ordine del giorno, in relazione agli impegni che lo stesso Governo vorrà assumere su una materia così importante.

Mancando adeguati impegni nel settore, dagli utili dei contratti agrari e dalla produzione agraria in generale vedremmo sottratti piccoli appezzamenti che, nel loro complesso, potrebbero costituire una superficie notevole.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

DE LEONARDIS, *Relatore*. Il « Comitato dei nove », nella sua maggioranza, ha espresso parere contrario a questi emendamenti.

A questo punto desidero fare una dichiarazione a titolo personale: ritenendo valido, almeno in parte, l'emendamento Riccio Pietro 5. 1, simile alle proposte che io avanzai, e che furono approvate, quando discutemmo del provvedimento nella sua prima lettura, per coerenza mi asterrò dalla votazione.

Una voce all'estrema sinistra. Allora si deve dimettere come relatore!

MARRAS. Non è più relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare gli onorevoli Maria Cocco e Gerolimetto, per la loro disponibilità a trasfondere in un ordine del giorno il contenuto degli emendamenti Riccio Pietro 5. 1 e Alesi 5. 2, di cui sono, rispettivamente, cofirmatari.

Il contratto di affitto è indubbiamente un contratto molto complesso. Accennavo stamane al fatto che, su determinati rapporti all'interno dell'azienda agricola, influiscono venti secoli di storia, nel corso dei quali in varie regioni si sono create consuetudini e prassi profondamente diverse le une dalle altre, che tengono conto di realtà ambientali molto differenziate. Questo spiega le gravi perplessità che sorgono quando ci si accinge a disciplinare una materia così multiforme con una legge nazionale. Non si può ignorare che la situazione della Sardegna presenta caratteri veramente peculiari. Si è tentato di discutere l'argomento e di approvare le relative norme, ma, al Senato, sono state formulate obiezioni e sono sorti dubbi. Si è temuto che una regolamentazione così particolare per una regione potesse comportare conseguenze negative per altre regioni e per altre condizioni.

Gli onorevoli Maria Cocco e Gerolimetto si sono dichiarati disposti a trasfondere il contenuto dei suddetti emendamenti in un ordine del giorno. Ebbene, a nome del Governo dichiaro di accettare questo ordine del giorno. Daremo incarico alla commissione centrale, presieduta dal ministro, di esaminare questa materia, in modo da regolarla conformemente allo spirito della legge e secondo equità. Se potremo risolvere questo problema in via amministrativa (e terremo evidentemente conto delle esigenze sociali di fondo che questa legge vuole soddisfare), noi saremo soddisfatti. Se sarà necessario, sulla base dell'esperienza concreta, noi ci rivolgeremo al Parlamento per approntare quei rimedi che saranno necessari. È in questo spirito che invito i presentatori di questi emendamenti a non insistere su di essi.

Vorrei rivolgermi anche al gruppo del MSI-destra nazionale, affinché i colleghi di quel gruppo non ripetano l'atteggiamento che hanno assunto in precedenza. Noi abbiamo chiesto

di trasfondere il contenuto di questi emendamenti in un ordine del giorno, dichiarando che il Governo si muoverà su una determinata linea: ma se i colleghi del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale faranno loro questi emendamenti, provocando su di essi un voto contrario dell'Assemblea, non opereranno a favore della tesi cui si rifanno, dei problemi che si vogliono affrontare e risolvere, perché un emendamento respinto costituisce qualcosa di preclusivo all'azione del Governo. (*Commenti a destra*).

SPONZIELLO. Perché non lo approvate allora?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Noi siamo contrari all'emendamento non già perché non comprendiamo la sostanza di quello che si chiede, ma perché riteniamo che, essendo la materia molto complessa, non sia opportuno risolverla in questo modo, che, pur essendo ben chiaro e delicato, rischia tuttavia di non approdare ad una soluzione concreta. Noi ne daremo seguito sul piano amministrativo. Se l'emendamento o gli emendamenti dovessero essere fatti propri dal gruppo del MSI-destra nazionale, noi ce ne rammaricheremmo, perché considereremo questo come un gesto che non serve a risolvere il problema.

Tengo a ribadire, comunque, che noi manterremo fermo quanto ho avuto l'onore di dire in questo momento a nome del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Maria Cocco, mantiene l'emendamento Riccio Pietro 5. 1, di cui ella è cofirmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COCCO MARIA. Ringrazio l'onorevole ministro per i chiarimenti forniti e per l'impegno assunto. Poiché l'ordine del giorno è già stato presentato, ritengo che in sede amministrativa il Governo vorrà esaminare a fondo quanto costituisce oggetto della nostra discussione. Ritiro pertanto l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Gerolimetto, mantiene l'emendamento Alesi 5. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GEROLIMETTO. Prendo atto dell'impegno del Governo e ringrazio l'onorevole ministro per lo spirito di collaborazione manifestato.

Mi attendo, comunque, che gli impegni che l'onorevole ministro ha preso solennemente in quest'aula vengano mantenuti. Pertanto ritiro l'emendamento.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, il nostro gruppo fa propri gli emendamenti Riccio Pietro 5. 1 e Alesi 5. 2, nonostante le dichiarazioni del ministro, perché non condividiamo affatto quanto l'onorevole Ferrari-Aggradi ha affermato.

Mi permetta, signor Presidente, di rivolgermi in questo momento alla sua autorità. Noi stiamo decidendo in questa Assemblea sulla regolamentazione legislativa degli affitti e dei contratti agrari in genere (si discute adesso, infatti, di un contratto di affitto atipico). Il Governo ci dice che accetta un ordine del giorno perché si impegna a risolvere sul piano amministrativo problemi che non possono essere risolti che dal legislatore.

Si tratta, in sostanza (e mi rivolgo agli onorevoli colleghi presentatori dei due emendamenti in questione, poi ritirati), di fingere nei confronti dell'opinione pubblica di avere sostenuto una tesi a difesa di determinati interessi, mentre sapete benissimo che non può essere risolto in via amministrativa un problema che è di esclusiva competenza del Parlamento.

COCCO MARIA. Legga l'ordine del giorno prima di parlare.

PAZZAGLIA. Ella ha parlato di soluzione in via amministrativa, onorevole Maria Cocco, e questo ha detto anche l'onorevole ministro.

COCCO MARIA. Il ministro non ha ancora letto l'ordine del giorno. Comunque, l'ordine del giorno non parla di regolamento in via amministrativa, ma dice altre cose. (*Commenti a destra*).

PAZZAGLIA. La ringrazio, onorevole Maria Cocco, per avere dichiarato che il ministro accetta un ordine del giorno senza neanche averlo letto.

Onorevole Ferrari-Aggradi, si prenda questo rilievo dai suoi colleghi di gruppo; non dal gruppo del MSI-destra nazionale, al quale ella si è rivolto. Ella accetta gli ordini del giorno senza nemmeno averli letti.

COCCO MARIA. Il ministro ha detto che accetta lo spirito della nostra richiesta, non l'ordine del giorno che non ha ancora letto.

PAZZAGLIA. Io le sto dando atto esattamente di questo: non mi permetterei, per il riguardo che ho nei suoi confronti, per il riguardo che ho nei confronti di una collega che ha esposto e ribadito le sue tesi, di attribuirle parole diverse da quelle che ha pronunciato. Ella poc'anzi ha detto che l'ordine del giorno il ministro non lo ha ancora letto. Benissimo, io ho detto all'onorevole Ferrari-Aggradi che egli ha accettato un ordine del giorno che non ha neppure letto. Ho detto semplicemente questo e niente di diverso. Mi rimetto alla Presidenza.

PRESIDENTE. La Presidenza non c'entra. C'è il resoconto stenografico che fa fede di quanto è stato detto.

COCCO MARIA. Signor Presidente, mi dispiace di questa diatriba fra conterranei. Credo che se l'onorevole Pazzaglia avesse seguito attentamente tutto il mio discorso, avrebbe sentito che ho domandato al ministro se accettava lo spirito di questo emendamento, il cui contenuto è stato trasfuso in un ordine del giorno. Il ministro ha detto: « Accetto l'ordine del giorno che verrà presentato per lo spirito che lo può animare ». Nel ritirare l'emendamento che avevo presentato, ho dichiarato che ringraziavo il ministro di questa disponibilità e che pertanto ritiravo il mio emendamento. e significavo con ciò che l'ordine del giorno era già stato presentato.

PAZZAGLIA. Onorevole Cocco, ho molto riguardo per lei e, poiché ella si è riferita allo spirito dell'ordine del giorno, io non mi permetterò una battuta di spirito in ordine a questa strana situazione di un Governo che accetta lo spirito che ella ha espresso, lo recepisce senza neanche leggere l'ordine del giorno. Lei non se la deve prendere, onorevole Maria Cocco, perché sono convinto assertore di una tesi, che ho citato poc'anzi, e cioè che questa materia non può essere regolamentata se non con legge, perché si tratta di rapporti di diritto privato. Questi non possono essere regolati che con legge dello Stato. Non potrebbero essere regolati nemmeno con leggi delle regioni, immaginiamoci se possono essere regolati con atto amministrativo.

Io non ho attribuito a lei, onorevole Cocco, la volontà di regolare con norme di carattere amministrativo rapporti di di-

ritto privato. Attribuisco a lei soltanto la responsabilità di avere accettato di ritirare l'emendamento dopo che il Governo, senza aver letto il suo ordine del giorno, ma avendone soltanto interpretato lo spirito, aveva dichiarato di voler regolare con un provvedimento amministrativo un rapporto di diritto privato che può essere regolato soltanto con legge dello Stato.

Onorevoli colleghi, noi facciamo nostri questi emendamenti e li voteremo, ovviamente. Mi dispiace di dover fare una cortese polemica con i colleghi del partito liberale che si sono allineati sulle posizioni « amministrativiste » - scusate il termine - del Governo.

FERIOLI. Non è affatto vero !

PAZZAGLIA. Concludo, signor Presidente. Noi voteremo questi emendamenti con il convincimento che non si possa assolutamente seguire la strada che il Governo ci suggerisce, cioè quella di rinviare tutto ad un futuro molto incerto. Nel manifestare la volontà di accettare un ordine del giorno, anziché un emendamento che indicherebbe la volontà del legislatore, il Governo non fa altro che dirci: vedremo in futuro, provvederemo in futuro, se potremo farlo.

Il collega Sponziello (lo cito non solo perché ha detto cose brillantissime ed ha condotto una battaglia, ma anche perché ha chiarito gli aspetti politici di questa discussione) ha detto: voi, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, che presentate emendamenti e li trasformate poi in ordini del giorno, non vedrete mai tradotta la vostra iniziativa in concrete decisioni, perché la vostra iniziativa non corrisponde a quella della maggioranza reale di questo Parlamento, che è rappresentata da una larga parte della democrazia cristiana, dal partito socialista e dal partito comunista.

È in questa sede che si decide se si vuole o no regolare i rapporti nel modo indicato dall'emendamento. L'ordine del giorno - non ho bisogno di ripeterlo - è un *escamotage* per evitare di decidere, è un *escamotage* che tutti, fuori di qui, intenderanno come diretto a rinviare, senza risolverlo, un problema di grande attualità. E mi consenta di dire, onorevole ministro, che i contratti di cui si discute ora sono tipici della Sardegna e non sono diffusi in Italia come altri contratti agrari. Anzi, affermo che sono esclusivi della nostra isola, e sono quindi meritevoli di una considerazione separata rispetto alle linee generali del provvedimento, e non possono essere ulterior-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

mente tenuti sospesi, perché la legge De Marzi-Cipolla (e così farà quella che vi apprestate a varare), come ho detto nel corso della discussione generale, ha creato nella nostra isola tali ingiustizie che non sono ulteriormente accettabili e non saranno ulteriormente accettate dalle genti rurali di quella terra. *(Applausi a destra)*.

DE MARZIO. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale chiedo la votazione a scrutinio segreto sugli identici emendamenti Riccio Pietro 5. 1 e Alesi 5. 2, fatti propri dall'onorevole Pazzaglia.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sugli identici emendamenti Riccio Pietro 5. 1 e Alesi 5. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	375
Maggioranza	188
Voti favorevoli	65
Voti contrari	310

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Andreotti
Abelli	Angelini
Accreman	Angrisani
Achilli	Anselmi Tina
Aiardi	Armani
Aldrovandi	Arnaud
Alesi	Ascarì Raccagni
Alessandrini	Assante
Alfano	Astolfi Maruzza
Aliverti	Baccalini
Allegri	Baghino
Allocca	Balasso
Andreoni	Baldassari

Baldassi	Cassanmagnago
Baldi	Cerretti Maria Luisa
Ballarin	Castelli
Bandiera	Cataldo
Barba	Cattanei
Barbi	Cattaneo Petrini
Bardelli	Giannina
Bastianelli	Cavaliere
Beccaria	Ceccherini
Becciu	Ceravolo
Belci	Cerra
Bellisario	Cerri
Benedetti Gianfilippo	Cesaroni
Benedetti Tullio	Chanoux
Benedikter	Chiarante
Berlinguer Giovanni	Chiovini Cecilia
Berloffa	Ciacchi
Bertè	Ciaffi
Biagioni	Ciai Trivelli Anna
Biamonte	Maria
Bianchi Alfredo	Ciampaglia
Bianchi Fortunato	Ciccardini
Bianco	Cirillo
Bini	Cittadini
Bisignani	Ciuffini
Bodrito	Coccia
Boffardi Ines	Cocco Maria
Boldrin	Columbu
Bologna	Concas
Bonifazi	Conte
Borghi	Corà
Borra	Corgi
Bortot	Costamagna
Botta	Cristofori
Bottarelli	D'Alessio
Bottari	Dal Maso
Bressani	Dal Sasso
Brini	Damico
Busello	D'Angelo
Buttafuoco	D'Aniello
Buzzoni	D'Auria
Caiaati	de Carneri
Caiazza	de' Cocci
Calvetti	Degan
Canepa	Del Duca
Canestrari	De Leonardis
Capra	Della Briotta
Caradonna	Dell'Andro
Cariglia	Del Pennino
Cárolì	De Marzio
Carrà	de Meo
Carri	de Michieli Vitturi
Carla	De Mita
Caruso	De Sabbata
Casapieri Quagliotti	de Vidovich
Carmen	Di Giannantonio
Cascio	Di Giesi
	Di Gioia

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

Di Giulio	Ippolito	Miroglio	Russo Carlo
Di Leo	Isgrò	Monti Maurizio	Russo Vincenzo
Di Marino	Jacazzi	Monti Renato	Sabbatini
di Nardo	Korach	Moro Dino	Salvi
Di Puccio	La Bella	Musotto	Sandomenico
Donelli	La Loggia	Napolitano	Sangalli
Dulbecco	La Malfa Giorgio	Natta	Santagati
Durand de la Penne	Lamanna	Negrari	Santuz
Elkan	La Marca	Niccolai Cesarino	Savoldi
Erminero	Lapenta	Niccoli	Sboarina
Esposito	Lavagnoli	Nicosia	Sbriziolo De Felice
Faenzi	Lettieri	Noberasco	Eirene
Fagone	Lindner	Nucci	Scarlato
Federici	Lizzero	Olivi	Schiavon
Feroli	Lo Bello	Orsini	Scipioni
Ferrari-Aggradi	Lobianco	Padula	Scutari
Ferretti	Lodi Adriana	Palumbo	Sedati
Fibbi Giulietta	Lombardi Giovanni	Pandolfi	Servello
Finelli	Enrico	Pani	Sgarbi Bompani
Fioret	Lospinoso Severini	Papa	Luciana
Fioriello	Lucchesi	Pascariello	Sinesio
Flamigni	Lucifredi	Pazzaglia	Skerk
Fontana	Luraschi	Pegoraro	Sobrero
Forlani	Macaluso Antonino	Pellegatta Maria	Spagnoli
Foscarini	Macaluso Emanuele	Pellicani Michele	Spinelli
Fracanzani	Macchiavelli	Pellizzari	Spitella
Fracchia	Maggioni	Perantuono	Sponziello
Franchi	Magnani Noya Maria	Pezzi	Storchi
Furia	Malagugini	Pica	Strazzi
Fusaro	Mancinelli	Piccinelli	Talassi Giorgi Renata
Galasso	Mancini Vincenzo	Picciotto	Tani
Galli	Manco	Piccoli	Tantalo
Garbi	Mancuso	Piccone	Tassi
Gargani	Mantella	Pirolo	Tedeschi
Gargano	Marchio	Pisicchio	Terraroli
Gasco	Marino	Pistillo	Tesi
Gastone	Mariotti	Pochetti	Tesini
Gava	Marocco	Postal	Tessari
Gerolimetto	Marras	Prandini	Tocco
Giadresco	Martelli	Prearo	Tortorella Giuseppe
Giannantoni	Marzotto Caotorta	Principe	Tozzi Condivi
Giannini	Masullo	Pucci	Trantino
Gioia	Matta	Pumilia	Traversa
Giomo	Mattarelli	Radi	Tripodi Antonino
Giordano	Matteini	Raffaelli	Tripodi Girolamo
Giovanardi	Mazzarino	Raicich	Triva
Giovannini	Mazzarrino	Rausa	Truzzi
Girardin	Mazzola	Rauti	Urso Giacinto
Giudiceandrea	Mazzotta	Reale Oronzo	Urso Salvatore
Gramegna	Menichino	Rende	Vaghi
Grassi Bertazzi	Messeni Nemagna	Riccio Stefano	Valensise
Guarra	Meucci	Riela	Valori
Guglielmino	Miceli	Riga Grazia	Vania
Gui	Micheli Pietro	Roberti	Vecchiarelli
Gunnella	Mignani	Rognoni	Venegoni
Iotti Leonilde	Milani	Romeo	Venturoli
Iozzelli	Miotti Carli Amalia	Romualdi	Vetere
Iperico	Mirate	Rosati	Vetrano

Vicentini	Zaffanella
Vincenzi	Zamberletti
Vineis	Zanibelli
Vitale	Zanini
Vitali	Zolla
Volpe	Zoppetti
Zaccagnini	Zurlo

Sono in missione:

Granelli	Vetrone
Mitterdorfer	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

D'ALESSIO, Segretario, legge:

La Camera,

riafferma la necessità di assicurare una durata minima anche per i contratti di affitto a coltivatori diretti, allo scopo di stimolare gli investimenti e di assicurare certezza e stabilità ai coltivatori interessati,

impegna il Governo

ad affrontare con ogni urgenza il problema della durata minima dei contratti di affitto a coltivatori diretti in 18 anni, fermo restando il diritto di proroga al termine della durata minima o affermando il principio della giusta causa nelle disdette.

9/945-B/1 **Esposto, Macaluso Emanuele, Pegoraro, Bardelli, Mirate.**

La Camera,

rilevato che il disegno di legge n. 945-B non affronta il problema dei provvedimenti di carattere sociale a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto;

considerata la necessità di dare una risposta positiva alle attese della categoria;

impegna il Governo

a dare attuazione con ogni urgenza agli impegni assunti dal Presidente del Consiglio in sede di dichiarazione programmatica in merito ai provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti di terreni in affitto, con particolare riferimento alle esenzioni fiscali, alla concessione di un contributo compensa-

tivo e alle facilitazioni per la vendita della terra a condizioni di favore ad enti pubblici.

9/945-B/2 **Marras, Giannini, Macaluso Emanuele, Di Marino, Scutari, Bardelli.**

La Camera,

considerata la necessità di affrontare con urgenza il problema della trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia e di compartecipazione in contratti di affitto, al fine di garantire ai mezzadri, ai coloni e ai partecipanti migliori condizioni di imprenditorialità e di superare lo stato di degradazione economica e di abbandono di intere zone agrarie dell'Italia centro-meridionale,

impegna il Governo

a dare attuazione agli impegni ripetutamente assunti di trasformare in affitto i contratti di mezzadria, di colonia e di compartecipazione con l'urgenza imposta dalla drammaticità della situazione dell'agricoltura esistente nelle zone interessate.

9/945-B/3 **Valori, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Giannini, Martelli, Riga Grazia.**

La Camera

impegna il Governo

a determinare, con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante modifiche alla disciplina dell'affitto dei fondi rustici, i criteri in base ai quali i canoni di affitto dei fondi rustici siano considerati gravemente sperquati ai sensi della legge stessa, ritenendo che, in ogni caso, l'entità dei canoni non debba risultare inferiore ad un minimo da determinarsi sulla base di quelli derivanti dall'applicazione della legge 12 giugno 1962, n. 567 nell'annata agraria anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

9/945-B/4 **Piccoli, Mariotti, Cariglia, Reale Oronzo.**

La Camera,

constatata da un canto l'attuale situazione di profonda crisi della zootecnia nazionale dovuta a vari fattori, non ultimi anche in ordine alla rilevanza economica, quelli collegati alla rarefazione dei mangimi ed al loro aumento di costo; dall'altro la disponibilità di grandi quantitativi di terreni che potrebbero essere utilizzati a scopo di pascolo, soprattutto attraverso contratti di soccida parziaria con conferimento di pascolo, non

soggetto a trasformazione in affitto ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 11 del 1971;

constatata inoltre l'esigenza di terreni da utilizzare per singole colture specializzate di tipo industriale a ciclo limitato, oggetto di rapporti con durata inferiore all'anno, non trasformabili in affitto;

ritenuto che alla soluzione della crisi della zootecnia possa dare un valido contributo una più ampia disponibilità di terreni dati a pascolo con contratti di durata inferiore all'anno, non convertibili in affitto, come le vendite di erbe e gli affitti per solo pascolo;

ritenuto inoltre che tale disponibilità possa essere accentuata da una più congrua disciplina dei rapporti agrari legati alla utilizzazione delle erbe e dei contratti di soccida, ispirati a perseguire fini produttivistici anche per tutelare la stabilità dei posti di lavoro ed il lavoro sia dei lavoratori autonomi, sia di quelli subordinati

impegna il Governo

a presentare sollecitamente una disciplina che regolamenti definitivamente ed in prospettiva i rapporti di vendita di erbe, affitto a scopo di pascolo di durata pluriennale, annuale ed inferiore all'anno ed i contratti di soccida, salvaguardando, nel contempo, le consuetudini locali, che sono state determinate dalle esigenze particolari delle diverse zone agrarie del paese.

9/945-B/5

Cocco Maria, Alesi, Riccio Pietro.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. L'ordine del giorno Esposto tratta della durata minima dei contratti di affitto. Come ho detto questa mattina nella replica, già in occasione del dibattito svoltosi al Senato il Governo aveva chiarito di essere favorevole ad una disciplina legislativa che fissasse la durata minima dei contratti di affitto. Quindi, a nome del Governo, sono pronto ad accettare questo ordine del giorno sino alle parole: « durata minima dei contratti di affitto a coltivatori diretti ». Se i presentatori dell'ordine del giorno insistono sulla specificazione dei 18 anni, debbo accettarlo come raccomandazione, dal momento che non ritengo possibile decidere ora se detto limite debba essere fissato in 16, 18 anni o anche più. Al contrario, se i presentatori limitano l'ordine del giorno al punto da me indicato, lo accetto senza riserve.

Il Governo è favorevole all'ordine del giorno Marras, riguardante i piccoli proprietari concedenti di terreni in affitto. Per altro, poiché con questo ordine del giorno viene avanzata la richiesta di specifiche provvidenze (esenzioni fiscali, contributi compensativi, facilitazioni per la vendita della terra), pur accogliendo in pieno lo spirito dell'ordine del giorno, sono costretto ad accettarlo come raccomandazione proprio a causa delle indicazioni così dettagliate e precise di provvidenze da adottare in esso contenute.

Accetto come raccomandazione anche l'ordine del giorno Valori. Infatti, pur essendo ben consapevole dell'impegno assunto, e recepito anche nel programma di governo, per la tempestiva presentazione di un disegno di legge che regoli *ex novo* i contratti di mezzadria e colonia, mi sembra prematuro indicare in un testo scritto come questo possa esser fatto.

Signor Presidente, facendo seguito a quanto ho già avuto occasione di dire stamani, dichiaro infine di accettare senza riserve l'ordine del giorno 9/945-B/4, presentato dagli onorevoli Piccoli, Mariotti, Cariglia e Reale Oronzio. Anzi, intendo approfittare dell'occasione per ringraziarli di avere accolto la nostra richiesta perché fosse evitata la votazione sull'emendamento, affermando al tempo stesso il fermo impegno di emanare il decreto ministeriale previsto il più rapidamente possibile. Il Governo non attenderà che siano trascorsi i 30 giorni; il decreto ministeriale sarà emanato lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge che ci accingiamo a votare.

Come ho già preannunciato, accetto l'ordine del giorno Maria Cocco.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

ESPOSTO. Signor Presidente, accolgo l'invito del ministro di sopprimere l'ultima parte dell'ordine del giorno (dalle parole « coltivatori diretti » in poi) e pertanto non insisto a che sia posto in votazione.

Prendo poi atto delle dichiarazioni rese dal ministro, e non insisto per la votazione dell'ordine del giorno Marras e dell'ordine del giorno Valori, ai quali mi associo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dai gruppi della maggioranza, dichiaro che, in caso di votazione, il gruppo

comunista voterà contro, soprattutto perché esso presuppone l'adozione di poteri discrezionali da parte del Governo, secondo una logica che il mio gruppo non condivide perché non ritiene che questo sia il modo migliore per affrontare concretamente le questioni riguardanti i piccoli concedenti.

Infine, annuncio che il gruppo comunista voterà contro l'ordine del giorno Maria Cocco e altri.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari dell'ordine del giorno 9/945-B/4 è presente, s'intende che essi abbiano rinunciato alla votazione.

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. D'altra parte, signor Presidente, ho già dichiarato che accetto quell'ordine del giorno senza riserve, interpretando tra l'altro anche l'atteggiamento assunto dalla maggioranza della Commissione. Mi sembra quindi che la votazione sarebbe superflua.

PRESIDENTE. Onorevole Maria Cocco?

COCCO MARIA. Sono soddisfatta dell'accelerazione del mio ordine del giorno, onorevole Presidente, e non insisto per la votazione. (*Commenti a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sponziello. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del gruppo del MSI-destra nazionale; ciò per varie ragioni, che riteniamo tutte del pari valide.

Voteremo contro, innanzitutto, perché riteniamo questo disegno di legge ingiustamente mortificatore e punitivo della proprietà fondiaria.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

SPONZIELLO. È punitivo per l'inadeguatezza del canone che sarà corrisposto: la nuova misura che è stata determinata infatti non è stata neanche rapportata a quei limiti minimi e massimi che la stessa Corte costituzionale, in relazione allo svilimento della nostra moneta, aveva saggiamente indicato. Tali limiti dovevano essere accettati e rispettati, tenendo conto del fatto che dalla data

della sentenza della Corte costituzionale ad oggi si è verificata una ulteriore diminuzione del potere d'acquisto della lira.

La legge che disciplina l'affitto dei fondi rustici è inoltre punitiva nei confronti della proprietà per le numerose altre norme in essa contenute che ingiustamente limitano l'esercizio di tale diritto. Molte di esse, per altro, risultano già rimesse all'esame della Corte costituzionale per un nuovo giudizio di legittimità.

Sottolineando la punitività del disegno di legge in esame nei confronti della proprietà fondiaria non intendiamo riferirci alla proprietà assenteista, per la quale siamo perfettamente d'accordo con le altre parti politiche nel ritenere che non vi debba essere tutela; bensì intendiamo riferirci a quella parte di proprietari intelligenti i quali comprendono che la titolarità del diritto comporta anche doveri. Questo tipo di proprietà tanto più merita protezione quanto più è fattore di produzione, incremento di ricchezza e certezza di benessere.

Dichiariamo ancora di votare contro questo disegno di legge per ragioni di carattere strettamente economico. Se l'obiettivo di una qualsiasi legge che disciplini il settore agricolo è quello di incrementarne la produttività, è altresì vero che questo disegno di legge non sollecita investimenti da parte dei proprietari proprio per le ragioni che ho spiegato poc'anzi, e cioè perché esso li mortifica e li punisce. Non si può sperare in investimenti da parte degli affittuari perché sono economicamente i più deboli; non si può pensare che agli investimenti possa sopperire l'intervento pubblico, perché basta dare uno sguardo al disastro e disastroso bilancio nazionale, ed in particolare ai capitoli che interessano l'agricoltura, per rendersi conto delle gravi difficoltà nelle quali si trova lo Stato italiano, certamente non in grado di sopperire alla mancanza di investimenti del capitale privato. Tutto ciò porterà ad una riduzione della produttività; ciò è dimostrato dal fatto che in quest'ultimo anno — non è una invenzione di chi parla — si è registrata una diminuzione degli investimenti in agricoltura del 62 per cento.

Voteremo contro questo disegno di legge anche per un'altra ragione, sostanzialmente, e non demagogicamente, sociale.

La legge infatti finisce col punire, come è stato sottolineato da tutti i colleghi autorevolmente intervenuti in questa discussione, tanti piccoli proprietari e tanti lavoratori capaci che alla proprietà della terra non riu-

sciranno mai ad accedere sia per la non convenienza dei proprietari ad allargare e diffondere questo tipo di contratto, sia per l'immobilismo nelle proprietà dei terreni che si crea, cristallizzando situazioni familiari e di parentado non sempre, purtroppo, identificabili con le migliori capacità a condurre i campi.

Voteremo contro, inoltre, perché la disciplina dell'affitto dei fondi rustici, così come è articolata, contraddice in sostanza agli indirizzi di politica comunitaria. Invero, mentre tale politica tende a sottolineare la validità del contratto di affitto, il legislatore italiano disciplina tale contratto impedendone la diffusione. Ne è riprova il fatto che dalla emanazione della legge 11 febbraio 1971 ad oggi non si ha notizia di nuovi contratti di affitto. Tale normativa contraddice, poi, alle stesse direttive comunitarie che poggiano sulla mobilità della terra, poiché essa, cristallizzando le situazioni esistenti, arresta qualsiasi processo di mobilità.

Voteremo contro, infine, per ragioni strettamente politiche, giacché la nuova disciplina dell'affitto è la prova concreta del cedimento della maggioranza governativa, trascinata dal partito socialista verso le posizioni e le concezioni politiche del partito comunista. Ne avemmo la prova quando si gettarono le basi di questa legge, con gli interventi al Senato dei protagonisti, primi fra tutti il democristiano De Marzi e il comunista Cipolla. Ne abbiamo avuto riprova in Commissione e in aula, per quanto è accaduto durante la discussione sul tema particolare del canone gravemente sperequato.

La campagna elettorale fu condotta dalla democrazia cristiana, nel maggio 1972, anche nel segno di una revisione sostanziale della legge in discussione. Dopo la sentenza della Corte costituzionale, che aveva ravvisato la illegittimità di alcune norme, come noi stessi avevamo sottolineato per primi, il partito di maggioranza relativa, tradendo anche i suoi impegni elettorali, ha perduto — io credo — l'occasione per riportare la pace nelle campagne e quell'ordine civile che non è mai realizzabile laddove, come nella legge in esame, si calpesta il diritto. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giannini. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati comunisti si asterranno dalla votazione sul disegno di legge di mo-

difica della legge n. 11 del 1971. Ciò per due ordini di considerazioni.

In primo luogo, perché con questa modifica è stato fatto salvo il meccanismo di determinazione automatica del canone di affitto: questo è l'aspetto più positivo della conclusione cui è giunta, dopo un iter tormentato, questa legge.

In secondo luogo, perché la maggioranza governativa non ha accolto alcune nostre richieste fondamentali, intese a migliorare e a completare in alcune sue parti questo provvedimento. Rimangono così insolute importanti e talvolta decisive questioni.

Su questo atteggiamento della maggioranza, il nostro giudizio è severamente critico.

Onorevoli colleghi, salvaguardare il meccanismo di determinazione automatica del canone di affitto è stato sempre l'obiettivo delle lotte degli affittuari italiani e dei comunisti. Queste lotte si sono sviluppate dopo la presentazione in Parlamento del disegno di legge Natali con cui il Governo di centro-destra, in contrasto con la nota sentenza della Corte costituzionale, attaccò la fondamentale conquista degli affittuari e la certezza del loro diritto, nel tentativo di annullare di fatto il riferimento ai redditi catastali.

A questo fine hanno essenzialmente mirato gli attacchi mossi alla legge n. 11 del 1971 da parte degli agrari e dell'estrema destra, ai quali interessava, non già e non solo di strappare un aumento dei canoni risultanti dall'applicazione della legge n. 11 — e cioè di conseguire un successo sul piano quantitativo —, ma interessava soprattutto ripristinare *in toto* il potere dei proprietari nei confronti degli affittuari, potere che significa minacciare e ricattare continuamente l'affittuario, per imporgli obblighi assurdi e talvolta feudali senza riconoscergli alcun diritto reale.

Il Governo di centro-destra si rese complice dei gravi attacchi alla legge n. 11, ma il suo tentativo venne respinto proprio in quest'aula. Si sarebbe certamente potuto pervenire ad una formulazione più chiara e più rigorosa dell'articolo 3 del provvedimento in esame nella parte riguardante i canoni sperequati, allo scopo di evitare qualsiasi carattere di incertezza, sia pure transitorio, della norma e di soddisfare parzialmente le attese dei piccoli proprietari concedenti nelle zone interessate. Questo problema, nonostante l'accettazione dell'ordine del giorno della maggioranza, resta però aperto, e dovrà essere sollecitamente affrontato — pensiamo — nel contesto di un provvedimento che risolva i problemi dei piccoli proprietari concedenti, che

noi comunisti abbiamo sempre ripetutamente richiesto e che le maggioranze governative, dal 1971 in poi, non hanno voluto adottare. Quella dei piccoli proprietari concedenti non è l'unica questione rimasta aperta. Ve ne sono altre di grande rilevanza sociale, economica e politica che noi abbiamo chiesto di affrontare e risolvere con il provvedimento che la Camera sta approvando definitivamente. Queste sono specificatamente: il ruolo delle regioni in materia di applicazione della legge sull'affitto e di determinazione dei canoni; la durata minima di 18 anni del contratto di affitto a coltivatore, al quale bisogna garantire la stabilità sulla terra per un lungo periodo, allo scopo di esaltare al massimo la sua funzione imprenditoriale e l'impegno nelle trasformazioni e nello sviluppo produttivo agricolo; la trasformazione della mezzadria e della colonia in contratto di affitto.

Onorevoli colleghi, occorre finalmente riconoscere che i contratti di tipo mezzadrile e colonico hanno da lungo tempo esaurito la loro funzione. Il loro permanere non è solo motivo di arretratezza economica e sociale dei mezzadri dell'Italia centrale e dei coloni meridionali, ma rappresenta un serio impedimento perché questi ultimi possano esercitare liberamente la loro funzione imprenditoriale, oltre ad essere la causa prima dello stato di arretratezza economica e di abbandono di intere ed importanti zone agrarie del paese.

Ecco, onorevoli colleghi, i tipi di contratti agrari e le forme di conduzione arretrate che occorre cancellare rapidamente.

Ci è stato sempre detto che alla trasformazione della mezzadria e della colonia in affitto si sarebbe giunti una volta definito il quadro di riferimento, cioè la legge sull'affitto agrario con le modifiche richieste dalla Corte costituzionale. Il terreno viene ora sgomberato anche da questa remora e, nel prendere atto della sua dichiarazione di principio, onorevole ministro, chiediamo al Governo e alla maggioranza che siano esaminate rapidamente le proposte di legge relative, tra le quali anche la nostra.

Per la positiva soluzione di questi problemi, noi rinnoviamo qui in Parlamento il nostro impegno, convinti come siamo che una organica, moderna e democratica riforma della contrattazione agraria in Italia sia sempre stata e sia una delle componenti imprescindibili di una politica agraria imperniata sulla autonomia e sui poteri regionali, sulle imprese coltivatrici liberamente associate, sul nuovo indirizzo degli investimenti pubblici e delle partecipazioni statali e che voglia veramen-

te promuovere e dirigere un processo di sviluppo di cui l'agricoltura nazionale ha urgente bisogno per uscire dalla grave crisi in cui si dibatte, per assolvere pienamente al suo ruolo insostituibile, che è quello di fornire la popolazione italiana di derrate alimentari in quantità sufficiente e di contribuire efficacemente alla lotta antinflazionistica, alla ripresa e allo sviluppo dell'economia generale del paese.

Questa impostazione, questi contenuti (non settoriali, e tanto meno corporativi), noi abbiamo sempre dato e diamo alla nostra azione per la riforma dei contratti agrari.

Con l'approvazione del disegno di legge il cui esame la Camera ha testé concluso, si pone finalmente termine ad una situazione di incertezza durata circa 2 anni, nella quale la iniziativa degli affittuari ha subito qualche battuta di arresto. Il compito degli affittuari è ora quello di gestire la riforma del loro contratto, di applicare la legge n. 11 in tutte le sue parti, in quella relativa ai canoni e soprattutto nella parte riguardante il loro diritto ad eseguire miglioramenti e trasformazioni, ad accedere agli investimenti e ai contributi pubblici, ad associarsi liberamente con altri coltivatori e a divenire così protagonisti di un nuovo processo di sviluppo agricolo e di costruzione del nuovo potere contrattuale dei coltivatori. I comunisti saranno al loro fianco, come già lo sono stati per il passato. Abbiamo voluto e difeso la legge di riforma del contratto di affitto agrario e opereremo perché essa diventi veramente un moderno strumento di progresso e di civiltà nelle campagne italiane. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gerolimetto. Ne ha facoltà.

GEROLIMETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, devo innanzitutto dichiarare che siamo rimasti dispiaciuti del rifiuto della maggioranza di accogliere qualsiasi suggerimento, anche quelli più motivati, quelli che sostanzialmente avevano ricevuto il consenso, nei lunghi dibattiti avvenuti in questi due anni nelle Commissioni e in aula, degli stessi rappresentanti della maggioranza.

Siamo rimasti dispiaciuti perché abbiamo visto in questa volontà di praticare una politica di muro contro muro, riferita ad un provvedimento di legge che è sostanzialmente un provvedimento di natura economica, e quindi tale da dover interessare ogni parte politica,

al di là di motivazioni ideologiche e senza la volontà di creare stati d'animo emotivi, abbiamo visto, dicevo, il riemergere di una tentazione per cui, ogni qualvolta in Italia si discute di agricoltura, si tende sempre a trasformare le parole « agrario », « bracciante » o « contadino » in immagini rispettivamente di volontà sopraffattrice o di sofferenze che appartengono al passato.

La volontà nostra era quella di considerare il contratto di affitto uno strumento di miglioramento delle strutture agricole italiane. Il contratto di affitto è, non solo in Italia, ma in tutta la Comunità europea e negli stessi Stati Uniti d'America, il vero strumento che ha consentito l'allargamento delle aziende, la creazione di unità produttive dalle dimensioni ottimali, in grado di sopportare, per la loro stessa dimensione, investimenti finanziari sufficienti per renderle produttive e per accelerare il ritmo della stessa produzione, di cui oggi in Italia c'è una enorme carenza.

Noi, in Italia, siamo ad appena un 15 per cento di terreni coltivati concessi in affitto, allorché l'Olanda raggiunge il 35 per cento, la Francia il 40 per cento circa e negli Stati Uniti si arriva a circa il 50 per cento.

Il problema non giustificava questa volontà di creare uno stato d'animo emotivo, dal momento che esso riguarda una aliquota decrescente di popolazione attiva, in quanto tra concedenti e affittuari non si arriva alle 900 mila persone interessate, e la cifra globale degli affitti pagati prima dell'entrata in vigore della legge n. 11 dell'11 febbraio 1971 non raggiungeva i 90 miliardi, una cifra estremamente esigua nei confronti dei dati economici generali dell'economia italiana.

Per quale motivo, dunque, vi è stata questa volontà di non capire che la terra deve essere considerata né più né meno che uno strumento di investimento? Così come il cittadino che colloca i propri risparmi o i propri capitali nell'investimento azionario o obbligazionario, o nell'investimento immobiliare, riceve un'adeguata remunerazione, ugualmente il cittadino che può e vuole collocare i propri capitali e i propri risparmi nella terra deve avere la garanzia di ricevere un'adeguata remunerazione. Se questo non avviene, finiremo col rompere quel collegamento che deve esistere tra il risparmio e la volontà imprenditoriale che dobbiamo portare nell'agricoltura.

Ebbene, in un contratto di affitto equo, che salvaguardi questi principi fondamentali di una economia di mercato, noi vedevamo soprattutto lo strumento per favorire l'accesso,

nell'agricoltura, di forze nuove e di forze imprenditoriali. L'affitto, ripeto, doveva svolgere questa importante funzione.

Ma se noi legiferiamo in modo da declassare l'affitto o da creare un clima di incertezza fondamentale, otteniamo il risultato di allontanare il capitale dalla terra, oppure provochiamo nei titolari di proprietà terriera una crescente riluttanza a concedere i loro territori in affitto ad imprenditori o ad aziende imprenditoriali.

Questo è, sostanzialmente, il motivo per cui noi liberali riteniamo di dover negare il nostro voto al provvedimento in esame. Poiché anzi il ministro, a chiusura di un dibattito che forse egli stesso non aveva sufficientemente meditato, citava l'esempio della Francia: un paese che si inoltra sempre di più verso l'acquisizione della proprietà allontanandosi dall'affitto. Ebbene, noi crediamo che le stesse indicazioni che provengono dalle istituzioni comunitarie e dagli esperti comunitari mostrino invece che la strada da percorrere è quella di una solida alleanza tra risparmio e volontà imprenditoriale.

Questa è la vera e precisa intenzione nostra; e in tal senso noi abbiamo, operato nell'anno in cui il partito liberale ha partecipato al Governo dell'onorevole Andreotti. Il disegno di legge innovativo, a suo tempo presentato, sostanzialmente rispettava tale volontà; la rispettava nella misura in cui, pur concedendo che la legge n. 11 in molte sue parti fosse una legge apprezzabile — in quanto si sforzava di spingere ad un rinnovamento delle strutture — si teneva conto del fatto che essa era stata censurata e, pertanto, doveva essere modificata laddove non rispettava adeguatamente la necessità di una equa ripartizione tra il risparmiatore (e quindi il concedente) e l'affittuario.

L'ultimo comma dell'articolo 3 di quel disegno di legge rappresentava una salvaguardia rispetto all'attuale situazione italiana. Infatti, il disegno di legge in esame, contro il quale noi ci apprestiamo a votare e che la maggioranza si accinge ad approvare, insiste in un collegamento, in una specie di meccanismo che aggancia l'entità dei canoni al reddito dominicale e ai dati catastali. Sappiamo tutti quale è la situazione del catasto in Italia. L'agganciamento ai dati catastali non consente assolutamente l'identificazione di redditi equi in larghe parti d'Italia. In molte regioni d'Italia, infatti, la situazione del catasto è così insufficiente da non consentire minimamente una identificazione di quel punto di equo incontro tra concedente e affittuario.

Ebbene, per tale motivo ci sembrava che nel precedente testo innovativo presentato alla Camera vi fosse — pur rispettando l'indicazione della Corte costituzionale in favore di un agganciamento al reddito dominicale — una clausola di salvaguardia che avviava ad una situazione nettamente insufficiente del catasto in Italia. Oggi tale clausola di salvaguardia è stata completamente ignorata. Noi ci siamo sforzati nel corso del dibattito e con emendamenti *ad hoc* di tentare di modificare questa situazione: la maggioranza si è mostrata totalmente sorda e non ha accettato nemmeno una discussione a questo proposito.

Dobbiamo concludere che, così procedendo, non si rinnova l'agricoltura italiana; si rischia di estinguere il contratto di affitto e di marciare in senso contrario anche a quelle direttive comunitarie cui il Governo sta adeguando la nostra legislazione in materia d'agricoltura con provvedimenti che devono essere approvati con urgenza. In questo senso, esprimiamo la nostra motivata volontà di votare contro questo disegno di legge, in quanto in esso vediamo retaggi del passato e una scarsa volontà di recepire le innovazioni che tutte le agricolture moderne hanno da tempo recepito. Vediamo piuttosto in esso una seria minaccia a quell'unico strumento di innovazione agricola che è il contratto di affitto, che si rischia di estinguere e di rendere assolutamente non « interessante », spaccando di fatto quella collaborazione che dovrebbe esistere e che costituisce il punto basilare nel rapporto tra concedenti ed affittuari.

Annunzio pertanto il voto contrario del gruppo liberale. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È così esaurito l'elenco degli iscritti a parlare per dichiarazione di voto. Il disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari (2476); Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (2475); e delle concorrenti proposte di legge Visentini (1468) e Cascio (2346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: Delegazione al Presidente del-

la Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari; Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria; e delle concorrenti proposte di legge Visentini: Norme per la definizione delle pendenze tributarie; Cascio: Norme intese a facilitare l'attuazione della riforma tributaria attraverso la definizione **rapida**, uniforme e non discrezionale delle pendenze in atto.

Come la Camera ricorda, nella seduta antimeridiana di ieri, è stata chiusa la discussione congiunta sulle linee generali. Avverto che si passerà ora alle repliche del relatore e del rappresentante del Governo sul disegno di legge n. 2476; quindi all'esame degli articoli (e relativi emendamenti) del provvedimento stesso; successivamente avranno luogo le repliche e l'esame degli emendamenti all'articolo unico del disegno di legge n. 2475.

Ha facoltà di replicare il relatore per il disegno di legge n. 2476.

MICHELI PIETRO, Relatore per il disegno di legge n. 2476. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, ultimata ormai la discussione congiunta sulle linee generali dei disegni di legge governativi n. 2476 e 2475, e delle concorrenti proposte di legge Visentini e Cascio, desidero innanzitutto sottolineare, sia pur nella qualifica di relatore del solo disegno di legge n. 2476, il favore espresso dall'Assemblea circa le finalità ed i criteri ispiratori del provvedimento principale, inteso ad agevolare la definizione delle pendenze tributarie: l'adesione è stata espressa da deputati di maggioranza ed anche di opposizione, seppure, ovviamente, con toni diversi, nei rispettivi discorsi.

Mette conto rilevare — se si vuole che un provvedimento così complesso raggiunga per intero le sue finalità — come sia assolutamente necessaria e conseguenziale l'approvazione del provvedimento collegato che prevede l'estinzione dei reati connessi con le violazioni delle leggi tributarie interessate dal provvedimento sul condono.

La concreta attuazione della riforma tributaria, che deve portare — e porterà — nel nostro paese un nuovo clima nei rapporti tra fisco e contribuente, con il superamento di antiche e recenti storture anche psicologiche e di costume, passa anche attraverso la possibilità di eliminare ogni passata questione controversa. L'amnistia dovrebbe quindi operare in tutti i casi in cui il condono estingue le infrazioni alle leggi fiscali punite con sanzioni

amministrative (sovrattasse e pene pecuniarie): debbono così venir meno anche le infrazioni alla legge penale che siano necessariamente connesse ai fatti ora considerati. Infatti non sarebbe logicamente concepibile, né sostanzialmente realizzabile, la definizione amministrativa di dette situazioni, se poi si lasciasse aperte ancora quelle di obiettiva, maggiore preoccupazione per il contribuente.

È lo stesso interesse generale che ha imposto di prendere in considerazione l'opportunità di emanare un provvedimento di condono, ad imporre l'opportunità e, direi, la necessità dell'amnistia. Il testo che la Commissione sottopone all'aula, come l'originario disegno di legge governativo, non prevede la applicazione dell'amnistia alle violazioni relative alla prima applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Il problema non venne approfondito in attesa di conoscere le motivazioni governative e le considerazioni dell'Assemblea, che avrebbero potuto emergere dal dibattito. Parimenti, per conoscere osservazioni e proposte, si è ritenuto di non dover prevedere l'esclusione dell'applicabilità dell'amnistia a tutti i sostituti d'imposta (come invece prevede il decreto sul condono all'ultimo comma dell'articolo 1).

Nel testo del disegno di legge governativo, sostanzialmente accettato dalla quarta Commissione e proposto all'Assemblea, si limita la inapplicabilità dell'amnistia al solo datore di lavoro, in caso di omessa o mancata e infedele dichiarazione concernente redditi da lavoro subordinato. Gli stessi criteri che hanno portato ad escludere dal provvedimento sul condono le infrazioni di tutti i sostituti d'imposta — criteri che il dibattito ha confermato — esigono, ad avviso del relatore, che analogamente si proceda per l'amnistia.

Questa, poi, sarebbe inapplicabile, sempre secondo il disegno di legge governativo, ai reati riferibili alle pendenze relative ai tributi locali, mentre l'articolo 9 del decreto-legge n. 660 in discussione, prevede l'applicabilità del condono purché ciascun ente locale competente provveda a deliberarne l'estensibilità. La Commissione giustizia si è posta il problema. Sono sorte perplessità, come del resto è precisato nella relazione scritta, a causa del fatto che — occorrendo la deliberazione estensiva dell'ente locale — l'applicabilità dell'amnistia viene subordinata ad un atto discrezionale di autorità diversa da quella costituzionale competente a concederla.

L'onorevole La Loggia, relatore sul provvedimento di condono, si è pur fatto carico di questa perplessità, evidenziandola ulterior-

mente. Il dibattito non ha introdotto ulteriori elementi. Il relatore ritiene tuttavia opportuna una riconsiderazione del problema, proprio in mancanza di affermazioni intese a dissipare le perplessità enunciate. Non vi sono dubbi sull'opportunità di estendere l'amnistia anche alle pendenze definibili per condono in materia di finanza locale che integrino alcuno dei reati previsti dall'articolo 296 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e da altre disposizioni modificative ed integrative.

Le perplessità insorte possono essere risolte, a mio avviso, consentendo l'estensione dell'amnistia anche alle ipotesi dianzi considerate. L'articolo 151, quarto comma, del codice penale, prevede che l'amnistia possa essere sottoposta a condizioni ed obblighi; tale norma, d'altra parte, è sempre applicabile nei casi di reati tributari, in quanto è sempre collegata al preventivo pagamento delle imposte evase e all'adempimento di denunce o altre formalità.

La facoltà affidata dalla norma al contribuente per avvalersi dell'amnistia, sodisfacendo nei termini previsti agli obblighi connessi, sarà — in materia di tributi locali — condizionata solo dall'esistenza della delibera applicativa del singolo ente. I dubbi di incostituzionalità circa la diversità di trattamento tra i diversi contribuenti ci sembrano superabili se si considera che alla generalità dei contribuenti della stessa comunità locale è riservato uguale trattamento: la differenza tra contribuenti di diverse comunità locali discende, come logica conseguenza, dall'autonomia, anche in materia finanziaria, riconosciuta ed affermata proprio nel nostro sistema costituzionale.

Ma potrebbe anche stabilirsi l'applicabilità dell'amnistia sulla base di un inoppugnabile principio di generalità, indipendentemente dall'estensione delle norme sul condono, per delibera dell'ente locale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, onorevole sottosegretario, le considerazioni ora brevemente richiamate mi inducono a raccomandare all'Assemblea l'approvazione del provvedimento per la concessione dell'amnistia, con i correttivi che la Camera riterrà opportuno introdurre. Il relatore, per la Commissione, aveva predisposto in proposito alcuni emendamenti: non li ha presentati, dopo aver constatato che la discussione potrà utilmente svolgersi su quelli già presentati da altri deputati. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio l'onorevole relatore per quanto ha detto e per avere notevolmente agevolato il compito del Governo nel mettere in luce l'analogia tra i due provvedimenti in discussione (anche se evidentemente essi debbono essere tenuti distinti), in quanto il provvedimento di amnistia deve andare di pari passo con quello recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

Il fatto che l'onorevole relatore abbia concentrato il suo intervento su due punti estremamente interessanti — quello riguardante i tributi degli enti locali e quello concernente la possibilità della non applicazione per i sostituti d'imposta — ed abbia altresì dichiarato la propria disponibilità ed il proprio parere favorevole in ordine agli emendamenti che sono stati presentati dal presidente della Commissione finanze e tesoro La Loggia, agevola notevolmente il nostro lavoro e armonizza questi due provvedimenti, com'era nel voto del Governo e dell'Assemblea.

Mi rimetto, per la parte più squisitamente politica, a quanto dirà il ministro delle finanze, onorevole Colombo, che replicherà per il disegno di legge n. 2475.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo della Commissione.

MICHELI PIETRO, Relatore per il disegno di legge n. 2476. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI PIETRO, Relatore per il disegno di legge n. 2476. Signor Presidente, trattandosi di un provvedimento che dovrebbe tener conto dei risultati del dibattito sul disegno di legge n. 2475, dato che in teoria l'amnistia si applica nei casi in cui opererà il condono, mi permetterei, se fosse possibile dal punto di vista regolamentare, di suggerire alla Presidenza di posporre l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2476 all'esame e alla votazione degli emendamenti all'articolo unico del disegno di legge n. 2475. Rivolgo alla Presidenza questa mia richiesta anche per una ragione pratica, e cioè perché al momento non sarebbe possibile inserire nel testo del provvedimento in esame gli estremi della legge di conversione del decreto-legge n. 660, non ancora approvata. Affido questa mia proposta alla benevola considerazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, non mi sembra che sia necessario accogliere il suo suggerimento, perché, se non erro, l'emendamento fa riferimento agli articoli 1, 6 e 8 del decreto-legge, non della legge di conversione. Non è dunque necessario procedere nel modo da lei suggerito. Comunque, in sede di coordinamento si potrà eventualmente soddisfare l'esigenza da lei rappresentata.

Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

D'ALESSIO, Segretario, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati in materia di imposte dirette, nonché di tasse e imposte indirette sugli affari.

L'amnistia si applica ai reati di cui al primo comma del presente articolo, riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i tributi indicati negli articoli 1, 6 e 8 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, a condizione che le pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto stesso.

L'amnistia non si applica per l'omissione, l'incompletezza o l'infedeltà della dichiarazione del datore di lavoro concernente redditi di lavoro subordinato per i quali siano state operate le ritenute prescritte dal primo comma dell'articolo 127 e dell'articolo 143 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire i numeri: 1, 6 e 8, con i seguenti: 1, 6, 7, 8 e 9.

1. 3. **La Loggia, Pandolfi, Postal, Vincenzi, Serrentino, Pellicani Giovanni, Buzzoni, Raffaelli, Vespignani, Prandini.**

Sostituire il terzo comma col seguente:

L'amnistia non si applica ai soggetti nei confronti dei quali, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, non è ammessa la determinazione, ai fini dell'applicazione del citato decreto-legge, dell'imposta dovuta in luogo di altri anche a titolo di acconto, in qualità di sostituto d'imposta.

1. 2. **La Loggia, Pandolfi, Postal, Vincenzi, Serrentino, Pellicani Giovanni, Buzzoni, Raffaelli, Vespignani, Prandini.**

L'onorevole La Loggia ha facoltà di svolgerli.

LA LOGGIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrerò congiuntamente i due emendamenti. Il primo si riferisce proprio all'osservazione da me fatta nella relazione introduttiva e alle dichiarazioni ora rese dal rappresentante del Governo. Il testo approvato dalla Commissione giustizia lasciava infatti fuori dall'amnistia sia i reati riferibili a violazioni della materia considerata nell'articolo 7 del decreto sulla sistemazione delle pendenze finanziarie, cioè all'IVA, sia i reati riferibili ai tributi locali. Sembra che la considerazione per cui non erano stati inclusi questi reati, che erano, per altro, considerati nel testo presentato dal Governo, si ricollegasse a qualche dubbio di sistematica legislativa o di correttezza costituzionale che avrebbe reso difficile dare una delega al Presidente della Repubblica per la concessione di una amnistia per fattispecie che fossero poi condizionate da un evento successivo e incerto, quale quello della delibera degli enti locali interessati. Ma da una più approfondita valutazione della materia è apparso che non vi siano ostacoli sul piano della correttezza costituzionale o della sistematica giuridica ad ammettere che la fattispecie alla quale si riferisce poi l'amnistia, nei termini in cui sarà concessa dal Presidente della Repubblica, si perfezioni attraverso una delibera che gli enti locali, nell'autonomia della loro potestà, potranno emanare. Per altro, tutte le amnistie concernenti i reati finanziari sono sempre condizionate all'adempimento degli obblighi tributari e alla regolarizzazione delle violazioni fiscali. Poiché l'adempimento e la regolarizzazione sono condizionati alla delibera dei comuni, non è tanto l'amnistia che è condizionata a quella delibera, quanto la possibilità di regolarizzare le pendenze fiscali. Di conseguenza, insieme con molti colleghi, ho ritenuto di presentare l'emendamento 1. 3, col quale si intende rendere uniforme il trattamento per tutti i cittadini che abbiano deciso di accettare la cosiddetta offerta di transazione legislativa che questo provvedimento fa ai contribuenti, offerta che è avanzata direttamente dallo Stato per i tributi di sua spettanza, e, attraverso la delibera che i comuni o le province vorranno adottare, per i tributi di relativa spettanza.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 1. 2, preciso che con esso si intende coordinare il testo del disegno di legge concernente l'amnistia con il testo del decreto-legge che riguarda il condono. Nel decreto-legge n. 660 si precisa, appunto, che non è ammessa la determinazione, ai sensi delle norme contenute nel suddetto provvedimento, delle imposte

dovute in luogo di altri, anche a titolo di acconto, in qualità di sostituti d'imposta. Sembra giusto che, se quelle pendenze non sono conciliabili attraverso le norme del decreto-legge sulla liquidazione delle pendenze tributarie, ugualmente ad esse non debba applicarsi l'amnistia.

Sono queste le ragioni per cui raccomandiamo ai colleghi l'approvazione dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole: o siano state comunque definite in precedenza con l'adesione del contribuente all'accertamento dell'ufficio.

1. 1.

Molè, Tarabini, Gasco.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

MICHEL PIETRO, *Relatore per il disegno di legge n. 2476*. Signor Presidente, come ho detto nella mia relazione, sono favorevole agli emendamenti La Loggia 1. 2 e 1. 3, che anche noi avremmo voluto presentare, anche se non ci è stato possibile per motivi di tempo. Accetto anche l'emendamento Molè 1. 1, perché mi pare che esso completi una lacuna del sistema legislativo. Esso propone, in sostanza, di estendere i benefici a quei contribuenti che hanno volontariamente definito le loro pendenze prima dell'entrata in vigore del decreto-legge e che hanno subito le relative conseguenze di carattere penale.

PRESIDENTE. Il Governo?

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole agli emendamenti La Loggia 1. 2 e 1. 3, ed è contrario all'emendamento Molè 1. 1 in quanto, nel provvedimento di definizione delle pendenze in materia tributaria, sono stati esclusi i casi che esso contempla. Di conseguenza ritengo che, per analogia, non si possa concedere l'amnistia a coloro che hanno commesso un reato in relazione ad una fattispecie per la quale non è previsto il condono delle sanzioni amministrative.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento La Loggia 1. 3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Poiché i firmatari non sono presenti, l'emendamento Molè 1. 1 si intende ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento La Loggia 1. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Passiamo al disegno di legge n. 2475. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole La Loggia.

LA LOGGIA, *Relatore per il disegno di legge n. 2475*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito in aula non ha posto in evidenza argomenti nuovi rispetto a quelli che erano stati oggetto di dibattito e di esame dinanzi alla Commissione, argomenti ai quali la mia relazione, sia pure nella brevità imposta dalla ristrettezza del tempo, aveva fatto preciso riferimento.

Questo mi dispensa da una replica circostanziata, anche se mi corre l'obbligo di dare atto a tutti i colleghi che sono intervenuti del pregio e della chiarezza dei loro apporti, che, anche nella diversità delle posizioni politiche, sostanzialmente consentono di trarre la conclusione che in ordine al disegno di legge in esame vi sia larghezza di consenso, quanto alla sua necessità, quanto alla opportunità che esso si fondi su sistemi di automatica liquidazione e che si ispiri a criteri di generalità, quanto ai soggetti beneficiari e quanto alla materia che ne è investita, con le poche limitazioni che risultano dal contesto e che sono, come è stato ampiamente documentato, pienamente giustificate.

L'onorevole Pandolfi ha accennato alla esigenza di norme ulteriori che facilitino il passaggio tra il vecchio e il nuovo regime tributa-

rio, sia in relazione all'articolo 17 della legge delega, cioè con l'emanazione delle norme integrative; sia per una più agevole interpretazione del contenuto e del senso del nuovo sistema tributario; sia per un rafforzamento dell'amministrazione finanziaria; sia infine per la rapida attivazione dell'anagrafe tributaria. L'onorevole Visentini, dal canto suo, ha sottolineato la opportunità di norme, anche amministrative, per facilitare il passaggio per i contribuenti che prima non erano tenuti alle scritture contabili, dal vecchio al nuovo sistema, il quale impone, come si sa, salvo modeste eccezioni, l'adozione del criterio di determinazione dei redditi sulla base di criteri contabili in via normale e generale.

Concordo con l'onorevole Pandolfi sulla esigenza di emanare delle norme che egli ha chiamato di accompagnamento. E concordo con l'onorevole Visentini, alle cui considerazioni mi permetterei di aggiungere le seguenti: l'esigenza di generalizzare il principio della determinazione del reddito in base a criteri contabili si ricollega alla norma contenuta nel numero 4 dell'articolo 10 della legge-delega, la quale prevede che debba provvedersi al perfezionamento del sistema di accertamento in base alla contabilità pur nel rispetto del segreto professionale, e che debbano essere rafforzate le sanzioni per il solo fatto della omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili e comminata l'inammissibilità di prove che il contribuente pretenda di fornire su circostanze omesse nella contabilità o in contrasto con le risultanze di essa. Ovviamente, come si è rilevato nella relazione, in razionale collegamento con tale direttiva, la prova per presunzioni, da parte della amministrazione, della esistenza di attività non dichiarate o della inesistenza di passività dichiarate, non potrà essere ammessa, a norma dell'articolo 2729 del codice civile, se non quando le presunzioni dedotte siano gravi, precise e concordanti e sempre che si tratti di casi in cui la legge non escluda la prova per testimoni (come dispongono gli articoli 1350, 2721 e 2722 del codice civile).

La legge-delega prevede, a proposito dei sistemi di contabilità obbligatoria, sia delle società sia delle imprese, la eventualità di predeterminazione di piani contabili e di schemi di bilancio. Ma al riguardo non vi sono norme sufficientemente dettagliate nei decreti delegati.

Per altro, in assenza di radicali riforme, di cui da gran tempo si parla, dell'ordinamento delle società per azioni, ed in particolare del regime delle società collegate, la adozione

di schemi di bilancio tipo e la predeterminazione di piani contabili avrebbe potuto essere un correttivo, anche se non del tutto idoneo, alla carenza dell'ordinamento vigente in materia societaria.

La legge-delega prevede altresì la determinazione precisa delle scritture occorrenti per la contabilità semplificata delle imprese minori e degli esercenti arti e professioni. Ma, anche qui, è da rilevare che nel decreto istitutivo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, come in quelli relativi alle imposte sulle persone fisiche ed alle norme comuni sull'accertamento, vi è una insufficiente regolamentazione, mentre, per altro, talune norme sull'adempimento contabile richiesto alle imprese commerciali, anche minori, sono apparse, come è stato da più parti rilevato, tutt'altro che semplificatrici e di facile applicazione, con la paventabile conseguenza che la impossibilità di adempiere in tutto od in parte le prescrizioni disposte possa costituire occasione (basta la irregolare tenuta delle scritture contabili, come si disse, a determinare sanzioni o divieti di prova della realtà obiettiva da parte del contribuente) per l'amministrazione di far ricorso all'accertamento sintetico, il quale diventerebbe così, sempre per le imprese minori e meno atte a difendersi, il sistema normale piuttosto che quello eccezionale.

Sicché, in mancanza delle norme sulle contabilità, sarebbe auspicabile che il Ministero delle finanze, anche attraverso sue circolari, agevolasse il compito — certo non facile — degli uffici e delle imprese, suggerendo, eventualmente, d'intesa con le categorie interessate, piani contabili e schemi di bilanci, al fine di rendere possibile la eliminazione di prevedibili contrasti sul modo di intendere una corretta tenuta delle contabilità ai fini fiscali. Inoltre, occorrerebbe assumere iniziative per facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo regime fiscale, nel senso di confermare, con esplicite direttive (come, del resto, risulta dal contesto di tutto il decreto-legge che stiamo convertendo), che le impostazioni contabili al 1° gennaio 1974 devono considerarsi del tutto indipendenti dalle scritture eventualmente tenute fino al 31 dicembre 1973.

Alcune considerazioni, inoltre, vanno fatte in tema di controlli. Un problema che si riscontra in tutti i sistemi tributari è costituito dalla difficoltà di raggiungere un esatto controllo dei ricavi dichiarati dai soggetti, che non sono tenuti alla emissione di fattura o di altro analogo documento, essendo scarsamente probatorie le registrazioni globali periodiche,

come quelle previste ai fini dell'IVA, nei confronti di numerosissimi operatori, quali gli artigiani, i dettaglianti ed i pubblici esercenti. Poiché i controlli delle dichiarazioni prodotte da tali soggetti dovranno comunque essere effettuati, si esprime il fondato timore che, in mancanza di precisi criteri legislativi, si finirà, in pratica, con il far ricorso al vecchio e deprecato sistema di parametri e coefficienti, che colpisce indiscriminatamente sia il contribuente corretto sia l'evasore. Ciò porrà senza dubbio nel nulla i richiamati principi informatori della riforma, per cui è indispensabile che il Governo ponga immediatamente allo studio un sistema che dia al contribuente che si assoggetti volontariamente ad apposite formalità la certezza che i propri ricavi non saranno contestati, salvo naturalmente l'applicazione di severe sanzioni, anche detentive, in caso di alterazione fraudolenta dei mezzi di prova (sanzioni, per altro, già previste dall'ordinamento vigente).

Il sistema che si suggerisce deve essere basato su elementi probatori, che il contribuente potrà fornire a sostegno delle proprie scritture contabili. Tali elementi probatori potrebbero essere, ad esempio, le registrazioni di cassa od altre analoghe, in modo da consentire determinate garanzie (ad esempio, numerazione e vidimazione preventiva delle bobine dei registratori di cassa, obbligo della consegna dello scontrino di cassa al cliente, eccetera). Poiché sistemi analoghi sono già stati efficacemente adottati in altri paesi che hanno dovuto risolvere lo stesso problema, si auspica che la soluzione proposta venga attuata nel corrente anno, nell'ambito delle disposizioni da emanare, ai sensi del secondo e del quinto comma dell'articolo 17 della legge-delega.

Una particolare accentuazione, sia in Commissione sia in aula, hanno avuto i problemi relativi al trattamento tributario dei redditi di lavoro subordinato, in particolare nell'intervento dell'onorevole Buzzoni. Come si rilevò nella relazione, la Commissione al riguardo (e l'onorevole Buzzoni, pur dichiarandosene non pienamente soddisfatto, ne ha preso atto) ha apportato sensibili modifiche al testo del decreto.

In effetti, le linee direttrici fondamentali che risultano dalla legge di delega in materia di rapporti di lavoro si ricollegano al sistema delle norme costituzionali dettate a tutela del lavoro subordinato (ovviamente, da estendersi a quello al medesimo assimilabile); sistema dal quale scaturisce una nuova configurazione del rapporto di lavoro, che si discosta notevolmente da quella tradizionale di rapporto di

scambio, in quanto la retribuzione è chiamata ad assolvere, oltre che alla funzione di pagamento, proporzionale alla qualità e quantità della prestazione, a quella di assicurare condizioni di vita libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia. Una corretta interpretazione delle norme costituzionali avrebbe dovuto condurre ad una ben diversa portata delle norme attuative della legge delega, non soltanto per quanto attiene all'obbligo della denuncia annuale, dal quale giustamente sono stati esentati i lavoratori che possiedano solamente il proprio reddito di lavoro dipendente e che, tenuto conto delle detrazioni a cui abbiano diritto in ragione delle loro condizioni familiari, non raggiungano da soli o per effetto del cumulo dei redditi familiari (articoli 2 e 3 della legge delega) i minimi imponibili; ma anche all'applicazione concreta, in coordinazione con l'estensione del sistema di riscossione mediante ritenuta alla fonte (articolo 10, nn. 5 e 7 della legge delega), di adeguate forme di perequazione mediante l'applicazione di abbuoni o la corresponsione di interessi, come espressamente previsto dal n. 7 dell'articolo 10 della legge-delega.

Il non aver compiutamente esercitato la delega in rapporto a questa specifica direttiva ha determinato una disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti (nonché, per taluni tipi di prestazioni, anche autonomi) cioè proprio per coloro che, nel sistema della legge-delega, appaiono destinatari di particolare considerazione e di conseguente favore fiscale, e la generalità dei cittadini: i primi infatti saranno tenuti a corrispondere le imposte con un notevole anticipo rispetto agli altri. Tale disparità, più che evidente, ben può essere corretta con opportuna normativa (certo non così ardua da consigliare, come si è fatto in sede di decreti delegati, l'abbandono di ogni tentativo di formulazione) una adeguata normativa che assicuri la concreta possibilità di operare, a fine di ciascun anno, da parte del sostituto d'imposta, gli eventuali conguagli e di corrispondere abbuoni perequativi od interessi. Analogamente potrebbe provvedersi per quel che attiene ai rapporti di lavoro subordinato aventi, per loro natura, durata limitata nel tempo, quali quelli stagionali, o comunque occasionali o saltuari o limitati a brevi periodi.

Inoltre, più puntuali conseguenze saranno da trarre dal nuovo concetto di retribuzione, di cui una parte è da destinare alle esigenze di vita libera e dignitosa del lavoratore e della relativa famiglia; il che implica che non possono non ammettersi in deduzione, per i lavo-

ratori subordinati, gli oneri a tali fini essenziali e indispensabili, quali ad esempio le spese scolastiche di ogni ordine e grado, le spese di perfezionamento e di qualificazione professionale, le spese di trasporto per e dalla sede di lavoro, le spese prescolastiche allorché entrambi i coniugi siano lavoratori dipendenti ed abbiano figli in età prescolastica, sia pure con opportune differenziazioni che andranno fatte in rapporto alle distanze dal luogo di lavoro o in rapporto alle distanze dai luoghi di studio o in rapporto all'ammontare del reddito del soggetto.

Fra le misure collaterali all'inizio dell'integrale attuazione della riforma si prospetta pertanto l'opportunità di rivedere l'ammontare delle deduzioni forfetarie sia a fronte delle spese per la produzione dei redditi di lavoro, sia per oneri e spese incidenti sulle situazioni personali dei soggetti, tanto per i lavoratori subordinati, tanto per i piccoli imprenditori, tanto per i pensionati, con l'adozione di diversi limiti massimi di deduzione in rapporto ai livelli di reddito e con facoltà, in ogni caso, degli interessati a chiedere la deduzione nella misura effettivamente sostenuta.

RAFFAELLI. Quando lo rivedremo, se fra 31 giorni entrerà in vigore?

LA LOGGIA, *Relatore per il disegno di legge n. 2475*. Io lo auspico. Il Governo lo può fare con un decreto integrativo, a norma dell'articolo 17, al quale ho fatto prima richiamo.

Per altro, anche la materia, come si disse, sottolineata anche dagli emendamenti proposti dagli onorevoli Raffaelli ed altri e poi ritirati in Commissione ed ora riproposti per l'esame dinanzi all'Assemblea, potrà essere ripresa opportunamente in esame proprio in sede di quelle norme correttive e integratrici cui si è riferito l'onorevole Pandolfi. E al riguardo si confida che il Governo, nelle preannunciate dichiarazioni, precisi se si propone di prendere iniziative in una tendenziale linea di maggior favore del trattamento fiscale del lavoro subordinato e di quello al medesimo assimilabile.

La Commissione ha apportato, in uno sforzo responsabile e consapevole di collaborazione con il Governo, modifiche ulteriori al testo del decreto, sulle quali la Camera sarà a momenti chiamata a votare. Su di esse mi riservo di intervenire specificamente al momento in cui saranno discusse.

La brevità del tempo e l'urgenza di concludere mi impediscono ulteriori considera-

zioni, e me ne scuso con i colleghi che sono intervenuti, ma ritengo che sia stato detto quel che era essenziale e che appare più che bastevole per legittimare l'ulteriore raccomandazione alla Camera di approvare urgentemente le norme del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro delle finanze.

COLOMBO EMILIO, *Ministro delle finanze.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo mio intervento mi atterrò esclusivamente ai temi della sistemazione del contenzioso e farò qualche brevissimo necessario accenno ai temi dell'amnistia.

Sono noti i principi ispiratori e le linee fondamentali, nonché le finalità del provvedimento; e se non lo fossero state attraverso la relazione che è stata fatta dal Governo, lo sarebbero divenute per la pregevole relazione che è stata fatta, qui in Assemblea e, precedentemente, in Commissione, dal relatore, onorevole La Loggia, che io desidero ringraziare, unitamente a tutti i deputati che sono intervenuti nella discussione.

L'iniziativa del Governo ha avuto un vasto eco nella stampa specializzata e di informazione, consapevole delle aspettative che reiterate dichiarazioni ed assicurazioni ufficiali avevano determinato nella pubblica opinione. Io credo che il Governo a queste aspettative abbia dato una risposta tempestiva ed adeguata; e, del resto, mi pare che questo sia il riconoscimento che è venuto dalla discussione in Commissione ed in Assemblea.

Io credo che sulla tempestività dell'iniziativa non sia possibile esprimere riserve, perché è evidente che noi avremmo potuto provvedere con decretazione d'urgenza (ma sarebbe stata la stessa cosa se avessimo provveduto con legge ordinaria) solo dopo l'emanazione di tutti i decreti delegati previsti dalla legge-delega per la riforma tributaria, perché solo allora avremmo potuto avere un quadro completo di tutta la legislazione, e valutare con completa cognizione il contenuto ed i limiti del provvedimento da sottoporre al Parlamento.

Ora, l'imminenza dell'entrata in vigore del nuovo sistema di imposizione diretta e l'esigenza da parte del contribuente di avere al più presto possibile un quadro completo delle possibilità offerte per la sistemazione delle pendenze connesse al vecchio sistema tributario hanno reso necessario il ricorso al decreto-legge, del resto auspicato dalla stessa Commissione parlamentare istituita per esprimere il parere sui decreti delegati. Prima di ema-

nare il decreto-legge, per altro, il Governo, che era stato più volte sollecitato dal Parlamento ad adottare un provvedimento di definizione del contenzioso tributario, ha ritenuto di consultare non soltanto la propria maggioranza, ma anche tutti i gruppi parlamentari di opposizione, attraverso i membri delle Commissioni finanze e tesoro della Camera e del Senato, sia sull'opportunità di dare ad una così complessa ed impegnativa materia la veste del decreto-legge, sia su alcune questioni di merito, per verificare se le opinioni espresse reiteratamente in vari dibattiti parlamentari e nella Commissione dei trenta fossero ancora coerentemente sostenute dai singoli gruppi. Questa indagine era apparsa necessaria, in una materia così controversa, prima di far ricorso allo strumento del decreto-legge, senza che essa, per altro, impegnasse né le definitive posizioni, né l'autonomia del Governo.

Sull'adeguatezza delle misure adottate con il provvedimento in discussione non ritengo che possa esprimersi un giudizio obiettivo se non considerando le esigenze particolarissime che dovevano essere fronteggiate: da un lato la necessità di liberare gli uffici del pesante fardello delle contestazioni già instaurate e degli adempimenti ancora da espletare per i tributi di imminente soppressione, in vista proprio dei nuovi compiti derivanti dall'applicazione della riforma; e, dall'altro, l'esigenza di offrire ai contribuenti la possibilità di definire tutte le pendenze tributarie relative al vecchio sistema, così da poter intraprendere nuovi rapporti con il fisco, improntati a quel clima di fiducia e di aperta collaborazione che la riforma tributaria postula e che potrebbe essere turbato dalle preoccupazioni derivanti dal persistere di situazioni non ancora risolte, connesse al vecchio sistema.

L'intento di soddisfare questo duplice ordine di esigenze ha consigliato l'adozione di un provvedimento che, per il suo contenuto, riveste carattere di assoluta novità nella legislazione fiscale. Suo tratto distintivo essenziale è infatti quello di prevedere una forma di risoluzione transattiva delle vertenze già insorte tra fisco e contribuente, e di quelle che potrebbero ancora insorgere, basata su un equo contemperamento dell'interesse dell'amministrazione e di quello del contribuente stesso.

Non è pertanto esatto considerare il provvedimento come un atto di benevolenza o, peggio, come un premio agli evasori. Pur di fronte alle difficoltà che la predisposizione di un provvedimento di questo genere presenta

(delle quali possono essere certamente buoni testimoni i colleghi che si sono fatti promotori di analoghe iniziative), non si è mancato di ricercare per ogni situazione una soluzione più adeguata ai fini da perseguire. Fini che — mi preme qui ribadirlo — sono essenzialmente informati non a criteri di aprioristica e indiscriminata clemenza, ma al presupposto di creare, su basi di rispettiva convenienza, un punto di mediazione fra la dichiarazione del contribuente e la pretesa del fisco, suscettibile di determinare la composizione della controversia.

Se si prescinde, quindi, dalla tradizionale ottica del condono e si accede alla logica della transazione, che fa da supporto all'intero provvedimento, ben si comprendono quegli aspetti di novità assoluta che il provvedimento in discussione presenta e che nettamente lo differenzia dai precedenti, consistente nel fatto che (per la prima volta nella travagliata storia dei rapporti tra contribuente e fisco) si offre la possibilità di definire le pendenze tributarie con una percentuale dell'entità della contestazione; laddove in passato si era sempre operato sul piano dell'abbandono delle sanzioni, lasciando alla discrezionalità degli uffici la composizione delle vertenze.

E un decreto-legge, questo, che io ritengo perfettamente in linea con quei principi di chiarezza e di linearità che sono alla base del nuovo sistema tributario *post*-riforma e che hanno portato al ripudio della pratica dei concordati, quale contrattare necessario del ricorso agli accertamenti induttivi.

Una volta fissato l'obiettivo della massima semplificazione e di ogni possibile automatismo dei criteri di definizione delle controversie, il problema base da risolvere per la costruzione del provvedimento era quello della ricerca di un meccanismo che, pur nella rigidità della sua automaticità, realizzasse — o, quanto meno, non frustrasse — lo scopo della massima possibile perequazione di trattamento e che fosse sostanzialmente ispirato a principi di equità. Non esito ad ammettere che la ricerca di una soluzione così caratterizzata è stata ardua e faticosa ed ha impegnato a fondo l'attività e, direi, l'inventiva dell'amministrazione finanziaria e dello stesso ministro che vi parla. È mia ferma convinzione, però, che la soluzione adottata con il provvedimento che è al vostro esame sia, tutto sommato, se non la soluzione ottimale in senso assoluto, certo quella più rispondente ai criteri di automatismo e di perequazione; e, comunque, preferibile rispetto a diverse soluzioni suggerite.

Al riguardo, è da considerare come uno dei problemi più ardui da risolvere sia stato quello di individuare il criterio in base al quale incidere utilmente sull'oggetto della contestazione, al fine di agevolarne la composizione.

Un criterio, indubbiamente, poteva essere quello di operare una indiscriminata riduzione sugli imponibili accertati dall'ufficio. Un altro quello di operare sulla differenza fra reddito dichiarato e reddito accertato. Dopo attento esame, si è scelto questo secondo criterio, perché ritenuto il più corretto sul piano logico e sul piano giuridico. Esso, infatti, incide direttamente sull'oggetto del contendere, che è appunto rappresentato dalle due opposte posizioni (pretesa del fisco da un lato e dichiarazione del contribuente dall'altro) e consente di trovare una via mediana fra tali opposti termini della contestazione. L'altro criterio, invece, toglie ogni rilevanza ad uno dei termini della contestazione (e cioè alla dichiarazione del contribuente) e ricalca supinamente lo schema finora seguito per la normale definizione delle pendenze attraverso il cosiddetto concordato, contraddicendo lo spirito della riforma tributaria ormai trasfusa nelle norme delegate.

Risulta ancora più evidente la bontà del criterio prescelto ove si consideri poi che la previsione di un'ulteriore riduzione *ragguagliata* in misura proporzionale all'entità del dichiarato rafforza ancora di più il ruolo che, ai fini della definizione della controversia, assume il comportamento del contribuente, così da costituire una sorta di premio per quei contribuenti che abbiano presentato dichiarazioni più vicine al vero. Attraverso un meccanismo siffatto, si rende d'altra parte possibile, nella generalità dei casi, pervenire alla determinazione definitiva del reddito in misura pressoché equivalente a quella che sarebbe risultata dalla applicazione della percentuale riduzione dell'accertato praticata in questi ultimi tempi dagli uffici finanziari, ma con una ben maggiore perequazione, per la diversa rilevanza attribuita appunto alla dichiarazione del contribuente. Sullo stesso terreno, del resto, si sono mosse anche analoghe pregevoli iniziative di autorevoli parlamentari (mi riferisco all'onorevole Visentini e al senatore Signano, sia pure con alcune accentuazioni diverse).

Il dichiarato intento transattivo del provvedimento si esplica non solo in direzione della composizione delle controversie già insorte, ma si manifesta anche nella esigenza

di prevenire l'insorgenza di eventuali future contestazioni riguardanti le posizioni tributarie ancora suscettibili di rettifica o di accertamento da parte degli uffici finanziari. Per risolvere tale situazione, ovviamente non soccorreva il criterio, adottato per le controversie già in atto, di mediare tra le opposte pretese, per l'ovvia considerazione della mancanza di uno dei termini della contestazione. Non si poteva pertanto che operare in base all'unico dato certo costituito dall'ultimo reddito definito, partendo cioè da una situazione sulla quale già si era verificata la convergenza di posizione della amministrazione e del contribuente. Su questa base si è operato con una ragionevole quanto prudente valutazione presuntiva di un incremento del reddito del 10 per cento annuo, che tiene conto mediamente della lievitazione in termini monetari verificatasi in questi ultimi anni dei diversi redditi.

Il provvedimento non avrebbe, infine, soddisfatto alla esigenza di assicurare il più agevole passaggio dal vecchio al nuovo sistema tributario se non avesse anche regolato la possibilità di una definizione automatica anche dell'ultimo periodo di vigenza dei tributi soppressi, del resto ormai pressoché conclusi. Esigenza questa contestata anche dalla necessità di rimediare nei limiti del possibile alle negative ripercussioni che sul comportamento dei contribuenti ha determinato il divario dei tempi di attuazione della riforma nei settori dell'imposizione indiretta e della imposizione diretta. Si trattava, in sostanza, di dare una adeguata risposta alle istanze da più parti rigorosamente rappresentate fin dalla prima applicazione dell'IVA, che traevano origine dalla preoccupazione che gli elementi di accertamento ai fini di tale imposta potessero assumere rilievo determinante ai fini dell'accertamento dei redditi soggetti all'attuale sistema di imposizione diretta, caratterizzato dalla elevatezza delle aliquote e dalla molteplicità dei tributi gravanti sullo stesso reddito. D'altra parte, le garanzie che il provvedimento offre sotto questo profilo ai contribuenti, specie delle categorie commerciali, legittimano la ragionevole aspettativa da parte della amministrazione di un più puntuale adempimento degli obblighi del contribuente in materia di imposta sul valore aggiunto. È questo uno dei non ultimi e non meno rilevanti vantaggi del provvedimento in discussione, che consente alla amministrazione di confidare che le previsioni di entrata a suo tempo formulate per tale imposta finiranno in concreto con il realizzarsi.

Le finalità accennate del provvedimento ne implicavano necessariamente l'estensione anche al settore dell'imposizione indiretta, nel quale persiste un rilevante contenzioso connesso alla disciplina dei tributi precedente la riforma e da questa profondamente modificata. Questo contenzioso costituisce, infatti, un grosso ostacolo alla funzionalità stessa degli uffici rispetto alle esigenze di una completa ed organica applicazione del nuovo sistema tributario.

In questo settore non si era ritenuto, tuttavia, di estendere la sfera d'azione del provvedimento alle imposte di successione, considerando che lo stesso legislatore delegato, nel dettare la nuova disciplina di tali tributi, si era dato carico di fissare le disposizioni opportune per regolare il passaggio dal precedente al nuovo regime, prevedendo condizioni speciali per la sistemazione delle pendenze arretrate. Il Governo, per altro, preso atto che nel dibattito parlamentare si è da più parti affermata l'esigenza di comprendere nel provvedimento anche la materia successoria, non intende deludere tali istanze e ritiene, pertanto, che al problema possa darsi adeguata soluzione nel senso di prevedere che sul valore del compendio ereditario presunto dall'ufficio la percentuale di riduzione prevista dall'articolo 57 del decreto presidenziale n. 637, del 1972, in misura da applicarsi discrezionalmente fino al massimo del 60 per cento, operi invece automaticamente nella misura massima del 60 per cento, e che alla definizione della controversia su tali basi consegua l'abbandono delle sanzioni e degli interessi per ritardata riscossione.

Motivi di sostanziale giustizia hanno poi consigliato di estendere la portata dei provvedimenti anche ai tributi locali, poiché soltanto una soluzione legislativa preordinata avrebbe potuto assicurare una uniformità di trattamento a tutti i cittadini, ovunque residenti. È sembrato, per altro, doveroso salvaguardare l'autonomia degli enti locali, titolari della potestà impositiva, lasciando al prudente apprezzamento degli organi di governo degli enti stessi valutare l'opportunità di far luogo alla definizione delle controversie pendenti, secondo lo schema delineato dal provvedimento, ovvero di lasciare immutato il normale sistema di definizione.

Consapevole dei limiti del provvedimento che, come ho accennato, non ha certo la presunzione di rappresentare la soluzione ottimale del problema, il Governo si è mostrato largamente aperto ai suggerimenti costruttivi provenienti dalla sede parlamentare, nella mi-

sura in cui essi rispondono alle finalità e si attagliano alla logica del provvedimento stesso. Di ciò ha dato prova con la disponibilità manifestata nei confronti di quelle proposte avanzate per apportare miglioramenti significativi ed incisivi al testo governativo per quanto concerne il trattamento dei lavoratori dipendenti e un vigoroso trattamento nei confronti dei più vistosi casi di inadempienza agli obblighi tributari. Il che vale ad accentuare nel provvedimento quel carattere perequativo di cui ho detto e a dare anche una connotazione di socialità sotto il profilo della perequazione tributaria.

Altre proposte in questa stessa sede affacciate non possono, invece, venire incondizionatamente avallate. Io, nella mia specifica responsabilità, non posso infatti non considerare le gravissime implicazioni finanziarie di proposte intese ad elevare i cosiddetti minimi imponibili, più propriamente da qualificare come quote esenti, e anche di proposte tendenti a fissare una quota di abbattimento della tredicesima mensilità, o comunque a sottrarre materia imponibile al prelievo fiscale.

Sono universalmente note ed oggetto di discussione larghissima proprio in questi giorni le condizioni di estrema tensione del bilancio dello Stato che escludono, almeno allo stato presente, ogni possibilità di interventi suscettibili di influire negativamente sulle entrate. Ciò non vuole assolutamente significare il disconoscimento di esigenze di grande rilievo sociale che sono alla base di tali istanze e che valgono a renderle legittime e meritevoli di considerazione.

Tuttavia mi corre l'obbligo di attirare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulle reali dimensioni del problema, quali emerse da precedenti analoghi provvedimenti di recente attuazione. Ricordo, infatti, che dal 1° gennaio 1971, la quota esente ai fini della imposta di ricchezza mobile di categoria C/2 venne aumentata da lire 360.000 a lire 600.000 annue e, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, venne portata all'attuale livello di lire 840.000 annue. Per effetto solo di quest'ultimo provvedimento si è verificata una flessione di gettito di circa 180 miliardi di lire. Ove si apportasse un ulteriore aumento alla quota esente, anche limitatamente a lire 1.200.000, circoscrivendo il beneficio ai redditi di lavoro non superiori a lire 5.000.000 annue, il minor gettito si aggirerebbe intorno ai 400 miliardi annui. Le dimensioni finanziarie di un siffatto provvedimento, valutate soprattutto alla stregua della situazione di tensione della finanza pubblica, resa ancora più preoccupante

dalla difficoltà di previsioni certe sugli effetti della riforma tributaria sul gettito fiscale, sono tali, ritengo, da far meditare anche i critici più severi e da consigliare la massima cautela; e sono soprattutto tali da imporre a me, quale responsabile delle entrate tributarie dello Stato, l'esigenza di far rilevare la non attualità del problema, la cui soluzione potrà essere affrontata solo in un futuro che mi auguro prossimo, quando cioè sarà possibile valutare, in una visione organica e completa, tutti gli effetti del nuovo sistema tributario.

Sarà allora, per altro, possibile esaminare anche gli aspetti tecnici del problema stesso, ricercando le soluzioni più conformi alla nuova normativa, la quale, va ricordato, non consente più riduzioni o abbattimenti di imponibile, ma prende in considerazione situazioni come quelle presentate solo per consentire detrazioni di imposta. D'altra parte, considerata l'assoluta estraneità della questione alla problematica relativa al provvedimento in esame, qualsiasi emendamento in tal senso non potrebbe che essere esaminato in una sede più propria.

L'accenno alla particolare situazione del bilancio dello Stato in questa delicata fase di transizione da un sistema tributario, giustamente giudicato non più rispondente alle esigenze di una società economicamente progredita, ma tuttavia idoneo a consentire la formulazione di previsioni di entrate sufficientemente certe, ad un sistema radicalmente nuovo, certamente più adeguato a quelle esigenze, di cui però non si possono prevedere con precisione le conseguenze, almeno nel breve periodo, sull'andamento delle entrate tributarie, mi porta a ricordare che, come già ebbi modo di sottolineare nel mio intervento al Senato nella discussione sul bilancio statale, non ultimo scopo del provvedimento in esame è quello di assicurare alle casse dello Stato una entrata aggiuntiva, che valga a compensare taluni effetti riduttivi del gettito che il nuovo regime comporta nel primo anno di applicazione, in materia di imposizione diretta.

È estremamente difficile, se non impossibile, formulare previsioni sicure sul gettito che in concreto il provvedimento potrà dare. Ogni ipotesi è infatti condizionata al numero ed all'entità delle pendenze arretrate che saranno definite; e ciò è strettamente dipendente dal favore che il provvedimento potrà incontrare presso i contribuenti.

Si può tuttavia fondatamente ritenere che, per le considerazioni dianzi esposte circa i

criteri che hanno presieduto all'elaborazione del provvedimento, un considerevole numero di contribuenti non rinuncerà alla possibilità certa di definire controversie tributarie spesso annose e di chiudere rapporti con il fisco basati su una legislazione ormai prossima all'abrogazione. La reale portata finanziaria del provvedimento sta nell'acquisizione anticipata e immediata di entrate tributarie, che altrimenti affluirebbero all'erario solo nei tempi lunghi necessari alla normale definizione delle procedure di accertamento e definizione del contenzioso nelle vie ordinarie.

Quali possono essere le destinazioni di spesa delle entrate così acquisite, è questione evidentemente riservata ad una valutazione successiva, necessariamente correlata a criteri da definirsi in funzione di scelte e scale di priorità che investono direttamente la tematica essenziale della gestione politica, ma che certamente non possono prescindere dall'esigenza di promuovere investimenti e consumi sociali. Ritengo per altro di poter responsabilmente assicurare all'Assemblea che il parziale allentamento del grave stato di tensione del bilancio di cui ho detto potrà consentire all'amministrazione finanziaria di far fronte con più puntuale e scrupolosa sollecitudine agli impegni assunti con i provvedimenti di attuazione della riforma (prima *tranche*), nei confronti di regioni, province, comuni, camere di commercio ed aziende di cura, soggiorno e turismo; il suddetto parziale allentamento potrà soprattutto consentire un'adeguata alimentazione del fondo speciale per il risanamento dei bilanci deficitari dei comuni e delle province, fin dal prossimo esercizio finanziario.

Comunque, va considerato che, nei limiti in cui gli enti locali riterranno di adottare il meccanismo di definizione delle tendenze delineato con il provvedimento in esame, la finanza locale potrà trarre dal beneficio stesso vantaggi sostanziali ed analoghi a quelli che saranno conseguiti dall'erario.

Dell'amnistia si è già parlato; dirò solo che anche essa è strumentale rispetto all'applicazione di un provvedimento di sistemazione delle pendenze e, quindi, non va considerata come atto di indiscriminata clemenza, che sarebbe scarsamente compatibile con i principi di certezza del diritto e con la funzione stessa della pena, quanto come atto avente efficacia di prevenzione dei reati.

Perché il provvedimento possa realizzare appieno le finalità che si propone, devo caldeggiarne presso questa Assemblea — mi pare che nel corso della precedente discussione sia

stato già fatto — l'estensione agli articoli 7 e 9 del decreto-legge.

Prima di concludere il mio intervento, mi piace rilevare come, nel corso del dibattito, sia stata colta la vera essenza dei provvedimenti in discussione, collocandola nel quadro delle iniziative necessarie per l'avvio della riforma tributaria. Consento che, a tal fine, altre iniziative si rendano necessarie, sul piano amministrativo come su quello normativo; tra esse, indispensabili, quelle qui ricordate. A tale proposito desidero assicurare che, per quanto concerne l'emanazione sollecita e tempestiva di adeguate istruzioni agli uffici per l'applicazione di tutte le disposizioni concernenti la riforma tributaria nonché i provvedimenti qui in discussione, sono di imminente diramazione dettagliate e chiare circolari, con le quali ci proponiamo di porre gli uffici in grado di operare senza incertezze. Particolare attenzione viene poi dedicata all'approntamento di utili strumenti di orientamento per le aziende e gli enti, nell'applicazione della complessa normativa in materia di ritenute alla fonte e di tenuta della contabilità.

Sul piano normativo, l'amministrazione ha in fase di avanzata elaborazione le disposizioni necessarie ad apportare, specialmente in tema di IVA, quei correttivi e quelle integrazioni che risultino atti a conferire maggiore efficacia, fugando ogni dubbio interpretativo, alla complessa e vasta legislazione delegata di recente emanazione. Non può per altro ignorarsi l'esigenza che, all'adozione di tali norme integrative e correttive, si arrivi alla luce di una esperienza sufficientemente approfondita e con ogni necessaria ponderazione, al fine di evitare soluzioni imperfette.

Particolare attenzione, dall'amministrazione finanziaria e da me personalmente, viene dedicata all'anagrafe tributaria. Convengo con le osservazioni qui formulate dall'onorevole Pandolfi, sull'importanza dell'anagrafe tributaria quale strumento essenziale per una concreta ed incisiva efficacia della nuova normativa fiscale. L'edificio della riforma non potrà dirsi completo se, alla sua base, non sarà pronta ed operante un'efficiente anagrafe dei contribuenti, in grado di orientare e determinare l'azione accertatrice degli uffici, nel reperimento di materia imponibile e nella lotta contro gli evasori.

Consapevole della responsabilità che da tale impegno mi deriva, non ho mancato, fin dal momento dell'assunzione della mia responsabilità, di impartire ogni necessaria direttiva agli uffici per la definitiva messa a punto degli

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

strumenti operativi necessari alla realizzazione dell'anagrafe.

Il lavoro finora compiuto è ingente, specie nell'apprestamento dell'apparecchiatura tecnica occorrente; altro lavoro rimane da compiere e non poche sono le difficoltà da affrontare e superare: tra queste primeggiano quelle derivanti dalla nota carenza di personale in tutti i settori dell'amministrazione.

Ritengo, però, di poter assicurare che, nonostante tali difficoltà, i previsti tempi di attuazione dell'anagrafe saranno scrupolosamente rispettati.

Per il complesso dei motivi che ho avuto l'onore di esporre a conclusione di questo dibattito, confido che i provvedimenti che sono sottoposti all'esame dell'Assemblea possano riceverne sollecita approvazione. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico, nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

È convertito in legge il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, terzo comma, le parole « tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite con le parole: « il 28 febbraio 1974 »;

All'articolo 2, primo comma, le parole « alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite con le parole « al 31 ottobre 1973. »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La riduzione del 25 per cento di cui alle lettere a), b), c) e d) non compete ai contribuenti che hanno presentato dichiarazioni negative o in perdita mentre è elevata al 40 per cento dell'imponibile dichiarato ai fini dell'imposta complementare qualora l'imponibile accertato non superi tre milioni di lire e riguardi soltanto redditi di lavoro subordinato »;

nel terzo comma le parole: « comma precedente », sono sostituite con le parole: « primo comma », e sono aggiunte, in fine, le parole: « La riduzione è del 40 per cento se l'imponibile accertato ai fini dell'imposta

complementare non superi i tre milioni di lire e riguardi solo redditi da lavoro subordinato »;

nell'ultimo comma sono soppresse le parole: « e dell'articolo 175, lettera b) »;

All'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente al 31 ottobre 1973 è scaduto il termine per la dichiarazione ma non è stato ancora notificato l'accertamento, le imposte sono commisurate al maggiore imponibile tra quello dichiarato dal contribuente e l'ultimo imponibile definito nei modi ordinari, o a norma del precedente articolo 2, aumentato del 10 per cento per il primo dei detti periodi e ulteriormente del 10 per cento per ciascuno dei successivi periodi sull'imponibile del periodo d'imposta rispettivamente precedente ed applicando, se del caso, la stessa aliquota applicata, a norma del quarto comma dell'articolo 2, all'ultimo periodo d'imposta definito ai sensi di detto articolo. »;

nel secondo comma dopo la parola « definito » sono inserite le parole « , a norma dell'articolo 2 o del primo comma del presente articolo, »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« In mancanza di imponibile relativo ad un periodo d'imposta precedente, qualora il contribuente nella domanda di cui all'articolo 1 dichiara secondo le disposizioni dell'articolo 24, primo comma, del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, un imponibile superiore di almeno il venti per cento rispetto a quello indicato nella dichiarazione dei redditi per ciascuno dei periodi d'imposta di cui al primo comma, non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie limitatamente al maggior reddito dichiarato nella predetta domanda. Rimane impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'accertamento relativo ai detti periodi non oltre il secondo periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la prima dichiarazione. »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini del primo comma, l'imponibile dichiarato e l'ultimo imponibile definito si assumono al lordo delle detrazioni previste dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto

1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, e le imposte sono commisurate al maggiore imponibile al netto della detrazione relativa al periodo da definire. Di ogni altra agevolazione o esenzione eventualmente spettante nei periodi di imposta da definire con si tiene conto nei casi in cui le relative imposte, a norma dei precedenti commi, sono commisurate all'ultimo imponibile definito maggiorato del dieci o del venti per cento. »;

All'articolo 4 il primo comma è sostituito dal seguente:

« I contribuenti che abbiano chiesto di definire a norma degli articoli 2 e 3 tutte le pendenze relative ai periodi d'imposta ivi indicati possono chiedere anche la determinazione a norma dei seguenti commi di tutte le imposte relative al periodo per il quale il termine per la dichiarazione scade dopo il 30 ottobre 1973. La domanda deve essere presentata nel termine stabilito per la dichiarazione unica dei redditi relativi al detto periodo. »;

nel secondo comma, dopo le parole « sia presentata » sono inserite le parole « con l'indicazione di un reddito non inferiore all'utile risultante dal bilancio aumentato delle imposte e tasse indetraibili, » e sono aggiunte, in fine, le parole « Se gli esercizi relativamente ai quali il termine per la dichiarazione scade dopo il 30 ottobre 1973 sono due, la domanda di cui al primo comma può essere presentata fino alla scadenza del termine stabilito per la dichiarazione relativa al secondo ed ha in ogni caso effetto per entrambi gli esercizi. »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I contribuenti di cui al precedente comma dovranno specificamente indicare nella domanda di cui al primo comma le variazioni nelle voci dell'attivo e del passivo corrispondenti alla differenza tra l'ammontare complessivo degli imponibili definiti ai sensi del presente decreto e l'ammontare complessivo degli imponibili dichiarati e potranno iscriverne nel bilancio del primo esercizio chiuso dopo il 31 dicembre 1973 una riserva tassata per il medesimo ammontare. »;

nel quarto comma le parole « all'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite con le parole « al 31 ottobre 1973 »;

il quinto comma è sostituito dai seguenti:

« I contribuenti di cui al primo comma non tassabili in base al bilancio sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione entro il 31 marzo 1974 e le relative imposte sono commisurate all'imponibile definito per l'anno precedente, aumentato del 10 per cento nonché dell'ammontare dei redditi appresso specificati conseguiti, realizzati o distribuiti nel corso dell'anno, relativamente ai quali resta impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'eventuale rettifica, salva in ogni caso l'applicazione dei particolari criteri di tassazione previsti dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645:

a) plusvalenze derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa compresi quelli percepiti in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende, ed il relativo valore di avviamento;

b) compensi percepiti per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19;

c) indennità di anzianità, di previdenza e di preavviso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile, e ogni altra somma percepita una volta tanto per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente, comprese le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza;

d) indennità percepite per la cessazione di rapporti di agenzia nonché quelle percepite per la cessazione di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali il diritto alle indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Nella domanda di definizione, da presentare su stampato conforme al modello da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, i contribuenti di cui al comma precedente devono indicare specificamente i redditi contemplati nello stesso comma o dichiarare di non averne conseguiti, realizzati o distribuiti. In caso di falsità di tale dichiarazione il contribuente è punito con l'arresto fino a sei mesi. »;

All'articolo 5, secondo comma le parole « alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite con le parole « al 31 ottobre 1973 » e le parole « dopo l'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite con le parole « dopo il 30 ottobre 1973 »;

dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Nei confronti dei contribuenti il cui imponibile ai fini dell'imposta complementare risulta costituito soltanto da redditi di lavoro subordinato l'ufficio può procedere ad accertamento limitatamente al periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione e a quello precedente. »;

al quarto comma le parole « all'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite con le parole « al 31 ottobre 1973 »;

All'articolo 6, primo comma, secondo periodo, dopo le parole « nessun caso l'imposta » è inserita la parola « complementare » e, all'inizio del terzo periodo, sono premesse le parole « Per gli atti formati anteriormente al 31 dicembre 1972, purché registrati anteriormente al 20 gennaio 1973, »;

nel terzo comma, dopo le parole « sugli affari » sono inserite le parole « , diverse dall'imposta generale sull'entrata e » sono soppresse, in fine, le parole « e non ancora definitivamente accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto. »;

nel quarto comma le parole « tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite con le parole « il 28 febbraio 1974 »;

l'ultimo comma è soppresso.

All'articolo 8 il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Per le violazioni in materia di imposta generale sull'entrata, anche se definitivamente accertate, non si fa luogo al versamento delle soprattasse, delle pene pecuniarie e delle altre sanzioni non penali non ancora corrisposte, subordinatamente al versamento della imposta dovuta. A tal fine il contribuente deve presentare domanda al competente ufficio del registro entro il 28 febbraio 1974 e versare, con le modalità previste dal successivo comma quarto, l'imposta dovuta.

Per le violazioni di cui al comma precedente, non ancora accertate, le soprattasse, le pene pecuniarie e le altre sanzioni non penali non si applicano se il contribuente dichiara al competente ufficio del registro, entro il 28 febbraio 1974, l'ammontare complessivo delle entrate non assoggettate al tributo e versa, con le modalità previste dal succes-

sivo comma quarto la relativa imposta. In tal caso il contribuente resta liberato nei limiti della somma versata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'acquirente di beni e servizi per i quali non sia stata assolta l'imposta.

È sanata l'inosservanza delle formalità relative al tributo di cui ai commi precedenti.

Il versamento dell'imposta di cui al primo e secondo comma del presente articolo può essere effettuato per il 50 per cento entro il 31 marzo 1974 e per la parte residua entro il 31 agosto 1974, con la maggiorazione fissa del 5 per cento sulla seconda rata. »

il secondo comma è soppresso.

All'articolo 10, primo comma, dopo le parole « da redigersi » sono inserite le parole « , salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 4. »;

nel terzo comma, le parole « tre rate » sono sostituite con le parole « quattro rate alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a partire dalla prima scadenza utile successiva alla formazione dei ruoli. Ai fini del secondo comma dell'articolo 100 del predetto decreto i termini per le iscrizioni a ruolo decorrono dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda prevista dal terzo comma dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 4 del presente decreto »; e le parole « 3,50 per cento » sono sostituite con le parole « 5 per cento »;

dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« L'imposta dovuta in base alle dichiarazioni dei contributi il cui imponibile ai fini dell'imposta complementare risulta costituito soltanto da redditi di lavoro subordinato, è riscuotibile in sei rate e non è dovuta alcuna maggiorazione di imposta »;

nel quinto comma le parole « lire 15.000 » sono sostituite con le parole « lire 20.000 » e le parole « lire 45.000 » sono sostituite con le parole « lire 60.000 »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora per uno dei periodi di imposta definito ai sensi del presente decreto l'imponibile relativo ad un singolo tributo determinato secondo le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 9 comporti una imposta di ammontare

superiore rispettivamente a lire 5 milioni, 10 milioni e 40 milioni, per imposta di famiglia, per imposta complementare e imposta di ricchezza mobile, l'imposta stessa è aumentata del dieci per cento ».

All'articolo 11, primo comma dopo le parole « dell'articolo precedente » sono inserite le parole « , o all'esibizione della domanda di definizione vistata dall'ufficio finanziario a cui è stata presentata, »; e sono aggiunte, in fine, le parole « restando compensate le spese di giudizio ».

All'articolo 12, primo comma, le parole « Per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto restano sospese l'azione di accertamento » sono sostituite con le parole « Fino alla data del 28 febbraio 1974 restano sospesi l'accertamento »;

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente articolo 12-bis:

« Chiunque nell'ultimo quinquennio, a partire dalla data di conversione in legge del presente decreto, abbia riportato condanne penali, a seguito di sentenze passate in giudicato, per violazione delle leggi tributarie, è escluso dalle agevolazioni previste dal presente decreto ».

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti presentati si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Si dia lettura degli articoli del decreto-legge.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« L'imposta di ricchezza mobile, l'imposta complementare, l'imposta sulle società e le imposte sui redditi dominicali e agrario dei terreni, e sui redditi dei fabbricati, comprese le sovrimposte e le addizionali, relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1974 e non ancora definitivamente determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate, su richiesta del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.

La domanda del contribuente deve comprendere a pena di nullità, salve le disposizioni del terzo comma dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 4, tutte le pendenze relative al medesimo tributo. Nei casi di fusione tra più

società e di trasformazione della società possono essere presentate domande distinte per i periodi anteriori e per quelli posteriori alla fusione o trasformazione.

La domanda salvo quanto disposto dall'articolo 4, deve essere presentata o spedita entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto all'ufficio delle imposte cui è stata o doveva essere presentata l'ultima dichiarazione unica dei redditi del contribuente. Si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano per la determinazione delle rendite catastali dei terreni e dei fabbricati né per la determinazione delle imposte dovute in luogo di altri, anche a titolo di acconto, in qualità di sostituto d'imposta ».

ART. 2.

« Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è stato notificato l'accertamento, le imposte sono determinate:

a) se alla detta data non sia stata notificata alcuna decisione in sede contenziosa, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal contribuente e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato;

b) se sia stata notificata la sola decisione di primo grado e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale da entrambe le parti, applicando all'imponibile accertato dall'ufficio le stesse riduzioni di cui alla lettera a);

c) se sia stata notificata la sola decisione di primo grado, e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dall'ufficio, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dalla decisione e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato;

d) se sia stata notificata la sola decisione di primo grado, e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dal contribuente, riducendo l'imponibile risultante dalla decisione di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal contribuente e di un ulteriore importo

pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato;

e) se siano state notificate altre decisioni o sentenze, l'ultima delle quali sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale da entrambe le parti o soltanto dal contribuente, assumendo come imponibile quello risultante dall'ultima pronuncia di merito;

f) se siano state notificate altre decisioni o sentenze, l'ultima delle quali sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dall'ufficio, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dall'ultima pronuncia di merito.

La riduzione del venticinque per cento di cui alle lettere a), b), c) e d) non compete ai contribuenti che avevano presentato dichiarazioni negative o in perdita.

Nei casi di omessa dichiarazione, fermo restando quanto stabilito alla lettera e) del comma precedente per l'ipotesi ivi prevista, le imposte sono determinate riducendo del trenta per cento l'imponibile accertato dall'ufficio nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), riducendolo del trenta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dalla decisione nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed f) e riducendo del trenta per cento l'imponibile risultante dalla decisione nell'ipotesi di cui alla lettera d).

Se vi era controversia circa la classificazione del reddito di ricchezza mobile nella categoria B o nella categoria C/1 l'imposta corrispondente all'imponibile definito nei modi ordinari o a norma del presente articolo è determinata in base alla media delle aliquote delle due categorie. Ogni altra controversia concernente la qualificazione o classificazione del reddito o l'aliquota applicabile si intende definita in conformità all'accertamento dell'ufficio ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera e) del primo comma, in conformità all'ultima pronuncia di merito.

Le disposizioni di quest'articolo non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad ammontare inferiore a quello corrispondente a decisioni o sentenze non impugnate e non più impugnabili in via principale dal contribuente né a quello iscritto ed iscrivibile nei ruoli, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, a norma dell'articolo 174 e dell'articolo 175 lettera b) del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 ».

ART. 3.

« Per ciascuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente decreto è scaduto il termine per la dichiarazione ma non è stato ancora notificato l'accertamento, le imposte sono commisurate al maggiore imponibile tra quello dichiarato dal contribuente e l'ultimo imponibile definito nei modi ordinari o a norma del presente decreto aumentato del dieci per cento per ciascun periodo d'imposta successivo ed applicando, se del caso, la stessa aliquota applicata nel periodo d'imposta precedente a norma del quarto comma dell'articolo 2.

In caso di omessa dichiarazione le imposte sono commisurate all'ultimo imponibile definito aumentato del venti per cento per ciascun periodo d'imposta successivo.

In mancanza di imponibile relativo ad un periodo d'imposta precedente le imposte sono commisurate all'imponibile dichiarato dal contribuente maggiorato del cinquanta per cento. In tal caso, ferme restando le disposizioni dei precedenti commi per i periodi d'imposta successivi, le imposte relative ai periodi anteriori, qualora il contribuente ne faccia espressa richiesta nella domanda di cui all'articolo 1, sono determinate riducendo del venti per cento l'anno il detto imponibile maggiorato; in mancanza di richiesta del contribuente rimane impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'accertamento relativo ai detti periodi.

Ai fini del presente articolo per imponibile definito relativo ad un periodo d'imposta precedente si intende quello al lordo delle detrazioni previste dalle singole leggi di agevolazioni ».

ART. 4.

« I contribuenti che hanno chiesto di definire a norma dei precedenti articoli tutte le pendenze relative ai periodi d'imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 1973 possono chiedere che le imposte relative al periodo che si chiude a detta data siano determinate a norma dei seguenti commi. La domanda deve essere presentata nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi all'ufficio competente a ricevere la dichiarazione stessa.

Per i soggetti tassabili in base al bilancio di cui al terzo comma dell'articolo 8 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, fermo restando

l'obbligo della dichiarazione e sempre che questa sia presentata, le imposte relative al detto periodo sono determinate secondo le disposizioni dei commi primo e quarto dell'articolo 3, restando impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'accertamento di eventuali plusvalenze patrimoniali non comprese nella dichiarazione.

I contribuenti di cui al precedente comma potranno iscriverne nel bilancio dell'esercizio successivo a quello ivi contemplato una riserva tassata, fino alla concorrenza della complessiva differenza tra gli imponibili definiti e quelli dichiarati, a fronte delle variazioni conseguenzialmente apportate nelle varie voci dell'attivo e del passivo, purché indichino specificamente nella dichiarazione le variazioni stesse.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma valgono anche per i contribuenti che abbiano optato per la tassazione in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, prima dell'inizio dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

I contribuenti di cui al primo comma non tassabili in base al bilancio sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione entro il 31 marzo 1974 e le relative imposte sono commisurate all'imponibile definito per l'anno precedente, aumentato del dieci per cento nonché dell'ammontare dei redditi di cui alle lettere b), e), f) e g) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e delle plusvalenze di cui al primo comma dell'articolo 54 e al terzo comma dell'articolo 76 dello stesso decreto, conseguiti, realizzati o distribuiti nel corso dell'anno, relativamente ai quali resta impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'eventuale rettifica. Nella domanda di definizione o in allegato ad essa il contribuente deve indicare specificamente i detti redditi o dichiarare di non averne conseguiti, realizzati o distribuiti. In caso di falsità di tale dichiarazione il contribuente è punito con l'arresto fino a sei mesi ».

ART. 5.

« Nei confronti dei contribuenti che chiedono di definire le pendenze relative alle imposte indicate nell'articolo 1 non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie stabilite per l'omissione, tardività, incompletezza o infedeltà delle dichiarazioni e per le altre violazioni in materia di imposte dirette rela-

tive ai periodi d'imposta cui si riferiscono le pendenze definite.

Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione e non hanno ricevuto notifiche di accertamenti per nessuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia scaduto il termine per la dichiarazione e non sia ancora scaduto il termine per l'accertamento non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie relative ai detti periodi qualora essi presentino la dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta per il quale il termine per la dichiarazione scade dopo l'entrata in vigore del presente decreto. In tal caso l'ufficio delle imposte può procedere ad accertamenti soltanto per il periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione e per i due precedenti.

Per le violazioni relative ad omissioni di formalità o adempimenti la cui osservanza non comporta il pagamento di imposte, commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non ancora accertate in via definitiva, le pene pecuniarie e le altre sanzioni non penali non si applicano, indipendentemente da quanto stabilito nei commi precedenti, qualora entro il termine stabilito dall'articolo 1 vengano compiute le formalità ed eseguiti gli adempimenti omessi ».

ART. 6.

« Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in ordine all'applicazione delle imposte di registro e ipotecarie, dei diritti catastali e delle relative addizionali relative ad atti formati anteriormente al 1° gennaio 1973, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento del cinquanta per cento dell'imposta richiesta o di quella corrispondente al valore presunto dall'ufficio del registro e senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. In nessun caso l'imposta può essere ridotta a cifra inferiore a quella corrispondente ai valori dichiarati o risultanti da pronuncia non più impugnabile dal contribuente. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato ancora notificato avviso di accertamento di maggior valore, il contribuente può chiedere che l'imposta dovuta sia liquidata sulla base del valore dichiarato aumentato del venti per cento, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie.

Nelle ipotesi di cui al primo comma si considera valore accertato agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili, rispettivamente, il valore presunto dall'ufficio ridotto alla metà o quello dichiarato dal contribuente aumentato del venti per cento.

Non si applicano, subordinatamente al versamento dei tributi dovuti e all'adempimento delle formalità omesse, le sopratasse e le pene pecunarie non ancora corrisposte né le altre sanzioni non penali per le violazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, non comprese nei commi precedenti, commesse anteriormente al 1° gennaio 1973 e non ancora definitivamente accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini dei precedenti commi la domanda deve essere presentata o spedita all'ufficio del registro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i tributi che devono essere liquidati direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda; per gli altri tributi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro trenta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione.

In deroga al primo comma del presente articolo le imposte ipotecarie e i diritti catastali dovuti in dipendenza di successioni per causa di morte si applicano sugli imponibili definiti ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

Per le violazioni di cui al terzo comma del presente articolo, concernenti l'imposta generale sull'entrata, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 ».

ART. 7.

« Per le violazioni relative all'imposta sul valore aggiunto commesse sino alla data del 16 ottobre 1973, le sopratasse e le pene pecunarie non si applicano se il contribuente provvede entro il 31 dicembre 1973 a tutti gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti e allega alla dichiarazione da presentare entro il 31 gennaio 1974 apposita dichiarazione integrativa, versando l'imposta che risulta dovuta. Per le operazioni effettuate nei confronti di uno stesso soggetto può essere emessa e registrata una sola fattura globale.

Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'acquirente di beni e servizi che non abbia ricevuto entro il 31 gennaio 1974 le fatture emesse a norma del precedente comma può

presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro lo stesso termine, una fattura globale per ciascun fornitore recante le indicazioni di cui all'articolo 21 del decreto medesimo.

Le formalità di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere eseguite fino al 31 dicembre 1973. Le registrazioni di cui al terzo comma dello stesso articolo possono essere effettuate globalmente per tutte le operazioni relative al medesimo contraente ».

ART. 8.

« Le sopratasse, le pene pecunarie e le altre sanzioni non penali relative a violazioni in materia d'imposta generale sull'entrata non si applicano se il contribuente dichiara all'ufficio del registro, entro il 31 dicembre 1973, l'ammontare complessivo delle entrate non assoggettate al tributo e versa entro lo stesso termine la relativa imposta. La disposizione si applica anche all'acquirente di beni e servizi per i quali non sia stata assolta l'imposta.

L'inosservanza delle formalità prescritte in relazione all'articolo 13 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è sanata a condizione che la violazione non sia stata definitivamente accertata prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Per l'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti a norma della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, ovvero dai soggetti indicati nell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1077, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente decreto ».

ART. 9.

I competenti enti locali possono, con apposita delibera da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disporre che le pendenze relative alle imposte comunali di famiglia, di patente, sul valore locativo e sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, ai contributi di miglione e al contributo per la manutenzione delle opere di fognature siano definite secondo le disposizioni dei commi primo e terzo dell'articolo 2 e del primo comma dell'articolo 5, assumendo come imponibile dichiarato per i periodi d'imposta per i quali non sia stata presentata la dichiarazione quello indicato dal contribuente in sede di ricorso e, in mancanza, l'ultimo im-

ponibile iscritto a ruolo a titolo definitivo. La definizione deve essere disposta per tutte le pendenze relative al medesimo tributo su domanda del contribuente da presentarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera e non può in alcun caso comportare la riduzione dell'imponibile ad ammontare inferiore a quello corrispondente a decisioni o sentenze non impugnate o non impugnabili in via principale dal contribuente né a quello iscritto o iscrivibile a ruolo a norma del terzo comma dell'articolo 286 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Con la delibera di cui al precedente comma deve essere altresì disposto che, qualora anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento e non sia decorso il relativo termine, i contribuenti che hanno omissso la dichiarazione hanno facoltà di presentarla entro tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera stessa senza incorrere nelle sanzioni previste per l'omissione della dichiarazione, stabilendosi che in tal caso può procedersi ad accertamenti per il solo anno 1973.

Per la definizione delle pendenze in materia di imposte comunali sulle industrie, commerci, arti e professioni e relativa addizionale provinciale, di imposte camerali e di contributo speciale di cura, valgono le disposizioni degli articoli da 1 a 5.

La disposizione del terzo comma dell'articolo 6 si applica anche per le violazioni riguardanti la tassa regionale di circolazione e le abolite imposte comunali di consumo e sulla pubblicità affine, nonché per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni ».

ART. 10.

« La domanda del contribuente per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, da redigersi su carta semplice, è irrevocabile.

L'ufficio che ha ricevuto la domanda deve darne tempestivamente comunicazione, se del caso, all'organo presso il quale la vertenza è pendente.

Le imposte o le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili definiti dall'ufficio ai sensi degli articoli da 1 a 5 e dell'articolo 9 debbono essere iscritte in ruoli straordinari, riscuotibili in tre rate. La prolungata ratea-

zione in applicazione delle disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non può eccedere sei rate e i relativi interessi si applicano nella misura del 3,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo all'ultima rata di normale scadenza.

Per le imposte dovute in applicazione del presente decreto non sono dovute le maggiorazioni d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo, né interessi per la ritardata riscossione delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Non si fa luogo all'iscrizione nei ruoli delle partite d'imposta il cui ammontare per ciascun periodo d'imposta definito ai sensi del presente decreto non supera le lire 15.000 relativamente all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta complementare progressiva sul reddito, all'imposta di famiglia e sul valore locativo, singolarmente considerate. La disposizione del presente comma non si applica qualora l'ammontare complessivo delle predette partite relative allo stesso contribuente e per tutte le definizioni riguardanti il medesimo tributo risulta superiore all'importo di lire 45.000.

Qualora per uno dei periodi di imposta definito ai sensi del presente decreto l'imponibile relativo ad un singolo tributo determinato secondo le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 comporti una liquidazione d'imposta di ammontare superiore a lire 50 milioni, l'imposta stessa è aumentata del dieci per cento ».

ART. 11.

« I giudizi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi in seguito alla comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente e si estinguono per effetto dell'iscrizione a ruolo, della liquidazione o del pagamento dei tributi dovuti.

Le definizioni intervenute non possono essere modificate dall'ufficio o contestate dal contribuente se non per errore materiale o per violazione delle norme del presente decreto ».

ART. 12.

« Per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto restano sospese l'azione di accertamento dei tributi indicati nei precedenti articoli e la definizione dell'imponibile con l'adesione del contribuente.

I termini per l'accertamento che scadono in detto termine sono prorogati al 31 dicembre 1974 ».

ART. 13.

« Le entrate di spettanza dello Stato derivanti dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7 riguardanti l'imposta sul valore aggiunto che saranno imputate al normale capitolo di bilancio dovranno affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalità di imputazione al bilancio delle entrate statali dei proventi di cui al precedente comma.

Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero intestato al Ministero del tesoro denominato "conto speciale per l'acquisizione dei proventi derivanti dal condono fiscale" al quale dovranno essere versate le somme che affluiranno al capitolo di entrata di cui al primo comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ART. 14.

« Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo unico l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, nell'intervento che mi accingo a fare, avvalendomi del combinato disposto dell'articolo 85, n. 2, e dell'articolo 87, n. 5, del regolamento, esporrò l'atteggiamento del mio gruppo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660. Sarò molto sintetico, perché la discussione sulle linee generali ha messo a fuoco i problemi essenziali connessi a questo provvedimento.

Le dichiarazioni testé rese dal relatore onorevole La Loggia e dal ministro delle finanze ci consentono di soffermarci su quello che costituisce il punto focale dell'intero provvedimento. Noi abbiamo notato che all'origine questo provvedimento era lacunoso (lo ha am-

messo implicitamente ed esplicitamente lo stesso ministro Colombo) e per questo sono stati accolti molti miglioramenti e correttivi, sia in sede di Commissione sia in sede di « Comitato dei nove », taluni dei quali su proposta del nostro gruppo. Sotto questo profilo, posso dire che, sia pure con molto ritardo, questo provvedimento giunge opportuno. Sarebbe stato auspicabile, comunque, che esso fosse stato varato molto tempo fa.

Io stesso, alla fine della scorsa legislatura, esattamente nell'ultima seduta, ebbi l'onore di presentare, a nome del mio gruppo, un ordine del giorno concernente proprio l'applicazione del condono fiscale, ordine del giorno che fu accolto come raccomandazione dall'allora ministro delle finanze onorevole Pella. Da questo punto di vista, mi sono reso conto adesso di quanto danno sia derivato all'erario e, consentitemi di dirlo, anche al contribuente (il quale deve potersi avere la sensazione netta che si è chiuso un periodo e se n'è aperto un altro) a causa del ritardo con cui viene varato questo provvedimento.

Ad ogni modo, il provvedimento adesso è al nostro esame e noi siamo nelle condizioni di poter valutare quali sono le questioni essenziali ad esso collegate.

Desidero far notare al ministro delle finanze talune, non dico contraddizioni, per carità, ma per lo meno incongruenze, in quanto è vero sì che il ministro ha detto che non si tratta di un provvedimento di condono vero e proprio, ma è altrettanto vero che egli è il presentatore del decreto-legge, che all'articolo 13 dice proprio che presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero, portante proprio la dizione « conto speciale per l'acquisizione dei proventi derivanti dal condono fiscale »; quanto meno il condono fiscale ce lo fate entrare per la parte della esazione del tributo. Però non è tanto su questo che intendo fare rilievo, che sarebbe soltanto formale, quanto su un fatto sostanziale. Io, onorevole ministro, prendo per buone le sue dichiarazioni. Ella ha dichiarato testé che ritiene che il provvedimento non debba essere considerato di eccessiva indulgenza, e ha usato una frase che io ora ripeto testualmente: « non deve essere considerato un premio nei confronti degli evasori ». Allora, onorevole ministro, la prego di guardare attentamente: fra gli emendamenti presentati, stranamente, all'ultimo minuto, in una maniera che lascia quanto meno riflettere, ve ne è uno che riguarda l'articolo 12-bis, che fu recepito all'unanimità dalla Commissione, con il consenso sia del relatore sia del

rappresentante del Governo. Da quell'emendamento si evincono questi concetti che ella stesso ha testé enunciati, cioè che non bisogna premiare gli evasori e che occorre quindi cautelarsi affinché siano esclusi gli evasori incalliti, gli evasori colpiti da recidiva nell'ultimo quinquennio per specifici reati finanziari. Mi auguro che ella, secondo quanto ha detto testé dal banco del Governo, possa rimanere coerente. Il sottosegretario per le finanze, almeno fino a ieri sera, quando si parlò di tutto tranne che di questo ultimo emendamento, di questo ultimo articolo aggiuntivo, aveva dato il consenso dell'accoglimento di questo principio moralizzato, che per noi costituisce uno dei punti qualificanti di questo decreto-legge. Altrimenti potrebbe trarsene una illazione non troppo simpatica nei confronti di un provvedimento che potrebbe sembrare consentire per lo meno qualche utile carezza, non dico nei confronti di evasori minuti, ma di evasori incalliti e forse anche di grossi evasori. Non vorrei che il nostro emendamento avesse, come si suol dire, buttato un sasso in piccionaia, e avesse quindi consentito a talune persone, che indubbiamente da questo emendamento sarebbero colpite, di tentare di correre ai ripari e di influenzare con delle giustificazioni surrettizie il ritiro di questo articolo aggiuntivo. Già so quali sono le ragioni — tranne che non ne giungano altre all'ultimo minuto — che sono state adottate nel « Comitato dei nove », cioè è difficile che la amministrazione finanziaria possa, a causa di questo articolo, chiedere il certificato penale ai contribuenti che intendono fare la transazione, che intendono cioè accettare ed accogliere il condono. Ora, mi sembra così specioso, questo argomento, che farei torto all'intelligenza di questa Assemblea se dovessi immolarmi troppo sulla addotta escusazione. Devo soltanto far presente, onorevole ministro delle finanze, che per ottenere un certificato penale in Italia in media occorrono due giorni, e in qualche regione meno provvista di cancellieri o di segretari della procura ne occorrono tre. Ora non mi si dica che quando si danno tre mesi di tempo per presentare la domanda per l'ottenimento del condono non si possono avere tre giorni di tempo, da parte del contribuente, per richiedere il certificato.

Mi auguro, dunque, di non dover insistere per la soppressione, altrimenti dovremo approfondire il discorso quando parleremo di questo specifico articolo aggiuntivo. Vorrei ora, proprio partendo dall'argomento dell'evasione, rilevare che essa indubbiamente vi è stata, e proprio a causa della tardività del

provvedimento di condono. Non basta, infatti, dire oggi, come ella ha ampiamente fatto, signor ministro, e come avevano accennato anche i suoi predecessori, che era prevedibile che l'introduzione della riforma tributaria in due tappe non avrebbe provocato un gettito sufficiente dell'IVA. Anche in questo, purtroppo, io fui una *vox clamantis in deserto*. Perché, quando ebbi a parlarne, i suoi predecessori mi opposero che la mia era una previsione del tutto gratuita, che l'IVA avrebbe dato un gettito, che non vi sarebbe stata evasione nel passaggio tra i due sistemi di imposizione, perché il ministro aveva assicurato labialmente che avrebbe dato istruzioni ai vari uffici di chiudere un occhio, e forse tutti e due. Il cittadino, quindi, poteva stare tranquillo che la mano sinistra non avrebbe saputo quello che faceva la mano destra.

I fatti ci hanno dimostrato che non era possibile giurare *in verbo ministri*, e che era necessario un provvedimento di legge che, se fosse venuto allora, non ci avrebbe messo in una situazione non dico ridicola, ma per cui, ad un anno scarso dall'entrata in vigore della prima parte della riforma tributaria, si devono condonare i quattro quinti (per non dire l'intero, tenuto conto che si applica a fine anno) di una evasione dell'IVA che ella stessa, onorevole ministro, ha ammesso essere rilevante, tanto che la differenza tra il gettito previsto e quello effettivo è diventata sempre più difficile a colmare, se non con provvedimenti occasionali e provvisori come quello in esame. E ciò non fa onore ad un Governo, anche perché la situazione era prevedibile: era infatti evidente che i contribuenti si sarebbero preoccupati del raccordo con la seconda parte della riforma, per cui sarebbe stato opportuno provvedervi in tempo.

Prendo atto tuttavia che la soluzione adottata serve a superare la prima fase di rodaggio della riforma tributaria e dovrebbe consentire un'applicazione più snella. Prendo altresì atto con soddisfazione del fatto che un'altra sollecitazione, che fino a questa mattina non era stata accolta, è stata recepita oggi: la proposta, cioè, di applicare il condono alle successioni. Pareva infatti piuttosto fragile l'argomento secondo il quale questa applicazione non era possibile in quanto la materia era già stata regolata dai decreti delegati. Rilevo a questo proposito la necessità di applicare subito l'articolo 17 della legge delegata, che consente dei correttivi nell'applicazione della riforma, nonché di emanare nuovi decreti delegati che permettano di correggere gli errori che i vecchi (o prossimi)

decreti delegati contengono. L'applicazione del condono alle successioni, però, comporta una conseguenza logica. Quando ne parliamo a proposito delle successioni, ci si oppone l'impossibilità di applicare provvedimenti frazionati; ma ora mi sembra accelerato che l'imposta di registro entra nel provvedimento, e l'IVA vi era già entrata; non si comprende pertanto perché non vi debba entrare l'IN-VIM, cioè quella tale imposta sui valori immobiliari che, come ella sa, onorevole ministro, si è rivelata quanto mai pesante e tale da ostacolare moltissimo il trapasso della proprietà immobiliare. Si presume, in essa, infatti, un incremento di valori collegato soltanto alla svalutazione della moneta. Non è, cioè, che aumenti il numero degli immobili, è che diminuisce di valore la moneta. Non si capisce, dunque, per quale ragione, per una politica di cui è colpevole il Governo, che non riesca a frenare l'inflazione, debbano pagare le spese soltanto i proprietari di immobili: proprietari che per altro già pagano abbondanti contributi alla società e non soltanto in senso fiscale (li pagano attraverso il blocco dei fitti e attraverso altre pesanti forme di espropriazione indiretta). Noi abbiamo sempre sottolineato che bisogna esaltare la proprietà ma che, al di là di detta esaltazione, occorre anche consentire la possibilità di venire incontro alle categorie diseredate, attraverso la fissazione di un equo canone, attraverso interventi che perequino la materia dei fitti. Da parte nostra è stata chiesta anche un'altra forma di perequazione; l'abbiamo enunciata, come principio di ordine generale, con una frase che abbiamo avuto occasione di dire in Commissione, in presenza dell'onorevole Macchiavelli: colpire, cioè, in alto ed essere indulgenti in basso (non perseguire, cioè, i piccoli evasori).

Abbiamo così con piacere assecondato la nostra propensione, elevando gli abbuoni per i piccoli evasori (più che evasori, in tal caso, li chiamerei piccoli contribuenti che non si sono messi in regola con il fisco). Abbiamo, cioè, accettato il criterio in virtù del quale è possibile portare la somma soggetta ad abbattimento ad un limite superiore (se non erro, da 15 a 20 e da 45 a 60), per poter meglio agevolare quei piccoli contribuenti che per una ragione o per l'altra non si sono messi in regola con il fisco.

Mi pare, dunque, che nella logica del provvedimento che è al nostro esame, che è quella di andare incontro ai contribuenti minuti, a coloro che hanno commesso inadempienze tollerabili, possa benissimo essere con-

siderato un sistema di maggiore puntualizzazione nei confronti dei grossi evasori, ai quali non bisogna dare alcuna particolare concessione, e meno che mai consentire di farla franca, proprio all'insegna di quella indulgenza che il ministro ha negato esistere in questo provvedimento, che non vuole essere — egli dice — un provvedimento di indulto, di indulgenza, ma un provvedimento di transazione. Si transige, però, nei confronti di persone che si sono assunte responsabilità modeste, che hanno commesso colpe modeste; non si può transigere con incalliti evasori, colpevoli di reati fiscali che probabilmente hanno reiteratamente compiuto.

Per quanto riguarda i due caratteri essenziali della legge al nostro esame, dei quali si è abbondantemente parlato e che risultano trasfusi in tutti gli articoli della stessa (articoli ai quali indirettamente mi riferisco nella mia esposizione), direi innanzitutto che il criterio dell'automatismo è stato all'inizio alquanto vulnerato. Soltanto nel corso dell'esame delle proposte emendative avanzate da chi vi parla e dai colleghi del suo gruppo, in Commissione finanze e tesoro, siamo riusciti, d'accordo con altri gruppi che palesavano uguali esigenze, ad accentuare l'automatismo del provvedimento.

Non avrebbe avuto senso, infatti, parlare di un certo tipo di provvedimento, quando si fosse dovuto continuare a dare discrezionalità agli uffici della pubblica amministrazione. In tal caso, sarebbe stato meglio dar vita ad un provvedimento amministrativo. La legge in questione, infatti, è anomala anche dal punto di vista legislativo. Direi che l'urgenza discende dalla negligenza del Governo; è urgenza, cioè, subiettiva. Ad ogni modo, ci siamo abituati tutti ad una urgenza creata dalla reticenza del Governo e della maggioranza della quale esso è espressione. Credo, per altro, che sia il caso di sorvolare al riguardo, mentre ritengo necessario chiarire un altro punto: quello relativo alla generalità del provvedimento, che si collega strettamente all'automatismo dello stesso. Generalità che, indubbiamente, viene in gran parte frustrata dalle norme contenute nel provvedimento e concernenti la facoltà dei comuni di provvedere ad attuare condoni municipali. Se era originale la prima parte del decreto-legge, se non avesse una tradizione nell'amministrazione il condono concesso attraverso una legge e non un provvedimento amministrativo, cioè un decreto ministeriale, ciò potrebbe anche essere accolto. Ma non mi pare cosa giusta l'aver introdotto (sia pure con tutta l'autorità che può

derivare dall'approvazione dell'intero Parlamento) il principio di promuovere una specie di guerra tra comuni e contribuenti. Il principio dell'automatismo è strettamente legato a quello della generalità. Come non è consentito ai funzionari della pubblica amministrazione di avere margini di discrezionalità, che creerebbero un grosso dispendio di tempo (il che pare il Governo non voglia assolutamente provocare, anche perché ha bisogno di esigere subito, secondo il famoso detto « pochi, subito e maledetti », anzi, « condonati »), non si vede perché si dovrebbe affidare la discrezionalità ai comuni. A parte il fatto che ciò potrebbe apparire quasi una sperequazione e una dimostrazione di sfiducia nei confronti della pubblica amministrazione, ciò verrebbe anche ad appesantire il sistema e a creare situazioni che — ve lo annuncio fin d'ora — saranno paradossali. A nulla vale il fatto che tra un anno presenterete un altro provvedimento di legge che accoglierà, più o meno, quanto sto dicendo ora in anticipo; il torto sarà stato fatto, e come al solito pagherà Pantalone, visto che i governi non pagano mai, e meno che mai i ministri che di tali governi fanno parte.

Siamo attenti al fatto che si creerebbero, in tal modo, situazioni paradossali; uno stesso cittadino potrebbe avere una qualche vertenza in un comune e vederla risolta in un modo, mentre in un altro comune la vedrebbe risolta in modo diverso; senza considerare, poi, la grande disparità che si verrebbe a creare tra cittadini di diversi comuni. Tutto ciò mi pare contraddica quella strombazzata generalità che avete finora portato avanti e, in ogni caso, mi pare che non legghi molto bene con l'automatismo che tutti abbiamo affermato di voler portare avanti.

Desidero ora brevemente accennare ad alcuni piccoli problemi che, però, potrebbero avere la loro importanza e che mi auguro vengano approfonditi nel corso dell'esame degli articoli. Innanzi tutto, esiste un problema legato alla data. In Commissione abbiamo proposto, insieme con altri gruppi, che i provvedimenti venissero applicati alle pendenze in corso al 16 ottobre 1973. Perché questo? In primo luogo, perché siete stati voi a fissare la data del 16 ottobre per quanto riguarda l'IVA, e sembra strano che, mentre siete stati così longanimi nei confronti dell'IVA, si da arrivare al 16 ottobre, non lo siate nei confronti delle altre imposte che, a mio avviso, meritano, almeno sul piano cronologico, lo stesso trattamento. In secondo luogo, è chiaro — se ne sono fatti portavoce anche au-

lorevoli fogli di stampa — che, quando l'onorevole ministro delle finanze fece il 16 ottobre la dichiarazione a nome del Governo (quindi, una dichiarazione del tutto autorevole ed impegnativa) secondo cui il condono fiscale sarebbe stata una realtà giuridica imminente, è chiaro che da quel momento ognuno ha avuto non solo la fondata speranza di potersi avvantaggiare del provvedimento — il che magari non potrebbe indurre il Governo a pensarla nel nostro stesso modo — ma anche di ritenere che la pubblica amministrazione avrebbe tenuto il corretto contegno di non precipitarsi a fare delle notifiche notoriamente moltiplicate a vanvera, per poi fare quella media — che già conosciamo — tra il dichiarato e l'accertato che oggi, per molti contribuenti, si risolverebbe in una beffa e impedirebbe loro di avvalersi del condono.

Praticamente si deve parlare — mi sia consentito — di un atto di non assoluta correttezza da parte di taluni uffici della pubblica amministrazione, che comprendevano certo meglio dei singoli cittadini il significato di ciò che il Governo stava apprestando. C'è da dire anzi che molti di loro già ne erano a conoscenza; ed ecco perché il comune di Roma — tanto per venire ai casi concreti — è fra quelli che maggiormente si sono distinti nell'accertamento « cervellotico », in accertamenti fatti in gran confusione, per poi arrivare a quella tale mediazione di cui si parlava.

Ecco perché noi abbiamo proposto la data del 16 ottobre. Il Governo qualche cosa ha concesso, gliene diamo atto; il Governo ha proposto la data del 31 ottobre. Ma anche così, a parte quella disarmonia che si verrebbe a creare tra un tempo e l'altro, mi permetterei di sottolineare come non sia giusta né accoglibile la tesi secondo la quale ci troveremmo nella dolorosa situazione di favorire quei contribuenti che sono stati fortunati ad aver ricevuto la notifica del provvedimento fra il 31 ottobre e il 7 novembre (data di entrata in vigore del decreto-legge). Ci sembra quindi, anche sotto il profilo di pura equità, che convenga retrodatare il tutto al 16 ottobre.

Per quanto riguarda, infine, la data di dichiarazione della richiesta di condono, mi sono battuto in Commissione perché essa fosse spostata al 31 marzo, e desidero in questa sede dar ragione di tale mio atteggiamento. Nel decreto-legge si parla di tre mesi dalla entrata in vigore del decreto-legge stesso. Questo, come è stato già ricordato, è entrato in vigore il 7 novembre e quindi i cittadini

avrebbero avuto diritto a presentare la domanda entro il 7 febbraio. Poi, in Commissione, da parte di tutti i gruppi si è avvertito come il termine fosse troppo breve, sì che da parte mia — nonché da parte del rappresentante di qualche altro gruppo che consentiva pur non avendo formalmente espresso la richiesta — è stato proposto di portare detto termine almeno a tre mesi effettivi dalla entrata in vigore della legge di conversione. Se teniamo conto che ancora il disegno di legge deve completare il suo *iter* perché deve andare al Senato — dove la discussione non terminerà presumibilmente prima del 10 dicembre — e ipotizzando anche l'eventualità che il Senato, nella sua sovranità, possa apportare delle modifiche al testo da noi approvato, con conseguente ritrasmissione dello stesso alla Camera, arriveremmo alle soglie delle vacanze natalizie. Il conto quindi torna. Difatti, supponendo che questa legge possa diventare operante verso Natale, i tre mesi che noi chiediamo ci portano al 24 marzo, praticamente al 31 marzo. Questo periodo può consentire al cittadino di fare le sue valutazioni, perché questo è il punto. Non v'è dubbio che questi tre mesi di tempo debbano essere accordati al cittadino perché egli possa partire effettivamente dal momento in cui il condono è diventato legge. I fatti hanno dimostrato che pochi cittadini si sono avventurati sul terreno piuttosto friabile della trattativa, perché si sapeva e si prevedeva che, essendo stato fatto un cattivo provvedimento, questo sarebbe stato migliorato, come è nei voti che ciò avvenga effettivamente.

Perciò noi auspichiamo che le nostre ulteriori segnalazioni vengano prese in considerazione dall'Assemblea e, con un provvedimento al quale non siamo mai stati contrari (perché anzi ne siamo stati un po' gli antesignani), si possa finalmente realizzare, come auspichiamo, quella pace tra fisco e contribuente che sia il preludio per una ulteriore migliore applicazione della riforma tributaria. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Chanoux. Ne ha facoltà.

CHANOUX. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, ancora una volta — dopo i precedenti condoni del 1959, del 1963 e del 1966 — il Parlamento è impegnato a discutere, e molto probabilmente ad approvare, le norme di un nuovo condono in materia tributaria o — come più elegantemente si esprime il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660

all'esame di questa Assemblea per la conversione in legge — le norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

Ancora una volta, dunque, l'amministrazione finanziaria dello Stato, già gravata dalla sua stessa struttura burocratica, ed ora ulteriormente indebolita dall'imprevisto, ma non certo imprevedibile esodo massiccio dei funzionari direttivi; limitata nella sua azione da una normativa in materia fiscale definita spesso assurda, irrazionale, antieconomica, se non addirittura inapplicabile; paralizzata dalla ragnatela degli espedienti che il contribuente italiano ha potuto in tutta tranquillità tessere attorno ad essa; ancora una volta, dicevo, la amministrazione finanziaria ha dovuto issare la bandiera bianca e chiedere condizioni di pace, offrendo proposte di soluzione transattiva che ben si adattano al clima di contrattazione commerciale che ha sempre caratterizzato, sino ad ora, il rapporto fisco-contribuente, ma che certamente non dovrebbe potersi adattare ad un corretto rapporto tra cittadino e Stato.

Sembra così essere diventato sempre più metodo normale di amministrazione il meccanismo del condono, cioè quel meccanismo che permette o dovrebbe permettere di cancellare con un solo colpo di spugna una serie di problemi mai risolti e giunti ad un punto tale di sedimentazione da essere diventati esplosivi e da imporsi pertanto all'attenzione del paese, senza però toccare le cause che tali problemi hanno originato. I recentissimi provvedimenti volti a fronteggiare la crisi energetica del paese, da sempre esistente, ma solo oggi assunta all'attenzione generale, sembrano riconfermare questo stato di cose; ne costituiscono ulteriore prova — se questa fosse ancora necessaria — i provvedimenti volti a fronteggiare l'epidemia colerica del settembre scorso, nata non per puro caso, ma per una precisa e tuttora immutata condizione igienico-sanitaria del paese.

Queste possono però sembrare delle generiche ed aprioristiche considerazioni, che non tengono conto, nel caso del disegno di legge n. 2475, dei contenuti concreti del provvedimento in discussione, dei fatti obiettivi che ne costituiscono la ragione di essere, e soprattutto della nuova realtà tributaria venutasi a creare in Italia con l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 e del 29 settembre 1973, n. 597.

Lo stesso ministro delle finanze ha voluto sintetizzare questi nuovi fatti e queste ragioni obiettive, che dovrebbero giustificare le norme del decreto-legge di cui ora si chiede la

conversione, spiegando come, con il condono, il Governo intenda innanzitutto facilitare la definizione dell'ingente mole di controversie tributarie pendenti (circa 3 milioni e mezzo, per un importo complessivo di quasi 3 mila miliardi di lire), che rappresentano un peso troppo grave per gli uffici, capace di influenzare negativamente lo sforzo in questa delicata fase di avvio della riforma tributaria. Con l'adozione del decreto in esame si intende inoltre separare nettamente il prima ed il doporiforma, favorendo l'avvento di un clima nuovo nei rapporti tra fisco e contribuente, ed eliminare gli effetti distorsivi della riforma tributaria in due fasi, in quanto essa sembra aver provocato danni, denunce infedeli per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, a causa del timore dei riflessi sulle imposte dirette. Il decreto intende infine assicurare all'erario ed agli investimenti produttivi, con largo anticipo, un'entrata sostanzialmente non inferiore a quella che sarebbe maturata nel lungo periodo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

CHANOUX. Tali esigenze e tali fatti sono stati ribaditi in quest'aula dall'onorevole La Loggia in sede di illustrazione della relazione al disegno di legge in esame, e sono stati oggi riproposti dall'onorevole Colombo.

Non credo sia possibile non concordare su siffatte affermazioni e non ritenerle tutte fondate.

Vi è però una carenza nel procedimento logico esplicativo laddove si indicano solo i fatti senza dichiarare esplicitamente che tali fatti non costituiscono avvenimenti naturali e necessari (dei quali dobbiamo tenere conto non potendo su di essi incidere), ma piuttosto conseguenze di scelte politiche precedenti. Fatti cioè dipendenti da alcune variabili che devono e possono essere modificate.

Ed ancora manca, per una completa spiegazione dei problemi, l'indicazione sul come la nuova normativa tributaria — che nasce, si badi, già distorta, a causa di una mancata armonizzazione delle fasi di attuazioni — possa miracolosamente creare quel nuovo clima tra contribuente — che rimane immutato — e amministrazione finanziaria, che rimane anche essa immutata e per di più parzialmente decapitata.

Forse il nuovo clima di obiettività, di chiarezza, di giusta distribuzione e perequazione del carico tributario nei rapporti tra fisco e contribuente può nascere dal fatto che con il

condono si vuole assicurare un'entrata sostanzialmente non inferiore a quella che sarebbe maturata nel lungo periodo. Pertanto, con il condono si vorrebbe far pagare subito e tutto ai contribuenti morosi o litigiosi e, nel contempo, offrir loro degli ipotetici abbuoni o facilitazioni.

Delle due alternative l'una: o con il condono i contribuenti pagheranno meno (ma allora lo Stato incasserà necessariamente meno, anche se subito), o lo Stato richiede con il condono tutto e subito (ed allora necessariamente le norme del condono resteranno inapplicate).

Nella realtà, il quadro fiscale italiano sembra meno positivo di quanto traspare dalle anticipazioni dell'onorevole ministro e le previsioni per il futuro non possono certo essere troppo rosee.

Occorre cambiare tutto per non cambiare niente, diceva, nel suo pessimismo fatalistico, il personaggio del romanzo *Il Gattopardo* di Tommasi di Lampedusa. Non possiamo, come legislatori, accettare una simile impostazione e una tale filosofia, tuttavia dobbiamo pur riconoscere che con la riforma tributaria si è solo cambiata la normativa, lasciando inalterato tutto il resto. Non possiamo dunque pretendere che tutto possa cambiare come per incanto, anzi, anche nella previsione di positive future modificazioni, occorre prevedere che — almeno per il lungo periodo — rimangano invariate le stesse regole di comportamento, ormai consolidate, tra fisco e contribuente. Dobbiamo prevedere, cioè, che permanga la stessa reciproca diffidenza e che i meccanismi di accertamento individuati possano solo lentamente mettersi in modo.

Al riguardo, appare istruttiva e ammonitrice l'esperienza maturata in questo primo anno di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Imposta nuova, cardine del nostro sistema fiscale, imposta neonata, ma già bisognosa di un intervento condonatorio, quale quello previsto dall'articolo 7 del presente decreto.

Ed è in questa prospettiva che ritengo ragionevole, — se non razionale — che appaiono i limiti di ordine soprattutto psicologico del provvedimento di condono.

Da un lato, il contribuente (e parlo soprattutto del contribuente cattivo, di quello per cui occorre avere una efficiente organizzazione fiscale) si rafforzerà nella convinzione che sia sempre possibile scivolare tra gli obblighi fiscali, nell'attesa di un inevitabile provvedimento di clemenza. Dall'altro, l'amministrazione finanziaria accetterà condizioni

di lavoro insostenibili, anche essa in fiduciosa attesa di un provvedimento che la liberi da tutta quella serie di obblighi ai quali non può adempiere.

Non solo, quindi, il provvedimento proposto non influenzerà positivamente l'avvio della riforma tributaria, ma addirittura peserà su di essa negativamente e proprio su quel piano psicologico o di costume sul quale si intendeva particolarmente incidere con la nuova normativa tributaria.

Per questa serie di considerazioni ritengo di dover esprimere, anche a nome del gruppo degli indipendenti di sinistra, un atteggiamento sostanzialmente negativo nei confronti del presente provvedimento di condono.

Questo non significa naturalmente che, accanto alla posizione di critica generale, non vi possano essere positive valutazioni su alcuni aspetti specifici del decreto-legge n. 660, soprattutto nel testo approvato dall'Commissione finanze e tesoro della Camera, e su alcune innovazioni da esso introdotte che possono forse in parte giustificare l'affermazione, più volte fatta in questa aula, secondo la quale non ci troveremmo di fronte ad uno dei tradizionali provvedimenti di clemenza, ma ad una misura di tipo nuovo, particolare, volta a fronteggiare una situazione eccezionale sotto tutti gli aspetti.

In particolare ritengo possa essere valutato positivamente il meccanismo che, pur nella sua complessità e arbitrarietà — un'arbitrarietà che è stata definita almeno uguale per tutti — permetterà una composizione automatica delle vertenze in atto, anche se, ancora una volta, saranno gli evasori ad ottenere i massimi benefici ed anche se, all'interno della stessa categoria degli evasori o dei contribuenti litigiosi, saranno ancora una volta premiati coloro che maggiormente hanno ritenuto di dover diffidare dell'amministrazione finanziaria. Tuttavia queste incongruenze sono insite nel meccanismo stesso di ogni condono e ne sono diretta conseguenza, così come necessaria conseguenza è la discriminazione tra contribuenti buoni, che hanno già provveduto a regolarizzare la propria situazione nei confronti del fisco, e per i quali non è prevista alcuna facilitazione, e gli altri, ai quali si offre addirittura la possibilità di un condono se non dell'imposta, almeno della fatica della compilazione della denuncia dei redditi per l'anno in corso.

Così, apprezzabili, pur nella loro limitatezza, sembrano le norme, proposte dalla Commissione, volte a discriminare, in una certa misura, i grossi evasori dai piccoli e

ad escludere dall'iscrizione nei ruoli le partite non superiori a lire 20 mila relative alle imposte sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta complementare progressiva sul reddito, all'imposta di famiglia e sul valore locativo singolarmente considerate.

Ugualmente positiva è, inoltre, la norma che prevede la subordinazione dell'applicazione del condono ai tributi locali ad una deliberazione in tal senso degli enti locali impositori, in quanto norma rispettosa dell'autonomia degli enti stessi.

Né può in alcun modo sorgere al riguardo il problema della parità di trattamento tra i cittadini, poiché presupposto della parità è l'identità di posizione del cittadino stesso nei confronti dell'ente impositore, identità che nel caso dei tributi locali non implica necessariamente il concetto di uniformità nell'ambito del territorio nazionale.

Tuttavia, accanto a questi spunti indubbiamente positivi, pesano gli altri elementi negativi del provvedimento, e non ultimo lo stesso suo testo estremamente tecnicistico e riservato unicamente agli addetti ai lavori, secondo una usanza tipica del legislatore fiscale italiano.

La riforma tributaria, oramai definita e da attuare compiutamente, non verrà necessariamente bloccata o snaturata dal presente provvedimento di condono, ma affinché essa sia attuata occorre che l'amministrazione finanziaria dia prova della sua efficienza e il ministro competente della precisa volontà politica di realizzarla compiutamente.

I prossimi mesi ed i prossimi anni ci diranno se la capacità e la volontà esistono e persistono; mi pare però dubbio, malgrado le garanzie oggi espresse dallo stesso ministro delle finanze, che tale capacità e tale volontà siano già espresse nei contenuti di questo provvedimento di condono.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ciampaglia. Ne ha facoltà.

CIAMPAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, intervenendo sull'articolo unico del disegno di legge, intendo illustrare anche gli emendamenti e l'ordine del giorno presentati dal mio gruppo. Desidero precisare la posizione del partito socialista democratico su questo complesso provvedimento, che noi condividiamo nel suo insieme. Vorrei immediatamente sgombrare la discussione da una polemica, a dire la verità quasi completamente superata, secondo la quale i socialdemocratici sarebbero

stati contrari al condono fiscale. La realtà è che all'epoca in cui l'onorevole Preti era ministro delle finanze — e la riforma stessa non aveva ancora gli strumenti operativi costituiti dai decreti delegati e non si conosceva ancora la data esatta dell'entrata in vigore della riforma — il parlare minimamente di un eventuale condono stava a significare un invito ai contribuenti, anche a quelli più onesti e scrupolosi, a non fare il proprio dovere, a non dichiarare quanto si doveva al fisco, con la certezza che poi tutto si sarebbe accomodato con un provvedimento di clemenza fiscale.

Bene quindi fecero i precedenti ministri delle finanze a rifiutare, a respingere anche la semplice discussione su un eventuale condono, che poteva avere la sua giustificazione solo nel momento in cui la riforma tributaria diveniva un fatto certo nell'articolazione definitiva e nella data di applicazione; anche se un condono, su un piano morale, costituisce sempre una premiazione per gli evasori e per gli infedeli contribuenti ed una penalizzazione per coloro che, invece, sono stati più ligi ed ossequianti verso lo Stato.

Purtroppo queste remore di ordine morale e di costume non sono scomparse neanche con il provvedimento in esame. Ci si accorge che involontariamente vengono agevolati gli evasori, i contribuenti più infedeli, mentre quelli sinceri e leali verso lo Stato trovano molte volte inapplicabili le norme che danno vita al provvedimento stesso. Comunque, allo stato attuale non si può non riconoscere che il provvedimento da molti definito minicondono, non può non essere approvato, per cui il gruppo socialdemocratico voterà a favore della conversione in legge di questo decreto.

Occorre riconoscere che un tipo di provvedimento come questo non poteva dare risultati diversi. Infatti, nel momento in cui tutti siamo stati d'accordo nel non concedere all'amministrazione finanziaria una certa discrezionalità (oltre che per motivi di principio, anche per evitare che alle pendenze esistenti se ne aggiungano altre per la definizione delle stesse agevolazioni), la scelta di un sistema automatico di applicazione del condono obiettivamente porterà a sfasature e a soluzioni in contrasto con i principi di equità, che più che mai sono necessari in materia fiscale. Quindi i motivi veri, validi e preponderanti del provvedimento nascono dalla necessità di eliminare il maggior numero di pendenze e di procurare all'erario, in tempo più o meno ristretto, una grossa e certa

quantità di denaro. Su queste due grosse direttrici deve muoversi l'azione del Parlamento nel convertire il decreto-legge del 5 novembre 1973. È necessario che vengano superate alcune posizioni preconcepite dell'amministrazione finanziaria; e deve essere accantonata la preoccupazione che ogni modifica possa essere un elemento a favore di questo o di quel gruppo di contribuenti, per tendere invece proprio a fare del provvedimento uno strumento aderente alla realtà del momento, invogliando i contribuenti nella loro generalità, ed in modo particolare quelli più fedeli e leali, a chiedere l'applicazione delle norme agevolative previste dal decreto-legge.

Nel corso di questo dibattito si è evidenziata la mancanza di dati e di documenti che avrebbero potuto confortare l'azione del Parlamento nella conversione del decreto-legge e che avrebbero potuto farci meglio convincere di alcune tesi, che noi non riteniamo rispondenti alla realtà. In parte ciò è dipeso dall'esodo della dirigenza, ed il Ministero delle finanze è stato uno dei Ministeri che più ha subito l'allontanamento di funzionari capaci e preparati. Dobbiamo dare atto dell'estrema difficoltà con la quale l'amministrazione stessa sta portando avanti sia i provvedimenti di attuazione della riforma, sia questo provvedimento di condono.

Non è fuori posto, nel corso di questo dibattito, porre un accento sulla grave situazione del personale dell'amministrazione finanziaria, preposto all'applicazione della riforma tributaria. Si rende indilazionabile una serie di iniziative sia per sistemare i vertici dei vari uffici periferici nei settori di lavoro del Ministero, sia per completare gli organici che appaiono molto falcidiati dall'esodo della dirigenza e dall'applicazione della legge per i combattenti. Non vorremmo che, per un complesso di motivi sia di ordine tecnico sia di chiarezza legislativa sia, infine, di inadeguatezza di personale preparato e competente, la riforma tributaria — quale prima effettiva riforma della nostra società — potesse trovare ostacoli e, di fatto, divenire inoperante. Per fugare le preoccupazioni circa l'inapplicabilità di alcune norme di agevolazione, si pone la necessità che il Governo riferisca al Parlamento entro sei mesi i risultati conseguiti dal presente provvedimento, in rapporto al numero dei contesti eliminati ed all'ammontare delle somme ricavate.

I socialdemocratici hanno ritenuto che si debbano portare avanti alcune modifiche tendenti ad agevolare i contribuenti a basso red-

dito, a risolvere alcuni casi di ordine tecnico, per fare affluire all'erario notevoli entrate a titolo di imposte e tasse contestate, in luogo di un contenzioso che difficilmente potrà dare risultati definitivi e, per giunta, in tempi molto lunghi. Le modifiche che si rendono indispensabili riguardano i seguenti punti.

1) Estensione delle agevolazioni sia al settore delle imposte dirette, sia al settore delle imposte indirette. A tal proposito si rende necessario che alcune agevolazioni vengano estese a tutte le pendenze afferenti l'IGE, le cui violazioni molte volte si riferiscono ad accertamenti induttivi. Le agevolazioni in materia di IGE hanno maggiore importanza, in quanto trattasi di un tributo che è stato già abolito da circa un anno e quindi le relative pendenze debbono essere senz'altro eliminate.

2) Per i redditi accertati e non definiti, abbattimento della riduzione del 40 per cento non sulla differenza tra accertato e dichiarato, bensì sull'accertato. Insistere nel mantenimento di tale riduzione sulla differenza tra accertato e dichiarato, significa non voler rendere operante il provvedimento stesso. E da ricordare al Governo ed all'amministrazione finanziaria che già da un anno esistono disposizioni perché vengano chiuse le pendenze esistenti con un concordato sulla base della riduzione del 40 per cento dell'accertato. A tale proposito, l'amministrazione conosce tutti i dati relativi alle chiusure di dette pendenze, con un risultato molto magro che verrebbe a ripetersi. Non sarebbe meno deludente l'accoglienza da parte dei contribuenti, se la norma prevista dal provvedimento in esame non fosse modificata.

3) Per i redditi non ancora accertati, la riduzione dal 10 al 5 per cento dell'incremento sul reddito per i vari periodi di imposta, il cui ultimo concordato sia stato definito con una somma non superiore a tre milioni. In mancanza di tale modifica, il provvedimento penalizzerebbe i contribuenti più onesti e fedeli nonché, in genere, i lavoratori dipendenti ed i piccoli operatori economici (commercianti, artigiani, contadini, eccetera). Sarebbe infatti assurdo che dette categorie di contribuenti, per definire le varie pratiche pendenti, dovessero accettare un incremento del proprio reddito, nello spazio di quattro anni, nella misura del 50 per cento circa, per giunta riferito ad anni difficili sul piano economico, e di effettiva congiuntura. Questo punto dell'articolato del decreto-legge, se non sarà opportunamente modificato, gioverà solo ai grossi evasori, i quali, pur di coprire le loro mancanze verso il fisco, ben volentieri sarebbero disposti ad ac-

cettare l'incremento del proprio reddito nella misura del 50 per cento.

4) Maggiore rateizzazione delle somme da versare per la definizione delle pendenze, e ciò per non scoraggiare i contribuenti, i quali — nella particolare e contingente situazione economica del paese — non si troverebbero in condizione di sborsare, proprio per difetto di disponibilità di cassa, le somme occorrenti a definire le contestazioni in brevissimo tempo.

Da questa esigenza di portare avanti alcune modifiche sono scaturiti in parte i nostri emendamenti, che sono di due ordini, tecnico e politico-sociale, per rendere accessibili le norme di agevolazione alla generalità dei contribuenti e per far sì che i portatori di redditi bassi non siano trattati, dal punto di vista della giustizia fiscale, alla pari dei grandi evasori, dei possessori di consistenti redditi.

L'emendamento proposto all'articolo 1 (ed entro nel merito dello svolgimento degli emendamenti, molto brevemente)...

PRESIDENTE. Onorevole Ciampaglia, poiché ella sta leggendo il suo intervento, l'avverto che è già trascorso il tempo a sua disposizione, fissato tassativamente dal regolamento.

CIAMPAGLIA. Mi avvio rapidamente alla conclusione, signor Presidente.

Il mio emendamento 1. 2 ha per finalità quella di procurare alle finanze dello Stato un ingente gettito tributario, eliminando — in una materia che non trova regolamentazione legislativa — i contrasti evidenziati dalla copiosissima e contrastante giurisprudenza, che — guarda caso — riguarda in maggioranza gli istituti bancari di diritto pubblico e non le banche private.

Il nostro emendamento 2. 3 interamente sostitutivo dell'articolo 2 si inserisce nella linea da me esposta poc'anzi, con l'introduzione tuttavia di un elemento nuovo, che si fonda sull'esigenza di considerare — ai fini dell'inizio del conteggio del condono — le decisioni delle commissioni tributarie non al momento della notifica, ma al momento dell'adozione della decisione delle commissioni medesime. Questo principio nasce dall'esigenza di mettere sullo stesso piano tutti i contribuenti che si sono rivolti alle commissioni tributarie. Sempre all'articolo 2 noi insistiamo perché l'abbattimento della riduzione avvenga sul reddito accertato e non sulla differenza tra l'accertato ed il dichiarato. Abbiamo preso in considerazione anche alcuni casi che si sono purtroppo verificati in sede di conten-

zioso, relativamente ad alcuni accertamenti cautelativi da parte degli uffici in relazione ad alcuni redditi già definiti e ad altri redditi successivi, anche questi definiti. Anche a questo ritengo che si debba por mente, se vogliamo effettivamente prendere in considerazione tutte le ipotesi che possono verificarsi in sede di contenzioso.

Signor Presidente, il gruppo socialdemocratico — nell'esame di questo disegno di legge di conversione del decreto-legge sul condono — ha portato tutto il suo impegno, mettendo anche in evidenza le lacune, le incongruenze e le sfasature esistenti. Mi auguro che il Governo, rivedendo in parte la sua posizione, possa accettare alcune di queste nostre impostazioni, che mirano ad un solo obiettivo, quello di fare in modo che questo sia un provvedimento effettivamente accettato dalla maggioranza dei contribuenti.

Ritengo, signor Presidente, di avere illustrato col mio intervento i seguenti miei emendamenti:

All'articolo 1 del decreto-legge aggiungere, in fine, le parole: con obbligo di rivalsa o quando risulti che la facoltà di rivalsa sia stata esercitata.

1. 2.

Ciampaglia, Rizzi.

Sostituire l'articolo 2 del decreto-legge con il seguente:

Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente al 31 ottobre 1973 è stato notificato l'accertamento le imposte sono determinate:

a) se alla detta data non sia stata adottata alcuna decisione in sede contenziosa, riducendo l'imponibile accertato di un importo pari al 40 per cento e di un ulteriore importo pari al 25 per cento dell'imponibile dichiarato;

b) se sia stata adottata la sola decisione di primo grado e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale da entrambe le parti, applicando all'imponibile accertato dall'ufficio le stesse riduzioni di cui alla lettera a);

c) se sia stata adottata la sola decisione di primo grado, e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dall'ufficio, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 25 per cento di quello risultante dalla decisione e di un ulteriore importo pari al 25 per cento dell'imponibile dichiarato;

d) se sia stata adottata la sola decisione di primo grado, e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dal contribuente, riducendo l'imponibile risultante dalla decisione di un importo pari al 25 per cento e di un ulteriore importo pari al 25 per cento dell'imponibile dichiarato;

e) se siano state adottate altre decisioni o sentenze, l'ultima delle quali sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale da entrambe le parti o soltanto dal contribuente, assumendo come imponibile quello risultante dall'ultima pronuncia di merito;

f) se siano state adottate altre decisioni o sentenze, l'ultima delle quali sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dall'ufficio, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 25 per cento.

Nel caso in cui, alla data dell'8 novembre 1973, vi siano in contenzioso periodi di imposta compresi tra esercizi precedenti e successivi già definiti e per i quali periodi non sia stata notificata alcuna decisione o sentenza, le imposte sono determinate sull'imponibile medio aritmetico definito tra l'esercizio immediatamente precedente e quello immediatamente successivo ai periodi di imposta in contenzioso e riducendo l'imponibile risultante del 25 per cento; ovvero, se la decisione o la sentenza notificata è ancora appellabile, anche da una sola parte, riducendo del 25 per cento l'imponibile deciso.

La riduzione del 25 per cento di cui alle lettere a), b), c), d), non compete ai contribuenti che hanno presentato dichiarazioni negative o in perdita mentre è elevata al 40 per cento dell'imponibile dichiarato ai fini della imposta complementare qualora l'imponibile accertato non superi tre milioni di lire e riguardi soltanto redditi di lavoro subordinato.

Nei casi di omessa dichiarazione, fermo restando quanto stabilito alla lettera e) del primo comma per l'ipotesi ivi prevista, le imposte sono determinate riducendo del 30 per cento l'imponibile accertato dall'ufficio nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), riducendolo del 30 per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dalla decisione nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed f) e riducendo del 30 per cento l'imponibile risultante dalla decisione nell'ipotesi di cui alla lettera d).

La riduzione è del 40 per cento se l'imponibile accertato ai fini dell'imposta complementare non supera i tre milioni di lire e riguarda solo redditi di lavoro subordinato.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

Se vi era controversia circa la classificazione del reddito di ricchezza mobile nella categoria B o nella categoria C/1 l'imposta corrispondente all'imponibile definito nei modi ordinari o a norma del presente articolo è determinata in base alla media delle aliquote delle due categorie. Ogni altra controversia concernente la qualificazione o classificazione del reddito o l'aliquota applicabile si intende definita in conformità all'accertamento dell'ufficio ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera e) del primo comma, in conformità all'ultima pronuncia di merito.

Le disposizioni di questo articolo non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad ammontare inferiore a quello corrispondente a decisioni o sentenze non impugnate e non più impugnabili in via principale dal contribuente né a quello iscritto ed iscrivibile nei ruoli, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, a norma dell'articolo 174 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

2. 3. **Ciampaglia, Rizzi.**

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge aggiungere, in fine, le parole: Quando l'ultimo imponibile definito nei modi ordinari ed a norma del precedente articolo 2 non superi i 3 milioni, l'aumento dell'imponibile per ciascun periodo di imposta successiva è ridotto dal 10 al 5 per cento.

3. 1. **Ciampaglia, Rizzi.**

All'articolo 3 del decreto-legge aggiungere, in fine, il seguente comma:

Per i periodi di imposta 1971 e 1972, per i redditi non professionali tassabili in categoria C/1 l'aumento del 5 per cento viene operato sul reddito netto e non sul reddito imponibile.

3. 2. **Ciampaglia, Rizzi.**

Signor Presidente considero altresì di aver svolto il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8 del decreto-legge, aggiungere il seguente articolo 8-bis:

È ammesso lo scarico dei documenti doganali riguardanti merci temporaneamente importate dall'estero nel caso in cui la riesportazione sia effettivamente avvenuta anche in forma diversa da quella prescritta dalle norme vigenti e senza tener conto degli adempimenti formali e amministrativi, purché tali riesportazioni risultino accertate prima della

entrata in vigore del testo unico delle leggi doganali, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

8. 0. 1

Ciampaglia, Rizzi.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, sostituire il primo periodo con il seguente: La domanda del contribuente deve indicare le pendenze annuali, relative al medesimo tributo, che intende definire.

1. 1.

Salvatori.

All'articolo 2 del decreto-legge, aggiungere, in fine, il seguente comma:

A seguito delle definizioni delle pendenze in base alle disposizioni del presente decreto, eventuali differenze a vantaggio dei contribuenti tra le imposte stesse e quelle iscritte a ruolo provvisoriamente ai sensi dell'articolo 175 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, dovranno essere rimborsate entro 3 anni dalla data della definizione. In ogni caso dovranno essere rimborsate le eventuali maggiorazioni iscritte.

2. 2.

Salvatori.

Poiché l'onorevole Salvatori non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, sostituire le parole: 28 febbraio 1974, con le seguenti: 31 marzo 1974.

1. 3. **Santagati, Dal Sasso, Abelli, Chiacchio, de Vidovich, di Nardo, Macaluso, Caradonna, Pazzaglia.**

Al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, sostituire le parole: 31 ottobre 1973, con le seguenti: 16 ottobre 1973.

2. 9. **Santagati, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, de Vidovich, di Nardo, Macaluso, Alfano, Caradonna, Pazzaglia.**

Al primo comma, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge, sostituire la parola: notificata, con la seguente: adottata.

2. 10. **Santagati, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, de Vidovich, di Nardo, Macaluso, Alfano, Caradonna, Pazzaglia.**

Al primo comma, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge, sostituire la parola: notificata, con la seguente: adottata.

2. 11. Santagati, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, de Vidovich, di Nardo, Macaluso, Alfano, Caradonna, Pazzaglia.

Al primo comma, lettera c), dell'articolo 2 del decreto-legge, sostituire la parola: notificata, con la seguente: adottata.

2. 12. Santagati, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, de Vidovich, di Nardo, Macaluso, Alfano, Caradonna, Pazzaglia.

Al primo comma, lettera d), dell'articolo 2 del decreto-legge, sostituire la parola: notificata, con la seguente: adottata.

2. 13. Santagati, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, de Vidovich, di Nardo, Macaluso, Alfano, Caradonna, Pazzaglia.

Al primo comma, lettera e), dell'articolo 2 del decreto-legge, sostituire la parola: notificata, con la seguente: adottata.

2. 14. Santagati, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, de Vidovich, di Nardo, Macaluso, Alfano, Caradonna, Pazzaglia.

Al primo comma, lettera f), dell'articolo 2 del decreto-legge, sostituire la parola: notificata, con la seguente: adottata.

2. 15. Santagati, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, de Vidovich, di Nardo, Macaluso, Alfano, Caradonna, Pazzaglia.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, aggiungere il seguente comma:

Nel caso, in cui l'imponibile accertato dall'ufficio sia conseguenza di errori materiali, le imposte sono determinate ai sensi delle precedenti lettere a), b), c), avendo come base l'imponibile accertato, ma rettificato con l'eliminazione dei predetti errori.

2. 16. Santagati, Dal Sasso, Abelli, de Vidovich, Chiacchio, di Nardo, Alfano, Caradonna, Macaluso.

Sopprimere il quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge.

3. 6. Santagati, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, de Vidovich.

Al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, sostituire le parole: 30 ottobre 1973, con le seguenti: 15 ottobre 1973.

4. 11. Santagati, Abelli, Dal Sasso, de Vidovich, Chiacchio.

Dopo il quarto comma dell'articolo 4, aggiungere il seguente:

Le società tassabili in base a bilancio di cui al terzo comma dell'articolo 8 del testo unico 29 gennaio 1958, ove non risulti alcun accertamento o alcuna decisione per periodi di imposte chiusi anteriormente al 31 dicembre 1973 e le dichiarazioni presentate sulla base del bilancio risultino in perdita, possono fare richiesta espressa di definizione in pareggio limitatamente a due esercizi.

4. 2. Pazzaglia, Santagati, Abelli, Dal Sasso, Chiacchio.

All'articolo 4 del decreto-legge aggiungere, in fine, il seguente comma:

Per le società tassabili in base al bilancio i cui esercizi anteriori al 1973 o nello stesso 1973 sono di durata inferiore ad un anno, l'aumento del 10 per cento per ciascun periodo di imposte di cui al primo comma dell'articolo 3 deve essere computato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi effettivi della gestione.

4. 3. Pazzaglia, Abelli, Dal Sasso, Santagati, Chiacchio.

All'articolo 4 del decreto-legge aggiungere, in fine, il seguente comma:

Per le società che chiudono o hanno chiuso nel 1973 bilanci non coincidenti con la data del 31 dicembre 1973 si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4.

4. 4. Pazzaglia, Dal Sasso, Abelli, Santagati, Chiacchio.

Al secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge, sostituire le parole: 31 ottobre 1973, con le seguenti: 16 ottobre 1973.

5. 8. Santagati, Abelli, Dal Sasso, Chiacchio, de Vidovich.

Al secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge, sostituire le parole: 30 ottobre 1973, con le seguenti: 15 ottobre 1973.

5. 9. Santagati, Abelli, Dal Sasso, Chiacchio, de Vidovich.

Al quarto comma dell'articolo 5 del decreto-legge, sostituire le parole: 31 ottobre 1973, con le seguenti: 16 ottobre 1973.

5. 10. Santagati, Abelli, Dal Sasso, de Vidovich, Chiacchio.

Al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge, dopo le parole: sul valore locativo, aggiungere le seguenti: all'INVIM.

9. 5. Santagati, Dal Sasso, Abelli, de Vodivoch, Chiacchio.

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge.

10. 3. Santagati, Dal Sasso, de Vidovich, Chiacchio.

SANTAGATI. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve dal momento che molti di questi emendamenti li ho già illustrati in occasione dell'intervento che ho fatto sull'articolo unico del decreto-legge.

Per quanto riguarda i miei emendamenti 1. 3 e 2. 9, ritengo di aver già esposto le ragioni della loro presentazione. I miei emendamenti 2. 10, 2. 11, 2. 12, 2. 13, 2. 14 e 2. 15 hanno un'unica motivazione in quanto con tali emendamenti chiedo di sostituire, rispettivamente alle lettere a), b), c), d), f), del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge la parola « notificata », con la parola « adottata ». Questa sostituzione, a mio avviso, è necessaria in quanto è accaduto che, soprattutto nei mesi di settembre e di ottobre, commissioni tributarie di secondo grado hanno adottato nei confronti dei ricorrenti moltissime decisioni, le quali, per altro, non sono state ancora notificate ai contribuenti. Esse sono state trasmesse in tempo dalle commissioni agli uffici, ma questi non le hanno ancora notificate ai contribuenti. Ci sembra, per ragioni di equità, che non sia corretto e giusto che molti contribuenti, per avere avuto la fortuna di avere avuto notificate in tempo le decisioni che li riguardano, siano nelle condizioni di fruire del condono, mentre altri contribuenti per la sola occasionale ragione di una notifica tardiva non debbono fruirne.

Per quanto riguarda il mio emendamento 2. 16, penso che possa essere accolto dal Governo in quanto si tratta soltanto della previsione di calcoli sbagliati a causa di errori materiali. Per questo si suggerisce che, nel caso si verifichi questa ipotesi, venga preso come base l'imponibile accertato, ma rettificato, con l'eliminazione dei predetti errori.

Il mio emendamento 4. 11, riguarda la questione della data già da me spiegata; mentre

l'altro mio emendamento 3. 6, vuole sopprimere il quarto comma dell'articolo 3 che a noi sembra, dopo le correzioni apportate in Commissione al testo originario del decreto-legge, finirebbe con il rendere un po' più farraginoso il provvedimento e comunque si risolverebbe in un danno per il contribuente. Per queste ragioni sarebbe opportuno, sopprimere il detto comma visto che non deriva danno per il fisco.

Per quanto riguarda i miei emendamenti 5. 8, 5. 9 e 5. 10, debbo dire che essi trattano il solito argomento. Si tratta, signor Presidente, di emendamenti relativi alla data. Se la data da noi proposta sarà accolta, allora consequenzialmente dovranno essere aggiunte queste nuove date. Se invece venisse respinto il primo emendamento che riguarda la data, si arriverebbe consequenzialmente alla preclusione di tutti questi emendamenti che sono correlati nella stesura del testo.

Per quanto riguarda il mio emendamento 9. 5, intendo richiamarmi a quanto ho avuto occasione di dire nel corso dell'intervento generale. Si tratta di estendere all'INVIM il provvedimento, anche perché ho appreso in questo istante — qui è un crescendo rossiniano, onorevole ministro delle finanze — che dopo avere incluso le successioni hanno incluso anche...

COLOMBO, *Ministro delle finanze*. In crescendo.

SANTAGATI. In crescendo; non è diminuendo, forse sarà diminuendo per il ministero delle finanze perché incasserà di meno. Comunque ho appreso che sono state incluse anche le donazioni, per cui non vedo perché dovrebbe restare esclusa la sola imposta INVIM.

Il mio emendamento 10. 3 infine si ricollega ad una ulteriore precisazione del testo della Commissione che, se venisse approvata, migliorerebbe la normativa. Considero già svolti, signor Presidente, gli emendamenti Pazzaglia 4. 2, 4. 3, 4. 4. Auspico in conclusione che l'Assemblea dia voto favorevole agli emendamenti da me illustrati.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, sostituire le parole: 31 ottobre 1973, con le seguenti: 16 ottobre 1973.

2. 7. Serrentino, Alpino, Quilleri, Giomo.

Al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) se sia stata notificata la sola decisione di primo grado e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale da entrambe le parti, applicando all'imponibile accertato dall'ufficio e a quello dichiarato dal contribuente le stesse riduzioni di cui alla lettera a).

2. 8. **Serrentino, Alpino, Quilleri, Giomo.**

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge, sostituire le parole: 31 ottobre 1973, con le seguenti: 16 ottobre 1973.

3. 5. **Serrentino, Alpino, Quilleri, Giomo.**

All'articolo 3 del decreto-legge, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Per i redditi che si riferiscono a periodi di imposta inferiori a dodici mesi, l'imponibile è calcolato in dodicesimi ed ogni frazione di mese viene conteggiata per l'intero mese.

3. 7. **Serrentino.**

Al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, sostituire le parole: 30 ottobre 1973, con le seguenti: 15 ottobre 1973.

4. 9. **Serrentino, Alpino, Quilleri, Giomo.**

Al secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge, sostituire le parole: 31 ottobre 1973, con le seguenti: 16 ottobre 1973.

5. 4. **Serrentino, Alpino, Quilleri, Giomo.**

Al secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge, sostituire le parole: 30 ottobre 1973, con le seguenti: 15 ottobre 1973.

5. 5. **Serrentino, Alpino, Quilleri, Giomo.**

Al quarto comma dell'articolo 5 del decreto-legge, sostituire le parole: 31 ottobre 1973, con le seguenti: 16 ottobre 1973.

5. 6. **Serrentino, Alpino, Quilleri, Giomo.**

L'onorevole Serrentino ha facoltà di svolgerli.

SERRENTINO. Signor Presidente, se ella lo consente, oltre a svolgere gli emendamenti, anticiperò la dichiarazione di voto a nome del mio gruppo.

PRESIDENTE. Sta bene.

SERRENTINO. Signor Presidente, il mio emendamento 2. 7 tende a sostituire la data del 31 ottobre 1973, ed è già stato da me illustrato nel corso della discussione generale. Purtroppo, a partire da quella data, alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette hanno emesso accertamenti a caso, senza alcuna valutazione obiettiva, mettendo in difficoltà diversi contribuenti anche come eventuali beneficiari del presente condono. Sembra che sia stata presa la decisione di massima di respingere il nostro emendamento. Ciò sarebbe assai grave, perché potrebbe provocare ingiustizie nei confronti dei contribuenti di cui ho detto.

Ritiro il mio emendamento 2. 8 poiché, in sede di comitato ristretto, si è valutata l'opportunità di meglio precisare il punto b) dell'articolo 2, ma le argomentazioni addotte dal Governo e dal relatore mi hanno persuaso dell'inutilità di insistere sul mio emendamento. Ciò significa che il suo contenuto è stato confermato dal Governo.

Ho già parlato della questione delle date: ciò vale anche per i miei emendamenti 3. 5, 5. 4, 5. 5 e 5. 6.

Nei confronti del mio emendamento 3. 7 ho avuto soddisfazione in sede di comitato ristretto. Infatti il Governo ha precisato che, quando si tratta di frazioni di anni da prendere in considerazione (ciò riguarda soprattutto coloro che vengono tassati in base a bilancio e le società per azioni) si applica già la valutazione in dodicesimi.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo confermo.

SERRENTINO. Grazie. Tornando alla nostra proposta di spostare le date al 16 ottobre 1973, comprendo la perplessità del Governo. Ma il Governo ha già compiuto un passo indietro, poiché il provvedimento doveva avere applicazione dalla data di pubblicazione del decreto, mentre ora si prevede che esso si applichi al 31 ottobre. Noi chiedevamo una ulteriore comprensione per i motivi che ho detto.

Questa era una delle condizioni che avevamo posto per esprimere un voto positivo. Ne avevamo posta un'altra ed abbiamo avuto al riguardo soddisfazione: mi riferisco al problema delle successioni e delle donazioni. Ci sembrava ingiusto che senza una norma legislativa che prevedesse una automaticità nell'abbuono che viene concesso per circolare (che può essere concesso dagli uffici, di-

ceva la norma, dando a questi ultimi facoltà di concederlo o meno), fosse compreso nella norma anche l'abbuono delle sopratasse e delle tasse. Questa nostra richiesta è stata ripresa in un emendamento della Commissione. A noi non resta, quindi, che esprimere la nostra soddisfazione nel vedere ancora una volta accolto, nelle modifiche apportate al provvedimento, un nostro punto di vista.

Dirò di più, signor Presidente. Avevamo presentato in Commissione diversi emendamenti. Abbiamo a questo punto avuto la soddisfazione di veder modificato in meglio, attraverso la fissazione di criteri di maggior giustizia e di maggiore equità (se in un condono si può parlare di giustizia e di equità, essendo la materia stessa in bisticcio con questi concetti) il testo del provvedimento. Nei limiti del condono, alcune nostre indicazioni sono state recepite. In particolare, quelle a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, quelle relative al grosso problema dell'imposta generalizzata, (di cui all'articolo 8, pure le imposizioni di carattere indiretto) materia che era stata trascurata e che finiva col pesare in maniera rilevante sui piccoli e medi operatori economici. Infine, abbiamo avuto la soddisfazione di veder proposta una formulazione tecnica, capace di dare in effetti più tranquillità al contribuente che si trova nelle condizioni di godere dei benefici in argomento. Per questo, dopo essermi espresso negativamente in Commissione, annuncio il voto favorevole del nostro gruppo al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge sostituire la lettera e) con la seguente:

e) se siano state notificate altre decisioni o sentenze, l'ultima delle quali sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale da entrambe le parti o soltanto dal contribuente o se siano state notificate altre decisioni o sentenze l'ultima delle quali, sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dall'ufficio, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 40 per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dall'ultima pronuncia di merito.

2. 17. de Vidovich, Santagati, Dal Sasso, Abelli, Chiacchio, Macaluso, Caradonna, Pazzaglia, Alfano,

Al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge sopprimere la lettera f).

2. 18. de Vidovich, Santagati, Dal Sasso, Abelli, Chiacchio, Macaluso, Caradonna, Pazzaglia, Alfano,

Al terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, dopo le parole: di omessa dichiarazione, aggiungere la parola: unica.

2. 19. de Vidovich, Dal Sasso, Santagati, Abelli, Chiacchio, Pazzaglia, di Nardo, Macaluso, Alfano,

Al terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, aggiungere dopo le parole: ipotesi di cui alla lettera d), il seguente periodo: Nei casi di omessa dichiarazione dei singoli ceti valgono le norme di cui al primo comma del presente decreto-legge.

2. 20. de Vidovich, Santagati, Dal Sasso, Abelli, Chiacchio,

All'articolo 4 del decreto-legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per evasioni d'imposte definitivamente accertate per importi superiori a 6 milioni di lire.

4. 10. de Vidovich, Santagati, Dal Sasso, Abelli, Chiacchio,

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerli.

DE VIDOVIK. Signor Presidente, ho già avuto modo di illustrare il significato dei miei emendamenti 2. 17 e 2. 18 — che andrebbero votati insieme, come unico emendamento — e dei miei emendamenti 2. 19 e 2. 20, che dovrebbero anch'essi essere votati insieme.

Per quanto concerne il mio emendamento 4. 10, esso si limita a fissare un limite minimo nell'applicazione di alcune sanzioni estremamente severe, limite che è d'altronde attualmente vigente. Potrebbe infatti accadere che un contribuente, per un'evasione di poche lire, venisse colpito con pene estremamente pesanti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole: Per gli accertamenti analitici, il contribuente può chiedere l'applicazione di quanto determinato nel primo comma riguardo all'accertamento stesso, corretto da errori materiali o inesal-

tezze, indicati nella domanda di applicazione di condono e riconosciuti dagli uffici competenti.

2. 6.

Mazzotta.

Sostituire il penultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge con il seguente:

Se vi era controversia circa la classificazione del reddito di ricchezza mobile nella categoria B o nella categoria C/1 il contribuente potrà, a sua scelta, definire la pendenza sulla base dell'ultimo concordato raggiunto con l'ufficio o sulla base della o delle decisioni delle commissioni di merito. In mancanza, l'imposta corrispondente all'imponibile definito nei modi ordinari ed a norma del presente articolo è determinata in base alla media delle aliquote delle due categorie.

2. 1.

Salvatori.

Poiché l'onorevole Salvatori non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2 del decreto-legge, aggiungere in fine, i seguenti commi:

Le domande di rimborso a titolo di inesigibilità, presentate dagli agenti della riscossione, per quote comprese nei ruoli emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e posti in riscossione anteriormente al 1° gennaio 1974 e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono liquidate a stralcio, detraendo dall'ammontare complessivo di tutte le domande pendenti una percentuale corrispondente a quella media delle quote erariali non ammesse a rimborso con la normale procedura degli anni precedenti per la stessa esattoria e per la medesima categoria di quote.

La domanda dell'esattore per la liquidazione di cui al comma precedente deve comprendere tutte le pendenze preesistenti alla detta data relative alla medesima esattoria.

La domanda deve essere presentata o spedita al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il 28 febbraio 1974, sotto pena di decadenza. Per le quote comprese in ruoli emessi nel 1973 la richiesta di liquidazione a stralcio deve essere avanzata entro 90 giorni dalla presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità.

Alla liquidazione provvede l'intendente di finanza con proprio decreto, sentito il parere del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Gli altri enti impositori possono, con delibera da adottare entro il 28 febbraio 1974, di-

sporre che le domande di rimborso a titolo di inesigibilità pendenti siano liquidate a stralcio con le norme di cui ai commi precedenti.

2. 5.

Pavone, Grassi Bertazzi.

L'onorevole Pavone ha facoltà di svolgerlo.

PAVONE. Signor Presidente, nel quadro delle sistemazioni delle pendenze previste dal decreto n. 660 non può non inserirsi il problema della liquidazione rapida, col sistema a stralcio, delle domande di rimborso per inesigibilità presentate dagli agenti delle imposte dirette, che si trovano pendenti presso gli uffici delle imposte nel numero di parecchie decine di migliaia, con serio nocumento per la funzionalità degli uffici stessi. Si tratta di una situazione anormale, determinata dalla complessità delle procedure esattoriali e dalla carenza di personale presso gli uffici distrettuali delle imposte, che comporta un considerevole intralcio allo sviluppo dei servizi di accertamento e a quello, sempre più gravoso che si svolge, presso gli uffici stessi, stante l'imminente inizio dell'entrata in vigore della riforma tributaria per le imposte dirette. Questa situazione non consente di definire ancora i rapporti tra lo Stato e gli agenti della riscossione per i decenni di appalto antecedenti a quello in corso. In situazioni simili, in passato si è fatto ricorso ripetutamente al sistema della liquidazione a stralcio delle domande di rimborso. Non ricordo tutte le leggi riguardanti la materia; ricordo l'ultima, ossia la legge n. 104 del 1958, che determinava sulla base di medie degli anni precedenti quanto dovuto agli agenti della riscossione per il rimborso di quote risultanti inesigibili.

Data la straordinarietà della situazione e la necessità che tutto quanto attiene ai tributi destinati a cessare con il 1° gennaio 1974 sia rapidamente eliminato nell'ambito dell'ingente lavoro al quale saranno sottoposti gli uffici distrettuali delle imposte dirette, si ravvisa indispensabile provvedere alla liquidazione a stralcio delle domande di rimborso presentate dagli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 1974.

Il mio emendamento 2. 5 ha come condizione imprescindibile per la liquidazione a stralcio che l'agente della riscossione abbia portato a compimento tutte le procedure esecutive e che la domanda di rimborso sia stata tempestivamente presentata. La determinazione del *quantum* da rimborsare non è rimessa alla discrezionalità degli uffici, ma è ricondotta nell'ambito della media che si è riscontrata negli anni precedenti per le domande

presentate dallo stesso agente della riscossione e decisa con la normale procedura per la medesima categoria di quote.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge aggiungere le parole: Qualora i redditi citati siano inferiori a lire cinque milioni, l'accertamento è limitato al periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione.

5. 1. **Raffaelli, Gastone, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Nicolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Terraroli, Vespignani.**

All'articolo 5 del decreto-legge, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Nessuna dichiarazione è dovuta dagli operai possessori di solo reddito da lavoro, dipendenti da aziende private. Non si dà corso ad accertamenti per l'anno 1973. Eventuali accertamenti per gli anni 1972 e precedenti sono nulli.

5. 2. **Raffaelli, Cirillo, Cesaroni, Gastone, Buzzoni, Giovannini, La Marca, Nicolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Terraroli, Vespignani.**

All'articolo 6 del decreto-legge, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Non si applicano le soprattasse, le pene pecuniarie e gli interessi alle definizioni delle pendenze relative all'imposta sulle successioni e donazioni qualora il valore dell'asse ereditario globale o l'ammontare della donazione sia inferiore a lire 30 milioni.

6. 1. **Raffaelli, Cesaroni, Buzzoni, Cirillo, Gastone, Giovannini, La Marca, Nicolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Terraroli, Vespignani.**

All'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto-legge, dopo le parole: tassa regionale di circolazione, *aggiungere le seguenti:* purché gli interessati inviino copia della domanda, al presidente della giunta regionale delle regioni a statuto ordinario, corredata dalla prova dell'eseguito versamento di quanto dovuto.

9. 4. **Raffaelli, Vespignani, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Gastone, Giovannini, La Marca, Nicolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Terraroli.**

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi all'articolo unico del disegno di legge di conversione:

Dopo l'articolo unico del disegno di legge, aggiungere il seguente:

ART. 2.

Ai fini della imposta sul reddito di ricchezza mobile, per l'anno 1973 è concesso un abbattimento straordinario di lire 150.000, limitatamente alla 13ª mensilità o alla indennità equiparata, prevista dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro, qualora il reddito annuo non superi lire 5 milioni.

1 ddl. 0. 1. **Raffaelli, Vespignani, Buzzoni, Pellicani Giovanni, Giovannini, Gastone, Cirillo, Cesaroni, La Marca, Nicolai Cesarino, Pascariello, Terraroli.**

Dopo l'articolo unico del disegno di legge, aggiungere il seguente:

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 89 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 801, è sostituito dal seguente:

« ART. 89 (*Quota esente*). — Per il periodo relativo all'anno 1973, dai redditi netti classificati per l'imposta di ricchezza mobile nelle categorie B e C, è detratte una quota esente di lire 840.000 annue qualora il reddito complessivo netto del soggetto tassabile non sia superiore a lire 5.000.000 annui ».

Per il periodo d'imposta relativo all'anno 1973, la quota di lire 50.000 prevista al primo comma dell'articolo 138 del testo unico citato è elevata a lire 150.000.

All'articolo 138 del testo unico citato è aggiunto il seguente ultimo comma:

« La quota fissa di lire 240.000 prevista dal primo comma è elevata a lire 1.200.000 annue per i redditi di lavoro subordinato, per quelli derivanti da lavoro autonomo e per le pensioni quando non siano superiori a lire 5 milioni ».

1 ddl. 0. 2. **Raffaelli, Nicolai Cesarino, Giovannini, Cesaroni, La Marca, Vespignani, Terraroli, Cirillo, Buzzoni, Pellicani Giovanni, Pascariello.**

Al titolo del disegno di legge di conversione aggiungere le seguenti parole: con modifiche del testo unico delle leggi sulle im-

poste dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni in materia di imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e di imposta di ricchezza mobile per i redditi derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo.

Tit. I. **Raffaelli, La Marca, Giovannini, Gastone, Cirillo, Cesaroni, Buzzoni, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Terraroli, Vespignani.**

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgerli.

RAFFAELLI. Do per svolti, signor Presidente, i miei emendamenti 6. 1 e 9. 4, in quanto sono stati parzialmente accolti dalla Commissione. Svolgo invece i miei emendamenti 5. 1 e 5. 2 e gli articoli aggiuntivi all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Il decreto che stiamo convertendo in legge, con le molte e necessarie modifiche che ci siamo fatti carico di introdurre, riguarda — come è stato rilevato — la regolazione in modo automatico delle pendenze tributarie contestate o del passato o in corso (riguardano, infatti, anche il 1973). Inoltre, come misura accessoria, il provvedimento prevede il condono di sanzioni e pene pecuniarie. Su questo provvedimento abbiamo espresso il nostro dissenso nel merito e nell'impostazione. Ciò è stato egregiamente rilevato dal collega Buzzoni, e, per quanto riguarda la Commissione, dai colleghi che ne sono membri. Noi, comunque, riconosciamo che, nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema tributario, sono necessarie misure che raccordino l'uno e l'altro periodo. Queste misure, purtroppo tardive, sono necessarie per la massa dei contribuenti e per l'amministrazione, onorevole ministro Colombo, la quale, per l'incapacità di cui l'ha diretta (dal seggio del ministro, non da quello dei funzionari, dei quali qui non mi occupo) si è trovata impotente a chiudere tempestivamente periodi di imposta contestati o arretrati o in corso, nei modi normali. Perciò, il provvedimento contiene misure agevolative per tutti i contribuenti che si trovino in una delle tre fasi: di ricorso, di accertamento o nella fase dei tributi del 1973 non ancora accertati. Si tratta di agevolazioni molto ampie, difficilmente valutabili, senza esclusioni, come noi avevamo invece proposto in modo chiaro e semplice, per una determinata fascia di contribuenti, lasciando fuori da queste misure i grossi contribuenti-individui o società per i

quali non c'è bisogno di misure di condono, ma di una amministrazione più efficiente e della volontà politica di farli pagare.

Il provvedimento non ha significato alcuno per i lavoratori dipendenti e ha scarso significato per i lavoratori autonomi, stanti le differenze minime fra l'accertato e il dichiarato, su cui gioca ampiamente il doppio meccanismo delle riduzioni.

Esaminiamo le misure che riguardano la imposta di ricchezza mobile. Esse sono applicabili a tutti i contribuenti meno che agli operai, perché gli operai pagano questo tributo, assai pesante per loro, in via totalmente anticipata, sempre e per trattenuta, senza alcuna spesa per l'erario. Essi perciò non hanno né contesti, né pendenze, né arretrati. Ne sono esclusi. Per gli operai il beneficio si potrebbe verificare nel caso che essi abbiano un accertamento o un contestato ai fini dell'imposta complementare, cioè — io aggiungo — su un tributo che non debbono pagare.

La necessità di questo provvedimento o, più precisamente, la necessità di un provvedimento migliore di questo è divenuta inevitabile allorché la cosiddetta riforma tributaria, onorevole ministro Colombo, è stata spezzettata in due tronconi: è stato uno dei peggiori regali del governo Andreotti-Malagodi.

Che cosa chiediamo? Per quanto riguarda l'imposta complementare noi proponiamo il nostro emendamento aggiuntivo 5. 2.

Questo emendamento riflette la nostra posizione più piena. Tuttavia con l'emendamento 5. 1, evidentemente subordinato al precedente, sosteniamo una posizione più limitata, perché l'emendamento in questione recita testualmente: « *Al terzo comma aggiungere le parole: Qualora i redditi citati siano inferiori a lire cinque milioni, l'accertamento è limitato al periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione* ».

Perché questa posizione, signor ministro, onorevoli colleghi? Perché per anni, dal 1946, in forza di una norma nascente dalla circolare n. 800 — l'ormai celebre circolare Scoccimarro — l'amministrazione finanziaria non ha applicato — e giustamente — la complementare ai salari degli operai dipendenti da aziende private; e tuttora, onorevole ministro Colombo, non è applicata nella maggior parte dei casi tranne alcune eccezioni. A noi sembra assurdo che mentre questo tributo, che si chiama imposta complementare, viene meno con il 31 dicembre, (esso infatti è incorporato nell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che gli operai e tutti i lavoratori dipendenti pagheranno subito, dal 1° gennaio 1974, cioè tra un

mese, mentre tutti gli altri, onorevole relatore, lo pagheranno, come lei ha detto, a consuntivo, un anno dopo e forse anche molto più di un anno dopo) l'amministrazione, cambiando un atteggiamento osservato da più di venti anni e tuttora largamente seguito, faccia rivivere l'imposta complementare come incubo e come minaccia su lavoratori dipendenti per un periodo futuro nel quale l'imposta complementare sparisce perché viene assorbita, e subito pagata dagli operai, nel nuovo tributo: la imposta sul reddito delle persone fisiche.

La nostra proposta è duplice e ne ho dato spiegazione. O si dice per legge che essa non è dovuta dagli operai (e si mette al riparo questa situazione di sperequazione in base alla quale per tre quarti, credo, viene seguita la norma di non applicarla, ma nei confronti del rimanente quarto dei lavoratori c'è rischio che sia applicata), oppure — ecco l'emendamento subordinato — se accertamento ci deve essere, esso sia fatto non, come è scritto nella legge all'articolo 5, per un anno arretrato (e noi abbiamo già contribuito a ridurre la latitudine, che voi volevate, da due a uno anni) ma per il solo anno al quale si riferisce. Per essere chiari questo lo chiediamo per una fascia ben determinata di redditi: che siano inferiori a 5 milioni annui. E se ci proponete di ridurre a quattro milioni possiamo anche discutere, perché non siamo insensibili ad una considerazione restrittiva.

Per quanto riguarda gli emendamenti al disegno di legge, mi riferisco subito all'emendamento 1 ddl. 0. 1. Qui, onorevoli colleghi, poniamo la questione di una misura straordinaria di abbattimento del prelievo a mezzo della ricchezza mobile sui salari. Per le ragioni che ho dette rapidamente, l'effetto sui salari nel 1973 è stato di un maggiore prelievo fiscale sui valori che non ci sarebbe stato — o sarebbe stato minore — se fosse entrata in vigore contemporaneamente e la parte relativa alle imposte indirette e quella sul valore aggiunto e la parte relativa alle imposte sul reddito. Ora, mentre tutti i contribuenti italiani, ad eccezione degli operai, fruiscono di una attenuazione dell'imposta potenziale del 1973, gli operai e i lavoratori dipendenti sono gli unici che hanno pagato al cento per cento, che hanno subito il maggiore aggravio attraverso la parziale introduzione della cosiddetta riforma tributaria ed anche gli unici ai quali non si riconosce beneficio alcuno, nonostante che siano benemeriti rispetto agli altri, perché hanno pagato prima, tutto, tempestivamente e per trattenuta.

Onorevole Colombo, io respingo i dati che lei ha qui citato per terrorizzare politicamente i membri della maggioranza e voglio farle un solo esempio. Ci possono essere in Italia uno, cento o mille contribuenti che, in forza dell'articolo 2, si trovino nella seguente condizione: hanno dichiarato 5 milioni, l'ufficio ha accertato 50 milioni, la differenza è quindi 45 milioni. Su questi due elementi giuoca una riduzione di imponibile del 40 per cento sulla differenza di 45 milioni e una riduzione del 25 per cento sul dichiarato (cioè su 5 milioni): in totale, 19 milioni di reddito imponibile. L'amministrazione li prende e li regala a uno, cento o mille che siano i contribuenti in questa condizione. Ammettiamo che si tratti di tre anni di accertamento, si tratta, onorevole La Loggia, di 57 milioni di imponibile. In altre parole, voi a uno, cento o mille contribuenti di questo tipo fate un trattamento in base al quale ridurrete a ciascuno un reddito pari al salario di un anno di venti operai.

Ma noi vi chiediamo molto meno: ridurre l'incisione fiscale sulla tredicesima mensilità del 50 per cento, o anche meno. Cioè, di poche migliaia di lire. Non potete quindi invocare i dati del ministro Colombo. Questa situazione, comunque, deve essere riequilibrata e questo lo si può fare agendo sulla tredicesima mensilità.

Noti, signor ministro, che la tredicesima mensilità è colpita, quanto meno con aliquota al 10 per cento. Noi proponiamo un abbattimento straordinario, come avvenne nel 1970, quando era ministro delle finanze l'onorevole Preti (non cito un ministro di sinistra). Quell'abbattimento straordinario fu attuato nella previsione che la riforma entrasse in vigore nel 1972. Per il 1972 si elevò da 240 a 600 mila lire annue la quota esente ai fini della ricchezza mobile per i lavoratori dipendenti ma, poiché questa era una misura insufficiente, si aggiunse la misura straordinaria dell'abbattimento di 50 mila lire sulla tredicesima. Nel 1973, grazie alla nostra tenace iniziativa, la quota esente è ancora aumentata da 600 a 840 mila lire (insufficiente di fronte alla nostra richiesta di 1 milione e 200 mila), ma mutilata perché priva di un intervento (noi diciamo su 150 mila lire di reddito, voi potete anche dire su 100 o su 50 mila lire) sulla tredicesima mensilità per essere almeno analoga alla situazione del 1970.

Noi riteniamo che questa sia una misura di riequilibrio parziale ma indispensabile, in rapporto al maggiore carico fiscale sopportato dai lavoratori dipendenti senza alcuna possibilità di rivalsa, di aggiustamento automatico o

di sfruttamento di nessuna delle numerosissime strade che il condono e la regolazione delle pendenze arretrate offre a tutti gli altri contribuenti.

Come ho detto, signor ministro, io respingo come non veri i dati da lei esposti, secondo i quali l'emendamento da noi proposto a proposito della tredicesima mensilità comporterebbe un minore introito di 100 miliardi. Questo è sbagliato e falso. Che poi gli altri due emendamenti (quello tendente a riequilibrare la detrazione ai fini della ricchezza mobile per i lavoratori autonomi e quello per elevare sotto la fascia dei 5 milioni di reddito all'anno a 1 milione e 200 mila la quota detraibile ai fini della complementare) comportino un minor gettito di 400 miliardi è volutamente esagerato e infondato. Quello che è certo è questo dato che le do: il 70 per cento delle imposte sul reddito provengono dalle buste-paga dei lavoratori italiani e per la sola ricchezza mobile molto di più del 70 per cento proviene dalle buste-paga dei lavoratori, ancorché il salario sia basso, insufficiente, discontinuo. Lei ha parlato di flessione del gettito nel 1973. E allora la cosa è ancora più grave, perché in questo settore che dà il 70 e più per cento del gettito non c'è flessione alcuna. La flessione sarebbe nell'altro 30 per cento ed è verso questo 30 per cento che voi concedete con questo provvedimento notevolissime agevolazioni che, come diceva poc'anzi il collega Buzzoni, non sono neppure valutabili circa il loro costo per l'erario.

Ecco dove il provvedimento è parziale e va corretto. Ecco quindi le nostre proposte di modifica.

L'altro emendamento 1. ddl. 0. 2 riguarda 3 richieste. La prima è di portare ad 840 mila lire la quota esente, così come è stata stabilita per il 1973 per i lavoratori dipendenti, a favore di lavoratori autonomi entro il reddito dei 5 milioni annui; di elevare la quota detraibile per ogni membro di famiglia a carico ai fini della complementare a 150 mila lire (attualmente a 100), di portare la quota detraibile per i lavoratori dipendenti ed autonomi nella fascia di reddito annuo di 5 milioni a 1 milione e 200 mila. Sono misure riequilibratrici che non sollecitano un favore o un privilegio. Tendono ad allineare — forse non ci riescono — la condizione fiscale in cui si trovano i lavoratori dipendenti rispetto a tutti gli altri.

C'è infatti una discriminazione tra lavoratori che, nel formare il reddito sottoposto a tassazione, si trovano nella stessa condizione, cioè che senza la loro diretta partecipa-

zione questo reddito non si forma. E una discriminazione che deve cessare. La fonte del reddito è uguale. Quando l'indispensabilità del lavoro personale è diretta, si verifica sia alla catena di montaggio della grande fabbrica sia nella bottega dell'artigiano. Ma voi (in questo caso non voi Governo, ma voi maggioranza e, nella maggioranza, la parte della democrazia cristiana che è in essa preponderante) avete una specie di odio fiscale nei riguardi di un lavoratore autonomo, del Mezzogiorno, del centro o del nord, e lo volete tassare in modo diverso dal lavoratore dipendente: tutti e due tassati troppo, ma il troppo nel troppo lo accollate al ceto medio produttivo, all'artigiano, all' esercente.

Noi vogliamo un trattamento uguale. Non chiediamo un altro trattamento, chiediamo che la quota di 840 mila lire, ammessa in detrazione ai fini della ricchezza mobile per l'operaio, l'impiegato, il lavoratore dipendente, possa essere usufruita dall'artigiano, dall'esercente, dal contadino, dal piccolo operatore, dal piccolo professionista, che sono, dal punto di vista della tecnica fiscale, direi della scienza delle finanze, nella stessa condizione, perché il presupposto per cui all'operaio vengono detratte le 840 mila lire è che il reddito viene prodotto direttamente dal suo lavoro. Così è per centinaia di migliaia di lavoratori autonomi dei ceti medi produttivi.

E, ancora, l'emendamento prevede l'aumento delle quote detraibili. Non è neanche un aumento, è un allineamento: era 50 mila, fu elevata a 100 mila, nell'ultimo anno in cui vige la complementare la vogliamo portare a 150 mila (ed è poco) per ogni membro della famiglia a carico.

Tutto questo — ripeto — per redditi al di sotto dei 5 milioni annui. E se questi 5 milioni vi possono sembrare eccessivi, potete fare una controproposta. Mettiamo questo limite per individuare esattamente operai, impiegati, ceti medi della produzione e delle professioni.

Onorevoli colleghi, sono richieste responsabili, possibili e necessarie. Possibili perché, nell'ambito del provvedimento, vi è una sperequazione a favore di tutti gli altri contribuenti, tanto maggiore quanto più sono grandi, tanto maggiore quanto più sono distanti dalla veridicità fiscale, mentre gli operai sono degli orologi a cronometro quanto a precisione fiscale. Necessaria per evitare ancora una volta due trattamenti di fatto diversi, discriminanti. Così come sarà anche per i nuovi tributi diretti, che vedranno ancora una volta due categorie di cittadini:

quelli che pagano dopo, a consuntivo, con comodo (14, 18, 22 mesi dopo) e quelli che pagano prima, tutto, sempre, cioè gli operai e gli impiegati.

Noi proponiamo che almeno in sede di regolazione del passato il provvedimento sia il meno disuguale, il meno punitivo possibile verso una categoria che dovrete chiamare benemerita, perché lo è dal punto di vista fiscale: quella dei lavoratori che pagano sempre e puntualmente, mentre voi amate molto spesso mettere tutti in un mazzo dicendo che non ci sarebbe coscienza fiscale. In Italia c'è una forte coscienza fiscale e c'è una categoria che ha pagato sempre tutte le imposte: sono i lavoratori dipendenti, sono i lavoratori autonomi. Viene questo provvedimento di regolamentazione del passato e costoro si ignorano, perché avrebbero già pagato, e hanno già pagato anche troppo! Il relatore ha riconosciuto la validità di questi motivi, ma il ministro Colombo si è discostato anche dal relatore, è andato molto più indietro. Il relatore aveva aperto una strada, il ministro ha tentato di chiuderla dicendo un « no » che non mi auguro debba essere secco.

LA LOGGIA, Relatore. Il ministro ha detto che è un problema che va guardato in prosieguo.

RAFFAELLI. Va guardato in prosieguo, ma è un prosieguo che mentre la lascia tranquillo nei riguardi dei contribuenti — ai quali, a quanto sembra, è molto affezionato — che pagheranno nel 1975, se va bene, le imposte del 1974, farà sì che tutti gli operai delle fabbriche pagheranno le imposte del 1974 con il primo periodo di paga dell'anno, cioè nella 3ª decade di gennaio. Quindi non c'è un prosieguo da attendere, c'è invece un'urgenza da rispettare e da esaudire.

Diciamo che è necessario dal punto di vista politico, a meno che non vogliate proseguire in una politica contro tutti. Credo che sia necessario che questo provvedimento abbia le forze e il consenso per dirigere la politica del prelievo fiscale verso quelle larghe fasce che tutti hanno dipinto ormai, anche nella letteratura economica, come le fasce dell'evasione.

È una scelta politica che vi chiediamo. Non ha conseguenze economiche, anzi può migliorare la portata del provvedimento perché dà la possibilità anche all'amministrazione di essere più libera per meglio attrezzare la sua attività verso gli alti redditi. È una scelta politica che spetta a voi: noi ve la indichiamo con chiarezza e, se permettete, con tena-

cia e costanza (non è la prima volta che siamo portatori di queste esigenze); ve la indichiamo in questi nostri emendamenti sui quali vi preghiamo di riconsiderare il vostro atteggiamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge, aggiungere in fine le parole: Resta impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per la rettifica o per l'accertamento di eventuali plusvalenze patrimoniali e altre sopravvenienze imponibili.

3. 3. Pellicani Giovanni, Vespignani, Raffaelli, Buzzoni, Cirillo, Cesaroni, Gastone, Niccolai Cesarino, Giovannini, La Marca, Pascariello, Terraroli.

Dopo il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge, aggiungere il seguente:

Ai fini dell'imposta di ricchezza mobile il reddito imponibile, per ciascun periodo di imposta, si determina aumentando l'ultimo imponibile definito nei modi ordinari o a norma del presente decreto, in proporzione all'incremento dei ricavi dichiarati ridotti del 25 per cento. Ove l'imponibile così calcolato per ciascun periodo sia inferiore all'ultimo imponibile definito nei modi ordinari o a norma del presente decreto aumentato del 10 per cento, si applicano le norme del primo comma.

3. 4. Vespignani, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Gastone, Giovannini, Niccolai Cesarino, La Marca, Pascariello, Terraroli.

Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, sostituire le parole: non comprese nella dichiarazione, *con le seguenti:* e altre sopravvenienze imponibili anche se comprese nella dichiarazione.

4. 5. Vespignani, Pellicani Giovanni, Buzzoni, Raffaelli, Cesaroni, Cirillo, Gastone, Giovannini, La Marca, Niccolai Cesarino, Pascariello, Terraroli.

Dopo l'articolo 9 del decreto-legge, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

Sono esclusi dai benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto i soggetti tassabili in base a bilancio di cui al terzo comma dell'articolo 8 del testo unico 29 gen-

naio 1958, n. 645, e coloro che ne abbiano fatto richiesta in base all'articolo 104 del testo unico suddetto per i quali risulti un ammontare di ricavi superiori a lire cinque miliardi da una delle dichiarazioni uniche prodotte negli anni 1970, 1971, 1972 e 1973 ai fini dell'imposta sulla ricchezza mobile o a seguito di rettifica intervenuta con adesione del contribuente ai sensi dell'articolo 34 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, oppure a seguito di accertamento definitivo o decisione non impugnata o non impugnabile.

Dagli stessi benefici di cui al primo comma sono esclusi inoltre i soggetti tassabili in base a bilancio per i quali non esista un imponibile definito in periodo di imposta precedente all'anno 1970 o, pur essendovi, sia intervenuto, per i periodi successivi, accertamento non definitivo dal quale risulti un ammontare dei ricavi superiori a lire sei miliardi.

In caso di omessa dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 5 del presente decreto sono esclusi dai benefici ivi previsti i soggetti per i quali, a seguito dell'accertamento da parte dell'ufficio delle imposte risulti un ammontare dei ricavi superiore a lire un miliardo.

Le persone fisiche per le quali risulti da una delle dichiarazioni uniche prodotte negli anni 1970, 1971, 1972 e 1973 anche a seguito di rettifica intervenuta con adesione del contribuente ai sensi dell'articolo 34 del testo unico già citato, o da accertamento definitivo o da decisione non opposta o non impugnabile, una liquidazione di imposta, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, di ammontare superiore a lire quaranta milioni o, ai fini dell'imposta complementare, di lire quindici milioni, sono escluse dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.

In caso di omessa dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 5 del presente decreto, sono esclusi dai benefici ivi previsti i soggetti per i quali, a seguito dell'accertamento dell'ufficio, risulti una liquidazione di imposta di ammontare superiore a lire dieci milioni per l'imposta di ricchezza mobile e lire sei milioni per l'imposta complementare.

I benefici previsti dall'articolo 9 del presente decreto non si applicano ai contribuenti per i quali l'ammontare dell'imposta di famiglia, liquidata in uno degli anni compresi fra il 1970 e il 1973 sia stato superiore a lire cinque milioni, o, in mancanza di tale liquidazione, abbiano, per uno dei periodi indicati, un accertamento, anche non definitivo, per una imposta superiore a lire dieci milioni.

Non possono parimenti beneficiare delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 9 del presente decreto i contribuenti che, alla data del 29 dicembre 1966, avevano ricorsi pendenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria o dei comuni di residenza e che, successivamente alla data su indicata, non hanno proceduto alla definizione di almeno una delle dichiarazioni che hanno presentato o dovevano presentare ai fini delle imposte di ricchezza mobile, complementare e di famiglia.

9. 0. 2. **Pellicani Giovanni, Raffaelli, Vespignani, Buzzoni, Cirillo, Cesaroni, Gastone, Nicolai Cesarino, La Marca, Pascariello, Terraroli.**

All'articolo 10 del decreto-legge, quarto comma, dopo la parola: ruolo, aggiungere le seguenti: limitatamente ai periodi di imposta 1971 e 1972.

10. 1. **Pellicani Giovanni, Buzzoni, Raffaelli, Vespignani, Cesaroni, Cirillo, Gastone, Giovannini, La Marca, Nicolai Cesarino, Pascariello, Terraroli.**

L'onorevole Giovanni Pellicani ha facoltà di svolgerli.

PELLICANI GIOVANNI. Signor Presidente, sarò brevissimo, perché il contenuto di questi emendamenti è già stato oggetto di ampia trattazione in aula durante il dibattito sulle linee generali, come pure in Commissione durante un lavoro attento e prolungato che si è svolto nel corso di questi giorni. Questi emendamenti, per altro, sono tra essi correlati, poiché tendono a limitare la portata generalizzante della definizione automatica che il provvedimento di condono, di regolazione delle pendenze tributarie, comporta. Noi abbiamo riconosciuto l'opportunità di adottare un provvedimento che accogliesse il principio della automaticità, però abbiamo anche posto e sottolineato l'esigenza che questo principio dell'automaticità avesse dei limiti, in primo luogo nei confronti dei grossi redditi, dei grossi evasori, dei contribuenti litigiosi sistematici, che hanno pendenze consistenti col fisco ormai da decenni nel nostro paese. Abbiamo posto un limite per quei redditi eccezionali che sono prodotti non solo nel 1973, ma anche negli anni 1971 e 1972. Abbiamo proposto, quindi, che il provvedimento discriminasse una serie di soggetti, sia persone giuridiche che persone fisiche, che non costituivano poi un grande numero,

probabilmente non più di 10 mila, verso i quali l'amministrazione finanziaria avrebbe potuto, pur smaltendo il notevole contenzioso che si è andato accumulando, perseguire fino in fondo l'accertamento e l'effettiva consistenza dei redditi.

Ciò avrebbe garantito un flusso notevole, certamente superiore a quello che si determina invece con le modalità previste dal condono. Per altro verso, l'onorevole ministro ha negato l'accoglimento di una serie di emendamenti (ad uno dei quali faceva cenno l'onorevole Raffaelli, relativo all'esenzione dalla tassazione della tredicesima mensilità per l'anno 1973) con la motivazione che essi non si concilierebbero con le difficoltà che sta attraversando lo Stato italiano. Noi abbiamo presentato un emendamento che limita il beneficio del condono per le maggiorazioni di imposta per la ritardata iscrizione ai ruoli degli ultimi due anni, al 1971 e al 1972. Desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sul fatto che nel ruolo del 1971 dalle maggiorazioni per ritardata iscrizione (che non sono altro poi che degli interessi limitati al 6 per cento, che vengono applicati sulla quota di reddito e di imposta, che viene iscritta tardivamente, per colpa e responsabilità del contribuente), l'entrata per l'erario è stata di ben 67 miliardi. Con tale cifra si sarebbe potuto andare incontro alle esigenze di milioni di lavoratori italiani e consentire loro di vedere quanto meno esentata la tredicesima mensilità.

I nostri emendamenti tendono a stabilire un tetto di contribuenti, che non devono fruire del condono e delle agevolazioni forfetarie, che potrebbero portare a sorprese sconcertanti per cui delle plusvalenze, delle quote di reddito già maturate, ma non tassate, potranno essere liberamente evidenziate senza che siano tassate. Si potrebbe verificare che per redditi ciclici, nel settore dell'edilizia in modo particolare (in cui nell'anno di riferimento è stato conseguito, ad esempio, un reddito di 10 milioni e nell'anno successivo, proprio per la caratteristica del settore, si è conseguito un reddito di 200 milioni) le dichiarazioni saranno definite sulla base di un reddito di 10 milioni e non sulla base del reddito di 200 milioni.

Questi scompensi propri del condono generalizzato che si è introdotto, a nostro avviso rappresentano un colpo di spugna inaccettabile, anche se il principio di andare verso l'automaticità delle definizioni dei ricorsi pendenti, dei redditi e delle annualità dei periodi ancora da definire ci aveva trovato

consenzienti. Non può invece trovarci consenzienti il fatto che, approfittando della generalizzazione, evasori di professione potranno avere da questo condono un ulteriore beneficio oltre a quelli di cui hanno già fruito nel corso di questi anni.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, dopo le parole: ivi indicati, aggiungere le seguenti: e quelli che abbiano già definito i rapporti concernenti l'annata 1972.

4. 8.

Micheli Pietro.

All'articolo 5 del decreto-legge aggiungere, in fine, il seguente comma:

Nei confronti dei contribuenti che hanno definito in via amministrativa gli imponibili dal 1° gennaio al 31 ottobre 1973 sono condonate le somme derivanti dall'applicazione delle sopratasse e delle pene pecuniarie e dalle maggiorazioni di interesse di cui all'articolo 10. Nel caso in cui dette somme siano già state iscritte a ruolo i contribuenti hanno diritto, per quelle in tutto o in parte non ancora pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla compensazione d'ufficio delle somme stesse in sede di prima iscrizione nei ruoli o al rimborso d'ufficio.

5. 3.

Micheli Pietro.

Al primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge sostituire le parole: addizionali relative, con le seguenti: addizionali riferibili.

6. 2.

Micheli Pietro.

Al primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge sopprimere le parole: richiesta o di quella.

6. 3.

Micheli Pietro.

Al primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge dopo le parole: del registro e senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie, inserire il seguente comma:

Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in ordine alla applicazione dell'imposta di successione per causa di morte, dell'imposta sul valore globale delle successioni, dell'imposta sulle donazioni e delle relative addizionali riferibili a successioni apertesi o donazioni pat-

tuite anteriormente al 1° gennaio 1973 sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento delle relative imposte liquidate sulla base degli imponibili determinati col massimo della riduzione consentita dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie. In deroga alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo le imposte ipotecarie ed i diritti catastali dovuti per la liquidazione delle imposte per le successioni e le donazioni si applicano sugli imponibili definiti a norma del presente comma.

6. 4. **Micheli Pietro.**

Al primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge sopprimere la parola: complementare.

6. 5. **Micheli Pietro.**

Al primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge sostituire le parole: anteriormente al, con le seguenti: entro il.

6. 6. **Micheli Pietro.**

Al secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge sostituire le parole: di cui al primo comma, con le seguenti: di cui ai commi precedenti.

6. 7. **Micheli Pietro.**

Al secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge aggiungere le parole: Se vi è soltanto controversia relativa all'applicazione di diverse categorie di aliquote e di agevolazioni in genere l'imposta corrispondente è determinata nella metà parte di quella richiesta dall'ufficio e oggetto di contestazione.

6. 8. **Micheli Pietro.**

Dopo il terzo comma dell'articolo 6 del decreto-legge, aggiungere il seguente:

Le questioni inerenti alla decadenza da agevolazioni tributarie comminata dall'articolo 110 del cessato regio decreto 30 novembre 1973, n. 3269, e successive modificazioni sono definite, per gli atti formati anteriormente al 1° gennaio 1973, a richiesta del contribuente, col pagamento di un'imposta pari alla metà della differenza fra quella risultante dalla liquidazione dell'imposta normale e quella riferibile alle agevolazioni decadute, senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie.

6. 9. **Micheli Pietro.**

Sopprimere il quinto comma dell'articolo 6 del decreto-legge.

6. 10. **Micheli Pietro.**

All'articolo 10 del decreto-legge, all'ultimo comma, dopo le parole: imposta stessa, aggiungere le seguenti: per l'entità eccedente i detti limiti.

10. 2. **Micheli Pietro.**

L'onorevole Pietro Micheli ha facoltà di svolgerli.

MICHELI PIETRO. Gli emendamenti da me presentati non rispecchiano il parere mio personale, ma quello espresso dalla Commissione giustizia, tranne l'ultimo emendamento. Questo lo dovevo dire perché penso che in tal modo questi emendamenti abbiano una maggiore autorevolezza.

Il mio emendamento 4. 8 si propone di inserire nella logica del condono anche la possibilità di definire le denunce per coloro che hanno già definito la loro posizione fiscale anche per l'anno 1972. Ci sembra strano che tutti coloro che hanno già definito le loro pendenze con il fisco non possano beneficiare del condono.

Mi sembra che la logica e la giustizia tributaria vogliano che questa misura debba essere accettata, proprio nei confronti dei contribuenti che, avendo corrisposto in misura maggiore, non hanno assolutamente beneficiato del condono in quanto era già intervenuta una definizione.

Passando agli emendamenti relativi all'articolo 5, il 5. 3 si ispira a un principio di giustizia tributaria. Alcuni contribuenti hanno già definito tutto il loro carico di imposte fino all'ultimo periodo, e sono stati o stanno per essere messi a ruolo, con le relative penalità: in tal caso, quando queste penalità non siano ancora state messe a ruolo oppure non siano state ancora percepite, essi debbono essere esentati, perché è giusta una maggiore attenzione per quel contribuente che ha già definito ogni pendenza col fisco.

Passando al tormentato articolo 6, desidero distinguere i miei emendamenti ad esso presentati in alcuni gruppi. I miei emendamenti 6. 3, 6. 5, 6. 7 e 6. 8 concernono esclusivamente un problema interpretativo delle parole « dell'imposta richiesta » ovvero « dell'imposta riferibile all'accertamento di valore », che figura al primo comma dell'arti-

colo. Mi sembra che l'indicazione risultante dal testo governativo non sia sufficientemente chiara. Non si comprende se per imposta richiesta si deve intendere l'imposta relativa alle controversie cosiddette estranee alle questioni di valore, ovvero quella relativa alle controversie di diritto. Ad ottenere un maggiore chiarimento su questo punto tendono i quattro emendamenti succitati, i quali non sono in contrasto con il decreto-legge, ma sono rispetto ad esso esplicativi, tendendo ad evitare dubbi interpretativi. La richiesta, collegata al sistema del valore, potrebbe riferirsi all'imposta complementare, la cui eliminazione è proposta anche da emendamenti governativi. L'indicazione dell'imposta complementare aveva accentuato maggiormente i miei dubbi interpretativi. Invito perciò l'Assemblea, la Commissione ed il Governo a valutare questi emendamenti, che hanno solamente uno scopo di chiarificazione.

Altri due miei emendamenti relativi all'articolo 6 concernono la questione dell'estensione all'imposta di successione e donazione. Ho preso atto, con compiacimento, della formulazione da parte della Commissione di un emendamento e di subemendamenti integrativi, che in sostanza sono tali da rispecchiare il contenuto dei miei emendamenti. Ove questi emendamenti fossero approvati, sarei disposto a ritirare i miei.

Il mio emendamento 6. 9 propone una integrazione al sistema previsto dal decreto: l'integrazione si riferisce all'applicabilità dell'articolo 110 della precedente legge di registro. Quest'ultima, al suo articolo 110, prevedeva che, in caso di ritardo nella registrazione, gli atti che hanno il beneficio delle agevolazioni, perdono queste ultime, e si deve invece pagare la normale imposta relativa. Non mi risulta che la perdita di questo beneficio rientri nella logica del sistema del condono. Proprio in considerazione di questa logica, ritengo che anche questa decadenza dovrebbe essere recepita in quanto previsto dal decreto.

L'unico emendamento che ho presentato all'articolo 10, il 10. 2, richiama l'attenzione dell'aula e del ministro sull'opportunità di stabilire che l'aumento di imposta, ove siano superati i limiti, decorra proprio al di là di questi limiti, perché altrimenti si darebbe il caso che i limiti vicini alla cifra indicata rischierebbero di essere maggiori solo per una piccola differenza, quando sostanzialmente non dovrebbero esserlo. La giustificazione politica di un aumento al di là di certi limiti viene offerta nel caso in cui questo aumento viene

a operare oltre quei limiti. Se operasse al di sotto dei limiti, evidentemente creerebbe un atto di sperequazione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 7 del decreto-legge, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Gli uffici provinciali IVA non possono procedere ad accertamenti induttivi nel caso in cui i contribuenti non hanno tenuto i libri giornali ed inventario previsti dall'articolo 2214 del codice civile in relazione all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 733, a condizione che i predetti contribuenti, nei casi di prosecuzione di attività, dimostrino di avere ottemperato all'obbligo della tenuta dei registri sopra specificati prima della scadenza del termine di cui al terzo comma dell'articolo 1.

7. 1.

Cascio, Colucci.

All'articolo 12 del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole: tranne che il contribuente non dichiari espressamente, nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1, che non intende beneficiare delle disposizioni previste dalla presente legge.

12. 1.

Cascio.

L'onorevole Cascio ha facoltà di svolgerli.

CASCIO. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 7. 1. Illustrerò invece brevemente il mio emendamento 12. 1.

Questo emendamento si prefigge lo scopo di evitare di bloccare l'attività degli uffici fino al 28 febbraio 1974, data entro la quale il contribuente, se lo ritiene, può esercitare la facoltà di avvalersi dei benefici previsti da questa legge. Si prevede soltanto il caso in cui, potendosi verificare la prescrizione dell'accertamento entro il 31 dicembre 1973, il contribuente non abbia la possibilità di usufruire della facoltà concessagli ai sensi dell'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge, sopprimere le parole: I competenti enti locali possono, con apposita delibera da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disporre che.

9. 1.

Santagati, Dal Sasso, de Vidovich, Abelli, Chiacchio.

Al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge, sostituire la parola: siano, con la seguente: sono.

9. 2. Santagati, Dal Sasso, de Vidovich, Abelli, Chiacchio.

Al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge, sopprimere le parole: Con la delibera di cui al precedente comma deve essere altresì disposto che.

9. 3. Santagati, Dal Sasso, de Vidovich, Abelli, Chiacchio.

DAL SASSO. Signor Presidente, chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAL SASSO. Signor Presidente i miei emendamenti 9. 1, 9. 2, 9. 3, riguardano le facoltà che i comuni, in base alle norme del decreto-legge in esame, avrebbero di adottare o meno i provvedimenti previsti dal decreto stesso. Con gli emendamenti presentati intendiamo evitare che tale facoltà sia concessa ai comuni, in base ad un principio — secondo noi — valido, perché garantisce maggiormente la generale applicazione del decreto. Infatti, potrebbe realmente verificarsi il caso che alcuni comuni non adottino il provvedimento previsto dalle norme del decreto: verrebbe in tal caso leso il principio della generalità.

Il fatto che alcuni comuni non adottino il provvedimento porterebbe inoltre alla conseguenza del non raggiungimento degli scopi che effettivamente questo decreto-legge ha e che il Governo si propone di conseguire, vale a dire di consentire a tutti i cittadini di presentarsi completamente liberi da ogni pendenza tributaria di fronte ai nuovi tributi compresi nella riforma tributaria che entrerà in vigore il 1° gennaio 1974.

Raccomandiamo pertanto all'Assemblea di considerare con la dovuta attenzione questi nostri emendamenti, che garantiscono soprattutto il rispetto del principio della generalità di applicazione delle norme del decreto.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

All'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, dopo le parole: articolo 174, aggiungere le seguenti: e dell'articolo 175, lettera b).

2. 4. Governo.

Sopprimere il terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge.

4. 6. Governo.

All'articolo 4 del decreto legge, aggiungere, in fine, il seguente comma:

I contribuenti tassabili in base al bilancio e quelli che abbiano optato per la tassazione in base al bilancio nel termine di cui al terzo comma, potranno iscrivere nel bilancio del primo esercizio chiuso dopo l'ultimo definito ai sensi del presente decreto una riserva tassata fino alla concorrenza della differenza tra l'ammontare complessivo degli imponibili definiti ai sensi del presente decreto e l'ammontare complessivo degli imponibili dichiarati, a fronte delle variazioni conseguenzialmente apportate nelle varie voci dell'attivo e del passivo, purché indichino specificamente nella domanda di cui al primo comma le variazioni stesse.

4. 7. Governo.

Al quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge, sopprimere le parole: e del terzo comma.

4. 14. Governo.

Sopprimere l'articolo 12-bis.

12-bis. 1. Governo.

Avverto altresì che la Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge, sopprimere le parole: a norma dell'articolo 2 o del primo comma del presente articolo.

3. 8. Commissione.

All'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge, sostituire le parole: Di ogni altra agevolazione o esenzione, con le seguenti: Di ogni altra nuova o maggiore agevolazione o nuova esenzione.

3. 9. Commissione.

Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, sostituire le parole: gli esercizi, con le seguenti: i periodi di imposta.

4. 12. Commissione.

Al quinto comma, lettera a), dell'articolo 4 del decreto-legge, sostituire le parole: compresi quelli percepiti, con le seguenti: comprese quelle percepite.

4. 13. Commissione.

Aggiungere dopo il primo periodo del sesto comma del decreto-legge il seguente periodo: Le controversie di valutazione pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e relative a successioni apertesi o a donazioni pattuite anteriormente al 1° gennaio 1973 sono definite, su richiesta del contribuente, con la riduzione del sessanta per cento del valore presunto dall'ufficio, sempre quando sussistano le condizioni previste dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie; le relative imposte ipotecarie e catastali si applicano sugli imponibili come sopra definiti.

6. 11.

Commissione.

Al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 6 del decreto-legge, sopprimere la parola: complementare.

6. 13.

Commissione.

Al secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge, dopo le parole: ridotto alla metà, aggiungere le seguenti parole: per l'imposta di registro e del sessanta per cento per l'imposta sulle successioni.

6. 12.

Commissione.

All'articolo 7 del decreto-legge, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 1973, con le seguenti: entro il 31 gennaio 1974; e sostituire le parole: e allega alla dichiarazione da presentare entro il 31 gennaio 1974, con le seguenti: e presenta entro lo stesso termine.

7. 2.

Commissione.

Al secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge, sostituire le parole: 31 gennaio 1974, con le seguenti: 28 febbraio 1974.

7. 3.

Commissione.

Al terzo comma dell'articolo 7 del decreto-legge, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 1973, con le seguenti: fino al 31 gennaio 1974.

7. 4.

Commissione.

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge, sostituire le parole: entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: entro il 28 febbraio 1974.

9. 6.

Commissione.

All'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto-legge sostituire le parole: e le abolite imposte comunali di consumo e sulla pubblicità

affine, con le seguenti: e le abolite imposte comunali di consumo, l'abolita tassa sulle insegne e l'abolita imposta sulla pubblicità affine.

9. 7.

Commissione.

Dopo il secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge, inserire il seguente comma:

È fatto salvo il disposto dell'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

13. 1.

Commissione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati agli articoli del decreto-legge ?

LA LOGGIA, *Relatore per il disegno di legge n. 2475.* Darò un parere estremamente sintetico (e me ne scuso con i colleghi), anche per aderire a sollecitazioni che sono venute da varie parti, in considerazione anche del fatto che in Commissione si è svolto un ampio dibattito su questo provvedimento.

La Commissione è contraria agli emendamenti Salvatori 1. 1, Santagati 1. 3, Ciampaglia 1. 2 e 2. 3, Serrentino 2. 7, Santagati 2. 9, 2. 10, 2. 11, 2. 12 e 2. 13, de Vidovich 2. 17, Santagati 2. 14, de Vidovich 2. 18, Santagati 2. 15, Mazzotta 2. 6, Santagati 2. 16, de Vidovich 2. 19 e 2. 20 e Salvatori 2. 1. È favorevole invece all'emendamento 2. 4 presentato dal Governo.

La Commissione esprime inoltre parere contrario agli emendamenti Salvatori 2. 2, Pavone 2. 5, Serrentino 3. 5, Ciampaglia 3. 1, Pellicani Giovanni 3. 3 e Vespignani 3. 4. Insiste ovviamente sul proprio emendamento 3. 8.

La Commissione è contraria all'emendamento 3. 6. Insiste sul suo emendamento 3. 9. La Commissione è contraria agli emendamenti 3. 2 e 3. 7. È contraria, nella formulazione con cui esso è proposto, all'emendamento Micheli Pietro 4. 8, perché con questa formulazione esso determinerebbe conseguenze che sono al di là, credo, delle stesse intenzioni del proponente. La Commissione è contraria agli emendamenti Serrentino 4. 9, Santagati 4. 11, Vespignani 4. 5. Insiste sul suo emendamento 4. 12. La Commissione è altresì favorevole all'emendamento 4. 6 del Governo. La Commissione è contraria all'emendamento Pazzaglia 4. 2. Insiste sul suo emendamento 4. 13. È contraria agli emendamenti de Vidovich 4. 10, Pazzaglia 4. 3 e 4. 4. La Commissione è favorevole all'emendamento 4. 7 del Governo, è

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

contraria agli emendamenti Serrentino 5. 4, Santagati 5. 8, Serrentino 5. 5, Santagati 5. 9, Raffaelli 5. 1, Serrentino 5. 6, Santagati 5. 10, Raffaelli 5. 2, Micheli Pietro 5. 3, 6. 2 e 6. 3. Per quanto riguarda l'emendamento Micheli Pietro 6. 4, la Commissione è contraria, ma debbo richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che vi è un emendamento della Commissione che riguarda la stessa materia. Ne dovremo tener conto al momento della votazione. La Commissione è favorevole agli emendamenti Micheli Pietro 6. 5 e 6. 6; contraria agli emendamenti Micheli Pietro 6. 7, 6. 8, 6. 9. È favorevole all'emendamento Micheli Pietro 6. 10, perché è un emendamento di coordinamento. È contraria all'emendamento Raffaelli 6. 1. Favorevole, ovviamente, trattandosi di propri emendamenti, agli emendamenti: 7. 2, 7. 3 e 7. 4, per i quali insiste. La Commissione è contraria agli emendamenti Ciampaglia 8. 0. 1 e Santagati 9. 1. Insiste sul proprio emendamento 9. 6. È contraria agli emendamenti Santagati 9. 5, 9. 2 e 9. 3. Favorevole all'emendamento Raffaelli 9. 4. Insiste sul proprio emendamento 9. 7. La Commissione è contraria agli emendamenti Pellicani Giovanni 9. 0. 2 e 10. 1, Santagati 10. 3, Micheli Pietro 10. 2, Cascio 12. 1 e agli articoli aggiuntivi all'articolo unico del disegno di legge Raffaelli 1. ddl. 0. 1 e 1. ddl. 0. 2, nonché all'emendamento Raffaelli Tit. 1 al titolo del disegno di legge, che, ovviamente, è consequenziale.

Infine, la Commissione si dichiara favorevole all'emendamento del Governo 4. 14, insiste per il proprio emendamento 6. 11 e per gli altri suoi emendamenti 6. 13 e 6. 12. Si dichiara favorevole all'emendamento del Governo 12-bis e insiste sul proprio emendamento 13. 1.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati agli articoli del decreto-legge?

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo condivide il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Salvatori, mantiene il suo emendamento 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SALVATORI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 1. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Ciampaglia, mantiene i suoi emendamenti 1. 2 e 2. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CIAMPAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ciampaglia 1. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ciampaglia 2. 3.

(È respinto).

Onorevole Serrentino, mantiene il suo emendamento 2. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SERRENTINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Santagati, il suo emendamento 2. 9 è precluso. Mantiene il suo emendamento 2. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

L'emendamento 2. 8 è stato ritirato. Onorevole Santagati, i suoi emendamenti 2. 11, 2. 12, 2. 13, 2. 14 e 2. 15 sono preclusi.

Onorevole de Vidovich, mantiene i suoi emendamenti 2. 17 e 2. 18, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVICH. Sì, signor Presidente, e chiedo che siano votati insieme, poiché sono collegati.

PRESIDENTE. Li pongo in votazione.
(Sono respinti).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

Onorevole Mazzotta, mantiene il suo emendamento 2. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAZZOTTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 2. 16, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto)

Onorevole de Vidovich, mantiene i suoi emendamenti 2. 19 e 2. 20, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVICH. Sì, signor Presidente, e chiedo, poiché sono strettamente connessi, che siano votati insieme.

PRESIDENTE. Li pongo in votazione.
(Sono respinti).

Onorevole Salvatori, mantiene il suo emendamento 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SALVATORI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 4, accettato dalla Commissione.

(È approvato)

L'emendamento Salvatori 2. 2 è precluso. Onorevole Pavone, mantiene il suo emendamento 2. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAVONE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento, pregando il Governo, che già ha affrontato il problema nella passata legislatura mediante il disegno di legge n. 1511, di prendere ancora una volta in considerazione questa importante e particolare materia, emanando un altro provvedimento legislativo.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo prenderà senz'altro

in considerazione la materia cui ha accennato l'onorevole Pavone.

PRESIDENTE. L'emendamento Serrentino 3. 5 è precluso.

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 3. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CIAMPAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Giovanni Pellicani, mantiene il suo emendamento 3. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PELLICANI GIOVANNI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Vespignani, mantiene il suo emendamento 3. 4 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VESPIGNANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 3. 8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 3. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 3. 9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 3. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CIAMPAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

Onorevole Serrentino, mantiene il suo emendamento 3. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SERRENTINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Pietro Micheli, mantiene il suo emendamento 4. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

MICHELI PIETRO. Lo ritiro, signor Presidente. Non vorrei che la Camera si pronunciasse contro un principio che mi sta particolarmente a cuore. Poiché, dalle dichiarazioni del relatore, ho avuto l'impressione che l'emendamento sia stato male interpretato (mi è stato, anzi, detto che esso è formulato male), vorrei sperare che sia ugualmente possibile raggiungere il risultato che l'emendamento stesso si proponeva. In tal caso, potrebbe essere sufficiente una dichiarazione del ministro.

COLOMBO EMILIO, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, per quanto concerne le pene relative ai concordati effettuate prima della data considerata, è già tutto definito; non si ritorna quindi sull'operato. Per quanto riguarda l'applicazione delle norme di questa legge a coloro che, avendo definito la loro posizione fiscale fino al 1972, debbono ancora definire il 1973, dichiaro che dette norme si estendono anche nei loro confronti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti Serrentino 4. 9 e Santagati 4. 11 sono preclusi.

Onorevole Vespignani, mantiene il suo emendamento 4. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VESPIGNANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 12, accettato dal Governo.
(È approvato).

LA LOGGIA, *Relatore per il disegno di legge n. 2475*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Relatore per il disegno di legge n. 2475*. Signor Presidente, l'emendamento 4. 6 del Governo risulta collegato al-

l'emendamento 4. 7, sempre del Governo, aggiuntivo del quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge. Il terzo comma dell'articolo 4, infatti, risulterebbe automaticamente soppresso ove venisse accolto l'emendamento 4. 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti 4. 6 e 4. 7 del Governo, collegati tra loro, accettati dalla Commissione.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4. 14, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 4. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 13, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 4. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVIČ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Pazzaglia, mantiene i suoi emendamenti 4. 3 e 4. 4, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 4. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 4. 4.

(È respinto).

Sono preclusi gli emendamenti Serrentino 5. 4, Santagati 5. 8, Serrentino 5. 5, Santagati 5. 9, Serrentino 5. 6 e Santagati 5. 10.

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento 5. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento 5. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Lo ritiro, signor Presidente, vista la cattiva disposizione del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Pietro Micheli, mantiene il suo emendamento 5. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MICHEL PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Pietro Micheli, mantiene il suo emendamento 6. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MICHEL PIETRO. Lo ritiro, signor Presidente, perché penso che non sia stato esattamente interpretato. Non vorrei fare compiere una valutazione sbagliata alla Camera. Si tratta di un emendamento puramente formale, che correggeva il testo e non capisco perché si debba essere contrari ad esso. Comunque lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Pietro Micheli, mantiene il suo emendamento 6. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MICHEL PIETRO. Signor Presidente, riconosco che si tratta di materia connessa con l'emendamento del Governo. Se il Governo intende precisare che quella preoccupazione derivante dalle parole « su richiesta » è quella che ho avanzato nella mia esposizione precedente, ritiro l'emendamento convinto di aver contribuito per lo meno al chiarimento dei lavori preparatori su questo punto, che lascia molti dubbi interpretativi.

Ritiro anche il mio emendamento 6. 4, considerando che vi è un emendamento della Commissione che lo comprende interamente nella sua sostanza.

PRESIDENTE. Prendo atto di quanto ha dichiarato.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 6. 11, accolto dal Governo.

(*È approvato*).

LA LOGGIA, *Relatore per il disegno di legge n. 2745*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Relatore per il disegno di legge n. 2745*. Signor Presidente, a seguito di questa votazione, occorre che all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 6, dopo le parole « per gli atti formati », siano aggiunte le parole « e le successioni apertesi ». È materia di coordinamento e non ho potuto proporre questa aggiunta prima dell'approvazione dell'emendamento della Commissione, testè avvenuta.

PRESIDENTE. D'accordo. Sarà provveduto in sede di coordinamento.

Pongo in votazione l'emendamento Pietro Micheli 6. 5, accolto dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Pietro Micheli 6. 6, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Micheli, mantiene i suoi emendamenti 6. 7 e 6. 8 non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MICHEL PIETRO. Li ritiro, signor Presidente, in analogia con il ritiro del mio emendamento 6. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 6. 13, accolto dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 6. 12, accolto dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Pietro Micheli, mantiene il suo emendamento 6. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MICHEL PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Pietro Micheli 6. 10, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento 6. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione — con l'aggiunta, al principio, delle parole: *Al primo comma* — l'emendamento della Commissione 7. 2, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 7. 3, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 7. 4, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo articolo aggiuntivo 8. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CIAMPAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 9. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti Santagati 9. 2 e 9. 3.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 9. 6, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 9. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli 9. 4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 9. 7, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Giovanni Pellicani, mantiene il suo emendamento 9. 0. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PELLICANI GIOVANNI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Giovanni Pellicani, mantiene il suo emendamento 10. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PELLICANI GIOVANNI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 10. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Pietro Micheli, mantiene il suo emendamento 10. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MICHELI PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Cascio, mantiene il suo emendamento 12. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CASCIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento del Governo 12-bis. 1. Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Sarò molto sintetico, signor Presidente, sebbene l'argomento sia estremamente grave, in quanto ciò che sta succedendo non porterà certo prestigio al Governo. Posso comunque richiamarmi per molte cose a quanto ho già avuto occasione di dire poco fa e quindi ritengo di poter essere molto breve.

Il Governo aveva accettato in Commissione il mio emendamento — divenendo poi l'articolo 12-*bis* nel testo della Commissione — così come lo avevano accettato tutti i membri della Commissione stessa. Per essere chiaro, ed affinché tutti i colleghi sappiano cosa sta succedendo, dirò che tale articolo 12-*bis* mirava a moralizzare la situazione nei riguardi degli evasori fiscali, in quanto stabiliva che « chiunque nell'ultimo quinquennio abbia riportato condanne penali, a seguito di sentenze passate in giudicato, per violazione delle leggi tributarie, è escluso dalle agevolazioni previste dal presente decreto ».

Oggi il Governo fa una proposta per rimangiarsi quanto in Commissione aveva dichiarato accettabile, e, con il volere eliminare il testo che la Commissione propone (perché il testo è della Commissione, ed è il Governo che ne chiede la soppressione) praticamente si lascia adito a tanti sospetti, onorevole ministro, perché si presume che il Governo in un primo momento abbia accolto questo emendamento pensando, come si disse allora, che si trattava di pochissimi casi (io dissi allora: *a fortiori*, trattandosi di pochissimi casi, non si faccia una norma che consenta a questi grossi evasori di poterla farla franca; dopodiché il Governo, persuaso da questa mia osservazione, si dichiarò favorevole); adesso, ragionando *a contrariis* debbo pensare che questi pochi casi hanno fatto sì che il Governo si sia rimangiato una dichiarazione che prima aveva fatto.

Prego quindi gli onorevoli colleghi di tener conto della gravità di questo emendamento soppressivo proposto dal Governo. Chi voterà a favore di esso agevolerà gli evasori e avrà piacere che coloro i quali da cinque anni a questa parte abbiano riportato delle condanne penali per reati fiscali debbano godere del beneficio del condono. Pensateci e poi esprimete il vostro punto di vista. Io, anche a nome del mio gruppo, dichiaro di essere contrario all'emendamento proposto dal Governo. (*Applausi a destra*).

COLOMBO EMILIO, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO EMILIO, *Ministro delle finanze*. Desidero dire che effettivamente il Governo aveva apprezzato — come apprezza tuttora — le intenzioni che hanno ispirato l'onorevole Santagati, e avrebbe anche desiderato di aderirvi con una norma. Per altro, abbiamo considerato che per alcuni pochi casi che possono essere interessati da questa norma avremmo dovuto imporre una certificazione a tutti coloro che avessero beneficiato del condono.

SANTAGATI. Il certificato si ottiene in un giorno, onorevole ministro.

COLOMBO EMILIO, *Ministro delle finanze*. Ma ciò non significa che questo non sia un onere nuovo che si aggiunge, e quindi una maggiore difficoltà.

Questa è la ragione per la quale si è ritenuto che non fosse opportuno mettere un altro intralcio alla sollecita attuazione del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 12-*bis*. 1, accettato dalla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 13. 1, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli aggiuntivi all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento 1. ddl. 0. 1 non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento 1. ddl. 0. 2 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Lo ritiro, poiché, secondo le dichiarazioni del Governo, questo problema sarà oggetto di considerazione in un prosieguo immediato.

Ritiro anche, poiché è conseguenziale all'altro, il mio emendamento al titolo del disegno di legge di conversione.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La Camera,

considerato che molti uffici delle imposte dirette hanno proceduto alla notificazione di accertamenti nei giorni intercorrenti tra la data di approvazione del decreto-legge sul condono fiscale da parte del Consiglio dei ministri e la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*;

che tali accertamenti hanno creato notevole allarme nelle diverse province vanificando finora gli scopi del decreto improntati sul principio della tregua fiscale e sulla fiducia tra contribuente e fisco,

invita il Governo

a risolvere in via amministrativa la conflittualità insorta a seguito della procedura, in vero eccezionale, adottata dagli uffici delle imposte dirette, nel periodo di *vacatio* del decreto, diramando opportune disposizioni agli uffici periferici per risolvere le vertenze nello spirito di conciliazione voluto dal decreto-legge.

9/2475/1

Salvatori.

La Camera,

considerato che il provvedimento riguardante le agevolazioni per definire le pendenze tributarie costituisce una premessa importante ed indispensabile per l'applicazione delle norme sulla riforma tributaria;

considerato che l'eliminazione delle pratiche pendenti è propedeutica alla funzionalità delle nuove strutture tributarie;

considerato l'attuale stato di disagio dell'amministrazione finanziaria derivante dall'incompletezza degli organici del personale anche in relazione all'esodo volontario dei dirigenti e degli ex combattenti;

impegna il Governo

a riferire entro il 30 aprile 1974:

sui risultati conseguiti dalla prima applicazione del condono in rapporto al numero delle pendenze eliminate e suddivise secondo la casistica prevista dagli articoli del provvedimento in questione;

sulle iniziative prese per la sistemazione del personale a livello dirigenziale e subordinato, per il completamento degli organici e per la organizzazione generale dei vari uffici anche in riferimento alla meccanizzazione dei servizi.

9/2475/2

Ciampaglia, Rizzi.

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

COLOMBO EMILIO, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, il Governo li accetta entrambi come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione. Poiché l'onorevole Salvatori non è presente, s'intende che non insiste per la votazione del suo ordine del giorno.

Onorevole Ciampaglia, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/2475/2?

CIAMPAGLIA. Signor Presidente, non insisto per la votazione e sono soddisfatto che il mio ordine del giorno sia stato accettato come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanni Pellicani. Ne ha facoltà.

PELLICANI GIOVANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto contrario che ci accingiamo a dare alla conversione in legge del decreto di agevolazione per la definizione delle pendenze in materia tributaria esprime la nostra insoddisfazione per un provvedimento assolutamente arretrato rispetto alle aspettative, non solo nostre, ma di vasti settori dell'opinione pubblica.

Siamo contrari a questo provvedimento che, nonostante i miglioramenti che sono stati introdotti, grazie anche alla nostra iniziativa, rimane inadeguato. E siamo contrari per i motivi che abbiamo ampiamente esposto, in Commissione prima, in aula poi; motivi della nostra opposizione che qui conviene riassumere rapidamente. Avevamo già espresso la nostra posizione su questi problemi prima dell'emanazione del decreto. E avevamo voluto farlo tempestivamente proprio perché volevamo che le nostre posizioni fossero conosciute per tempo e intendevamo evitare che si dicesse poi che ragioni tecniche non consentivano più di comprendere le nostre argomentazioni.

Non avevamo assunto un atteggiamento pregiudizialmente negativo, e ciò in considerazione dello stato di paralisi, di vera e propria ingovernabilità (non sono parole nostre) che caratterizza l'amministrazione finanziaria. Poche cifre, di per sé eloquenti, del resto già date dai ministri: 3 milioni e mezzo di ricorsi, di cui oltre un milione e mezzo solamente nel

settore delle imposte dirette. Paralisi ed inefficienza che, nonostante l'ottimismo di comodo manifestato dall'onorevole Colombo, permane anche con l'entrata in vigore della prima *tranche* della riforma tributaria, come dimostra l'andamento dell'entrata per l'imposta sul valore aggiunto, che, rispetto alle previsioni, registra una minore entrata, per le operazioni svoltesi all'interno, di circa 700 miliardi.

E avendo piena coscienza della gravità di questa situazione, che evidentemente non noi abbiamo creato, ma che è stata determinata dalla politica dei vari governi sin qui succedutisi (che è conseguenza di un sistema tributario che, come è stato detto, è inapplicabile, ma così si è voluto che fosse), da una politica tributaria che ha sempre mirato al prelievo facile e spietato sulle classi popolari e ha lasciato prosperare settori sempre più ampi di speculazione, di rapina, di accumulazioni basate sulla evasione sistematica, programmata, che convenimmo sulla opportunità di varare misure di raccordo tra il vecchio sistema tributario e il nuovo (che per altro non si presenta certo come fatto realmente innovatore con caratteri di riforma che sarebbero stati e sono tuttora necessari), e convenimmo sull'opportunità di adottare alcune misure di condono.

Tutto ciò doveva servire a smaltire l'enorme accumulo di contenzioso e a consentire conseguentemente all'amministrazione finanziaria di perseguire adeguate fasce di evasione e di tentare di rendere operante il nuovo sistema tributario che, a nostro avviso, minaccia per altro di fallire sul nascere, come del resto testimoniano — e di ciò non ci ralleghiamo certo — i dati e i risultati della prima *tranche* della riforma tributaria.

Ma se in ciò, e cioè nel tentativo di ricreare un minimo di efficienza nell'amministrazione finanziaria, doveva e si deve ricercare la giustificazione di un provvedimento sul quale la Camera si appresta a pronunciarsi, il provvedimento stesso doveva diversamente caratterizzarsi. Cosa chiedemmo, prima ancora dell'adozione del decreto? Una scelta chiara, precisa, per escludere dai benefici i grossi contribuenti; una scelta chiara a favore dei lavoratori dipendenti, dei piccoli contribuenti del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura.

Cosa dicemmo in quest'aula a proposito del contenzioso? Vi sono tre milioni di controversie fiscali, di pratiche che impediscono di procedere agli uffici della finanza. Bene. Non siamo contrari al condono per 2 milioni e 900 mila di esse, ma chiediamo che per le altre 100 mila si vada fino in fondo nell'ac-

certamento. In altre parole chiediamo che non vi sia condono fiscale per coloro che sistematicamente hanno speculato e manovrato sulle evasioni fiscali.

Non si doveva quindi adottare un provvedimento di generalizzazione del condono, che avrebbe reso ancor più inaccettabile una misura che di per sé è iniqua ed ingiusta. Il fine poteva benissimo essere raggiunto limitando la portata del condono e dell'ammissione alla definizione automatica, con l'esclusione, come abbiamo proposto con i nostri emendamenti, dei grossi contribuenti, di quelli che tali si presume siano, con l'esclusione degli evasori abituali, di coloro che hanno programmato l'azione di contestazione. E non si tratta di qualche caso isolato. Basta scorrere l'elenco pubblicato dal Ministero delle finanze per trovarvi i più bei nomi dell'industria e della finanza italiana. E non mancano, come ha rilevato qualche tempo fa un settimanale, i maggiori enti e le maggiori banche pubbliche. Così come per l'imposta di famiglia basta scorrere l'elenco dei contribuenti in contestazione per ritrovarvi i nomi più prestigiosi dell'aristocrazia, delle arti, delle professioni, del mondo della speculazione.

Tale estensione del provvedimento non suona solo offesa ai più elementari principi di giustizia, ma significa un danno enorme per le entrate dello Stato, per le entrate degli enti locali. Questo è il primo motivo di profondo dissenso e riguarda il carattere di generalità del provvedimento.

Il secondo motivo riguarda il trattamento dei redditi di lavoro, soprattutto i più bassi, non solo con riferimento alle situazioni di contenzioso, ma alla necessità di rendere giustizia con questo provvedimento (e con altri che contestualmente si sarebbero dovuti adottare) a milioni di lavoratori, sia per la tassazione diretta relativa al 1973 sia per gli anni a venire, regolati dalla nuova legge che entrerà in vigore il 1° gennaio 1974.

Ciò quindi doveva esprimersi non solo nei riguardi di quei redditi di lavoro che sono stati accertati a Taranto o a Pordenone o a Torino e financo ad Enna, per l'imposta complementare. I minatori della miniera Floristella sono stati proprio in questi giorni chiamati dinanzi al giudice per rispondere del reato di evasione per redditi di lavoro di un milione all'anno. Non era solo doveroso un atto di giustizia verso decine di migliaia di lavoratori, ma era necessaria un'apertura diversa, che ponesse riparo alle ingiustizie vecchie e nuove verso i lavoratori dipendenti, che sono gli unici ad essere esclusi da un provve-

dimento di definizione automatica, che, in misura maggiore o minore, avvantaggerà i contribuenti non a reddito fisso.

I lavoratori dipendenti infatti hanno già pagato mediante le ritenute e hanno pagato contemporaneamente le conseguenze negative dell'entrata in vigore della prima parte della cosiddetta riforma tributaria, avendo subito le conseguenze inflattive determinate dall'IVA, senza avere avuto i sia pure limitati benefici di una revisione delle modalità della imposizione diretta. È estremamente grave che di questa nostra posizione — ma non solo nostra — si sia tenuto conto solo parzialmente, anzi molto parzialmente. Respingiamo le varie motivazioni adottate, ribadite anche stasera dall'onorevole ministro con la necessità di garantire i flussi di entrata, che anche nel settore diretto provengono in misura prevalente dai redditi di lavoro subordinato.

Per me non è più tollerabile che ci si garantisca l'entrata gravando sui consumi e con il prelievo diretto dai redditi di lavoro, sia pure con le opportune distinzioni cui ha fatto cenno l'onorevole Colombo, sia pure tenendo conto del fatto che il termine « reddito di lavoro » racchiude nella realtà redditi di entità tra loro diverse. I redditi di lavoro non sono il pozzo di san Patrizio, cui ci si può illudere di attingere indefinitamente. Oslano non solo motivi perequativi. Vi è oggi una volontà precisa dei lavoratori di non subire ulteriormente le conseguenze di un sistema tributario dissestato e fallimentare e di vedere perpetuate anche con il nuovo sistema le vecchie ingiustizie. Tutti, come dicevo, avranno benefici, ad eccezione dei lavoratori. In quest'aula, tutti hanno proclamato di orientarsi verso la direzione da noi indicata, ma nel momento della scelta ci si è tirati indietro. Si è definito iniquo e brutale il provvedimento, nonché ripugnante: quando però si è tentato di renderlo meno sgradevole, secondo le nostre proposte, non si è avuto il coraggio di procedere fino in fondo. In questa situazione, al momento della tolleranza e della clemenza, andava aggiunto anche quello della fermezza e del rigore. Ciò sarebbe stato necessario perché la direzione di marcia fosse diversa rispetto a quella del passato, e perché si potesse pienamente rispondere alle attese del paese, senza recitare inutili litanie. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Le ragioni che hanno indotto il nostro gruppo ad esprimere un parere fa-

vorevole su questo provvedimento si possono compendiare in alcuni motivi e ragioni fondamentali. Si tratta di un provvedimento di larga generalità, che riguarda milioni di contribuenti i quali opportunamente dovrebbero risolvere le pendenze che hanno con il fisco, mettendosi in condizione di poter operare con serenità, al momento in cui entrerà in vigore l'intera riforma tributaria, con la seconda *tranche*, a far tempo dal 1° gennaio 1974.

Nello stesso tempo il provvedimento, appunto per la sua generalità, consente il pacifico reperimento, senza lunghe controversie, di una sufficiente somma di denaro. Ci auguriamo che quest'ultima somma possa consentire al bilancio dello Stato un certo respiro, per modo che possa incidere in minor misura sugli imponibili dei contribuenti. Maggiori sono le disponibilità dell'erario, minore è la imposizione fiscale, la quale, nel nostro paese, è veramente molto elevata.

Pur con le storture e le limitazioni che abbiamo rilevato, il provvedimento indubbiamente arreca un certo vantaggio alle categorie che vengono a beneficiare delle disposizioni del provvedimento stesso, e mi riferisco ai lavoratori autonomi, particolarmente agli artigiani, ai commercianti, ai professionisti ed ai piccoli risparmiatori. Il vantaggio arrecato non è certo quello che avremmo desiderato, ma comunque, come suol dirsi, è meglio di niente. Auspichiamo che alcune dichiarazioni di principio del Governo siano state attuate attraverso l'articolo 17 della legge delega. In particolare, ci interessa il fatto che tra i beneficiari siano compresi i pensionati ed i lavoratori a reddito fisso, anche se, per quanto si riferisce ai pensionati, questi ultimi non vengono a beneficiare del provvedimento nella misura in cui ad essi dovrebbe giustamente competere.

L'unica nota poco lieta, nell'ambito dell'articolato, è quella testé denunciata: il venir meno dell'articolo 12-*bis*, concernente gli evasori reiterati ed incalliti, i quali non avrebbero dovuto fruire di tanta indulgenza, tanto più che, per giustificare la soppressione dell'articolo 12-*bis*, il ministro si riduce a nascondersi dietro il pretesto della difficoltà di procurarsi un certificato penale, che è notoriamente — come ben sa chi esercita la professione forense — possibile ottenere in uno o due giorni. Il fatto che si voglia giustificare la concessione del beneficio agli evasori più recidivi con la difficoltà di presentare il certificato penale, mi sembra che costituisca veramente una trovata peregrina.

Aggiungo — poiché desidero esprimere in termini sereni la valutazione che viene data a nome del mio gruppo — che il nostro giudizio è globalmente favorevole al provvedimento, ed in tal senso dichiaro, quindi, che il nostro gruppo voterà a favore del disegno di legge di conversione. (*Applausi a destra*)

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, oggi esaminati, nn. 945-B, 2476 e 2475.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LEONILDE IOTTI**

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

« Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici » (*modificato dal Senato*) (945-B):

Presenti	443
Votanti	307
Maggioranza	154
Voti favorevoli	259
Voti contrari	48

Hanno dichiarato di astenersi 136 deputati.

(*La Camera approva*).

« Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari » (2476):

Presenti	443
Votanti	308
Maggioranza	155
Voti favorevoli	278
Voti contrari	30

Hanno dichiarato di astenersi 135 deputati.

(*La Camera approva*).

« Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria » (2475):

Presenti e votanti	443
Maggioranza	222
Voti favorevoli	283
Voti contrari	160

(*La Camera approva*).

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge nn. 1468 e 2346.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Battino-Vittorelli
Abelli	Beccaria
Accreman	Becciu
Achilli	Belci
Aiardi	Bellisario
Aldrovandi	Bemporad
Alfano	Benedetti Gianfilippo
Aliverti	Benedetti Tullio
Allegri	Berlinguer Giovanni
Allocca	Berloffa
Amadeo	Bernini
Amodio	Bertè
Anderlini	Biagioni
Andreoni	Biamonte
Andreotti	Bianchi Alfredo
Angelini	Bianchi Fortunato
Angrisani	Bianco
Anselmi Tina	Bignardi
Armani	Bini
Armato	Birindelli
Arnaud	Bisaglia
Ascari Raccagni	Bisignani
Assante	Bodrato
Astolfi Maruzza	Boffardi Ines
Azzaro	Boldrin
Baccalini	Boldrini
Baghino	Bologna
Balasso	Bonifazi
Baldassari	Bonomi
Baldassi	Borghi
Baldi	Borra
Ballarin	Bortot
Bandiera	Bosco
Barba	Botta
Barbi	Bottarelli
Bardelli	Bottari
Bardotti	Bova
Bargellini	Bozzi
Bartolini	Brandi
Bassi	Bressani
Bastianelli	Brini
Battaglia	Bubbico

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

Buffone	Corghi	Fracchia	Lombardi Giovanni
Busetto	Costamagna	Franchi	Enrico
Buttafuoco	Cotecchia	Frasca	Lo Porto
Buzzoni	Cottone	Furia	Lospinoso Severini
Caiati	Covelli	Fusaro	Lucchesi
Caiazza	Cristofori	Galasso	Lucifredi
Calabrò	Cuminetti	Galli	Luraschi
Calvetti	Cusumano	Galloni	Macaluso Antonino
Canestrari	D'Alema	Gambolato	Macaluso Emanuele
Capponi Bentivegna	D'Alessio	Garbi	Macchiavelli
Carla	Dal Maso	Gargano	Magnani Noya Maria
Capra	Dal Sasso	Gasco	Magri
Caradonna	Damico	Gaspari	Malagodi
Carenini	D'Angelo	Gastone	Malagugini
Cariglia	D'Auria	Gava	Mammì
Cárolì	de Carneri	Gerolimetto	Mancinelli
Carrà	de' Cocci	Giadresco	Mancini Vincenzo
Carri	Degan	Giannantoni	Manco
Carta	Del Duca	Giannini	Mancuso
Caruso	De Leonardis	Giglia	Mantella
Casapieri Quagliotti	Della Briotta	Gioia	Marchetti
Carmen	Dell'Andro	Giomo	Marchio
Cascio	Del Pennino	Giordano	Marino
Cassanmagnago	De Marzio	Giovanardi	Mariotti
Cerretti Maria Luisa	de Meo	Giovannini	Marocco
Castelli	de Michieli Vitturi	Girardin	Marras
Castellucci	De Sabbata	Giudiceandrea	Martelli
Cataldo	Di Giannantonio	Gramegna	Marzotto Caotorta
Catella	Di Gioia	Grassi Bertazzi	Maschiella
Cattanei	Di Giulio	Guarra	Masullo
Cattaneo Petrini	Di Leo	Guerrini	Matta
Giannina	Di Marino	Guglielmino	Mattarelli
Cavaliere	di Nardo	Gui	Matteini
Ceccherini	Di Puccio	Gullotti	Mazzarrino
Ceravolo	Donelli	Gunnella	Mazzola
Cerra	Drago	Ianniello	Mazzotta
Cerri	Dulbecco	Ingrao	Mendola Giuseppa
Cervone	Elkan	Innocenti	Menichino
Cesaroni	Erminero	Iotti Leonilde	Merli
Chanoux	Esposto	Iozzelli	Meucci
Chiarante	Evangelisti	Iperico	Miceli
Chiovini Cecilia	Fabbri	Isgrò	Micheli Pietro
Ciacci	Faenzi	Jacazzi	Mignani
Ciaffi	Fagone	Korach	Miotti Carli Amalia
Ciai Trivelli Anna	Federici	La Bella	Mirate
Maria	Felici	La Loggia	Miroglio
Ciampaglia	Feroli	Lamanna	Monti Maurizio
Cirillo	Ferrari-Aggradi	La Marca	Monti Renato
Cittadini	Ferretti	Lapenta	Moro Dino
Ciuffini	Fibbi Giulietta	La Torre	Musotto
Coccia	Finelli	Lattanzio	Napolitano
Cocco Maria	Fioret	Lavagnoli	Natta
Colombo Emilio	Fioriello	Lezzi	Negrari
Colombo Vittorino	Flamigni	Lindner	Niccolai Cesarino
Columbu	Fontana	Lizzero	Niccoli
Concas	Forlani	Lobianco	Nicolazzi
Conte	Foscarini	Lodi Adriana	Nicosia
Corà	Fracanzani		Noberasco

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

Nucci
 Orsini
 Padula
 Palumbo
 Pandolfi
 Pani
 Pascariello
 Pavone
 Pedini
 Peggio
 Pegoraro
 Pellegatta Maria
 Pellicani Giovanni
 Pellizzari
 Perantuono
 Perrone
 Petronio
 Petrucci
 Pezzati
 Picchioni
 Piccinelli
 Picciotto
 Piccoli
 Piccone
 Pisicchio
 Pistillo
 Pochetti
 Poli
 Postal
 Prandini
 Prearo
 Pumilia
 Radi
 Raffaelli
 Raicich
 Rausa
 Rauti
 Reale Giuseppe
 Reale Oronzo
 Rende
 Riela
 Riga Grazia
 Rognoni
 Romeo
 Romualdi
 Rosati
 Ruffini
 Russo Carlo
 Russo Ferdinando
 Russo Quirino
 Sabbatini
 Salizzoni
 Salvi
 Sangalli
 Santagati
 Santuz
 Sboarina

Sbriziolo De Felice
 Eirene
 Scalfaro
 Scarlato
 Schiavon
 Scipioni
 Scotti
 Scutari
 Sedati
 Semeraro
 Serrentino
 Servadei
 Servello
 Sgarbi Bompani
 Luciana
 Sgarlata
 Signorile
 Sinesio
 Sisto
 Skerk
 Sobrero
 Spadola
 Spagnoli
 Spinelli
 Spitella
 Sponziello
 Storch
 Strazzi
 Sullo
 Talassi Giorgi Renata
 Tani
 Tantalo
 Tarabini
 Tassi
 Tedeschi
 Terraroli
 Tesi
 Tesini
 Tessari
 Tocco
 Tortorella Giuseppe
 Trantino
 Traversa
 Tripodi Antonino
 Tripodi Girolamo
 Triva
 Frombadori
 Truzzi
 Urso Giacinto
 Urso Salvatore
 Vaghi
 Vagli Rosalia
 Valensise
 Valori
 Vania
 Vecchiarelli
 Venegoni
 Venturoli

Vespignani
 Vetere
 Vetrano
 Vetrone
 Vicentini
 Villa
 Vincelli
 Vincenzi
 Vineis
 Visentini
 Vitale

Vitali
 Volpe
 Zaccagnini
 Zaffanella
 Zamberletti
 Zanibelli
 Zanini
 Zolla
 Zoppetti
 Zurlo

Si sono astenuti sui disegni di legge nn. 945-B e 2476:

Abbiati Dolores
 Accreman
 Aldrovandi
 Astolfi Maruzza
 Baccalini
 Baldassari
 Baldassi
 Ballarin
 Bardelli
 Bartolini
 Bastianelli
 Benedetti Gianfilippo
 Benedetti Tullio
 Berlinguer Giovanni
 Bernini
 Biamonte
 Bianchi Alfredo
 Bini
 Bisignani
 Bonifazi
 Bortot
 Bottarelli
 Buzzoni
 Capponi Bentivegna
 Carla
 Carrà
 Carri
 Caruso
 Casapieri Quagliotti
 Carmen
 Cataldo
 Ceravolo
 Cerri
 Cervone
 Cesaroni
 Chiarante
 Chiovini Cecilia
 Ciacci
 Ciai Trivelli Anna
 Maria
 Cirillo
 Cittadini
 Coccia

Conte
 Corghi
 Damico
 D'Auria
 de Carneri
 De Sabbata
 Di Giulio
 Di Marino
 Donelli
 Dulbecco
 Faenzi
 Federici
 Ferretti
 Fibbi Giulietta
 Finelli
 Fioriello
 Flamigni
 Foscarini
 Fracchia
 Gambolato
 Garbi
 Giadresco
 Giannantoni
 Giannini
 Giovannini
 Giudiceandrea
 Gramegna
 Guglielmino
 Iotti Leonilde
 Iperico
 Jacazzi
 Korach
 La Bella
 Lamanna
 La Marca
 La Torre
 Lavagnoli
 Lizzero
 Lodi Adriana
 Macaluso Emanuele
 Malagugini
 Mancinelli
 Mancuso

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

Marras	Ruffini
Martelli	Sbriziolo De Felice
Mendola Giuseppa	Eirene
Menichino	Scipioni
Miceli	Scutari
Mignani	Sgarbi Bompani
Mirate	Luciana
Monti Renato	Skerk
Napolitano	Spagnoli
Natta	Tani
Niccolai Cesarino	Tedeschi
Niccoli	Terraroli
Noberasco	Tesi
Pascariello	Tessari
Peggio	Tripodi Girolamo
Pegoraro	Triva
Pellegatta Maria	Vagli Rosalia
Pellicani Giovanni	Valori
Pellizzari	Vania
Perantuono	Venturoli
Picciotto	Vespignani
Piccone	Vetere
Pistillo	Vetrano
Raffaelli	Vitali
Riela	Zoppetti
Riga Grazia	

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 945-B:

Cocco Maria Micheli Pietro

Si è astenuto sul disegno di legge n. 2476:
Columbu.

Sono in missione:

Granelli Mitterdorfer

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DAL SASSO e de MICHELI VITTURI: « Auto-
rizzazione al Ministero dei lavori pubblici per
la concessione dell'autostrada d'Alemagna »
(2562);

SISTO ed altri: « Modifiche della tabella
dell'assegno pensionabile annessa alla legge
30 luglio 1973, n. 477, per il personale non
docente e norme sul trattamento di quiescen-
za spettante al personale non docente collo-
cato a riposo dal 1° gennaio 1973 al 30 settem-
bre 1973 » (2563);

BALLARIN ed altri: « Intervento statale per
la riduzione del costo dei carburanti desti-
nati alla pesca » (2564);

ASCARI RACCAGNI e BIASINI: « Istituzione
del parco naturale di Campigna » (2565);

MESSENI NEMAGNA e RAUTI: « Delega al
Governo per attuare la corrispondenza delle
retribuzioni spettanti ad alcune categorie di
sottufficiali e di graduati di truppa alla gerar-
chia dei gradi » (2566).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Comunico che il Senato ha
trasmeso i seguenti progetti di legge:

« Inquadramento nei ruoli ferroviari dei
lavoratori dipendenti dalle imprese appalta-
trici del servizio di manipolazione, carica e
manutenzione degli accumulatori per l'illu-
minazione dei treni » (*già approvato dalla X
Commissione della Camera e modificato da
quella VIII Commissione*) (1514-B);

« Rivalutazione degli assegni di pensione
d'invalidità e di lungo servizio agli ex mili-
tari già dipendenti dalle cessate amministra-
zioni italiane della Eritrea, della Libia e della
Somalia » (*già approvato dalla III Commis-
sione della Camera e modificato da quella III
Commissione*) (1662-B);

« Proroga dei benefici previsti dalla legge
25 maggio 1970, n. 362, recante provvidenze
per la demolizione del naviglio vetusto abbi-
nata alla costruzione di nuove unità » (*appro-
vato da quella VIII Commissione*) (2558);

« Disposizioni per l'ammodernamento e la
ristrutturazione dei servizi di trasporto eser-
citati per mezzo della gestione governativa
delle ferrovie meridionali sarde ed autoservizi
integrativi » (*approvato da quella VIII Com-
missione*) (2559);

Senatori ZANON ed altri: « Norme per l'in-
clusione dei dottori agronomi e forestali nel-
l'elenco dei tecnici abilitati di cui all'artico-
lo 1 del regio decreto 16 novembre 1939,
n. 2229, e di cui ai commi primo e secondo
dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1971,
n. 1086 » (*approvato da quella VIII Commis-
sione*) (2560);

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 659, re-
cante interventi per il porto di Palermo e pro-
roga delle disposizioni del titolo III del decre-
to-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nel-

la legge 13 maggio 1965, n. 431 e successive modificazioni » (*approvato da quel consesso*) (2561).

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. Comunico che a norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

BOLOGNA: « Istituzione di una soprintendenza alle antichità per la regione Friuli-Venezia Giulia » (2431) (*con parere della V e della VIII Commissione*);

alla II Commissione (Interni):

TANTALO ed altri: « Autorizzazione a concedere un'anticipazione di lire 1.000.000.000. da rimborsarsi senza interessi, in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (2473) (*con parere della V Commissione*);

MARIOTTI ed altri: « Norme in materia di assistenza ai ciechi civili » (2495) (*con parere della V e della VI Commissione*);

LUCCHESI: « Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex-sottufficiali delle forze armate dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 » (2496) (*con parere della V e della VII Commissione*);

alla III Commissione (Affari esteri):

MASCIADRI: « Istituzione dell'addetto agricolo nella carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri » (2262) (*con parere della I e della XI Commissione*);

alla IV Commissione (Giustizia):

PISICCHIO ed altri: « Istituzione degli uffici della pubblicità immobiliare » (2489) (*con parere della I, della V e della VI Commissione*);

alla VIII Commissione (Istruzione):

DELLA BRIOTTA: « Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per tutti gli alunni della scuola dell'obbligo » (500) (*con parere della V e della XII Commissione*);

IANNIELLO e PISICCHIO: « Nuove norme sui concorsi e sulle nomine dei direttori didattici » (2481);

SISTO ed altri: Norme per l'espletamento delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche nelle scuole medie e per

il funzionamento dei corsi di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria (GRACIS) » (2502) (*con parere della V Commissione*);

SISTO ed altri: « Norme su funzionamento dei corsi serali per studenti lavoratori negli istituti tecnici industriali e professionali » (2503) (*con parere della V Commissione*);

GIORDANO ed altri: « Modifica dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, " Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato " » (2508) (*con parere della I e della V Commissione*);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 659, recante interventi per il porto di Palermo e proroga delle disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni » (*approvato dal Senato*) (2561) (*con parere della V, della VI e della X Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

MANCINI VINCENZO ed altri: « Disciplina delle utenze telefoniche » (2486) (*con parere della V Commissione*);

QUILLERI e MALAGODI: « Autorizzazioni all'installazione di ripetitori per la ricezione e la trasmissione dei programmi trasmessi da stazioni televisive estere » (2494);

alla XIII Commissione (Lavoro):

IOZZELLI: « Aumento delle pensioni per differimento della domanda » (2472) (*con parere della V Commissione*).

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che la VI Commissione (Finanze e tesoro) nella riunione di oggi, in sede legislativa, ha approvato il seguente disegno di legge:

« Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (2394), (*con modificazioni*).

Sostituzione di commissario.

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamen-

tare per la vigilanza sulle radiodiffusioni il deputato Bogi in sostituzione del deputato Mazzola, dimissionario.

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Provvedimenti in materia di imposta sugli spettacoli » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (2536) (*con parere della V e della XI Commissione*);

alla VII Commissione (Difesa):

« Ordinamento degli uffici degli addetti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato » (*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (2522) (*con parere della I, della III e della V Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

« Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (2479) (*con parere della I e della V Commissione*);

« Applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri » (2480) (*con parere della II, della III e della IV Commissione*);

« Stanziamento della somma di lire 18 milioni per i lavori eseguiti a cura dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per consentire l'accesso in Bari della ferrovia Bari-Barletta » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (2510) (*con parere della V e della IX Commissione*);

« Ampliamento del Centro sperimentale impianti a fune (CSIF) del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (2511) (*con parere della V Commissione*).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Proposta di trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo la assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, per la quale la sottoindicata Commissione, che già l'aveva assegnata in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento in sede legislativa:

II Commissione (Interni):

Senatori DE MARZI ed altri: « Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti » (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (2310).

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge le interrogazioni, le interpellanze e la mozione presentate alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta del 4 dicembre 1973, alle 14,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960 e modifica dell'articolo 6 della legge 1° luglio 1959, n. 514, in materia di brevetti per invenzioni industriali (982);

— *Relatore:* Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo NATO sulla comunicazione di informazioni tecniche a scopi di difesa, concluso a Bruxelles il 19 ottobre 1970 (1481);

— *Relatore:* Di Giannantonio;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971 (*approvato dal Senato*) (1757);

— *Relatore*: Fracanzani;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia per le reciproche esenzioni fiscali e doganali a favore degli istituti culturali, concluso ad Helsinki il 21 maggio 1971 (1983);

— *Relatore*: Fracanzani;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con scambio di note relativo all'integrazione dell'articolo 23 della Convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971 (*approvato dal Senato*) (2136);

— *Relatore*: Fracanzani;

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a New York il 12 marzo 1971, e del Protocollo di emendamento all'articolo 56 della Convenzione medesima, adottato a Vienna il 7 luglio 1971 (*approvato dal Senato*) (2360);

— *Relatore*: Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, conclusa a Roma il 16 novembre 1971 (2415);

— *Relatore*: Salvi.

3. — *Discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, concernente il pagamento anticipato della tredicesima mensilità al personale in attività di servizio dello Stato (2533);

— *Relatore*: Postal.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Erogazione per l'anno 1971 e per il primo trimestre dell'anno 1972 di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli impren-

ditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori (*approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1427);

— *Relatore*: Amodio.

5. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

TRIPODI ANTONINO ed altri: Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria (476);

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore*: Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

e delle proposte di legge costituzionali:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1973

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

6. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 21,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiateINTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONI

FRACANZANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere, dopo la motivata presa di posizione del Ministero degli affari esteri relativa alla « sorpresa » e al « disappunto » venutisi a verificare in Italia a seguito della esclusione del nostro paese dall'incontro dei Ministri finanziari della Gran Bretagna, della Francia e della Germania con quelli degli USA e del Giappone, quali riscontri il nostro Governo abbia finora avuto e quali iniziative e passi ulteriori il Governo italiano intenda intraprendere anche in previsione di prossime importanti scadenze e in particolare del « vertice » dei Capi di Stato e di Governo dei nove paesi della CEE. (5-00608)

MIRATE, BARDELLI, PEGORARO, ESPOSTO, BONIFAZI, GIANNINI, RIGA GRAZIA, VALORI, MARTELLI, DI MARINO, SCUTARI, MICELE e DULBECCO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere:

quali misure intenda assumere il Governo di fronte alla drammatica situazione determinatasi nelle campagne in conseguenza della mancanza del carburante per uso agricolo che, in numerose zone del paese, impedisce di effettuare le operazioni di semina e ha gettato in grave crisi gli allevamenti avicoli, le colture floricole ed altri importanti comparti produttivi;

quali misure intendano assumere i Ministri interessati onde garantire il regolare rifornimento del carburante a uso agricolo a prezzi agevolati a favore delle aziende contadine, salvaguardando in tal modo l'intera agricoltura italiana dai gravi contraccolpi che il perdurare di tale situazione non potrebbe non determinare. (5-00609)

LA BELLA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se risponde al vero che sta per essere adottato « un provvedimento con il quale viene affidato all'Associazione nazionale controllo della com-

bustione (ANCC) il compito di prendere sotto controllo tutti gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda installati in condomini privati », nonché compiti di controllo nel settore della distribuzione del gas e della applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente gli inquinamenti atmosferici, come ha dichiarato il presidente dell'ANCC ad una assemblea di industriali e un alto funzionario dell'ente in una recente trasmissione radiofonica; se non ritengano l'eventuale ampliamento delle competenze della associazione coatta, oltre che in contrasto con la prospettiva delle riforme, quella sanitaria in particolare, che deve portare, tra l'altro, allo scioglimento anche in questo ente, incongruo perché delegherebbe compiti pubblici di prevenzione e tutela della salute collettiva ad un ente di natura ibrida ed ambigua, ove per il fatto che la stragrande maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione appartiene alla Confindustria, non può che perseguire oggettivamente interessi di parte e quindi con gravi carenze come già rilevato nell'interrogazione n. 5-00510 (ancora in attesa di risposta) nonché intempestivo stante il giudizio di legittimità del decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, istitutivo dell'ANCC, e successive modifiche e aggiunte, pendente dinanzi la Corte costituzionale a seguito di ordinanza del tribunale di Ascoli Piceno emessa il 10 aprile 1972, che ha ritenuto la questione non manifestamente infondata in relazione agli articoli 13 e 18 della Costituzione che sanciscono il principio della libertà e volontarietà delle associazioni fra privati cittadini. (5-00610)

FRACANZANI, PERRONE, MARCHETTI e PUMILIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso:

che in Portogallo è stata lanciata da parte della polizia politica DGS (ereditiera della PIDE di triste memoria) una campagna di arresti in quest'ultima settimana di novembre fra gli ambienti dell'opposizione democratica, campagna di arresti che ha colpito particolarmente i cattolici progressisti e fra questi persone molto note come ex dirigenti dell'azione cattolica operaia e il fondatore della « Commissione nazionale di soccorso ai prigionieri politici », Nuno Teotónio Pereira;

che, malgrado la legge n. 368 del 30 settembre 1972 autorizzi la presenza di un avvocato di fiducia dell'arrestato agli interrogatori, in effetti questo non viene mai convocato nel caso di accusati politici, consentendo alla polizia DGS gravi arbitri e l'impiego sistematico

della tortura del sonno, documentati anche da una recente inchiesta della Lega dei diritti dell'uomo belga —

quali passi abbia compiuto o intenda compiere presso il governo portoghese, facendosi anche interprete dei sentimenti democratici dell'opinione pubblica italiana, a difesa — particolarmente a favore degli arrestati, « rei » solamente di opposizione democratica — di elementari diritti umani, civili e politici. (5-00611)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia vero che il prefetto di Perugia in data 21 ottobre 1972 emise un decreto con il quale dichiarava la decadenza di vari consiglieri comunali del comune di Spoleto e di altri comuni della stessa provincia, in quanto ineleggibili per il fatto che i medesimi risultavano dipendenti della Banca popolare di Spoleto, esattore e tesoriere degli anzidetti comuni (sentenza Corte di cassazione n. 2428/1970), ricorrendo nei loro confronti la causa di ineleggibilità prevista dall'articolo 15, n. 3, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

per sapere se sia vero che fra questi era il consigliere comunale del MSI-destra nazionale ragionier Alberto Mazzaneschi, impiegato del predetto istituto bancario, il quale in ottemperanza al citato decreto prefettizio si dimise immediatamente dalla carica amministrativa, nonché il signor Raffaele Spoletini, sindaco della DC del comune di Scheggino e il ragionier Agostino Morganti, vice sindaco del comune di Sellano, anch'essi dipendenti della Banca popolare di Spoleto che gestisce il servizio di esattoria e tesoreria dei rispettivi predetti comuni, i quali si sono ben guardati dall'adempiere l'ordine del prefetto;

per sapere come possa consentirsi che i citati pubblici amministratori, essendo irrilevante, tra l'altro, che siano o meno inquadrati nel personale addetto effettivamente alla gestione dell'esattoria e tesoreria comunale, persistano in una posizione che peraltro è di grave responsabilità, in aperto dispregio della legge, della giurisprudenza consolidata e del decreto prefettizio e conseguentemente quali passi intendano intraprendere perché non appaia lecito ad amministratori della maggioranza governativa (cittadini di serie A), ciò che sembra illecito a consiglieri della opposizione nazionale (cittadini di serie B). (4-07771)

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se sono a conoscenza che andando di questo passo il lago Trasimeno è destinato a morire, atteso che, a partire dagli anni '50, allorché il lago venne a trovarsi al colmo di una delle sue ricorrenti crisi (abbassamento del livello delle acque), la situazione è affatto migliorata, come confermato dall'ulteriore diminuzione per oltre un metro e mezzo del livello predetto che rappresenta poco meno di un quarto della sua massima profondità, così da lasciare vastissime zone ai suoi margini trasformati in acquitrini paludosi con il continuo intensificarsi della flora lacustre, con la progressiva estinzione del patrimonio ittico e con gravi danni alla vita socio-economica della zona che gravita attorno al più grande lago dell'Italia peninsulare, specialmente al settore del turismo, che non può non risentirne negativamente.

Per sapere, pertanto, se non si ritenga di intervenire ulteriormente — una volta risultati insufficienti i lavori di immunizzazione nel lago dei due corsi d'acqua che dovevano aumentare il bacino imbrifero, e cioè il Tresa e il Rio Maggiore — aumentando il bacino di raccolta e disponendo per la immissione degli altri due torrenti, il Lesse e il Mucchia, secondo l'impegno conseguito dalla commissione Togni che nel 1950 eseguì i progetti per il risanamento del Trasimeno, onde venire incontro anche alle attese degli oltre 400 pescatori e garantire con un livello costante delle acque l'avvenire di tutto il comprensorio. (4-07772)

MENICACCI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza che nei giorni scorsi si è verificato all'interno dell'istituto per geometri « F. Cesi » di Terni un gravissimo episodio di intolleranza politica (posto in essere da alcuni comunisti, taluni dei quali estranei all'istituto, e dallo stesso preside Antonio Pitasi), che per la sua indubbia gravità non ha mancato di turbare la coscienza civile della popolazione di Terni, la quale reclama, per la condanna di ogni forma di violenza, che i provocatori ed i faziosi siano individuati, denunciati e puniti, come meritano.

L'interrogante è venuto a conoscenza:

che, mentre era in corso una assemblea di studenti ed insegnanti, con la partecipazione dei rappresentanti del comune e della Regione retti a maggioranza frontista, indetta per discutere i problemi del caro libri e

dei trasporti gratuiti, un oratore comunista, con squisita aderenza al tema prefissato, si è messo a parlare degli « americani sfruttatori » e dell'« imperialismo capitalistico », suscitando l'ilarità di parte dei presenti e la critica di uno studente anticomunista subito intervenuto;

che un gruppo di attivisti comunisti presenti, estranei alla scuola, abilmente orchestrati, si metteva subito ad urlare impropri contro il « fascista » impedendogli di parlare minacciandolo di percosse; e — sulla base della « legge Scelba » — chiedendo la espulsione dall'assemblea; il tutto sotto gli occhi del pavido preside Pitasi, il quale, anziché respingere l'avversa, antidemocratica ed illegittima decisione, provvedeva a cacciare materialmente il giovane anticomunista dall'assemblea, afferrandolo per un braccio;

per sapere se ravvisino nel comportamento del preside gli estremi dell'abuso di potere e se ritengano che una tale persona, disposta a far proprie le intimidazioni di pochi scalmanati, per di più non del tutto appartenenti alla scuola, violando le leggi in vigore, sia la meno idonea a svolgere le delicate funzioni di capo d'istituto e vada rimosso; se non ritengano necessario disporre una inchiesta, su quanto accaduto per i provvedimenti del caso anche di ordine disciplinare;

per sapere infine quali disposizioni intendano impartire per evitare nel futuro siffatti gravissimi attentati contro le libertà civili e il diritto allo studio garantiti dalla Costituzione. (4-07773)

LOBIANCO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risulta vera la notizia diffusa fra i cittadini dell'isola d'Ischia del proponimento dell'Amministrazione finanziaria di sopprimere le commissioni distrettuali delle imposte, nonostante le giuste motivazioni che già sono state considerate quando in occasione del decreto 6 ottobre 1972, n. 644, fu confermato l'ufficio delle imposte di Ischia, il tutto in ordine alle esigenze logistiche e alle notevoli difficoltà che una eventuale soppressione delle commissioni creerebbe per i contribuenti dei comuni dell'isola. -

L'interrogante desidera sapere, inoltre, se può considerarsi legittima la costituzione della commissione distrettuale delle imposte di Ischia in quanto, nonostante le precise prescrizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, pur avendo i vari comuni dell'isola di Ischia e di

Procida designato i propri candidati, nessun cittadino residente nei predetti comuni risulta incluso nella predetta commissione. (4-07774)

GIOVANNINI. — *Ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se presso gli aeroporti nazionali possa essere impedito l'espatrio verso gli Stati: Austria, Benelux, Francia, Grecia, Malta, Monaco (Principato), Svizzera, Turchia, Germania (Repubblica federale) e Inghilterra, ai cittadini italiani titolari di tessera di viaggio degli impiegati dello Stato, ai quali le vigenti norme danno diritto di effettuare viaggi all'estero, senza obbligo di possesso e di esibizione di passaporto, come è anche trascritto in una circolare della questura di Firenze, in cui si dice, testualmente: « ...E altresì valida per l'espatrio per detti paesi (quelli già menzionati) la tessera di viaggio degli impiegati dello Stato e loro familiari ».

Quanto sopra in relazione a un episodio accaduto il 1° novembre 1973 presso l'aeroporto di Genova, ove due coniugi, cittadini italiani ed impiegati dello Stato, non hanno potuto partire in aereo per recarsi, in comitiva turistica, in Inghilterra, causa il « veto » posto da un agente addetto al servizio di controllo, nonostante che i suddetti avessero esibite le rispettive tessere di viaggio mod. AT degli impiegati dello Stato.

Gli interessati, medesimi, sono:

Pignotti Nedo, nato a Firenze il 13 febbraio 1927, impiegato del Ministero della difesa, tessera n. 0913005 in data 13 ottobre 1969 rilasciata dal Comando della scuola di applicazione AM di Firenze;

Vestri Nilvana in Pignotti, nata a Prato il 27 aprile 1933, insegnante di scuola elementare di Stato, tessera n. 06558059 in data 4 febbraio 1971 rilasciata dal Provveditorato agli studi di Firenze.

Il viaggio, per via aerea, organizzato dal « Turistravel Service », con sede a Firenze, via Calimala, era effettuato dalla compagnia aerea « DAN-Air » - Services limited, 36/38, New Broad Street, London, EC2M-1NH - con partenza alle ore 6,45 del 1° novembre 1973, dall'aeroporto di San Giusto a Pisa, con volo (bis) « DAN-Air » 9378 per Gatwick-Londra.

A causa, però, della nebbia, qui, la partenza in aereo non avveniva, e tutti i passeggeri della comitiva, di cui facevano parte i predetti coniugi, venivano trasferiti, in pullman, all'aeroporto di Genova, dove, una volta giunti, si verificava, appunto, l'episodio sopra riferito.

Gli interessati, avendo avuto impedito il viaggio, oltre al grande disappunto di essere rimasti « a terra », hanno ricevuto il danno della spesa del biglietto di viaggio acquistato, spesa resasi inutile. (4-07775)

REGGIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se corrispondono a verità le notizie apparse sulla stampa secondo le quali a funzionari dello Stato, che hanno usufruito delle speciali condizioni dell'esodo volontario, sono stati offerti vantaggiosi contratti di collaborazione da parte degli stessi Ministeri, da cui dipendevano. (4-07776)

MANCINI VINCENZO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia che da parte dello stato maggiore dell'esercito sono state impartite disposizioni alla direzione generale di artiglieria (AMAT) perché sospenda la indizione di due gare per la complessiva provvista di 1.300.000 bombe a mano tipo SRCM inerenti il fabbisogno 1974 (per 650.000, gara riservata all'Italia meridionale, e per 650.000, gara nazionale); per sapere se non ritenga, invece — tenuto conto anche che, conformemente al parere che sarebbe stato espresso dal Consiglio di Stato, le dette due gare dovevano essere a giorni indette — di impartire disposizioni perché quanto meno la gara riservata all'Italia meridionale venga al più presto indetta, in considerazione del grave danno che, in mancanza, deriverebbe alle maestranze occupate presso la società elettromeccanica « La Precisa » stabilimento di Teano, unica azienda privata tecnicamente attrezzata per tali lavorazioni, la quale da anni lavora soprattutto per forniture militari; ricordato che l'annullamento totale delle gare anzidette provocherebbe l'immediato licenziamento di circa 200 unità lavorative, per conoscere come possa ritenersi conciliabile un totale annullamento delle gare, che comunque sorprenderebbe, con la conclamata necessità dello sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno — occupazione che andrebbe quantomeno salvaguardata negli attuali livelli — e se non ritenga, viceversa, anche perché risulti più razionale ed equilibrata la politica del contenimento delle spese, che possa ridursi alla metà il quantitativo di bombe a mano originariamente previsto, indicando, conseguentemente, almeno la gara riservata all'Italia meridionale (650.000 bombe SRCM) che è prevedibile sarà aggiudicata alla società elettromeccanica « La

Precisa » in relazione alla sua particolare attrezzatura e alla sua lunga esperienza nel settore. (4-07777)

CIAMPAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se in relazione ai provvedimenti in corso per la restrizione dei consumi energetici siano state tenute presenti alcune esigenze di categoria per le quali, con modalità molto rigorose, vi sia una deroga alle disposizioni emanate. Se, in particolare, non ritengano di adottare provvedimenti permissivi in favore degli invalidi non deambulanti, al fine di consentire agli stessi di usufruire oltre alle già previste motocarrozze anche di altri mezzi di trasporto necessari, purché con le dovute cautele; se non ritengano opportuno altresì estendere le medesime autorizzazioni concesse ai taxi anche alle autovetture adibite al trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente, nonché ai mezzi di trasporto adibiti alle consegne di merci o di prodotti alimentari deperibili.

Le autorizzazioni sopra indicate si appalesano necessarie ed indispensabili per quanto riguarda gli invalidi non deambulanti, tenuto conto che nei confronti degli stessi ogni provvedimento non può porre in essere disparità di trattamento tra coloro che guidano la motocarrozza e coloro che — pur essendo in possesso di speciale patente — guidano automezzi diversi.

I richiesti permessi per le auto pubbliche da noleggio e per i mezzi di trasporto di merci deperibili sono da ritenersi altrettanto necessarie: infatti il servizio espletato dalle prime è stato previsto e disciplinato per esigenze e prestazioni che non sono confondibili con l'uso privato delle autovetture (tant'è che la regolamentazione è parallela a quella di un servizio di pubblico interesse); non meno importante è infine da ritenersi la necessità di consentire il trasporto di prodotti deperibili il cui eventuale arresto potrebbe arrecare notevoli danni all'economia nazionale. (4-07778)

RAUSA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza del problema urgente della modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, presente anche nella proposta del 20 ottobre 1972; tale proposta, infatti, prevede l'avanzamento dei tenenti del ruolo speciale unico dell'esercito per anzianità dopo sei anni di permanenza

nel grado, ad eccezione dei vincitori dei concorsi banditi sino a tutto il 1968, per i quali tale periodo verrebbe ridotto a tre anni.

L'interrogante desidera altresì conoscere se risulta palese che la modifica rappresenterebbe un giusto beneficio sia sul piano giuridico sia sul piano economico, in particolare per quegli ufficiali che hanno compiuto la permanenza di 6 anni nel grado di tenente alla data del 20 aprile 1973, mentre sarebbe altrettanto giusto prevedere l'efficacia di un simile provvedimento a partire dal 20 aprile 1970, per non deludere le aspettative di coloro che a tale data compiono tre anni di permanenza nel grado di tenente, escludendoli da un beneficio per altro maturato.

Si desidera sapere se al Ministro risulti che le pressioni per tutto quanto sopra ricordato provengono da diverse parti politiche e si sono rese sempre più insistenti negli ultimi tempi.

Se, infine, egli ha in animo, nell'ambito delle sue competenze, iniziative sollecite per la soluzione del problema. (4-07779)

GALASSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza:

che, nella provincia di Novara, un gruppo di pensionati sottufficiali dell'aeronautica militare da 24 mesi è in attesa del libretto di pensione;

che la liquidazione ENPAS si attende da oltre un anno;

che pensionati con qualifica da scelto hanno ricevuto il decreto di liquidazione sin dal settembre 1972 ma a tutt'oggi — fine novembre 1973 — non hanno ancora percepito una sola lira.

Per conoscere altresì quali provvedimenti urgenti si intendano adottare al fine di ovviare alla penosa situazione denunciata. (4-07780)

GIADRESCO, BOLDRINI, TALASSI GIORGI RENATA e NICCOLI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del commercio con l'estero.* — Per sapere quali ragioni abbiano indotto alla decisione di sopprimere il servizio giornaliero per il trasporto dei carri merci per l'estero sulla linea Faenza-Lavezzola (Ravenna);

se sia stato valutato il gravissimo danno che in tal modo viene arrecato all'economia locale dei comuni di Massalombarda, Concesio, Sant'Agata sul Santerno e delle località limitrofe; alle ripercussioni negative che si avranno sull'economia nazionale in quanto il provvedimento compromette irrimediabilmente il regolare andamento delle esportazioni di

prodotti ortofrutticoli e provoca una seria minaccia alla sopravvivenza delle piccole e medie aziende dei produttori e degli esportatori ortofrutticoli;

in base a quali criteri sia stata proposta in alternativa la utilizzazione dei carri merci per alcune giornate lavorative, senza considerare che le esportazioni di tali prodotti in direzione dei paesi dell'Europa, avviene su specifica domanda degli acquirenti stranieri per cui soltanto con un servizio giornaliero è possibile fare fronte alle crescenti esigenze e alla concorrenza sui mercati esteri.

Gli interroganti ritengono che le lagnanze e le proteste degli enti pubblici locali, delle forze politiche e sindacali e degli operatori economici interessati al settore ortofrutticolo, siano pienamente giustificate e sollecitano il ripristino del servizio giornaliero di trasporto dei carri merci. (4-07781)

STORCHI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se sia possibile far proseguire fino a Roma il rapido 817 in partenza da Venezia alle ore 8,04 e in arrivo a Firenze alle 10,44. Ciò permetterebbe di realizzare anche al mattino un collegamento veloce fra Venezia e Roma particolarmente opportuno sia come orario sia come tempo di percorrenza in modo da costituire un ulteriore miglioramento delle comunicazioni ferroviarie fra il Veneto e la capitale. (4-07782)

STORCHI. — *Al Ministro dei trasporti e del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza che in Sardegna — nonostante l'esistenza di complessi industriali per la lavorazione e raffinazione del petrolio fra i più importanti d'Europa — improvvisamente si è verificata una eccezionale penuria di carburanti agricoli, gasolio e oli combustibili vari, così che alle ditte distributrici è stata garantita la fornitura del solo 40 per cento del quantitativo a suo tempo ordinato.

A prescindere dal danno che siffatto decurtamento arrecherà alla già misera economia dell'isola, vi è da considerare che detti stabilimenti sono sorti, per la più gran parte, con i contributi e mutui agevolati per centinaia di miliardi concessi dalla regione sarda e che in detti stabilimenti il sopra precisato carburante esiste in quantità notevolissima di gran lunga superiore al fabbisogno regionale e forse nazionale, per cui siffatta improvvisa decurtazione appare pretestuosa e artificiosa ed in concreto si risolverebbe principalmente a danno della Sardegna. (4-07783)

CAVALIERE. — *Al Ministro della difesa.*

— Per sapere se non ritenga opportuno rivedere la decisione per cui entro il 31 dicembre 1973 dovrebbero essere posti in congedo i marescialli maggiori dell'aeronautica militare delle classi 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, i quali, al compimento del 56° anno di età, hanno contratto la ferma per altri 5 anni, con l'assegnazione al ruolo speciale mansioni di ufficio.

Il provvedimento sembra dettato da esigenze di bilancio; ma non si giustifica ugualmente, sia perché esso è limitato ai soli sottufficiali dell'aeronautica militare, sia perché creerebbe situazioni di estremo disagio agli interessati i quali, mentre, sicuri di rimanere in servizio fino al 61° anno di età, così come accaduto per le classi precedenti, avevano regolato il bilancio familiare in relazione allo stipendio percepito, verrebbero improvvisamente a trovarsi con la entrata della sola pensione, quindi con disponibilità sensibilmente inferiori alle attuali.

Le difficoltà sarebbero ancora più pesanti, in relazione all'andamento del costo della vita. (4-07784)

CAVALIERE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che difettano sul mercato i concimi chimici occorrenti per le semine in corso, mentre per le piccole quantità che gli speculatori sono disposti a vendere, si chiedono prezzi altissimi, assolutamente ingiustificabili e comunque non sopportabili dai cerealicoltori.

Si fa presente il vivo malumore, oltre la comprensibile preoccupazione, che serpeggia fra gli interessati, e la necessità di adottare tempestive misure, per assicurare una regolare ed adeguata fornitura. (4-07785)

SPINELLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che l'Ordine degli ingegneri sta rifiutando l'iscrizione all'albo ai laureati in ingegneria che non abbiano dato gli esami di meccanica applicata in macchine, fisica tecnica ed elettrotecnica.

Indipendentemente dal giudizio di merito sulla utilità di tali materie per certi corsi, dimostrata dal fatto che la loro eliminazione dai piani di studio, ad esempio, di urbanistica o civile è avvenuta, da parte della facoltà, sul terreno di una scelta di qualità e di specializzazione al fine di eliminare lo

spreco di energie inutili e dedicare maggiore impegno alle materie veramente indispensabili, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga assurdo il suddetto diniego verso chi ha addirittura fatto proprio un piano di studio elaborato e consigliato dal consiglio di facoltà, ha ottenuto la laurea ed ha superato un esame di Stato dove nessuna obiezione è stata mossa.

Se non ritengano pertanto indispensabile operare per rimuovere la posizione presa dall'Ordine degli ingegneri che appare ispirata soltanto al tentativo di risolvere il contrasto che esiste tra crescita della popolazione scolastica e posti nella società attraverso una posizione negativa e discriminatoria che, non solo non può risolvere tale problema, ma crea assurde situazioni secondo le quali un ingegnere elettrotecnico sarebbe in condizione di siglare un piano regolatore od un progetto edilizio, mentre la stessa cosa sarebbe negata ad un urbanista o un civile.

Se non ritengano che, al di là delle persone — laureati e studenti — che vengono ad essere colpite da questo provvedimento, il problema debba essere affrontato e risolto per difendere l'autonomia dell'università, delle sue autonome scelte verso qualsiasi interesse precostituito se non vogliamo aprire la strada ad una repressione culturale che potrebbe domani colpire l'intera scuola. (4-07786)

SEMERARO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso l'ENI perché solleciti l'AGIP a condurre ricerche e studi di eventuali giacimenti di idrocarburi che potrebbero trovarsi nel sottosuolo dell'agro di Castellaneta (Taranto), dove nelle aziende agricole Quinto e Russo — sulla statale n. 106 Taranto-Reggio Calabria — da diversi anni si verifica il fenomeno di evaporazione in superficie di gas o idrocarburi, che spesso sono sfruttati dai contadini del luogo per i loro più elementari fabbisogni energetici.

Tutto ciò in relazione alle attuali esigenze del settore che impegneranno l'ente di Stato ad effettuare sondaggi e ricerche con più assiduità sul territorio nazionale. (4-07787)

BENEDIKTER. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia esaurientemente informato sulla gravissima situazione creatasi nelle ultime settimane nel Sudtirolo, soprattutto a Bolzano

e nelle altre città della provincia, in conseguenza della penuria del gasolio, del kerosene e degli olii combustibili in genere.

La provincia di Bolzano che è stata la prima a soffrire di questa crisi e la prima a chiedere, per lungo tempo inutilmente, misure atte a rimediare tempestivamente agli inconvenienti lamentati, deve registrare attualmente il prolungarsi ed aggravarsi di questo stato di cose che mette seriamente in pericolo la sua economia e disturba pesantemente la vita quotidiana dei cittadini.

Ritenendo che non sia giusto che la popolazione di una zona orograficamente e geograficamente già alquanto disagiata come quasi tutto il territorio del Sudtirolo, soffrendo della carenza di mezzi pubblici di trasporto possa essere condannata per di più a subire senza difese gli attacchi delle temperature gelide di un lungo inverno, l'interrogante chiede perciò di conoscere quali urgenti misure egli intenda adottare per ovviare alla situazione di drammatico disagio sotto ogni profilo in cui si trovano soprattutto molte scuole di ogni ordine e grado, ospedali ed altri enti socioculturali della provincia di Bolzano.

(4-07788)

RICCIO STEFANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda confermare il parere favorevole, espresso dalla sovrintendenza ai monumenti di Napoli, sulla localizzazione in Pozzuoli dell'ospedale civile Santa Maria delle Grazie, essendo assurdo lo spostamento verso Villa Literno, Aversa o Caivano, suggerito dal Consiglio superiore delle belle arti.

L'interrogante fa presente che l'ospedale è una struttura sociale di servizio alle popolazioni, le quali devono potervi accedere celermente e comodamente.

(4-07789)

IPERICO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se siano esatti i conteggi relativi alla pensione n. 6239964 DEL percepita da Brocca Maria, ostetrica condotta al comune di Robbio fino al 1969, tenuto presente che risultano all'oggetto una serie di irregolarità fra le quali:

la collocazione a riposo forzata prima del compimento dei 40 anni di servizio, come previsto dalle leggi 24 luglio 1954, n. 596 e 7 maggio 1965, n. 459, con avallo di tale decisione illegittima anche da parte del direttore della divisione XIII di codesto Ministero il quale, in lettere del 13 luglio 1970 e del 17 novembre

1970 non protocollate, scriveva fra l'altro all'interessata « che nel suo caso non trovano applicazione le norme previste dalle leggi nn. 596 e 459 in quanto esse si riferiscono esplicitamente ai soli ufficiali sanitari e sanitari condotti e non alle ostetriche », dando una versione palesemente illegale della norma di legge in quanto le ostetriche condotte, in base al testo unico delle leggi sanitarie - capo VII, sezione V, articoli 66 e seguenti e regio decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281, titolo II -, risultano incluse fra i sanitari condotti;

L'emissione di due decreti da parte di codesto Ministero, uno del 22 novembre 1970, annullato e sostituito da un successivo dell'8 maggio 1972 con riconoscimento di trattamento pensionistico tuttavia inferiore a quello spettante di diritto in base a 40 anni di servizio;

la sospensione non motivata della indennità integrativa speciale percepita regolarmente fino al 31 dicembre 1972.

Per sapere inoltre, in base a tutto ciò, se non si ritenga necessario rivedere tutta la pratica ripristinando il diritto dell'interessata e fare luce sulle cause ed eventuali responsabilità che hanno determinato tali fatti. (4-07790)

DI GIESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri delle partecipazioni statali e del bilancio e programmazione economica e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere, in relazione alle notizie riportate da alcuni organi di stampa circa la decisione di rinviare l'esecuzione dei più importanti programmi Aerialitalia:

1) se devono ritenersi tuttora valide le assicurazioni e le conferme più volte fornite circa la concreta realizzazione a Foggia-Amendola di uno stabilimento aeronautico che consentirebbe l'occupazione di circa seimila dipendenti;

2) se è vero che nell'accordo di collaborazione tra la Boeing e Aerialitalia, sono intervenuti o starebbero per intervenire sostanziali mutamenti che si concreterebbero nel rinvio del programma per la costruzione del trireattore 7 X 7 e nella riduzione della partecipazione italiana all'impresa;

3) quale collegamento vi è tra le notizie sopra riportate e se non ritenga il Governo che, nel caso le medesime venissero confermate, ne risulterebbe un duro colpo alle attese delle popolazioni meridionali ed alla cre-

dibilità degli impegni ripetutamente assunti per il rilancio di una concreta politica meridionalistica.

Per conoscere infine quali tempi tecnici saranno osservati per la realizzazione dello stabilimento in parola, in coerenza con le decisioni del Governo, e quale potenziale occupazionale ne deriverà in favore delle popolazioni meridionali interessate. (4-07791)

PALUMBO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali non sia stato provveduto finora alla riliquidazione della pensione goduta dall'ottantaseienne insegnante di musica già di ruolo, Orlando Nicola da Salerno (posizione 19757) e quando si ritiene potersi provvedere.

(4-07792)

SISTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se risponde al vero che l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Alessandria, nella predisposizione in corso di un piano di accentrimento degli attuali uffici di collocamento in sede provinciale, ha previsto lo spostamento in Arquata Scrivia dell'ufficio di collocamento attualmente funzionante a giorni alterni a Borghetto Borbera e a Vignole Borbera;

2) se è a conoscenza che il predetto ufficio di collocamento assiste complessivamente 23 piccole industrie di tipo artigianale con oltre 70 dipendenti e 23 industrie di notevole importanza con oltre 1.500 dipendenti;

3) se ritiene sia opportuno privare i predetti comuni (con una popolazione di circa 4 mila abitanti) di un servizio di tanta importanza sociale in un momento in cui nella bassa valle del Borbera è in corso un rilevante sviluppo industriale, con la conseguenza che i potenziali utenti di quel servizio saranno costretti a percorrere notevoli distanze chilometriche per raggiungere, in Arquata Scrivia, l'ufficio di collocamento così unificato. (4-07793)

SISTO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che la « Maura Spa », sorta nel 1953 come deposito di combustibile ai piedi di Coniolo Monferrato (Alessandria) in un'ansa del Po, si è trasformata successivamente in distilleria (con produzione di semilavorati di petrolio) e, dal 1969, in raffineria a ciclo com-

pleto per la lavorazione di 300 mila tonnellate annue di greggio (autorizzata da un permesso-stralcio relativo ad una domanda di lavorazione per un milione di tonnellate annue) — se non ritenga di pronunciarsi al più presto in merito ad una sua seconda, relativamente recente richiesta, volta a portare la propria capacità lavorativa del greggio a tre milioni di tonnellate annue.

Per sapere se non intenda porre sollecito termine ad un crescente stato di tensione, denunciato ripetutamente dalla stampa locale e nazionale, che esiste tra i circostanti comuni di Coniolo, Pontestura, Casale Popolo, Morano Po e Casale Monferrato da una parte — sostenenti che il progettato ingrandimento della « Maura Spa » è in contrasto con l'attuale piano petrolifero nazionale, va contro ad un certo tipo di programmazione territoriale che tende alla valorizzazione turistica del Basso Monferrato e aggraverebbe, se attuato, i danni e i pericoli già derivanti alla salute di oltre 60 mila persone dall'inquinamento atmosferico prodotto da un gigantesco cementificio agente nella zona — e la dirigenza della detta raffineria, dall'altra, che sostiene invece ogni infondatezza dei timori denunciati in quanto i progetti di ampliamento assicurerebbero l'eliminazione di ogni genere di inquinamento attraverso la costruzione di un alto camino destinato a disperdere i fumi delle caldaie, e il potenziamento della « torcia » che brucia i gas vaganti, inquinatori dell'atmosfera. (4-07794)

MICHELI PIETRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere, in relazione al grave problema del controllo dei prezzi affrontato dal decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, quali misure intendano ulteriormente porre in atto allo scopo di superare la preoccupante situazione in cui sono venuti a trovarsi gli artigiani produttori e stagionatori di salumi, in particolare della provincia di Parma, famosa per la sua produzione tipica, a seguito della assoluta impossibilità di contenere i costi delle materie prime, sussidiarie e di lavorazione nei limiti e nelle misure che contribuirono a determinare i prezzi di vendita praticati e fissati alla data del 16 luglio 1973.

A tal proposito è opportuno tener presente che i produttori non sembrano più in grado di reperire se non a prezzi notevolmente maggiorati i suini, le carni macellate nazionali ed estere, il materiale di confezionamento e d'imballaggio e si vedono costretti a sobbar-

carsi l'aumento dei costi dei trasporti, dei carburanti, degli interessi bancari, della mano d'opera.

Il quadro delle difficoltà appare ulteriormente aggravato dal notevole peggioramento delle forniture da parte dei macellatori, che determina per le aziende artigiane di trasformazione costi maggiori per gli scarti, la rifilatura e la mondata delle carni; inoltre, la pratica ormai consueta del sovrapprezzo attuata da parte di molti fornitori, ha portato di fatto la contrattazione a sfuggire ormai al blocco dei prezzi e ad ubbidire alla legge della domanda e dell'offerta, con pesanti conseguenze che vanno urgentemente corrette, se non si vuole seriamente e pericolosamente compromessa, per l'antieconomicità della gestione, l'attività produttiva di un settore che, specie per la provincia di Parma, svolge un ruolo vitale ed irrinunciabile. (4-07795)

D'AURIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire, disponendo oculati accertamenti ed adottando conseguenti appropriati provvedimenti, al fine di garantire ai dipendenti dello stabilimento di S. Anastasia (Napoli) della Corderia napoletana, possibili e civili condizioni di vita;

è da considerare che gli operai che lavorano in detto stabilimento, attualmente, sono sottoposti a snervanti ed insostenibili ritmi di lavoro svolto in ambienti estremamente rumorosi, polverosi ed abbondanti di sporcizia, privi di idonei impianti di aerazione e di depurazione, per cui subiscono incalcolabili danni sia dal punto di vista fisico che psichico. (4-07796)

D'AURIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga da considerare meritevole di una ricompensa al valor civile il 61 enne vigile urbano di Mugnano (Napoli) che, con estremo coraggio e sangue freddo, nonostante consapevole di mettere la propria vita in pericolo, ha fatto fallire una tentata rapina all'agenzia della banca Fabbrocini di Mugnano e provocato l'arresto dei tre rapinatori, uno dei quali è stato da lui stesso catturato dopo d'averlo ferito lievemente.

(4-07797)

BENEDIKTER. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere quali misure intende adottare per far fronte alla grave crisi che, in seguito alle restrizioni recentemente

imposte dal Governo, minaccia principalmente quelle zone del territorio nazionale che vivono prevalentemente di turismo, proprio per il tipo di sviluppo che si è sinora perseguito, per esempio la quasi totalità della provincia di Bolzano. Il divieto di circolazione delle automobili private nelle domeniche e nei giorni festivi colpirà particolarmente alcune dozzine di località di turismo invernale, nella maggior parte dei casi prive di collegamenti ferroviari e raggiungibili soltanto per via stradale. La stagione invernale in vallate di notorietà anche internazionale, quali la val Badia, la val Pusteria, la val Venosta, la val Gardena, eccetera, che assicura il lavoro a migliaia e migliaia di persone (negozianti, albergatori, camerieri, maestri di sci, addetti alle seggiovie, ecc.) è minacciata di colpo di dover subire le disastrose conseguenze di quelle gravi misure governative.

A parte il fatto che decine di paesi in alcune vallate montane sono minacciate dall'isolamento totale nei giorni festivi, chi pagherà più duramente queste scelte restrittive saranno senza dubbio i già menzionati operatori turistici e gli esercizi commerciali che temono comprensibilmente di andare incontro in non pochi casi a fallimenti e chiusure. Per queste ed altre categorie già seriamente minacciate dalla crisi che, nel temuto caso che l'afflusso di turisti principalmente stranieri sarà notevolmente diminuito, sarebbe di dimensioni catastrofiche, il futuro si presenta assai incerto.

Da un primo serio calcolo eseguito da parte delle autorità competenti deriva che il danno per l'economia della provincia di Bolzano, che sta sentendo già le ripercussioni della grave crisi congiunturale, si aggirerebbe attorno ai 35 miliardi di lire, con conseguenze temibilmente molto pesanti, soprattutto nel campo dell'occupazione stagionale. Lontano dalle idilliache visioni delle nostre future domeniche ecologiche, condivise soltanto in parte dall'interrogante, è questa la triste realtà che si presenta per una delle più laboriose popolazioni d'Italia.

Pur sapendo che questo attuale non è certamente il momento per suscitare un facile allarmismo, dannoso per tutti, ma al contrario di fare dei sacrifici da parte di tutti, si deve però lamentare che le prospettive future per il turismo e per il commercio nel Sudtirolo si presentano nettamente negative. Per questi ed altri motivi l'interrogante chiede di sapere se e quando e, nel caso augurabilmente affermativo, in quale misura il Ministro abbia l'intenzione di provvedere urgentemente ad

affrontare questa gravissima situazione, per parare i colpi disastrosi inflitti all'intera struttura economica della provincia di Bolzano. (4-07798)

BOLOGNA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni del ritardo nell'installazione all'aeroporto giuliano di Ronchi de' Legionari delle apparecchiature necessarie all'assistenza al volo, comunque finalmente poste in opera, e del loro collaudo, senza il quale è come se non ci fossero.

Tale duplice ritardo — e il secondo si prolunga dannosamente ancora — ha provocato anche nei giorni passati notevoli disagi alle persone che si servono dello scalo di Ronchi per le loro trasferte aeree, a causa dei dirottamenti o addirittura degli annullamenti di voli da e per Ronchi; disagi che non ci sarebbero stati se dette apparecchiature, debitamente collaudate, fossero state tempestivamente installate e sollecitamente pronte per la loro piena utilizzazione.

Si chiede pertanto che si provveda senz'altri indugi. (4-07799)

MONTI MAURIZIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se la nuova imposta INVIM sia applicabile alle assegnazioni in proprietà di alloggi di cooperativa ai soci prenotati.

Tali assegnazioni non sembrano in alcun modo assimilabili ad alienazioni di immobili o a trasmissioni a titolo gratuito. I soci non pagano un « prezzo » alla cooperativa, ma la somma delle spese incontrate dalla cooperativa, per la costruzione. La cooperativa rende un servizio ai soci assumendosi di fare, per loro conto, tutte le operazioni necessarie e fornendo ad essa i mezzi finanziari occorrenti.

L'applicazione dell'INVIM alle assegnazioni degli alloggi ai soci di cooperativa fornirebbe col penalizzare gli aspiranti ad un alloggio meno provveduti, che cercano, attraverso la cooperazione, di raggiungere, con minore spesa, aiutati spesso con contributi erariali e con procedure partecipate, il loro sogno di una casa in proprietà. (4-07800)

MIOTTI CARLI AMALIA, PISICCHIO, RUSSO FERDINANDO, LINDNER, MEUCI, GIORDANO, SANTUZ, BERTÈ, REALE GIUSEPPE, RAUSA E BELLISARIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali sono i motivi che ostano al bando

di nuovi corsi abilitanti speciali e normali, e in particolare le ragioni della mancata pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione del bando di concorso a 23 mila cattedre per insegnanti della scuola media secondaria.

Il bando in parola, annunciato fin dalla primavera scorsa come « imminente », e già registrato dalla Corte dei conti nel mese di maggio 1973, è infatti atteso da migliaia di aspiranti professori, che da quattro anni — l'ultimo concorso risale infatti al 1969 — si trovano le porte della scuola chiuse.

Le « giovani leve » di laureati che hanno concluso gli studi universitari dopo il 1969, rischiano infatti « di invecchiare », attendendo sia nuovi corsi abilitanti sia il concorso per 23 mila cattedre nella scuola secondaria, il cui annuncio aveva suscitato notevole fermento tra gli interessati, i quali hanno sopportato e stanno sopportando ingenti spese in libri, lezioni private... per la loro preparazione. (4-07801)

DI PUCCIO E RAFFAELLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui, malgrado gli impegni presi dal gruppo R. Ginori di procedere alla costruzione di un nuovo stabilimento a Pisa in sostituzione dell'attuale il quale, vecchio per costruzione e per impianti, non risponde più alle attuali esigenze produttive, lo stesso gruppo ha improvvisamente cambiato indirizzo decidendo per la non costruzione del nuovo impianto e limitandosi ad apportare a quello attuale pochissimi accorgimenti tecnici che non risolvono il problema in quanto lasciano inalterare le attuali strutture;

se sono a conoscenza che tale decisione ha suscitato apprensione e malcontento fra le maestranze le quali si rendono conto che non procedere all'attuazione dell'iniziale progetto significa semplicemente andare verso un esaurimento puro e semplice degli attuali forni di cottura e, quindi, ad una chiusura della fabbrica. E ciò è tanto meno spiegabile in quanto la decisione del gruppo cade in una situazione di mercato buona per cui esistono commesse che possono essere soddisfatte solo a lunga scadenza;

se sono al corrente del fatto che la suddetta decisione ha suscitato viva apprensione fra la cittadinanza pisana la quale ha ancora presenti analoghe vicende che portarono alla chiusura dello stabilimento Marzotto e si rende ben conto di cosa può significare per la

economia cittadina un altro provvedimento analogo;

per sapere, in relazione a quanto sopra denunciato, quali iniziative intendono prendere in ordine ad un chiarimento delle posizioni assunte dal gruppo R. Ginori in proposito e, in caso queste rispondano a quelle dai lavoratori paventate, quali provvedimenti intendono adottare per allontanare da quella fabbrica il pericolo della chiusura. (4-07802)

SPINELLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza della profonda preoccupazione che investe i circa 300 lavoratori della Richard Ginori di Pisa, nonché la popolazione e l'amministrazione comunale del luogo per il fatto che la Richard Ginori, nonostante gli impegni precedentemente presi, ha predisposto un piano di investimenti che escludono completamente l'azienda di Pisa, e ciò in contrasto con l'attuale produzione che incontra i favori del mercato, ma che può essere messa a repentaglio senza adeguati ammodernamenti.

Per sapere se non ritengano una volta accertata l'attuale proprietà del pacchetto azionario che sta, secondo notizie attendibili, passando di gruppo in gruppo, prendere tutte le iniziative opportune, non esclusa una riunione in sede ministeriale, per assicurare il razionale e positivo sviluppo dell'Azienda pisana che è parte fondamentale dell'economia cittadina. (4-07803)

BASTIANELLI, GIADRESCO, BRINI, MANCINELLI E BALLARIN. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se è informato della paralisi che ha colpito tutta la marineria italiana e danneggiati tanti settori direttamente o indirettamente ad essa collegati, a seguito dei ripetuti aumenti dei prezzi del gasolio.

Gli aumenti apportati al prezzo del gasolio hanno, come noto, particolarmente colpito i pescatori di pesce azzurro i quali, considerato che attualmente il gasolio incide per 60 lire per ogni chilogrammo di pescato, non riescono neppure ad ottenere, sul mercato, il risarcimento delle spese.

Comprensibile è pertanto lo stato di agitazione della categoria la quale, per espletare un'attività sia pure insufficientemente remunerata, chiede che il prezzo del carburante venga riportato a lire 24 il chilogrammo.

Per conoscere i propositi del Ministro anche in considerazione che la stagione invernale comporta una riduzione considerevole dell'attività lavorativa. (4-07804)

SEDATI, VITALE E VECCHIARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del malcontento determinatosi in numerosi comuni del Molise in quanto è venuta meno la possibilità di realizzare importanti opere pubbliche, finanziate dal Ministero dei lavori pubblici, non essendosi provveduto all'emissione del decreto di approvazione del progetto e di impegno della spesa entro il 31 dicembre 1972;

se è a conoscenza che tale inconveniente si è manifestato anche riguardo all'attività delle amministrazioni provinciali di Campobasso e di Isernia che si sono trovate nell'impossibilità di dare corso a importanti lavori stradali già ammessi a finanziamento;

se il Governo ritiene, in relazione ai suddetti inconvenienti comuni ad altre regioni di Italia, di riscrivere in bilancio le somme relative alle opere finanziate e non eseguite per le ragioni di cui sopra, differendo al 31 dicembre 1974 il termine per l'impegno della spesa. (4-07805)

BALDI, SOBRERO, MIROGLIO E COSTA-MAGNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se e quando verranno adottati i provvedimenti relativi all'articolo 7, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il comitato nazionale vini sta emettendo pareri per il passaggio dalla denominazione di origine controllata di alcuni vini alla denominazione di origine controllata e garantita. Tale procedura o viene sospesa o rischia di rendere fittizia ogni forma di garanzia di qualità con danno rilevante per i viticoltori e con nessuna sicurezza per i consumatori a meno che tempestivamente vengano rafforzati i servizi di vigilanza e di controllo, si istituiscano le commissioni di degustazione, si indichino le caratteristiche dei contrassegni con la procedura di distribuzione ed uso dei medesimi. (4-07806)

MANCINELLI E BASTIANELLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali siano i loro intendimenti in rapporto alla decisione della direzione dello zuccherificio SADAM di Iesi (Ancona) la quale,

com'è noto, ha licenziato, anticipatamente, tutti i lavoratori stagionali e messo in cassa integrazione 32 dei 180 dipendenti.

Tale iniziativa ha suscitato vivace e vasta reazione, scioperi dei lavoratori di tutta la Vallesina con la solidarietà dei sindacati, degli enti locali, della regione Marche.

Gli interroganti desiderano conoscere le ragioni che hanno indotto la SADAM ad attuare la riduzione dell'occupazione e se rispondono al vero le notizie secondo le quali la decisione medesima deriverebbe dal mancato accoglimento della richiesta di un mutuo a tasso agevolato di 4 miliardi oppure se non sia una manovra volta ad ottenere la liberalizzazione del prezzo dello zucchero. (4-07807)

GUGLIELMINO, CARUSO E CERRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali la Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali - CPDEL - amministrata dalla direzione generale degli istituti di previdenza, si ostina a volere applicare, a danno dei dipendenti dell'ospedale generale provinciale « Garibaldi » di Catania collocati a riposo dopo la erezione dell'ospedale stesso in ente ospedaliero, la legge 26 luglio 1965, n. 965, ritenendo i dipendenti stessi reiscritti alla Cassa, quando nessuna soluzione di continuità c'è stata nel servizio prestato presso lo stesso ospedale e conseguentemente nessuna soluzione di continuità si è verificata nella iscrizione alla CPDEL del personale medesimo.

Se accertata la pretestuosità dei motivi non ritenga di dovere intervenire presso la predetta direzione generale per indurla a modificare l'atteggiamento denunciato. (4-07808)

CRISTOFORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso che il Ministero della pubblica istruzione con circolari n. 207 del 13 giugno 1970 e n. 156 del 9 maggio 1972 ha regolamentato la normativa degli insegnanti tecnico-pratici e assistenti, dipendenti dalle amministrazioni provinciali in servizio rispettivamente presso gli istituti tecnici commerciali e per geometri e nei licei scientifici; che successivamente l'Associazione nazionale insegnanti tecnici enti locali (ANTEL) ha chiesto reiteratamente alla Direzione generale per l'istruzione tecnica (la quale ha espresso in merito parere favorevole) che fossero estese agli insegnanti tecnico-pratici dipendenti dalle amministrazioni provinciali e

in servizio presso gli istituti tecnici nautici statali le norme di cui alla circolare n. 207 del 13 giugno 1970 protocollo n. 1443 -:

1) quali siano le cause che ritardano le emanazioni delle istruzioni che concernono l'estensione agli insegnanti tecnico-pratici degli istituti nautici della normativa della citata circolare n. 207;

2) se non ritenga che tale estensione si renda opportuna, urgente e direi necessaria per ragioni di giustizia, in attesa che venga disciplinato il passaggio a carico dello Stato di tutto il personale interessato (insegnanti tecnico-pratici e assistenti) dipendente dalle province. (4-07809)

POLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali decisioni intende adottare al fine di sollecitare l'applicazione delle norme di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 16 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, fino ad oggi non ancora attuate.

Per sapere - poiché la ritardata applicazione delle norme di cui trattasi, danneggia in modo grave e non più sostenibile tutto il personale delle ex imposte di consumo - se si intende più specificatamente:

1) circa la « Commissione d'inquadramento del personale » di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972:

a) che gli otto rappresentanti del personale vengano proposti dalle organizzazioni sindacali che hanno la maggiore rappresentatività della categoria;

b) che la detta commissione si riunisca almeno 15 volte al mese e stabilisca di espletare i compiti ad essa affidati dalla legge in un ragionevole lasso di tempo, comunque non superiore a sei mesi;

c) che il presidente della commissione in questione avvalendosi delle norme di cui al menzionato articolo 10, istituisca al più presto uno o più sottocommissioni al fine di accelerare l'iter dei lavori;

2) circa il trattamento economico di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972:

a) che venga corrisposto un congruo acconto mensile sull'assegno perequativo pensionabile;

b) che vengano sollecitamente liquidati tutti i compensi e le indennità (indennità di cassa, indennità meccanografica, indennità

di missione) connessi alle particolari prestazioni degli uffici cui le singole unità di personale sono assegnate, in relazione a quanto è disposto dagli articoli 12 e 15;

c) che vengano subito liquidate le ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza all'orario normale secondo quanto è previsto dai rispettivi contratti del lavoro e dai regolamenti comunali;

3) circa l'utilizzazione del personale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972:

a) che venga sollecitamente diramata una circolare che inviti gli intendenti di finanza ad utilizzare il personale tenendo conto delle aspirazioni degli interessati, al fine di ottenere il massimo rendimento dal personale stesso;

b) che i competenti uffici del Ministero delle finanze valutino con la massima benevolenza le richieste di trasferimento avanzate dagli interessati;

c) che nell'impiego del personale delle ex imposte di consumo si tenga conto della particolare attitudine dello stesso circa compiti di vigilanza e di controllo al fine di ottenere l'impiego più adatto al personale in questione;

4) circa l'orario di lavoro di cui all'articolo 14, essendo anacronistico che in uno stesso ufficio il personale ivi impiegato svolga orari di lavoro diversi a seconda se proviene dalle ex imposte di consumo oppure appartiene all'amministrazione finanziaria, si chiede l'applicazione del principio dell'uguaglianza di orario;

5) circa gli avanzamenti di qualifica, al fine di non scoraggiare il personale giunto al massimo di una carriera, si chiede di esaminare l'opportunità del passaggio da una carriera all'altra del personale stesso onde consentire un minimo di sviluppo di carriera nel tempo;

6) circa l'esodo volontario, si chiede che venga esaminata l'opportunità di estendere le norme relative all'esodo volontario previsto dall'articolo 23 a tutti gli iscritti nel « Quadro speciale ad esaurimento ».

Per sapere inoltre se si intende che vengano opportunamente resi noti i bandi di concorso affinché tutto il personale interessato possa partecipare ai concorsi stessi, e infine, che al personale delle ex imposte, impiegato presso l'amministrazione finanziaria, venga rilasciata una tessera di riconoscimento o documento equipollente uguale a quella in uso per il personale statale. (4-07810)

BIANCO, GARGANI E SCOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro per la ricerca scientifica.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per consentire la partecipazione dell'Accademia dei lincei e del CNR alla fondazione europea delle scienze che, secondo una autorevole fonte giornalistica, è attualmente impedita dalle difficoltà economiche dei due enti che non riescono neppure a versare la somma di lire 6 milioni, contributo richiesto per la adesione all'importante istituzione.

Gli interroganti sottolineano l'importanza della costante partecipazione dell'Italia a quelle iniziative europee che possono contribuire al superamento del *gap* tecnologico che diventa sempre più grave rispetto alle grandi potenze. (4-07811)

IANNIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare nei confronti della Direzione generale delle imposte dirette che, a distanza di tre anni dall'entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336, non ha ancora approntati i relativi decreti né quelli relativi alle norme sul riassetto delle carriere (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079). (4-07812)

IANNIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per cui viene riconosciuta l'anzianità ai soli fini della carriera e non pure a quelli della pensione, agli ex copisti ipotecari, inquadrati tra il personale di ruolo dell'amministrazione finanziaria, mediante concorso, mentre viene computata a tutti gli effetti a coloro che sono stati inquadrati tra il personale di ruolo, in base all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1969, n. 789. (4-07813)

MARCHETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia apparsa a pagina 2 del *Corriere d'Informazione* di Milano, del 28-29 novembre 1973, secondo la quale il comune di Roma avrebbe chiesto al Ministero della difesa un contingente di automezzi militari di rinforzo domenicale ai mezzi dell'ATAC e della STEFER per uso trasporto spettatori di incontri calcistici (il titolo della notizia è esplicito: « I tifosi andranno allo stadio con automezzi dell'esercito ? »);

se intende aderire all'incredibile richiesta, tenendo conto che nella scorsa estate, un organismo milanese di aiuto allo sviluppo del Terzo Mondo si è visto rifiutare ripetutamente dal Ministero della difesa mezzi di trasporto (di carico aereo) per l'invio urgente e massiccio di generi alimentari e di medicine, offerte gratuitamente alle popolazioni africane colpite dalla pluriennale siccità. (4-07814)

MARCHETTI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali interventi urgenti hanno predisposto per garantire i carburanti agevolati per uso agricolo nelle quantità necessarie, in modo particolare agli allevatori e ai floricoltori, tenuto presente che in caso di mancanza di combustibile, l'interruzione del riscaldamento, anche per poche ore, di serre e di pulcinie, può portare alla perdita totale dei prodotti; e se in caso di necessità non ritengano opportuno ricorrere alle scorte d'obbligo esistenti presso le imprese petrolifere distributrici, predisponendo sia le segnalazioni dalle zone in crisi sia le modalità dell'intervento eccezionale. (4-07815)

TANI E GIOVANNINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali non si è ancora proceduto alla ripartizione, a favore dei comuni, dell'addizionale dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica in base all'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 973, e del decreto ministeriale 30 maggio 1968 relativa all'anno 1972; come ad esempio lamenta il comune di Cavriglia (Arezzo) nel cui territorio insiste una centrale termoelettrica;

per sapere se non intenda intervenire urgentemente per procedere all'accreditamento delle somme spettanti ai comuni interessati. (4-07816)

MIRATE. — *Al Ministro per l'ambiente.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravissime preoccupazioni suscitate in alcuni comuni dell'astigiano dalla notizia che una tintoria occupante alcune centinaia di dipendenti e appartenente al gruppo industriale Miroglio di Alba (Cuneo) verrebbe ad insediarsi nel comune di Castagnole Lanze (Asti);

per conoscere quali misure intenda assumere il Governo al fine di impedire un insediamento quale quello della Miroglio a Castagnole Lanze che, mentre non risolverebbe i complessi problemi economici della zona, costituirebbe una rilevante fonte di inquinamen-

to del fiume Tanaro e dei corsi d'acqua della zona con gravissimo pregiudizio per le fiorenti colture orticole situate nei comuni di Castagnole Lanze, di Costigliole e di Asti. (4-07817)

SISTO E TRAVERSA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere, in merito agli adempimenti imposti dalla legge di riforma tributaria in vigore con il 1° gennaio 1974:

1) se ritiene che le aziende a carattere familiare e le società di fatto, con qualsiasi giro di affari, che fino ad ora non avevano l'obbligo di tenere libri contabili, possano soddisfare le norme sulla contabilizzazione aziendale, attraverso i libri previsti per l'IVA, i quali — con le registrazioni obbligatorie delle fatture di acquisto, di vendita, dei corrispettivi e delle operazioni esenti da IVA, con le integrazioni previste ai fini dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1970, n. 600 (recante disposizioni per l'accertamento delle imposte sui redditi) — contengono tutti gli elementi del libro giornale, necessari per ricavare i dati relativi al movimento aziendale, per cui il libro giornale verrebbe ad essere un duplicato dei registri IVA;

2) se intende conseguentemente promuovere opportuna azione affinché ai suddetti operatori venga concessa una tenuta della contabilità semplificata, ricordando che una legge fiscale tanto meno si presta alle evasioni quanto più è di semplice applicazione e che, nel caso specifico, ciò si risolve nell'interesse congiunto dello Stato e di coloro che intendono lavorare con onestà e dignità. (4-07818)

PERRONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritiene di venire incontro all'istanza degli allievi dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Patti (Messina) che chiedono l'istituzione, nella stessa sede, delle classi quarta e quinta, non solo per affrontare le maggiori spese ed i notevoli disagi dovuti alla frequenza di dette classi nella sede dell'Istituto di Messina, ma soprattutto perché il predetto istituto, in dispregio del tanto conclamato diritto allo studio specie per i meno abbienti, non consente la frequenza delle classi in argomento (negando il completamento del ciclo degli studi intrapresi e, conseguentemente, l'accesso a quelli universitari) a tutti gli allievi degli istituti decentrati.

Per conoscere, pertanto, quali provvedimenti intende adottare per porre fine allo stato

di agitazione degli studenti dell'IPSIA di Patti (al quale confluiscono gli allievi di ben dodici comuni della provincia) che rivendicano il diritto allo studio e per assicurare le famiglie degli interessati di cui è ampiamente giustificata la viva apprensione. (4-07819)

PERRONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per far fronte alla grave situazione venutasi a determinare nel territorio dei comuni dei Nebrodi (Tusa, Reitano, Pettineo, Motta D'Affermo, Santo Stefano Camastra, Mistretta, Capizzi, Caronia, ecc.), in provincia di Messina, a seguito del nubifragio del 25 ottobre 1973 che ha provocato rilevanti danni alle abitazioni, alle colture ed alla viabilità rurale che risulta notevolmente danneggiata anche a causa dello straripamento dei torrenti. (4-07820)

PERRONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per venire incontro agli agrumicoltori del comprensorio di Santa Teresa Riva, che hanno subito rilevanti danni in conseguenza della violenta grandinata del 7 ottobre 1973 che ha distrutto la produzione dei limoni e compromesso gravemente gli agrumeti.

Per conoscere pertanto se non ritenga di dover disporre in favore degli agricoltori danneggiati, interventi straordinari e tali da consentire la più rapida ripresa dell'attività agrumicola, sulla quale gravita tutta l'economia del suddetto comprensorio. (4-07821)

PERRONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per cui, pur essendo trascorsi dieci mesi dall'alluvione del dicembre 1972-gennaio 1973 che ha particolarmente colpito e danneggiato il comune di Antillo (Messina), non sia stata ancora eseguita nessuna di quelle opere di consolidamento e di arginamento del territorio, ritenute indispensabili ed urgenti e ciò malgrado i solleciti dell'Amministrazione comunale interessata e nonostante che la frana di vaste proporzioni verificatesi in contrada Fontana che aveva fatto temere conseguenze disastrose per una larga zona del centro abitato, rinnovi la minaccia con l'approssimarsi della stagione invernale.

Per conoscere pertanto quali urgenti provvedimenti intende disporre per scongiurare gli ulteriori, prevedibili danni che minacciano

il centro abitato e le frazioni di Morzulli, Giardino, Cicala, Romito e Canigliari, danni che sarebbero di così vasta portata per le campagne e per le abitazioni, da indurre l'Amministrazione del suddetto comune, anche per il pericolo che incombe sugli abitanti, a denunciare pubblicamente la colpevole insensibilità degli organi competenti e a declinare ogni responsabilità per quanto potrà accadere e che non potrà certamente addebitarsi alla fatalità del destino.

Per conoscere infine se non ritenga di dovere adottare i necessari provvedimenti perché possa essere ripristinata al più presto la viabilità cui è interessato il comune di Antillo ancora quasi isolato, a causa del crollo del ponte Granciarà e delle numerose frane sulla strada provinciale Antillo, bivio Limina per Sant'Alessio Siculo-Santa Teresa Riva. (4-07822)

POLI E MEUCCI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui non si è ancora dato inizio alla costruzione di un nuovo stabilimento Richard Ginori a Pisa, in sostituzione di quello esistente, il quale essendo ormai superato per vetustà di impianto, non risponde più alle attuali esigenze produttive, come del resto è stato riconosciuto in più occasioni dalla stessa società Richard Ginori.

Gli interroganti fanno rilevare che neppure apportando alcuni miglioramenti sul piano tecnico, come sembra sia intenzione della società, si può raggiungere l'obiettivo — da tutti atteso — di rendere produttivo un impianto ormai da tempo obsoleto.

Per conoscere altresì se il Governo è a conoscenza dello stato di agitazione che esiste fra le maestranze, le quali fondatamente temono che la mancata attuazione del piano di radicale rinnovamento degli impianti, porti in definitiva all'esaurimento dei forni di cottura in funzione, e, conseguentemente, alla chiusura della fabbrica.

Tutto ciò è tanto più incomprensibile data la favorevole situazione di mercato e l'alto livello delle ordinazioni.

Inutile aggiungere che la mancata costruzione del nuovo stabilimento Richard Ginori ha creato malcontento e apprensione in tutta la popolazione, giustamente preoccupata, per le ripercussioni negative che si avrebbero sulla economia di tutta la zona, già profondamente colpita dalla chiusura dello stabilimento Marzotto e dalla riduzione di attività di altre importanti industrie locali. (4-07823)

SANGALLI E VAGHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della grave carenza di personale esistente presso l'ispettorato del lavoro per la provincia di Milano, fatto questo che impedisce un serio e costante controllo sulla sicurezza personale dei lavoratori presso le locali aziende.

È alla luce delle gravi sciagure che da molto tempo colpiscono i lavoratori negli ambienti di lavoro e per il fatto che gli ispettori operanti nella provincia di Milano sono numericamente inferiori a quelli esistenti in altre province senz'altro meno industrializzate, che gli interroganti sollecitano ogni possibile ed urgente iniziativa atta a sanare questa carenza garantendo così sicurezza e difesa della vita del lavoratore. (4-07824)

CAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se sia a conoscenza del vivo malcontento che serpeggia fra i pensionati dello Stato esclusi dai benefici della nota legge a favore dei combattenti della seconda guerra mondiale, perché collocati a riposo prima del marzo 1968, e se, considerato il rilevante numero degli esclusi, non ritenga di dover predisporre un progetto di legge ad iniziativa governativa che preveda la inclusione nel beneficio predetto tutti coloro che, senza distinzione di data di collocamento a riposo, abbiano i requisiti combattentistici previsti dalla legge medesima.

Il divario creatosi fra le pensioni di coloro che hanno lasciato il servizio prima del marzo 1968, e quelle dei beneficiari della legge in parola è notevole e, pertanto, gli esclusi ritengono, a ragione, di essere stati ingiustamente discriminati. (4-07825)

COCCO MARIA E RICCIO PIETRO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponde a verità il ventilato trasferimento dell'edificio da adibire a manicomio giudiziario per la Sardegna, in altra regione italiana, per il quale il decreto ministeriale 30 marzo 1972, destinava la somma di lire 2.125.000.000, malgrado gli impegni assunti dal comune di Settimo San Pietro (Cagliari) ratificato con decreto ministeriale dal Ministro guardasigilli in data 30 giugno 1973, malgrado l'approvazione del presidente della giunta regionale sarda della variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Settimo San Pietro (Ca-

gliari) di cui al decreto del presidente della giunta regionale sarda, 12 ottobre 1973, n. 163. (4-07826)

CALABRÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se alla categoria delle invalide civili spetti il punteggio di 0,75 perché equiparata ed assimilata a quella delle invalide e mutilate di guerra, per fatti di guerra e per servizio — di cui all'allegato C, Benemerenze, comma secondo dell'ordinanza ministeriale del 3 maggio 1973, n. 124, protocollo 4147, — inerente agli incarichi di assistenti non di ruolo nelle scuole materne statali per l'anno scolastico 1973-1974.

Per sapere, in caso negativo, quali siano le categorie assimilate alle invalide di guerra, per fatti di guerra e per servizio. (4-07827)

BECCIU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la GESCAL, nell'assemblea dei soci dell'ente che attua il servizio sociale di cui all'articolo 14 della legge n. 60 del 14 febbraio 1963 (Istituto servizio sociale case lavoratori) ISSCAL), ha sostenuto che tale assemblea non è competente ad accordare al personale di questo ente i miglioramenti retributivi, che invece, per il personale degli enti parastatali, sono stati già deliberati dal Parlamento nazionale;

i lavoratori dell'ISSCAL, in base all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, dovranno essere trasferiti alle regioni, competenti, per lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1036, ad istituire il servizio sociale in favore delle famiglie degli assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare —:

se intenda intraprendere iniziative, anche in accordo con la GESCAL, al fine di armonizzare il trattamento retributivo dei lavoratori dell'ISSCAL con quello degli altri lavoratori che dovranno essere trasferiti a seguito della soppressione degli enti edilizi a carattere nazionale;

se, in ogni caso e nell'esclusivo interesse dei lavoratori interessati, non ritenga opportuno intervenire, con la massima urgenza e nelle more dei trapassi di competenza, per evitare che si precostituisca una impossibilità di carattere formale ad accordare, ai suddetti lavoratori dell'ISSCAL, i miglioramenti contrattuali del parastato a seguito della nomina dei liquidatori degli enti soppressi.

(4-07828)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che tutta la nazione e particolarmente il nord Italia è scarsamente rifornita di benzina, di gasolio per autotrazione e per riscaldamento nonché di oli combustibili con conseguenze gravi per i cittadini, per il commercio e soprattutto per le industrie che hanno dovuto ridurre l'attività o addirittura sospenderla — se questa scarsità di rifornimento di prodotti petroliferi all'interno del paese è dovuta già alle misure prese dai paesi arabi nei confronti dell'Europa occidentale oppure se essa è invece dovuta al fatto che gli importatori di petrolio greggio hanno preferito — in questi ultimi mesi — non sbarcare in Italia il petrolio a causa del basso prezzo ammesso nel nostro paese ed aumentato solo in ritardo rispetto alle attese ed in modo insufficiente;

se non ritiene, in questo caso, che grave sia la responsabilità del Governo e del suo Ministero.

(3-01879)

« DAL SASSO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere a quali criteri si è ispirato il Consiglio dei ministri nell'assumere le decisioni limitative dei consumi di energia che avranno decorrenza dal 1° dicembre 1973;

se ha tenuto presente la particolare situazione dell'Italia ricca di attrezzature turistiche funzionanti particolarmente di domenica ed interessanti numerose categorie di lavoratori del commercio e dell'artigianato;

se ha altresì disposto affinché sia posto urgentemente allo studio il potenziamento dei servizi pubblici in tutto il paese favorendo l'aumento del numero di autobus nelle città, favorendo l'istituzione di servizi di trasporto pubblico nei centri ancora sprovvisti per il loro collegamento con le frazioni e ripristinando, ove possibile, le linee ferroviarie recentemente sopresse.

(3-01880)

« DAL SASSO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere — in relazione al sempre più preoccupante incremento di fatti delittuosi che scuo-

lano le coscienze, sconvolgono le regole della convivenza civile, inaridiscono il flusso turistico internazionale e determinano un clima di incertezza permanente — attraverso quali iniziative si intenda combattere e scoraggiare l'industria del crimine che sta registrando uno sconcertante incremento, con particolare riguardo ai sequestri di persona, assalti a vagoni postali, rapine a danni di istituti bancari, di uffici pubblici e di aziende private.

« Per conoscere, altresì:

1) se siano allo studio iniziative miranti al rafforzamento dell'opera di prevenzione o relative ad una auspicabile proposta di coordinato inasprimento delle pene attraverso cui scoraggiare l'umiliante industria del sequestro di persona con particolare riguardo al rapimento di minori;

2) se non si ritenga opportuno impartire disposizioni per il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti pubblici attraverso assegni postali o bancari, come avviene nella maggior parte dei paesi europei, facilitando in tal modo l'opera dell'amministrazione, restringendo di fatto le occasioni di rapina — che hanno avuto proprio in questi giorni manifestazioni eclatanti nella rapina del contante destinato alla retribuzione dei dipendenti della Cassa per il mezzogiorno e nel fallito, sanguinoso assalto al furgone delle ferrovie dello Stato contenente i cinquecento milioni destinati al personale — e consentendo in tal modo la concentrazione dei servizi di vigilanza nei settori più esposti;

3) se non si intenda assecondare l'introduzione del sistema di pagamento a mezzo assegni bancari anche nelle aziende private;

4) se non si ritenga che l'aumento degli organici degli agenti di pubblica sicurezza, già predisposto dal Governo e approvato da tempo da un ramo del Parlamento, possa contribuire a fronteggiare, almeno in parte e con la dovuta urgenza, la constatata inaccettabile situazione di fatto.

(3-01881) « ORLANDI, CARIGLIA, REGGIANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i provvedimenti che si intendono adottare per affrontare con urgenza il grave problema delle abitazioni nella città di Roma, dove, lo stato di disagio di vasti strati popolari provoca nuovi episodi di esasperazione con la occupazione di alloggi privati, da tempo sfitti, da parte di centinaia di famiglie di lavoratori, così come è avvenuto di recente al quartiere Nuova Magliana.

« Gli interroganti fanno rilevare che gli elementi di gravità della situazione si possono ricavare da alcuni dati essenziali:

esistenza di 8.000 baracche o abitazioni improprie;

migliaia di appartamenti di nuova costruzione invenduti o non affittati;

200 mila famiglie in coabitazione;

lottizzazioni abusive per circa 600 mila abitanti;

vanificazione dei programmi di edilizia popolare previsti dalla legge n. 167 e dalla legge n. 865;

blocco pressoché totale dell'attività costruttiva della edilizia pubblica e di quella cooperativa;

livello medio degli affitti che ha raggiunto la punta più elevata rispetto al livello nazionale.

(3-01882) « CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, VETERE, POCHETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per sapere:

a) quali sono le ragioni per le quali il Ministro del tesoro non ha ancora provveduto agli adempimenti di sua competenza intesi alla copertura finanziaria per il 1973 della legge 15 aprile 1973, n. 94;

b) come il Governo ritiene di far fronte a tale inadempienza onde evitare che la somma prevista per il 1973 non venga a cadere per il mancato perfezionamento degli atti entro il 31 dicembre 1973;

c) quali provvedimenti si intendono adottare per mettere l'ispettorato in condizioni di operare, dato che i lavori sono fermi dal maggio 1972 poiché i nuovi appalti, previsti nel programma, non sono stati esperiti per mancanza di finanziamenti per l'esaurimento dei fondi delle leggi 18 marzo 1968, n. 241; 5 febbraio 1970, n. 21; 30 luglio 1971, n. 491;

d) quali ragioni hanno impedito al Governo di attuare l'ordine del giorno, approvato dalla Camera e accettato dal Governo il 28 marzo 1973, con il quale si impegnava il Governo a nominare una Commissione formata da dieci deputati e dieci senatori aventi il compito di controllare l'attuazione dei programmi della ricostruzione e degli insediamenti industriali con periodiche ispezioni da effettuare presso l'Ispettorato per la ricostruzione, i Ministeri e gli enti interessati per riferire periodicamente al Parlamento;

e) se i Ministri abbiano valutato le gravi conseguenze che derivano alle popolazioni della Valle del Belice dalla prolungata mancanza di mezzi finanziari che non hanno permesso ancora, a sei anni dal terremoto, di poter dare una casa a tutti;

f) quali garanzie intendono dare al Parlamento e alle popolazioni colpite dal sisma circa i tempi entro i quali il Governo farà fronte agli obblighi ad esso derivanti dalla legge sopra richiamata relativa alla copertura per il 1973 e successivi anni e per la nomina della sopra citata Commissione.

(3-01883) « MICELI, LA TORRE, MACALUSO EMANUELE, FERRETTI, VITALI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e del bilancio e programmazione economica, per sapere se corrispondano a verità le notizie, largamente diffuse e mai ufficialmente smentite, dell'acquisto da parte dell'ENI della società Shell Italiana, notizie che hanno suscitato tra i dipendenti e nella città di Genova comprensibile e viva preoccupazione in ordine alla sorte della società.

« Nel caso in cui le notizie dovessero essere confermate, prescindendo per il momento dal rilievo che di esse il Parlamento avrebbe dovuto essere tempestivamente informato, si chiede quali concrete garanzie si intendano urgentemente fornire, perché la sede della società sia confermata a Genova e siano mantenuti gli attuali livelli occupazionali.

(3-01884) « BODRITO, CATTANEI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso:

che, in data 26 ottobre 1973, alcuni studenti dell'Istituto tecnico " Burgo " di Torino sono malmenati da parte di elementi fascisti: tra gli aggressori è riconosciuto tale Roggero, dirigente del fronte della gioventù torinese e noto per la sua attività di " picchiatore ";

che alle ore 23,30 dello stesso giorno la medesima squadra fascista aggredisce, alla FIAT-Mirafiori alcuni operai che escono dal secondo turno;

che in data 7 novembre 1973, davanti al liceo classico " Cavour " di Torino, la professoressa Giuliana Cabrini viene minacciata e gli studenti aggrediti da parte di elementi fascisti; tra i provocatori figurano sempre il Roggero e tale Costa;

che in data 15 novembre 1973 davanti al V liceo scientifico di Torino, fascisti armati di catene e bastoni compiono una vera e propria carica picchiando gli studenti: alcuni studenti sono feriti, due gravemente: uno all'occhio e l'altro alla testa;

che in data 10 novembre 1973 il provveditore agli studi di Torino esonera, con motivazione giuridicamente quanto meno discutibile, dall'incarico la professoressa Giuliana Gabrini che aveva fatto pressione all'interno del consiglio dei professori perché venisse denunciata la provocazione fascista;

che gli studenti del liceo "Cavour" scendono immediatamente in agitazione contro le aggressioni fasciste; il preside, in data 22 novembre 1973, chiede al consiglio dei professori sanzioni disciplinari molto gravi: 6 sospensioni della durata di un anno e numerose sanzioni minori;

che alla protesta degli studenti del liceo "Cavour" si unisce quella degli allievi dell'istituto "Pininfarina". Il consiglio dei professori, pur riconoscendo la legittimità dell'assemblea degli studenti, risponde con la chiusura della scuola e con la decisione di provvedimenti disciplinari: 14 studenti sono sospesi per cinque giorni, oltre 200 per un giorno;

che in data 24 novembre 1973 la presidenza dell'istituto "Plana" richiede al consiglio dei professori l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di quegli studenti che nei giorni precedenti avevano promosso una protesta contro il costo degli studi e contro la mancanza di democrazia nella scuola; si decide di procedere nei confronti di cinque giovani con sospensioni varianti da uno a tre anni;

che alcuni studenti dell'istituto alberghiero sono sospesi dalle lezioni sino al termine dell'anno scolastico;

che in data 28 novembre 1973 i 700 lavoratori studenti che frequentano i corsi serali all'istituto "Castellamonte" hanno trovato la scuola chiusa "a tempo indeterminato". L'annuncio è stato dato a seguito della richiesta da parte degli studenti lavoratori di poter tenere un'assemblea, richiesta non accolta dalla presidenza;

che la protesta si è estesa ad altri istituti di Torino (Someiller, Baldracco) ove tutte le istanze degli studenti sono state respinte —:

1) il giudizio sull'operato dei presidi delle scuole torinesi i quali, negando con il loro comportamento spazio politico agli studenti, operano una precisa scelta a favore dello squa-

drismo fascista che agisce incoraggiato e protetto di fatto dalle autorità scolastiche;

2) se non ravvisi nei provvedimenti assunti l'intenzione di punire gli studenti più attivi e più sensibili alle esigenze di vita democratica, allontanandoli dalla scuola per periodi, in alcuni casi, talmente lunghi da pregiudicare seriamente la loro carriera scolastica;

3) quali provvedimenti intenda assumere affinché le decisioni dei consigli dei professori degli istituti di Torino non abbiano effetto e affinché nelle scuole di Torino l'azione democratica e antifascista di studenti e di professori non continui ad essere motivo di discriminazione e di repressione.

(3-01885)

« MAGNANI NOYA MARIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro e il Ministro per il coordinamento dell'attuazione delle regioni, per conoscere i motivi che a tutt'oggi hanno impedito l'accreditamento alle amministrazioni provinciali e ai comuni dei fondi per la viabilità degli enti locali, così come previsto dalla legge 9 aprile 1971, n. 167 che, tra l'altro, stanziava fino al 1976, 150 miliardi da destinare alla viabilità provinciale.

« Infatti, come ha denunciato recentemente la stessa regione Toscana, non risulta che siano state erogate alle regioni tali somme da assegnare sulla base dei criteri fissati dagli articoli 1, 3, 6 e 7 della legge n. 167 per il periodo successivo al 1° aprile 1972, fondi che le regioni devono poi ripartire tra le rispettive province e comuni; né d'altra parte può essere accettata, perché illegittima, la versione dell'avvenuto trasferimento di questi stanziamenti nel "fondo comune" per le regioni, dal momento che la "167" è legge pluriennale con destinazione specifica dei fondi alla viabilità provinciale e comunale, emanata successivamente e che fissa criteri diversi di ripartizione dalla legge finanziaria regionale n. 281 del 16 maggio 1970;

per sapere pertanto se non intendano urgentemente intervenire per sbloccare questa paralizzante situazione e garantire l'effettivo accreditamento alle regioni delle somme stanziata al fine di consentire l'avvio della realizzazione dei piani da tempo predisposti per il miglioramento della rete viaria provinciale e comunale.

(3-01886) « TANI, FERRETTI, TRIVA, BOTTARELLI, CARRÀ, CONTE, CIUFFINI, GIUDICEANDREA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia vero che la banda di rapinatori di cui alcuni elementi sono stati arrestati a Milano, era composta da aderenti a movimenti della sinistra extra parlamentare, dediti ad attività criminose al fine di finanziare i gruppi politici di appartenenza.

(3-01887) « SERVELLO, ROMEO, PETRONIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se abbia disposto accertamenti sulla grave situazione del VI liceo tecnico di Milano e se non ritenga di assumere provvedimenti per l'inerzia del provveditore e del preside che — a parte il clima d'intimidazione — non si curano neppure delle irregolarità che si riscontrano al punto che non vengono neppure compilati i registri scolastici.

(3-01888) « SERVELLO ».

INTERPELLANZE

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per conoscere in qual modo il Governo intenda:

1) fronteggiare e superare la grave crisi energetica utilizzando il Mezzogiorno come risorsa addizionale del tradizionale sistema produttivo.

2) sostituire i benefici a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno, delle agevolazioni fiscali scadute per effetto della riforma tributaria, a decorrere dal 1° gennaio 1974;

3) avviare una politica di regionalizzazione dello sviluppo, alla luce degli orientamenti comunitari, e di conseguente articolazione territoriale degli incentivi specie nelle zone caratterizzate da scarso attecchimento dei processi industriali.

(2-00422) « RENDE ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per conoscere l'atteggiamento del Governo:

1) sulle trasformazioni sociali, avvenute nel Mezzogiorno, in conseguenza dello svilup-

po industriale; e, quindi, sulle modifiche dei comportamenti dei lavoratori, pervenuti all'industria ed alle attività terziarie, per esodo dalla agricoltura;

2) sulla azione svolta dalle grandi imprese, insediatesi nel Mezzogiorno, per la creazione di imprese collaterali minori e per il collegamento da esse svolto a favore dei fornitori minori delle regioni industrializzate;

per conoscere altresì quali interventi si intendono svolgere sugli imprenditori maggiori a che essi diano un contenuto più vasto alla loro iniziativa ed alla loro attività, nella consapevolezza del fatto che essi recano nelle regioni di nuova industrializzazione un messaggio che va bene al di là del mero contributo produttivo e determina trasformazioni umane sui gruppi sociali.

(2-00423) « RICCIO STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per sapere quali rigorosi impegni, precisati nei metodi di decisione, nella strumentazione operativa, nei tempi di attuazione intendano prendere per un nuovo tipo di intervento organico nella Regione Molise. In particolare per:

a) il controllo dell'esecuzione e del completamento tempestivo del progetto speciale n. 15, che si intitola all'utilizzazione intersettoriale delle acque del Biferno, con particolare riguardo al proseguire ed allo svilupparsi del programma di adduzione e di distribuzione irrigua nelle fasi previste dal progetto, nonché quello per l'approvvigionamento idrico potabile per il quale in massima parte è assicurato il finanziamento. Per quest'ultimo si segnala l'urgenza del torrino di presa dell'invaso di Ponte Liscione, la cui realizzazione subordina l'inizio delle prove di invaso;

b) per la promozione e l'esecuzione del piano per la produzione intensiva di carne nel Molise, anche per quanto si attiene alle implicite iniziative per la difesa attiva del suolo, della ristrutturazione dei pascoli e dei seminativi della montagna, per la forestazione, per la critica situazione determinatasi nel campo del rifornimento dei concimi e della produzione dei mangimi.

(2-00424) « TEDESCHI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se, considerati i notevoli disagi che i provvedimenti adottati dal Governo in relazione alla crisi energetica comportano per i cittadini e la loro incidenza negativa su talune rilevanti attività economiche, non intenda considerare l'opportunità di una revisione di qualcuno di questi provvedimenti, alla luce di suggerimenti che potrebbero emergere dal dibattito parlamentare.

(2-00425) « COTTONE, BOZZI, MALAGODI, BIGNARDI, GIOMO, QUILLERI, SERRENTINO, DE LORENZO, FERIOLI, GEROLIMETTO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali urgenti misure il Governo intenda assumere per fare fronte alla aggravata situazione economico-sociale in cui versa l'Abruzzo per la fallimentare politica antimeridionalista dei Governi succedutisi alla direzione del paese.

« Questa politica in Abruzzo si esprime in maniera emblematica:

nella ripresa dell'emigrazione, dopo l'esodo tumultuoso di questi anni in cui oltre 300 mila lavoratori sono stati costretti ad abbandonare la loro terra e le loro famiglie, nel calo della popolazione, dell'occupazione complessiva e particolarmente di quella femminile, nella crescita della disoccupazione giovanile qualificata ed in particolare intellettuale;

nella crisi agraria acuta oltre che delle zone montane e collinari anche nelle zone sviluppate e soprattutto nel Fucino dove generazioni di coltivatori diretti, pur avendo con grandi sacrifici operato profonde trasformazioni della terra strappata nel 1950 al principe Torlonia, conseguono un reddito insufficiente, non remunerativo del lavoro e degli investimenti nei settori bieticolo-saccarifero, zootecnico, delle colture specializzate;

nella situazione di allarmante smobilitazione di aziende industriali e in particolare dell'industria Monti-confezioni dove da 36 mesi 4.500 lavoratori sono in lotta per difendere il posto di lavoro e dove, pur in presenza dell'intervento della GEPI, sono stati posti in gran parte sotto cassa integrazione con una spesa improduttiva di oltre 3 miliardi e dove, infine, gli impegni reiterati dei precedenti e dell'attuale Governo — da ultimo per l'intervento dell'ENI nella società — sono stati tutti

disattesi con irresponsabile disinvoltura, sino alla sospensione a tempo indeterminato dei 1.571 dipendenti rimasti in produzione;

nella situazione caotica delle infrastrutture e dei grandi servizi sociali di cui esemplari sono lo stato degli ospedali, dei trasporti, della scuola materna, dell'istruzione professionale, nonché delle università le cui facoltà sono state disseminate in ogni centro della regione in corrispondenza delle clientele dei gruppi dominanti e a carico dei bilanci stremati degli enti locali.

« Ciò premesso, in coerenza con le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali a Pescara nello sciopero regionale del 9 novembre 1973, a cui hanno aderito gli enti locali e la regione e nella protesta contadina del 28 novembre a L'Aquila, gli interpellanti chiedono in particolare al Governo:

il mantenimento degli impegni sottoscritti con la soluzione immediata della vertenza Monti attraverso l'intervento maggioritario del capitale pubblico e la garanzia della occupazione di tutte le maestranze; misure atte a garantire attraverso il CIPE l'attuazione degli impegni della SIT-SIEMENS per portare l'organico degli stabilimenti dell'Aquila da 5 mila a 7 mila occupati, della FIAT per portare l'organico dello stabilimento di Sulmona da 1.200 a 2.500 dipendenti e realizzare l'insediamento di un nuovo stabilimento nella Valle del Sangro nel quadro degli investimenti del Mezzogiorno, della Montedison ad ampliare gli impianti di Bussi per la utilizzazione dei prodotti di base ivi fabbricati per la Chimica secondaria e fine, della SIV per l'ampliamento degli stabilimenti di Vasto, delle aziende private e pubbliche che, numerose, hanno usufruito di finanziamenti statali per ampliamenti e ristrutturazioni, nonché la formazione di un programma da parte del CIPE per la espansione industriale nella regione facendo leva sulle piccole e medie industrie e l'artigianato iniziando con l'accogliere la richiesta della regione per la conferenza delle partecipazioni statali;

il finanziamento alla regione dei piani di sviluppo di zona secondo gli indirizzi delle conferenze agrarie di zona indette dalla regione che hanno indicato come prioritari quelli della Marsica, della Vallata Peligna, della Valle del Sangro, della Valle del Tavo e della provincia di Teramo nonché i piani di settore della zootecnia, della bieticoltura, della olivicoltura e quello ortofrutticolo;

la revisione dei progetti speciali della Cassa da operare unitamente alla regione al

fine di investire i relativi importi in opere urgenti nell'agricoltura;

la utilizzazione della somma di lire 1.500 milioni, stanziata nel bilancio 1973 per la istituzione di università statali in Abruzzo, per assicurare lo svolgimento regolare dell'anno accademico nelle due libere università dell'Abruzzo al fine di sgravare gli enti locali da una spesa non ulteriormente sopportabile e per garantire la saldatura con il provvedimento di statizzazione nel quadro della programmazione nazionale dello sviluppo universitario.

(2-00426) « BRINI, ESPOSTO, PERANTUONO, SCIPIONI ».

MOZIONE

« La Camera,

rilevati i non soddisfacenti risultati dello sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno raggiunti in questi ultimi dieci anni nel corso dei quali ad un attenuato tasso annuale di sviluppo del reddito nazionale ha anche corrisposto una maggiore debolezza dello sviluppo produttivo ed occupazionale dell'economia meridionale;

rilevato che il Mezzogiorno, pur nel generale stato e processo di minor sviluppo nei confronti delle altre zone italiane, non presenta caratteri di depressione uniformi sia sul piano quantitativo sia sul piano qualitativo, ma presenta una differenziazione da zona a zona e da settore a settore;

cosciente del fatto che una politica idonea ad eliminare il distacco nello sviluppo economico del Mezzogiorno rispetto alle altre zone del Paese, si dimostra sempre più pressante per porre finalmente riparo alle difficili condizioni di vita delle popolazioni meridionali ed a far compiere a tutta l'economia nazionale ed alla vita civile italiana tutta quel salto di qualità in assenza del quale è impensabile ogni vero e stabile progresso;

sottolineata la stretta interdipendenza fra lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia ed il migliore inserimento del nostro Paese nel contesto della Comunità economica europea e la conseguente necessità di inserire e coordinare la politica ed il processo di sviluppo del nostro Mezzogiorno con la politica regionale della Comunità;

constatato il carattere episodico con cui è stata fin qui condotta ed attuata la politica per il Mezzogiorno, che ha troppo frequentemente ed improvvisamente mutato la propria

strategia operativa puntando in un primo tempo prevalentemente sulla creazione delle infrastrutture, in un secondo tempo sui cosiddetti "poli di sviluppo" che hanno dato origine a grossi ma isolati complessi produttivi di base, quindi sui "progetti speciali" mentre, quando ancora questi sono in via di iniziale realizzazione, sono stati già mutati in "progetti speciali integrati" riducendone il numero da 21 a 6; osservato, altresì, come questi ripetuti e non approfonditi mutamenti di indirizzo abbiano causato inevitabili battute di arresto nella politica meridionalistica ed abbiano fatto perdere ad essa il necessario mordente;

constatate le difficoltà e le lungaggini burocratiche che l'attuazione delle vigenti disposizioni amministrative comportano per il privato imprenditore specie se piccolo o medio che intenda iniziare una attività produttiva nel Mezzogiorno avvalendosi degli incentivi previsti;

constatato come l'azione di sviluppo economico del Mezzogiorno risulti scoraggiata ed ostacolata dalle carenze delle infrastrutture sia di quelle direttamente attinenti al processo di industrializzazione sia di quelle attinenti alla vita sociale, culturale ed igienico-sanitaria delle popolazioni meridionali;

considerata la necessità che la politica di sviluppo del Mezzogiorno poggi non solo sul potenziamento del settore industriale ma tenga conto anche delle grandi possibilità agricole e turistiche delle zone in questione che possono costituire nel contempo sia gli strumenti di un più rapido ed immediato progresso settoriale, sia il supporto di un più diffuso e valido processo di industrializzazione nel quadro di uno sviluppo globale ed integrato;

considerato che la politica per il Mezzogiorno necessita di un unanime sforzo straordinario da parte di tutto il Paese per il passaggio ad una fase di sviluppo autopropulsivo e non può essere in contrasto con il normale e coordinato sviluppo delle altre zone del Paese;

ritenuto che gli interventi per un rapido progresso della vita sociale ed economica del Mezzogiorno richiedono una migliore e più moderna distribuzione dei compiti e dei poteri ai vari livelli centrali e locali;

invita il Governo:

1) a predisporre e presentare al Parlamento nel più breve tempo possibile un programma quinquennale di sviluppo del Mezzogiorno articolato su base regionale e settoriale inserito come componente essenziale del

programma quinquennale nazionale ed elaborato con la collaborazione degli appositi organismi regionali ed europei;

2) a predisporre, nell'ambito delle future norme generali di attuazione della programmazione, specifiche norme per l'attuazione del programma di sviluppo del Mezzogiorno che determinino con la necessaria precisione ed organicità le diverse competenze ed interventi a livello centrale, regionale e locale e della Cassa per il Mezzogiorno;

3) a far sì che il coordinato ed organico disposto del programma e delle norme di attuazione, di cui ai punti precedenti, permetta il superamento sia degli attuali attriti di competenze, sia delle attuali diatribe fra investimenti aggiuntivi o sostitutivi;

4) a rivedere e trasformare l'attuale politica degli incentivi, basata quasi esclusivamente su contributi in conto capitale e contributi in conto interessi, in una politica di incentivi a lungo termine e basata prevalentemente sulla diminuzione dei costi diretti di produzione e di trasporto. In particolare si dovrà:

a) estendere a tutti i settori la fiscalizzazione degli oneri sociali aumentandone progressivamente l'incidenza;

b) attuare una organica politica dei prezzi di trasporto ferroviario estesa a tutti i settori economici tale da ridurre al massimo sul piano economico le maggiori distanze geografiche che separano il Mezzogiorno dalle maggiori zone nazionali di consumo e di approvvigionamento.

La revisione della politica degli incentivi per il Mezzogiorno dovrà essere tale da compensare le forze attrattive verso i centri già industrializzati del centro-nord;

5) a studiare e proporre nell'ambito del programma quinquennale di sviluppo del Mezzogiorno di cui al punto 1):

a) una adeguata politica energetica (anche mediante la costruzione di nuove centrali atomiche) ed idrica (anche mediante la costruzione di centrali per la desalinazione dell'acqua marina) che, prevedendo con tempestivo anticipo le esigenze dello sviluppo non solo produttivo del Mezzogiorno ne determini la piena soddisfazione;

b) una politica di infrastrutture sociali, scolastico-edilizie, igienico-sanitarie ed ospedaliere tale da permettere alla popolazione del Mezzogiorno di poter disporre, entro il quinquennio, di un complesso di infrastrutture di base necessario ad un più moderno livello di vita sociale possa divenire almeno pari alla media di quelle delle altre zone italiane;

c) una politica di edilizia economica e popolare convenzionata e sovvenzionata tale da soddisfare le moderne esigenze abitative dei principali agglomerati urbani specie se interessati direttamente dal processo di industrializzazione;

d) una politica per lo sviluppo della pesca attraverso la realizzazione delle necessarie strutture portuali nei più importanti porti pescherecci, e attraverso aiuti e incentivi alle flotte pescherecce;

6) ad inserire lo sviluppo del Mezzogiorno nel processo di integrazione della Comunità europea in modo non solo da poter utilizzare al massimo gli aiuti finanziari riservati all'Italia a carico del Fondo di sviluppo regionale CEE ma da costituire un elemento sostanziale per l'equilibrato sviluppo, civile ed economico, a livello locale, nazionale ed europeo;

7) a porre particolare attenzione affinché lo sviluppo del sud, pur assumendo caratteristiche diverse tra zona e zona, risulti articolato entro un quadro armonico ove gli squilibri attualmente esistenti all'interno stesso dell'area meridionale vengano, per quanto possibile, colmati nella prospettiva di un progresso generalizzato di tutta la popolazione del Mezzogiorno;

8) a inserire il processo di industrializzazione del Mezzogiorno in un più diretto ed organico collegamento con il necessario contemporaneo progresso e sviluppo dei settori dell'agricoltura, del turismo e di quei servizi terziari che sono di indispensabile sostegno al processo di sviluppo globale del Mezzogiorno considerando che tale sviluppo è il vero scopo della nostra politica meridionalistica e che la industrializzazione non è il solo ed in alcuni casi non è nemmeno il migliore strumento a disposizione per il suo raggiungimento;

9) ad esaminare, nell'ambito del processo di industrializzazione, la collocazione delle industrie di base in un contesto integrato con lo sviluppo della rete delle industrie minori e dell'economia agricola locale. Tale rete industriale, di piccole e medie aziende, dovrà avere un suo valido sostegno anche nel soddisfacimento della domanda del mercato locale attuale e potenziale per il processo di sviluppo in atto;

10) a rivedere il sistema delle procedure burocratiche degli interventi in maniera da aumentarne l'efficienza ed accelerare i tempi, considerando che la tempestività di un intervento è componente fondamentale della sua incisività;

11) ad indirizzare la programmazione regionale in maniera tale che, pur tenendo conto dell'autonomia delle Regioni nelle materie di loro competenza, possa risultare nei confronti con la programmazione nazionale per il sud integrata nei fini immediati ed a lungo termine, coordinata nei mezzi e nei tempi;

12) a tenere costantemente presente, sia nel contesto della programmazione nazionale sia nei programmi particolari per il Mezzogiorno, il problema occupazionale non solo considerando le forze di lavoro ivi presenti (e l'entità dei fenomeni della disoccupazione, sottoccupazione, lavoro occulto ed emigrazione), ma vedendo il problema anche in prospettiva sul piano dello sviluppo demografico futuro e del futuro andamento del fenomeno dell'esodo della mano d'opera dalle campagne;

13) a far puntualmente rispettare a tutte le amministrazioni interessate le quote di riserva previste dalla legislazione vigente per le contribuzioni statali e per gli investimenti pubblici e delle aziende a partecipazione statale;

14) ad adeguare prontamente gli stanziamenti previsti per il finanziamento degli interventi pubblici per il Mezzogiorno ad una quota crescente del reddito nazionale;

15) a potenziare la ricerca scientifica e tecnologica coordinandola con l'assistenza tecnica alle imprese che investono nel Mezzogiorno in modo da rendere sempre più economica e valida la destinazione dei nuovi investimenti;

16) a dare la necessaria priorità agli interventi nel campo dell'addestramento professionale e dell'istruzione in modo anche da

superare la strozzatura della mancanza nel Mezzogiorno di quadri dirigenti e di mano d'opera qualificata;

17) a stimolare le amministrazioni competenti per il rapido completamento dei piani urbanistici territoriali e a predisporre un completo piano di assetto territoriale per tutto il Mezzogiorno ad anticipazione e stralcio del pur indispensabile piano urbanistico territoriale nazionale.

18) a predisporre un completo piano di finanziamento del programma per il Mezzogiorno con il coordinato ricorso sia ai canali nazionali sia alle fonti di finanziamento in sede comunitaria ed internazionale;

19) a predisporre un piano stralcio di immediata concretizzazione, nell'ambito della Cassa per il Mezzogiorno, delle più urgenti opere igienico-sanitarie dei centri urbani più carenti del Mezzogiorno per il cui finanziamento si dovrà prevedere l'emissione di un prestito internazionale, in uno o più anni in relazione con la situazione della moneta e del mercato finanziario.

(1-00044) « MALAGODI, BIGNARDI, ALESSANDRINI, BOZZI, COTTONE, DE LORENZO, PAPA, MAZZARINO, GIOMO, QUILLERI, ALTISSIMO, ALESI, ALPINO, BADINI CONFALONIERI, BASLINI, CATELLA, DURAND DE LA PENNE, FERIOLI, GEROLIMETTO, SERRENTINO ».